



MODELLO ORGANIZZATIVO

Approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 3 aprile 2024



Modello di organizzazione, gestione e controllo
di “Terminale GNL Adriatico S.r.L.”
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (di seguito solo “Modello”) contiene le linee guida adottate efficacemente da Terminale GNL Adriatico S.r.L. (d’ora in avanti “ALNG S.r.L.”) in conformità al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Modello è accessibile sul sito *internet* di ALNG S.r.L. di seguito indicato, sotto la voce “Chi Siamo – Integrity Model”: www.adriaticlng.it.

INDICE

PARTE GENERALE.....	1
CAPITOLO A - ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ALNG S.r.L.1.....	1
Il Modello e il Codice Etico.....	1
2. L’adozione del Modello come garanzia di correttezza e trasparenza.....	1
2.1. Correttezza e trasparenza.....	1
2.2. Finalità e principi ispiratori del Modello adottato da ALNG S.r.L.....	1
2.3. Struttura del Modello.....	4
2.4. Modifiche e integrazioni del Modello.....	6
2.5. Verifiche periodiche.....	7
2.6. Destinatari del Modello.....	7
2.7. Aree funzionali aziendali coinvolte.....	8
3. <i>Whistleblowing</i>	8
CAPITOLO B - IL RESPONSABILE DELLA SINGOLA AREA A RISCHIO.....	11
1. L’istituzione della figura del Responsabile interno (o <i>Manager</i> di Primo Livello) della singola area a rischio. Funzioni e compiti.....	11
2. In particolare: gli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	11
2.1. Le linee di riporto del singolo Manager di Primo Livello all’Organismo di Vigilanza.....	11
2.2. Le linee di riporto dei singoli Dipendenti, dell’Amministratore Delegato, dei Consiglieri operativi e dei rappresentanti generali o speciali all’OdV.....	13
2.2.1. Le segnalazioni scritte.....	13
2.2.2. Le segnalazioni durante gli staff meeting.....	15
2.2.3. Le minute di meeting.....	15
CAPITOLO C - L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	16
1. L’Organismo di Vigilanza di ALNG S.r.L.....	16
1.1. Identificazione del componente unico dell’Organismo di Vigilanza.....	16
1.2. Staff dedicato in modo temporaneo.....	17
1.3. Nomina del componente unico dell’Organismo di Vigilanza. Durata in carica, sostituzione e revoca.....	17
2. Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	19
2.1. Pubblicizzazione e diffusione del Modello.....	19
2.2. Selezione e formazione del personale.....	20
2.3. Vigilanza e verifiche.....	20
2.4. Aggiornamento del Modello.....	21
2.5. Gestione del budget.....	21
2.6. Deleghe di funzioni.....	21
2.7. Clausole contrattuali.....	21
2.8. Raccolta di informative e segnalazioni e conservazione della relativa documentazione.....	22
2.9. Obblighi di riservatezza e garanzia della privacy.....	22
2.10. Coordinamento con le diverse funzioni aziendali.....	22

2.11. Sanzioni disciplinari	23
2.12. Flussi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione.....	23
CAPITOLO D - IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	24
1. Sistema sanzionatorio.	24
2. Sanzioni per i Dipendenti.....	24
2.1. Illeciti disciplinari.....	24
2.2. Riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).....	25
2.3. Misure nei confronti delle specifiche categorie.	26
3. Fase di investigazione.....	27
4. Processo di applicazione delle sanzioni.	27

PARTE SPECIALE 28

Premessa.....	28
CAPITOLO A - LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	29
1. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	29
2. Le regole di condotta.....	33
3. Le procedure.....	35
CAPITOLO B - LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA	41
1. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	41
2. Le regole di condotta.....	41
3. Le procedure.....	42
CAPITOLO C - LA GESTIONE DEI RAPPORTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, FINANZIARI E FISCALI	45
1. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	45
2. Le regole di condotta.....	47
3. Le procedure.....	53
4. Il ruolo dell'OdV.....	55
CAPITOLO D - LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	57
1. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	57
2. Le regole di condotta.....	58
3. Le procedure.....	59
CAPITOLO E - INDUSTRIA E COMMERCIO.....	65
1. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	65
2. Le regole di condotta.....	65
3. Le procedure.....	67
CAPITOLO F - LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN CASO DI APERTURA DI PROCEDIMENTI PENALI.....	69
1. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	69
2. Le regole di condotta.....	69
3. Le procedure.....	71
CAPITOLO G - LA GESTIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE.....	73
1. La politica ambientale di ALNG S.r.L.	73
2. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	77
3. Le regole di condotta.....	80
4. Le procedure.....	88
CAPITOLO H - LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	93
1. L'identificazione delle aree a rischio e delle c.d. attività sensibili	93
2. Le regole di condotta.....	94
3. Le procedure.....	95
CAPITOLO I - LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	98
1. L'identificazione delle aree a rischio e delle c.d. attività sensibili	98
2. Le regole di condotta.....	100
3. Le procedure.....	100
CAPITOLO L - LA GESTIONE DI SPECIFICHE AREE A RISCHIO	102
1. Il conflitto di interessi e i rapporti con soggetti terzi.	102
2. Regali e doni.....	106
3. Comportamenti in ambiente di lavoro.	107

4. Uso corretto dei beni aziendali.....	108
---	-----

APPENDICE NORMATIVA..... 110

SEZIONE 1: I principi generali della responsabilità amministrativa.....	111
SEZIONE 2: Le fattispecie criminose rilevanti <i>ex artt. 24 e 25</i> del Decreto 231.....	118
SEZIONE 3: Le fattispecie criminose rilevanti <i>ex artt. 24 bis e 25 novies</i> del Decreto 231.....	172
SEZIONE 4: Le fattispecie criminose rilevanti <i>ex art. 25 bis1</i> del Decreto 231.....	178
SEZIONE 5: Le fattispecie criminose rilevanti <i>ex artt. 25 ter e 25 sexies</i> del Decreto 231.....	180
SEZIONE 6: Le fattispecie criminose rilevanti <i>ex art. 25 septies</i> del Decreto 231.....	193
SEZIONE 7: Le fattispecie criminose rilevanti <i>ex art. 25 octies e 25 octies.1</i> del Decreto 231.....	195
SEZIONE 8: La fattispecie criminosa rilevante <i>ex art. 25 decies</i> del Decreto 231.....	205
SEZIONE 9: Le fattispecie criminose rilevanti <i>ex art. 25 undecies</i> del Decreto 231.....	207
SEZIONE 10: La fattispecie criminosa rilevante <i>ex art. 25 duodecies</i> del Decreto 231.....	242
SEZIONE 11: Le fattispecie criminose rilevanti <i>ex art. 25 quinquiesdecies</i> del Decreto 231.....	247
SEZIONE 12: Le fattispecie criminose rilevanti <i>ex art. 25 sexiesdecies</i> del Decreto 231.....	259

PARTE GENERALE

CAPITOLO A - ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ALNG S.r.L. Il Modello e il Codice Etico.

L'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito denominato "Modello") fa seguito all'emanazione nell'ambito di ALNG S.r.L. del Codice Etico, che costituisce parte integrante dello stesso.

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico e con i principi fondamentali di controllo interno definiti nei "Basic Control Standards (BCS) – *System of Management Control*", pur avendo il Modello, per le finalità che esso intende perseguire, una portata diversa rispetto a questi ultimi.

Infatti, mentre il Codice Etico e i BCS rappresentano strumenti suscettibili di una generale applicazione e sono stati adottati in via autonoma da ALNG S.r.L. allo scopo di esprimere i principi di "deontologia aziendale" e di controllo interno che la Società stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, il Modello si ispira a una esigenza di più ampio respiro, in quanto rappresenta la sintesi tra il proposito della Società di dotarsi di moduli di organizzazione e gestione, tali da assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, e il rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo "Decreto 231" o "Decreto"), volte a sensibilizzare le aziende all'adozione di politiche d'impresa preventive di comportamenti potenzialmente idonei a produrre conseguenze giuridiche negative a danno di ALNG S.r.L.

2. L'adozione del Modello come garanzia di correttezza e trasparenza.

2.1. Correttezza e trasparenza.

ALNG S.r.L. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. La sua volontà è diretta a tutelare la posizione e l'immagine propria e delle Società partecipanti al suo capitale, le aspettative dei propri soci e il lavoro dei propri Dipendenti, Collaboratori e *Partner* commerciali.

2.2. Finalità e principi ispiratori del Modello adottato da ALNG S.r.L.

In virtù di questa filosofia, ALNG S.r.L. ritiene conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto 231 quale complesso di regole di condotta, procedure specifiche e strutture organizzative, dirette a costituire un efficace sistema di controllo interno, ragionevolmente idoneo, tra l'altro, a individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti ai sensi del citato Decreto (si rinvia alla Sezione 1 dell'Appendice normativa per la disciplina ivi dettata).

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello costituisca valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di ALNG S.r.L., affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, lineari e trasparenti sì da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231 (c.d. reati-presupposto).

La Società, infatti, ribadisce la propria contrarietà a ogni forma di comportamento illecito, in quanto contrario (anche qualora se ne traessero vantaggi) non solo alle disposizioni di legge, ma soprattutto ai principi etico-sociali cui si attiene ALNG S.r.L. nell'espletamento della propria missione aziendale.

Il Modello adottato si prefigge, dunque, l'obiettivo di porre tutti i soggetti che operano in posizione apicale¹ o subordinata ovvero che agiscono in veste di Collaboratori esterni, nella condizione di acquisire la sensibilità necessaria per percepire e riconoscere le situazioni che potrebbero condurli a commettere reati nell'esercizio delle proprie funzioni e mansioni.

ALNG S.r.L. intende perseguire le suddette finalità attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, nonché attraverso la previsione di attività di controllo da espletarsi, anche in via preventiva (c.d. controllo *ex ante*), a cura di un organo interno della Società - l' "Organismo di Vigilanza" (di seguito anche solo "OdV") - sì da consentire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi perseguiti dalla Società e dettati dal Legislatore.

Il Modello si propone, altresì, di attuare un'azione di monitoraggio sulle aree di attività c.d. "a rischio di reato", al fine di consentire alla Società stessa di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di illeciti, anche predisponendo un sistema di registrazione e comunicazione delle operazioni c.d. "a rischio", di cui viene così garantita la tracciabilità e documentabilità, nonché un costante monitoraggio a cura dei singoli responsabili delle predette aree a rischio e dell'OdV, tra i quali è previsto un costante flusso informativo.

Il presente Modello permette, inoltre, di comprendere la portata delle possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua inosservanza sia per la Società sia per i singoli, in termini di sanzioni penali, amministrative e disciplinari.

In proposito, invero, accanto a un'opera di sensibilizzazione e diffusione del Modello, si vuole determinare in tutti coloro che operano all'interno delle aree societarie "a rischio", in nome, per conto o, comunque, nell'interesse della Società, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito

¹ Per soggetti "in posizione apicale" devono intendersi le «*persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché [...] persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente*» (art. 5 del Decreto 231).

disciplinare in caso di violazione delle regole di condotta o delle procedure di cui al presente Modello, predisponendo un sistema sanzionatorio *ad hoc*.

In considerazione degli obiettivi che ALNG S.r.L. intende perseguire, la formazione del personale aziendale assume un rilievo strategico. Pertanto, ai fini di una maggiore efficacia del Modello, la Società ne promuove la conoscenza al suo interno e nei confronti di tutti i Dipendenti (soprattutto dei neo-assunti), con differente grado di approfondimento, rapportato al coinvolgimento delle risorse umane nelle singole aree a rischio.

Il Modello è stato elaborato all'esito di un preliminare censimento delle singole "aree societarie a rischio" e delle attività ivi espletate (anch'esse "a rischio"), onde individuare i settori aziendali astrattamente interessati dalle potenziali casistiche di reato-presupposto (c.d. mappatura del rischio o "*risk assessment*"). Tali aree di rischio di cui alla Parte Speciale del presente Modello sono state individuate analizzando l'oggetto dell'attività di impresa svolta da ALNG S.r.L., le mansioni e le attività svolte nella pratica dai vari membri del *management* e delle altre funzioni-chiave della Società.

Con particolare riferimento all'oggetto sociale di ALNG S.r.L., punto di partenza della mappatura dei processi a rischio, occorre premettere che la Società – a capitale partecipato da Qatar Terminal Limited, ExxonMobil Italiana Gas S.r.L. e Snam S.p.A. – ha realizzato e attualmente gestisce il Terminale di stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), posizionato al largo del mare Adriatico, in area prospiciente il Comune di Porto Viro (Ro).

Grazie al Terminale GNL, l'Italia oggi dispone di una struttura energetica strategica che permette importazioni di GNL da numerose fonti di approvvigionamento, inclusi Qatar e Stati Uniti d'America.

All'atto dell'approvazione dell'ultimo aggiornamento del Modello la Società svolge attività di ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale e le relative attività di tipo amministrativo e commerciale.

Sin dall'attività di messa in opera del citato impianto di rigassificazione, ALNG S.r.L. ha intrattenuto, inoltre, innumerevoli rapporti con uffici della Pubblica Amministrazione², mediante contratti di diritto privato, stipulati sia con soggetti privati sia con persone giuridiche pubbliche (*i.e.* l'"*Accordo operativo*" stipulato con l'ARPA del Veneto e il contratto di servizio stipulato con

² Tra i quali, a mero titolo esemplificativo, si indicano: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), facente capo al predetto Ministero dell'Ambiente; l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); la Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente; l'ARPA del Veneto; la Provincia di Rovigo; i Comuni di Loreo e Porto Viro; l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; la Guardia Costiera; la Capitaneria di Porto; il Comitato di Sicurezza Regionale; il Genio Civile Opera Marittima; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le singole Commissioni Pubbliche di collaudo, trattandosi di impianto assoggettato a concessioni statali.

l'ISPRA), ovvero concessioni, *partnership*, *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.), o altre operazioni simili caratterizzate comunque dallo svolgersi in un contesto potenzialmente competitivo.

Accanto all'esame dell'attività concretamente svolta, si è provveduto a una approfondita disamina del sistema di controllo interno già vigente presso la Società, attraverso l'analisi dell'organigramma societario, delle *job descriptions*, dello statuto, del sistema di deleghe e poteri esistente, delle procedure interne vigenti, nonché di ulteriore documentazione aziendale rilevante.

Sono state effettuate, inoltre, interviste ai singoli soggetti aziendali, operanti in posizione di vertice³, ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e agli appaltatori, in relazione al settore della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché ai Responsabili nel medesimo settore dei Contrattori della Società. Lo scopo di suddette interviste è consistito nell'identificare i presidi organizzativi già esistenti nella Società e le eventuali attività "a rischio", nel verificare, nello "storico" di ALNG S.r.L., la ricorrenza di situazioni a rischio, e, da ultimo, nel valutare l'attenzione e la cura posta dai propri Contrattori nella gestione della sicurezza sul lavoro e nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il Modello è stato predisposto da ALNG S.r.L. tenendo, altresì, conto della prescrizione del Decreto 231 secondo cui i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.

La Società, pertanto, si è attenuta alle disposizioni del Decreto e ai seguenti principi guida:

- le Linee Guida elaborate da Confindustria e da altre associazioni di categoria italiane;
- l'esperienza italiana e statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati e nella definizione di sistemi e *standard* di controllo organizzativi.

2.3. Struttura del Modello.

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale, suddivisa in distinti capitoli, in base alle "aree a rischio di reato" individuate grazie all'attività di mappatura del rischio ("*risk assessment*").

La **Parte Generale** si propone di definire la struttura del Modello, disciplinandone finalità e funzioni, individuando la figura del Responsabile interno delle singole aree a rischio e l'OdV, istituendo un sistema di flussi informativi e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso.

³ Quali l'Amministratore Delegato e il *Manager* di primo livello, facenti capo, rispettivamente, ai Dipartimenti del *Business Service*, *Human Resources*, *Law & Market*, *SSHE & Regulatory*, *Operations*. A partire da settembre 2022, il Dipartimento *Technical, Project & Planning Management* è stato accorpato all'interno del Dipartimento *Operations*.

La **Parte Speciale** si propone, soprattutto tenendo conto dell'attività svolta da ALNG S.r.L., di disciplinare concretamente il comportamento dei Destinatari del Modello mediante l'elaborazione di distinte regole di condotta, protocolli e procedure operanti all'interno delle differenti aree a rischio al fine di prevenire la commissione dei reati-presupposto potenzialmente idonei a realizzarsi in ambito aziendale.

Al riguardo, si ritiene opportuno rilevare l'impossibilità pratica, oltre che concettuale, di creare un sistema di controllo interno capace di eliminare *in toto* l'eventualità di situazioni di rischio. Pertanto, scopo della Società e, quindi, del presente Modello è la riduzione del rischio alla c.d. soglia di accettabilità⁴ e la individuazione di un limite per la quantità/qualità delle misure preventive da adottare.

A tal fine, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

1) la *prima area* è stata identificata tenendo conto delle tipologie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 231 (cc.dd. Reati contro la Pubblica Amministrazione), oggetto peraltro di una serie di interventi legislativi a partire dal 2012 che hanno richiesto il conseguente aggiornamento del Modello (cfr. Capitolo A della Parte Speciale e Sezione 2 dell'Appendice normativa);

2) la *seconda area* indica le regole di condotta e le procedure da seguire rispetto alle fattispecie di reato rientranti nella categoria dei c.d. *computer crimes* di cui all'art. 24 *bis* e dei delitti in violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 *novies* (cfr. Capitolo B della Parte Speciale e Sezione 3 dell'Appendice normativa);

3) la *terza area* è stata individuata in base alle tipologie di reato previste all'art. 25 *ter* relativo alla categoria dei c.d. reati societari, tra cui la fattispecie di «*Corruzione tra privati*» introdotta nel 2012 nel novero dei cd. 'reati presupposto' della responsabilità degli enti (cfr. Capitolo C della Parte Speciale e Sezione 5 dell'Appendice normativa);

4) la *quarta area* concerne le ipotesi delittuose di omicidio e lesioni, gravi e gravissime, colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro *ex art. 25 septies* del Decreto 231 (cfr. Capitolo D della Parte Speciale e Sezione 6 dell'Appendice normativa);

5) la *quinta area* è stata elaborata sulla base delle fattispecie criminose introdotte all'art. 25 *bis1* del Decreto 231, in tema di delitti contro l'industria e il commercio (cfr. Capitolo E della Parte Speciale e Sezione 4 dell'Appendice normativa);

⁴ Il «rischio accettabile» è definito dalle Linee Guida di Confindustria come quel rischio per il quale «i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere», precisando, subito dopo, che detta valutazione non può trovare nella logica economica dei costi l'unico criterio di riferimento.

6) la *sesta area* concerne il reato-presupposto di «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria*» di cui all’art. 25 *decies*⁵ del Decreto 231 (cfr. Capitolo F della Parte Speciale e Sezione 8 dell’Appendice normativa);

7) la *settima area* è stata identificata in relazione alle fattispecie di reato all’art. 25 *undecies* del Decreto 231, che ha esteso la responsabilità degli enti ai cc.dd. «*Reati ambientali*» (cfr. Capitolo G della Parte Speciale e Sezione 9 dell’Appendice normativa);

8) l’*ottava area* è stata elaborata con riferimento alla fattispecie di reato introdotta all’art. 25 *duodecies* del Decreto 231 che prevede l’ipotesi di «*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*» (cfr. Capitolo H della Parte Speciale e Sezione 10 dell’Appendice normativa);

9) la *nona area* riguarda i reati di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio richiamati all’art. 25 *octies* del Decreto 231 (cfr. Capitolo I della Parte Speciale e Sezione 7 dell’Appendice normativa).

L’ultima area, infine, detta specifiche regole per comportamenti che, pur non integrando direttamente fattispecie di reato implicanti la responsabilità amministrativa per la Società ai sensi del citato Decreto, sono idonei, tuttavia, a integrare condotte anomale o atipiche che, discostandosi dalle ordinarie e approvate prassi aziendali, possono costituire una potenziale fonte di conseguenze giuridiche dannose per ALNG S.r.L. (cfr. Capitolo L della Parte Speciale).

Per un approfondito esame del contenuto del Decreto 231 e delle fattispecie di reato-presupposto ivi previste e di cui alle aree a rischio sopra indicate si rinvia all’**Appendice normativa** del presente Modello.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 179/2017 sul cosiddetto ‘*whistleblowing*’ e del successivo D.Lgs n. 24/2023, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, è stata adottata la specifica *policy* in materia di segnalazioni di condotte illecite e/o di violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, denominata “*Procedura della Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)*” (v. cap.3).

2.4. Modifiche e integrazioni del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero l’Amministratore all’uopo delegato dal Consiglio medesimo, ha il compito di provvedere, su proposta dell’OdV, all’integrazione e alle modifiche del Modello che si rendessero necessarie a seguito di ulteriori interventi legislativi

⁵ Con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (“*Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Dir. 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni*”) il Legislatore ha provveduto alla correzione dell’erronea numerazione del suddetto articolo (prima art. 25 *novies*, ora art. 25 *decies*).

nell'ambito dei reati-presupposto, di eventuali mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di ALNG S.r.L.

2.5. *Verifiche periodiche.*

Il presente Modello è soggetto a due tipi di verifiche, concernenti:

- a) la sua effettività, attraverso un controllo sulla coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari e il Modello stesso; e
- b) le procedure vigenti, attraverso un controllo periodico sull'effettivo funzionamento del Modello.

È, inoltre, prevista un'analisi di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

A seguito di tali verifiche, possono essere intraprese azioni di eventuale revisione e/o aggiornamento della mappatura delle aree a rischio.

2.6. *Destinatari del Modello.*

Il presente Modello si applica alle seguenti categorie di persone, d'ora in avanti tutte rientranti nella definizione di "*Destinatari del Modello*" (di seguito anche solo "Destinatari"):

- a) Amministratori: Consiglieri di Amministrazione di ALNG S.r.L.;
- b) Dipendenti diretti di ALNG S.r.L. (*direct hire*);
- c) Distaccati (*Secondees*): i Dipendenti distaccati provenienti dai soci⁶, per tutta la durata del servizio reso ad ALNG S.r.L.;
- d) Distaccati/PTF (*Secondees/PTFs*): i soggetti distaccati provenienti da parte dei soci⁷ e destinati a lavorare per ALNG S.r.L. limitatamente a un periodo di tempo predeterminato, per tutta la durata del servizio reso ad ALNG S.r.L.;
- e) i lavoratori somministrati o analoghi, durante tutta la durata del servizio reso ad ALNG S.r.L.;
- f) Rappresentanti generali e speciali: tutti coloro muniti di procura generale o speciale fino alla naturale scadenza della medesima o fino alla sua revoca oppure fino al completamento dell'attività specifica indicata nella stessa procura;
- g) Consulenti esterni (solo informativa): professionisti che, a vario titolo, in virtù di specifico mandato o lettera d'incarico, intrattengono rapporti di consulenza con la Società.

⁶ Così come identificati nel *Service Agreement* da Exxon Mobil Italiana Gas S.r.L., da Qatar Terminal Limited, da Edison e dalla stessa ALNG S.r.L.

⁷ Così come identificati nel *Service Agreement* siglato in data 2 maggio 2005 da Exxon Mobil Italiana Gas S.r.L., da Qatar Terminal Limited, da Edison (oggi, non facente più parte della compagine societaria) e dalla stessa ALNG S.r.L.

Le regole di condotta e le procedure contenute nel Modello si applicano a tutte le categorie di soggetti dinanzi indicati, nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione ovvero operano nell'interesse della stessa.

Ciascun Destinatario, oltre ad agire nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza, correttezza, legalità, imparzialità e lealtà, è quindi tenuto a conoscere il Modello, a osservarne le disposizioni, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne eventuali carenze.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore all'uopo delegato, provvede all'istituzione, nell'ambito della Società, di specifici sistemi di valutazione per la selezione di collaboratori, consulenti esterni e simili ("*Collaboratori esterni*"), nonché di *partner* con cui la Società intenda cooperare in qualunque forma per lo svolgimento di attività rientranti nelle aree a rischio ("*Partner*").

In ogni caso, ALNG S.r.L. promuove la conoscenza del Modello anche tra i *Partner* commerciali o finanziari e i consulenti esterni, mediante la pubblicazione sul sito internet www.adriaticlng.it.

2.7. Aree funzionali aziendali coinvolte.

Il presente Modello si applica a tutte le aree funzionali della Società, il cui organigramma societario, alla data di approvazione dell'ultimo aggiornamento del Modello, identifica i seguenti dipartimenti:

- a) Dipartimento del *Business Service*;
- b) Dipartimento *SSHE e Regulatory*;
- c) Dipartimento *Law & Market*;
- d) Dipartimento delle *Operations*;
- e) Dipartimento delle Risorse Umane;
- f) Qualsiasi altro dipartimento che verrà a crearsi in ALNG S.r.L.

3. Whistleblowing

Con la Legge n. 179/2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", e aggiornata con il D.Lgs n. 24/2023, è stata estesa anche al settore privato la disciplina sul cd. *whistleblowing*. Tale termine indica il processo attraverso il quale i dipendenti di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano possibili condotte illecite e/o irregolari

commesse da soggetti che appartengono alla medesima organizzazione o, in ogni caso, agiscono nell'ambito o per conto della stessa.

La disciplina sul *whistleblowing* mira a incentivare l'emersione di situazioni che possono comportare la lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società, così da prevenirne il rischio di verifica.

Nello specifico, ai sensi del comma *2-bis* dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, come novellato dal D. Lgs n. 24/2023, il Modello adottato ai sensi del Decreto 231 deve prevedere, ai sensi del medesimo D.Lgs n. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

Alla luce dei principi di correttezza e trasparenza cui si ispira la *vision* aziendale di ALNG S.r.L, la Società ha quindi ulteriormente specificato la propria *policy* in materia di segnalazione di condotte illecite e/o di violazioni del Modello, del Codice Etico, dei Basic Control Standard e delle procedure aziendali, anche tramite la definizione di una procedura *ad hoc*, denominata "*Procedura della Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)*", al fine di fornire chiare indicazioni circa il contenuto e l'oggetto della Segnalazione, le modalità di trasmissione e i destinatari della stessa, l'attività di gestione della Segnalazione e le forme di tutela previste per i soggetti di cui al D.Lgs n. 24/2023 (cfr. "*Procedura della Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)*", disponibile al link <https://whistleblowersoftware.com/secure/TerminaleGNLAdriaticoSrl>).

In via generale - e come più dettagliatamente illustrato nella "*Procedura della Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)*" -, la Società ha attivato, ai sensi dell'art. 6, comma *2-bis* del D. Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 24/2023, il **canale di segnalazione interna** in forma scritta e orale, attraverso l'adozione di modalità informatiche (piattaforma *on line*), volto a consentire alle persone individuate all'art. 3 del D.Lgs n. 24/2023 l'effettuazione delle Segnalazioni, secondo le modalità e con le tutele ivi previste.

La Società si impegna a garantire la **riservatezza** dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 24/2023, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La Società tutela, altresì, sia il Segnalante che gli altri soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 24/2023, da qualsiasi tipo di ritorsione, anche tentata o minacciata.

La Società ha, infine, predisposto un'informativa chiara sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, che renderà accessibili ai propri

dipendenti sui luoghi di lavoro e pubblicherà sul proprio sito internet per i destinatari esterni alla Società, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 24/2023.

CAPITOLO B - IL RESPONSABILE DELLA SINGOLA AREA A RISCHIO

1. L'istituzione della figura del Responsabile interno (o *Manager* di Primo Livello) della singola area a rischio. Funzioni e compiti.

Allo scopo di garantire una concreta ed efficace attuazione del Modello e, dunque, ai fini di un costante monitoraggio delle aree societarie a rischio, è istituita la figura del Responsabile interno della singola area a rischio (o "*Manager* di Primo Livello").

Il *Manager* di Primo Livello, fermo restando l'esercizio delle proprie ordinarie mansioni aziendali, ha il compito di effettuare controlli sistematici sul rispetto del Modello da parte di tutti i suoi Destinatari, attraverso verifiche della effettività, concreta efficacia preventiva e perdurante adeguatezza dello stesso, nell'ambito del proprio ufficio.

Nello svolgimento di tale compito, il *Manager* di Primo Livello opera in veste di referente dell'OdV, cui riporta funzionalmente i risultati dell'attività ispettiva svolta, le segnalazioni di eventuali violazioni, le anomalie organizzative o funzionali riscontrate, i suggerimenti e le proposte di modifica e/o integrazione del Modello, sì da agevolare l'Organo di Vigilanza nell'espletamento dei propri compiti.

In particolare, nel ruolo di referente dell'OdV, il predetto Responsabile è chiamato a esercitare:

- attività di supervisione dell'area di competenza, con poteri e funzioni di controllo preventivo e ispettivo, da svolgersi in qualsiasi momento, anche a campione;
- attività di informazione di cui al successivo paragrafo 2;
- attività di raccolta di tutte le segnalazioni e/o informative scritte, effettuate dai Dipendenti del proprio Dipartimento, ovvero dai Consulenti esterni, con riferimento alla specifica area a rischio presidiata, fermo quanto previsto dalla *Procedura di gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)*.

In caso di temporanea assenza o impedimento protratto del singolo *Manager* di Primo Livello, nonché del RSPP o dell'*Operations Manager*, il soggetto responsabile è tenuto a delegare ad altro incaricato l'adempimento delle funzioni allo stesso spettanti.

2. In particolare: gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

2.1. Le linee di riporto del singolo *Manager* di Primo Livello all'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto 231 prescrive, tra l'altro, che i modelli organizzativi devono «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli», che possono essere adempiuti dal *Manager* di Primo Livello attraverso un'attività di *reporting* nei confronti dell'OdV, da espletarsi per mezzo di distinti canali, in forma scritta (*report*, *e-mail* e comunicazioni scritte), secondo le modalità di seguito indicate:

- con **cadenza semestrale e per iscritto**, (i) le risultanze dell'attività di supervisione e controllo esercitata nell'ambito del settore di competenza; (ii) l'esistenza di attività societarie prive, in tutto o in parte, di adeguata regolamentazione ovvero il malfunzionamento di quella esistente; (iii) eventuali suggerimenti o proposte di modifica e/o integrazione da apportare al presente Modello; (iv) l'effettiva fruizione dei servizi di consulenza a titolo oneroso prestati nell'interesse della Società e la verifica della congruità dei compensi corrisposti;
- **tempestivamente e per iscritto**, (i) le eventuali violazioni delle prescrizioni o procedure contenute nel Modello, riscontrate d'iniziativa o su segnalazione, fatti salvi i casi della *Procedura di gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)*; (ii) le eventuali gravi anomalie riscontrate nel funzionamento del Modello; (iii) la commissione di condotte atipiche che, pur non costituendo violazioni, si discostino significativamente dall'ordinaria prassi aziendale (es. un fatto che singolarmente preso appaia irrilevante, potrebbe diventare significativo o indice di disfunzioni o anomalie, se reiterato); (iv) la pendenza di un eventuale procedimento penale a proprio carico iscritto in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al Decreto 231 ovvero i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di altri soggetti aziendali, per i reati di cui al Decreto.

Con riferimento, poi, alla particolare materia della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro, le sopra indicate segnalazioni scritte devono essere inviate al RSPP competente.

Quanto alle tematiche ambientali, infine, si segnala che la Società ha ritenuto opportuno attivare un apposito canale informativo, che individua nell'*Operations Manager* il Responsabile interno (o *Manager* di Primo Livello) in ordine a tale area a rischio. Pertanto, le citate segnalazioni devono essere eseguite nei confronti dei predetti soggetti aziendali, fatti salvi i casi oggetto di segnalazione attraverso la *Procedura di gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)*.

L'*Integrity Document* è trasmesso per *e-mail*, a cura dell'OdV, al Responsabile dell'area a rischio presidiata, almeno venti giorni prima della scadenza del semestre. Il predetto documento deve essere compilato e sottoscritto dal singolo Responsabile e inviato all'OdV tempestivamente e, comunque, non oltre il mese successivo alla fine del semestre.

L'*Integrity Document* deve, altresì, menzionare nuove o particolari operazioni che possano avere un impatto sulla mappatura dei rischi all'interno dell'area di competenza e, in particolare:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;

- b) la Pubblica Amministrazione competente nella procedura che forma oggetto dell'operazione;
- c) il nome dell'eventuale Responsabile Interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale);
- d) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno, cui, fermo restando la responsabilità di quest'ultimo, sono sub-delegate alcune funzioni (i "Sub Responsabili Interni"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- e) l'indicazione delle principali iniziative e adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

2.2. *Le linee di riporto dei singoli Dipendenti, dell'Amministratore Delegato, dei Consiglieri operativi e dei rappresentanti generali o speciali all'OdV.*

2.2.1. *Le segnalazioni scritte.*

I singoli Dipendenti, l'Amministratore Delegato, i Consiglieri, i rappresentanti generali o speciali muniti di procura hanno l'obbligo di comunicare all'OdV **tempestivamente e per iscritto**:

(i) qualunque fatto, situazione o evento idonei a integrare un'eventuale violazione delle prescrizioni e/o delle procedure contenute nel Modello;

(ii) eventuali difficoltà applicative delle regole di condotta e/o delle procedure o dubbi sulla corretta applicazione delle stesse;

(iii) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;

(iv) la pendenza di un eventuale procedimento penale a loro carico, iscritto in ragione della contestazione dei reati-presupposto.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere inviate tramite email all'indirizzo compliance231@adriaticlng.it, ovvero tramite posta ordinaria all'Organismo di vigilanza Terminale GNL Adriatico S.r.l., Via Santa Radegonda 8, 20121 Milano.

Le Segnalazioni di condotte illecite e/o violazioni del Modello, del Codice Etico, dei Basic Control Standard e delle procedure aziendali possono essere effettuate secondo le modalità e con le tutele previste dalla *Procedura della gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*.

Fermo quanto previsto dalla *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, si precisa che, con particolare riferimento alla materia della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro, le segnalazioni sopra indicate devono essere effettuate nei confronti del RSPP competente, e, quanto alla tematica concernente la tutela dell'ambiente, nei

confronti dell'*Operations Manager*, i quali provvederanno a informarne tempestivamente anche l'OdV.

I predetti soggetti devono, altresì, portare a conoscenza dell'OdV, del RSPP competente, dell'*Operations Manager* e nonché del proprio *Manager* di Primo Livello (ove lo ritengano opportuno) ogni altra informazione (casi dubbi, anomalie anche solo potenziali, procedure non rispettate, azioni immediate e/o correttive in caso di non rispetto delle procedure, etc.), proveniente anche da terzi e attinente l'attuazione del Modello per tutte le aree di attività a rischio.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni:

- a) quando un Dipendente si imbatte in una situazione anomala o potenzialmente fonte di rischi per la Società oppure non sa come comportarsi deve comunque informare l'OdV o il RSPP competente o l'*Operations Manager* (in relazione alle materie di loro competenza);
- b) l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV e il RSPP competente o l'*Operations Manager* (in relazione alle materie di loro competenza) in forma preferibilmente scritta (*e-mail*, lettere, raccomandate);
- c) spetta all'OdV (o al RSPP o all'*Operations Manager* in relazione alle materie di loro competenza) valutare le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a loro discrezione e sotto propria responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a un'indagine interna.

L'Amministratore Delegato, i Consiglieri, i rappresentanti generali o speciali muniti di procura hanno l'obbligo, con **cadenza semestrale e per iscritto**, di compilare l'*Integrity document*, in cui dichiarano di essere a conoscenza del Modello vigente e di aver agito in conformità alle prescrizioni e alle procedure in esso contenute.

L'*Integrity Document* è trasmesso a cura dell'OdV (o del RSPP o dell'*Operations Manager*, in relazione alla materia di loro competenza), per *e-mail*, ai singoli soggetti aziendali, almeno venti giorni prima della scadenza del semestre.

Ciascun Destinatario deve compilare e sottoscrivere il documento e inviarlo tempestivamente all'OdV (o al RSPP competente o all'*Operations Manager*), il quale ne cura la conservazione, con facoltà di prenderne visione, previa richiesta scritta adeguatamente motivata.

L'*Integrity Document*, nel caso in cui riporti un'operazione a rischio effettuata dai soggetti segnalanti in questione, deve, altresì, menzionare il tipo di operazione a rischio svolta nell'area di competenza e i precisi elementi, sopra indicati, atti a descrivere l'operazione stessa.

2.2.2. *Le segnalazioni durante gli staff meeting.*

I *Manager* di Primo Livello e l'Amministratore Delegato, se lo ritengono necessario, informano l'OdV anche in concomitanza degli incontri settimanali (*staff meeting*), durante la sessione appositamente dedicata.

2.2.3. *Le minute di meeting.*

Agli incontri di particolare rilevanza, svolti ai più alti livelli con le Pubbliche Amministrazioni, si ritiene opportuna la partecipazione, per conto di ALNG S.r.L., di almeno due persone (si veda, inoltre, sul punto il Capitolo A della Parte Speciale).

Al termine dell'incontro, i predetti soggetti devono inviare all'OdV una minuta con i principali argomenti trattati ovvero, qualora ciò non sia possibile, deve essere tempestivamente e adeguatamente informato il predetto Organo.

CAPITOLO C - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. L'Organismo di Vigilanza di ALNG S.r.L.

La concreta ed efficace attuazione del Modello non può prescindere dall'istituzione di un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo, nonché a curarne parimenti l'aggiornamento, le integrazioni e/o le eventuali modifiche.

In ossequio alle prescrizioni normative e stante la necessità di rendere effettivo - come insegna la giurisprudenza - il sistema di controllo interno, in considerazione della riorganizzazione aziendale avviata dalla Società a partire dal 2020, è stato istituito e nominato un Organismo di Vigilanza (OdV) di natura monocratica costituito da un membro esterno, scelto tra professionisti ed esperti nel campo giuridico e dotato di una profonda conoscenza del *business* aziendale (cfr. paragrafo 1).

1.1. Identificazione del componente unico dell'Organismo di Vigilanza.

L'identificazione del componente unico dell'OdV è avvenuta in conformità ai seguenti criteri:

- **autonomia e indipendenza:** l'OdV non è direttamente coinvolto nelle attività gestionali, costituenti l'oggetto della funzione esercitata, ma gode di un'autonomia operativa e di *budget* sì da poter operare per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, vigilando senza condizionamenti, con obiettività, indipendenza e serenità di giudizio;
- **professionalità:** l'OdV è composto da un membro di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità, tali da poter svolgere in modo adeguato i compiti di sua competenza;
- **onorabilità:** il componente unico dell'OdV non deve trovarsi in condizioni tali da minare la serenità e libertà di giudizio dell'organismo di controllo (cfr. le cause di decadenza *infra* paragrafo 3);
- **continuità d'azione:** l'OdV non svolge mansioni operative all'interno della realtà aziendale ma è chiamato a monitorare tale realtà in modo continuativo, cosicché venga consentito all'OdV stesso di svolgere un'attività di revisione interna in conformità ai principi fissati dalla giurisprudenza.

In coerenza con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria, come approvate dal Ministero della Giustizia, con D.M. del 4.12.2003 e successivamente aggiornate⁸, il componente unico dell'OdV è stato scelto tra soggetti qualificati e dotati di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale di analisi dei sistemi di controllo (es. campionamento statistico; tecniche di analisi e valutazione dei rischi; tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari) nonché in ambito giuridico, specie penalistico, al fine di assicurare una adeguata conoscenza delle fattispecie di reato-presupposto contemplate nel Decreto 231.

⁸ Aggiornate da ultimo nel giugno 2021.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto da ultimo di individuare, quale soggetto più idoneo, l'Avv. Ciro Pellegrino, persona di comprovata esperienza in ambito giuridico-penale e membro esterno alla struttura societaria, il quale è stato nominato componente unico dell'OdV (*Compliance Officer*).

Nell'espletamento delle proprie funzioni, il *Compliance Officer* è supportato dal *Financial Service Supervisor* - o da un soggetto equivalente, in caso di modifiche all'organizzazione aziendale -, così da garantire un efficace e continuo interscambio con la Società.

Al fine di assicurare la professionalità dell'OdV, il componente unico garantisce la costante informazione e formazione, nei settori di propria competenza, nonché l'aggiornamento sulle problematiche più importanti inerenti la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231.

Nell'esercizio della propria attività, l'OdV è dotato di un *budget*, adeguato all'espletamento delle attività necessarie al corretto svolgimento dei propri compiti, con facoltà di accesso a tutte le fonti di informazione della Società, tramite la libera consultazione di documenti e richiesta di informazioni.

Le attività poste in essere e le scelte adottate dal predetto Organo non possono formare oggetto di sindacato da parte di alcuna struttura aziendale, in virtù dell'autonomia operativa di cui esso gode. Resta fermo il potere di vigilanza in capo al Consiglio di Amministrazione, circa l'adeguatezza degli interventi effettuati dall'OdV, in quanto all'«*organo dirigente*» è ricondotta la responsabilità ultima in ordine all'adozione ed efficace attuazione del Modello.

1.2. Staff dedicato in modo temporaneo.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e degli specifici contenuti professionali richiesti nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il predetto Organismo è supportato, oltre che dal *Financial Service Supervisor* (o figura equivalente) e nei casi in cui risulti necessario, da uno '*Staff dedicato*' all'uopo scelto, di norma, nell'ambito delle risorse interne alle funzioni di ALNG S.r.L. e impiegato a tempo parziale per specifici compiti.

Mediante appositi documenti organizzativi interni sono stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto '*Staff dedicato*', il personale impiegato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti dall'OdV al personale stesso.

1.3. Nomina del componente unico dell'Organismo di Vigilanza. Durata in carica, sostituzione e revoca.

Il componente unico dell'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il componente unico dell'OdV rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile.

In tale veste, il componente unico dell'OdV non è assoggettato al potere gerarchico di alcun organo o funzione societaria.

In caso di sua cessazione in corso di mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla sostituzione.

Nel caso in cui il componente unico dell'OdV rinunci all'incarico prima dello scadere del mandato o decada dall'incarico conferito, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla nomina del nuovo componente dell'organismo.

Costituiscono «cause di decadenza» dall'incarico:

- 1) le condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- 2) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o con il Sindaco Unico della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o con i Collaboratori esterni e i *Partner*;
- 3) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso;
- 4) la condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto 231⁹;
- 5) la condanna, anche non definitiva, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 6) la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal successivo paragrafo 9.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può disporre, anche prima della definizione del giudizio di primo grado, sentito il parere del Sindaco Unico, la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un incaricato *ad interim*.

Le ipotesi di decadenza sono estese anche alle risorse aziendali di cui l'OdV si avvale nell'espletamento delle proprie funzioni e, in particolare, ai componenti dello '*Staff dedicato*'.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'OdV, sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la revoca degli specifici poteri propri dell'OdV o del mandato nei confronti del componente unico dell' Organismo, può avvenire solo per «giusta

⁹ Alla sentenza di condanna è equiparata la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento).

causa»¹⁰, previa delibera del CdA, sentito il parere del Sindaco Unico, provvedendosi immediatamente alla nomina del nuovo OdV.

In caso di temporaneo impedimento del componente unico dell'OdV, di durata superiore a tre mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica nel momento in cui viene meno l'impedimento del componente sostituito.

In caso di rinuncia all'incarico o di conoscenza di fatti comprovanti la sopravvenuta incapacità o di cause di decadenza del componente unico dell'OdV, questi è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale dispone, senza indugio, l'adozione di ogni conseguente provvedimento.

1.4. Riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

È fatto obbligo all'OdV di riunirsi almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Nel corso della riunione, il componente unico dell'OdV può essere supportato da un proprio collaboratore.

Alle riunioni possono partecipare esponenti delle funzioni aziendali, quando ritenuto necessario dall'OdV per l'espletamento dei propri compiti.

All'esito di ogni riunione deve redigersi apposita minuta, sottoscritta dagli intervenuti.

2. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza¹¹.

2.1. Pubblicizzazione e diffusione del Modello.

L'OdV ha il compito di diffondere e far comprendere il Modello all'interno dell'organizzazione societaria, nonché di informare della sua esistenza i soggetti esterni che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione professionale e/o di consulenza.

A tal fine l'OdV provvede a organizzare corsi di formazione diversificati per tutti i soggetti aziendali, allo scopo di illustrare i contenuti del Modello e di promuovere, coordinandosi con il Dipartimento *Human Resources*, l'attuazione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza

¹⁰ A titolo esemplificativo e non esaustivo, per «*giusta causa*» di revoca si intende: una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico (ad es. l'omessa redazione del *report* semestrale da inviare al CdA e al Sindaco Unico); l'«*omessa o insufficiente vigilanza*» da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento); l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di «autonomia e indipendenza» e «continuità di azione» propri dell'OdV.

¹¹ Particolari funzioni di controllo sono state previste dal D.lgs. n. 231/2007 con riferimento ai reati di cui all'art. 25 *octies* Decreto 231.

e della comprensione del medesimo (ad es. accesso a una cartella in *Lan* dedicata all'argomento e aggiornata dall'OdV).

2.2. Selezione e formazione del personale.

L'OdV, in coordinamento con l'*Human Resource Manager*, verifica l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto 231, e gestisce la formazione del personale, che si articola diversamente in base ai livelli aziendali cui è rivolta.

In particolare, l'attività di formazione nei confronti dell'Amministratore Delegato, Consiglieri operativi e *Manager* di Primo Livello, anche in veste di Responsabili delle aree a rischio, è svolta attraverso:

- (i) informativa nella lettera di assunzione per i neo-assunti e
- (ii) attività di *training* di formazione iniziale e di successivo aggiornamento in caso di modifiche normative al Decreto 231, e di eventuali integrazioni e/o modificazioni del Modello.

Il *training* ha luogo nella sede di Milano, se non diversamente stabilito.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria e vengono predisposti specifici controlli di frequenza.

Al termine dei singoli *training* è richiesto ai partecipanti di sottoscrivere un documento attestante l'avvenuta partecipazione.

L'attività di formazione nei confronti dei Lavoratori autonomi e Collaboratori esterni è svolta attraverso un metodo di formazione a distanza (cd/dvd di presentazione del Modello e delle relative prescrizioni).

2.3. Vigilanza e verifiche.

L'OdV svolge attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. E, in particolare:

- esegue ispezioni di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni rilevanti da parte dei *Manager* di Primo Livello, Amministratori e Dipendenti, al fine di verificare la corretta ed efficace applicazione del Modello, delle regole di condotta e delle procedure stabilite;
- effettua, attraverso controlli di *routine* e a sorpresa, verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- si coordina con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle aree di rischio;
- prende parte agli incontri settimanali dell'Amministratore Delegato con i *Manager* di Primo Livello (*staff meeting*) durante la sessione dedicata al Modello.

2.4. Aggiornamento del Modello.

L'OdV svolge un'attività di consulenza, finalizzata all'aggiornamento del Modello a norme sopravvenute o a nuove esigenze aziendali ovvero a una integrazione e/o modificazione dello stesso, anche attraverso la creazione di nuove procedure ovvero la revisione di quelle già esistenti, soprattutto a seguito di accertata violazione del Modello.

In particolare, l'OdV verifica periodicamente la mappa delle "aree a rischio reato" al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, esaminando la perdurante rispondenza del Modello all'organizzazione e/o all'attività aziendale e proponendo al Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore all'uopo delegato) eventuali modifiche e/o integrazioni delle regole di condotta e delle procedure ovvero la soppressione di procedure divenute inattuabili, rispetto a sopravvenuti mutamenti strategici, organizzativi o di *business*.

A tal fine, prende parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, riceve dal predetto Consiglio (o dall'Amministratore all'uopo delegato), la sintesi degli argomenti discussi nelle predette riunioni (c.d. *report* gestionali).

2.5. Gestione del budget.

L'OdV ha il compito di gestire la dotazione di risorse finanziarie disponendone in piena autonomia, per ogni esigenza connessa al corretto svolgimento delle funzioni allo stesso conferite. L'OdV può indicare al *Management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata sia in uscita), tramite l'introduzione di accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

2.6. Deleghe di funzioni.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche in caso di mancata corrispondenza del potere di gestione e/o la qualifica ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile interno o ai *Sub Responsabili*.

2.7. Clausole contrattuali.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole *standard*, finalizzate: (i) all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto 231, e alla possibilità di ALNG S.r.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; (ii) all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quali il recesso dal contratto nei riguardi di *Partner* o di

Collaboratori esterni, in caso di violazione delle prescrizioni normative, con particolare riferimento a quelle dettate in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2.8. Raccolta di informative e segnalazioni e conservazione della relativa documentazione.

L'OdV ha il compito di raccogliere e conservare tutte le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, acquisite direttamente o tramite segnalazione - anche ai sensi della *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)* -, e, in particolare, le informazioni relative all'attuazione e al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ottenute dalla reportistica periodica inviategli.

È tenuto, inoltre, ad aggiornare la lista del flusso di informazioni che gli devono essere obbligatoriamente trasmesse dai Dipendenti, dai *Manager* di Primo Livello, dall'Amministratore Delegato, dai Consiglieri operativi e dai rappresentanti generali o speciali muniti di procura.

All'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate nella Parte Speciale, e messi a disposizione i dati di aggiornamento della documentazione per consentire un efficace controllo.

L'OdV valuta, con attenzione e imparzialità, tutte le segnalazioni ricevute, stabilendone la veridicità e fondatezza e può, altresì, svolgere tutti gli accertamenti e gli approfondimenti all'uopo necessari, anche attraverso l'acquisizione documentale e l'audizione di persone informate sui fatti.

2.9. Obblighi di riservatezza e garanzia della privacy.

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, e deve, altresì, astenersi dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli relativi all'espletamento dell'incarico.

I segnalanti devono, inoltre, essere garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e deve essere assicurata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, come anche indicato nella *Procedura della gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*.

In ogni caso, tutte le informazioni dell'OdV devono essere utilizzate in conformità alle previsioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 ("*Codice della Privacy*") e del Regolamento UE n. 2016/679.

2.10. Coordinamento con le diverse funzioni aziendali.

L'OdV, nell'esecuzione della sua attività, ha il compito di coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per tutti gli aspetti relativi all'attuazione del Modello (definizione di clausole *standard*, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.) e per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine il predetto Organo deve essere

tenuto costantemente informato in merito all'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Il *Management* deve, inoltre, segnalare all'OdV eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di commissione di reati-presupposto.

2.11. *Sanzioni disciplinari.*

L'OdV ha il compito di indicare il verificarsi di qualsivoglia violazione del Modello. L'eventuale sanzione disciplinare nei confronti del Dipendente è decisa, in ragione della gravità del caso specifico, dall'Amministratore Delegato e/o dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'*Human Resource Manager*.

2.12. *Flussi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione.*

L'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione:

- a) mediante **redazione e trasmissione immediata (o comunque senza ritardo)** di un *report spot* informativo, le infrazioni del Modello riscontrate d'iniziativa o su segnalazione;
- b) mediante **redazione e trasmissione di un report semestrale**, diretto altresì per conoscenza al Sindaco Unico, l'attività ispettiva e di controllo svolta, le criticità emerse (sia in termini di comportamenti o eventi esterni, sia in termini di efficacia del Modello), gli aggiornamenti delle aree a rischio, le proposte di aggiornamento, integrazione e/o modifica del Modello, nonché la presenza di aree aziendali risultate prive, in tutto o in parte, di specifica regolamentazione o il malfunzionamento della regolamentazione esistente.

Nel caso in cui si verificano eventi di particolare gravità, l'OdV può attivarsi per informare autonomamente il Consiglio di Amministrazione, il quale, in qualsiasi momento, può convocare il predetto Organo per chiarimenti.

CAPITOLO D - IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

1. Sistema sanzionatorio.

Affinché il Modello assuma la piena capacità preventiva richiesta dal Decreto 231, occorre che la formale adozione dello stesso da parte di ALNG S.r.L. sia accompagnata, tra l'altro, dall'istituzione di «*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*» (artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, del Decreto 231).

Il sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dalla Società è costantemente monitorato dallo *Human Resource Manager*. Esso è costituito sul presupposto dell'indipendenza e dell'autonomia del giudizio disciplinare.

La valutazione disciplinare dei comportamenti è effettuata da ALNG S.r.L., salvo, naturalmente, il successivo ed eventuale controllo dell'Autorità giudiziaria, da cui prescinde l'applicazione delle sanzioni disciplinari. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dall'illecito penale perpetrato.

2. Sanzioni per i Dipendenti.

2.1. Illeciti disciplinari.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti, in violazione delle regole comportamentali indicate nel presente Modello, sono definiti "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei Dipendenti rientrano tra quelle previste dall'art. 7 Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dalle eventuali normative speciali applicabili.

In ragione della loro valenza, le regole di condotta e le procedure interne, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono inserite nel regolamento disciplinare aziendale e opportunamente comunicate ai Dipendenti, per i quali sono comunque formalmente dichiarate vincolanti (così come per tutti i Destinatari del Modello) con circolare interna, nonché esposte «*mediante affissione in luogo accessibile a tutti*» (così come previsto dall'art. 7, comma 1, Legge n. 300 del 1970) con esplicita indicazione delle misure disciplinari derivanti dall'eventuale violazione.

Con specifico riferimento *alla Procedura della gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, la Società applica le sanzioni disciplinari alla stregua della presente sezione:

- quando accerta che sono state commesse ritorsioni¹²;
- quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarlo;
- quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023;
- quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;

¹² La nozione di ritorsione è più esaustivamente definita nel par. 8.2. della *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*.

- quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave;
- quando accerta una violazione della *Procedura della gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*.

Sul punto è opportuno ribadire che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, come meglio precisato nella *Procedura della gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)* (par. 8.2.).

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa¹³.

2.2. Riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

In relazione a quanto sopra esposto, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili, contemplate dall'apparato sanzionatorio disposto dalle norme pattizie di cui al relativo CCNL Energia e Petrolio, e alle seguenti misure disciplinari:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di otto giorni;
- licenziamento.

Si applica, al riguardo, il principio di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari contenuti nel CCNL. La sanzione in concreto irrogata è ponderata e proporzionata alla gravità e all'eventuale reiterazione del fatto commesso.

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sopra richiamata, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in ALNG S.r.L., sono rapportati ai criteri di seguito indicati:

- a) l'intenzionalità (*dolo*) o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia (*colpa*) della condotta, con riferimento anche alla prevedibilità dell'evento;
- b) il comportamento complessivo del lavoratore, tenuto conto di eventuali precedenti disciplinari nei limiti consentiti dalla legge e dal CCNL applicabile;
- c) la rilevanza della mancanza in relazione alle mansioni del lavoratore;
- d) la posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- e) le altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;

¹³ Cfr. par. 8.2. della *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*.

- f) le eventuali conseguenze derivanti dall'illecito disciplinare, specie nell'ambito del rapporto fiduciario con la Società.

2.3. Misure nei confronti delle specifiche categorie.

a) *Dirigenti.*

In caso di violazione delle procedure previste o di assunzione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello ovvero negligente e/o imperito, che non abbia consentito l'individuazione, e la conseguente eliminazione, delle violazioni del presente Modello o, nei casi più gravi, della perpetrazione dei reati-presupposto, si applicano le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi. Se la violazione del Modello determina il venir meno del rapporto fiduciario tra la Società e il Dirigente, la sanzione consiste nel licenziamento per giusta causa.

b) *Amministratori.*

In caso di violazione del Modello ovvero di comportamento negligente e imperito, che non abbia consentito l'individuazione, e la conseguente eliminazione, delle violazioni del presente Modello o, nei casi più gravi, della perpetrazione dei reati-presupposto, l'OdV deve informare l'intero CdA e il Sindaco Unico, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa italiana, tra le quali anche la convocazione dell'Assemblea per discutere in merito alla prosecuzione o meno del mandato.

c) *OdV.*

In caso di violazione degli obblighi imposti dal presente Modello all'OdV, o delle regole di condotta o delle procedure cautelari ivi previste ovvero di comportamento negligente e imperito che abbia dato luogo a omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, il CdA e il Sindaco Unico provvedono ad assumere le opportune iniziative, ivi compresa la rimozione e sostituzione del componente unico dell'OdV.

d) *Collaboratori esterni e Partner commerciali.*

Ogni comportamento in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, determina, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come in caso di irrogazione delle misure previste dal Decreto.

3. Fase di investigazione.

Salvo quanto previsto dalla *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, la fase di investigazione interna è svolta dall'OdV, che ha la facoltà di accedere a documenti, intervistare le persone coinvolte e interfacciarsi attivamente con il *Manager* di Primo Livello di riferimento al fine di acquisire informazioni e dati.

In tale fase, l'OdV deve usare la dovuta delicatezza e improntare il proprio comportamento agli obblighi di riservatezza, cercando di limitare al massimo ogni impatto sul lavoro delle persone che intende intervistare o contattare telefonicamente. L'OdV si coordina con il Dipartimento *Human Resource* per assicurare l'allineamento con le procedure previste dal CCNL.

Al termine della fase di investigazione, l'OdV deve redigere un *report* riassuntivo degli eventi, dei documenti analizzati e delle eventuali persone intervistate, esprimendo il suo giudizio.

4. Processo di applicazione delle sanzioni.

Qualora risulti l'effettivo coinvolgimento della persona sottoposta a investigazione, l'OdV provvede a inviare allo *Human Resource Manager* il *report* redatto. L'irrogazione degli eventuali provvedimenti disciplinari spetta all'Amministratore Delegato e/o al Consiglio di Amministrazione, sentito lo *Human Resource Manager*, e deve avvenire con l'osservanza delle procedure previste dalla Legge n. 300/70 e dei CCNL applicabili.

PARTE SPECIALE

Premessa.

La presente Parte Speciale si propone la finalità di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte di tutti i Destinatari del presente Modello tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di condotta e procedure, diretto a prevenire la commissione di violazioni del Codice Etico nonché del Decreto 231¹⁴.

Obiettivo della presente Parte Speciale, dunque, è di prestare idonea cautela e presidio perché tutti i soggetti aziendali della Società seguano regole comportamentali conformi alle prescrizioni ivi contenute e rispettino le procedure ivi enucleate, sì da poter svolgere la propria attività e funzione in modo corretto, efficace ed efficiente e sì da impedire il verificarsi di qualsivoglia illecito (penale, amministrativo e disciplinare) o quanto meno ridurre il rischio di verifica.

Inoltre, all'esito dell'attività di mappatura, si è avuto modo di verificare che, in relazione all'estensione dei poteri esercitati, tutti i soggetti in posizione apicale operanti presso ALNG S.r.L. (Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), almeno in linea di principio, potrebbero commettere ovvero istigare a commettere la maggior parte delle fattispecie di reato di cui al Decreto 231.

Sulla base di siffatta considerazione, i soggetti dinanzi menzionati si intendono sempre espressamente richiamati in veste di potenziali autori di tutte le attività a rischio indicate nei seguenti Capitoli.

Infine, si precisa che i Destinatari del Modello, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale – così come delineate nella presente Parte Speciale – sono tenuti al rispetto delle regole contenute nei seguenti documenti:

- 1) il Codice Etico di ALNG S.r.L.;
- 2) il Regolamento interno per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- 3) i “Basic Control Standards – *System of Management Control*”, che riassumono i più alti principi di controllo interno aziendale, ai quali le procedure societarie devono attenersi;
- 4) ogni altra documentazione e procedura relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società che, per le parti destinate ad avere rilievo ai fini della prevenzione delle fattispecie di reato di cui al Decreto 231, si intendono parti integranti del presente Modello.

¹⁴ A tal proposito, si rinvia alle Sezioni 2 e ss. dell'Appendice normativa per l'analisi delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto, in cui si sono attualizzati i possibili profili problematici nell'ambito della realtà societaria e identificate correttamente le possibili condotte illecite.

CAPITOLO A - LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è la predisposizione e l'attuazione, all'interno di ALNG S.r.L., di un sistema di regole comportamentali e procedure che, unitamente al Codice Etico e ai "Basic Control Standards – *System of Management Control*" adottati dalla Società, sia tale da garantire che i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (italiane o straniere) si ispirino ai principi di correttezza, legalità e trasparenza, sì da non compromettere, in alcun modo, l'integrità e la reputazione delle Parti.

Tutte le aree aziendali facenti capo ad ALNG S.r.L. si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei "**Reati ai danni della Pubblica Amministrazione**" ex artt. 24 e 25 del Decreto 231 (per la cui disamina si rinvia alla Sezione 2 dell'Appendice normativa), ciascuna in relazione alla peculiare attività svolta.

In particolare, nella presente Parte Speciale ci si riferisce a tutte le funzioni aziendali che intrattengono, nella quotidiana attività imprenditoriale, rapporti di qualsiasi genere (*i.e.* contrattuale, cartolare, informatico, telematico etc.) con gli uffici e i soggetti rappresentativi o comunque riferibili alla Pubblica Amministrazione italiana (a livello centrale e locale)¹⁵ ovvero comunitaria.

Tali funzioni e i relativi processi e attività devono considerarsi "sensibili" rispetto al rischio di verifica dei reati sopra indicati, tra cui, si ricorda, sono annoverati i delitti di truffa aggravata, di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, nonché di traffico di influenze illecite.

In considerazione della gravità degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati-presupposto di cui ai citati artt. 24 e 25 e in ragione dei diversi interventi legislativi¹⁶ che hanno (tra l'altro) inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per gli stessi, la Società ha ritenuto opportuno procedere a un'approfondita e corposa attività di aggiornamento e implementazione della presente Parte Speciale e della Sezione 2 dell'Appendice normativa, in cui sono stati trattati i principali aspetti dell'intervento riformatore.

¹⁵ Valga, a mero titolo esemplificativo, il richiamo ai seguenti enti pubblici centrali e locali: il Ministero dell'Attività produttiva, il Ministero dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), facente capo al predetto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas, il Ministero per lo Sviluppo Economico Italiano, la Regione Veneto, l'ARPA del Veneto, la Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente, la Provincia di Rovigo, i Comuni di Lorea e Porto Viro, la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto, il Comitato di Sicurezza Regionale, il Genio Civile Opera Marittima, il Ministero dei Trasporti, le singole Commissioni Pubbliche di collaudo, trattandosi di impianto assoggettato a concessioni statali.

¹⁶ Ci si riferisce alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha recepito il c.d. D.D.L. Anticorruzione, alla Legge 27 maggio 2015, n. 69 «*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*», e alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*» (cd. legge Spazzacorrotti).

Ai fini di una miglior comprensione delle regole di condotta e delle procedure che sono state enucleate al fine di prevenire gli illeciti in esame, si reputa opportuno sin da ora precisare che, nell'ambito della presente trattazione, con l'espressione **Pubblica Amministrazione** deve intendersi, in generale, quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento affida la cura di interessi pubblici e che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere individuati nei seguenti soggetti:

- le istituzioni pubbliche nazionali, dell'Unione europea e internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività (ivi inclusi lo Stato, gli enti governativi, territoriali, locali e settoriali, le autorità regolamentari, le Regioni, le Province, i Comuni, le circoscrizioni, etc.);
- i Pubblici Ufficiali (nazionali, comunitari e internazionali), che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro Ente Pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa (ivi inclusi i privati che comunque svolgono funzione pubblica e che esercitano attività volte al perseguimento di interessi pubblici, i concessionari, gli organi di diritto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici e le società misto pubbliche-private);
- gli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale a uno specifico interesse pubblico (tra le quali le attività svolte – per concessione o convenzione – nell'interesse generale e sottoposte alla vigilanza di Autorità pubbliche italiane e straniere, le attività relative alla tutela della o relative alla vita, salute, previdenza, istruzione, etc.).

Tanto chiarito, e rinviandosi per ulteriori approfondimenti alla citata Sezione 2 dell'Appendice normativa, specie per quanto attiene i concetti di «**Pubblico Ufficiale**» e di «**Incaricato di pubblico servizio**», si ritiene che, con riferimento ai reati *de quibus* le attività sensibili nel cui ambito questi possono essere commessi devono sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- la negoziazione, la stipulazione e/o l'esecuzione dei contratti (comunque denominati) di diritto privato con enti pubblici italiani o stranieri, anche in esito a procedure negoziate o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, etc.) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo¹⁷;

¹⁷ Intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato.

- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni comunque denominate, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e sovvenzioni da parte di Enti Pubblici, italiani o comunitari, e il loro concreto impiego;
- la partecipazione a procedure negoziate o ad evidenza pubblica (anche) in associazione con altri soggetti (*i.e.* tramite ATI);
- la gestione delle richieste avanzate, direttamente o indirettamente, dalla Società o per conto della stessa, con riferimento a:
 - contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ed erogazioni comunque denominate da parte di enti pubblici, italiani o dell'Unione europea (*i.e.* contributo da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico);
 - approvazione di piani regolatori;
 - pareri a Pubbliche Amministrazioni in grado di influenzare le decisioni finali di altre Pubbliche Amministrazioni;
 - variazioni a piani approvati;
- la gestione di ogni altro provvedimento amministrativo (non compreso nei precedenti) che risulti necessario per lo svolgimento delle attività aziendali di ALNG S.r.L.;
- la gestione, in generale, dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, e/o con enti pubblici e i relativi esponenti con particolare riferimento allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e/o abilitazioni funzionali o connesse all'esercizio delle attività aziendali;
- le attività di rappresentazione di "interessi particolari" presso i decisori politici (*c.d.* attività di *lobbying*);
- la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, nonché di igiene sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della Sicurezza);
- la gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ordine all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- la gestione dei rapporti con le Istituzioni e/o le varie Autorità di vigilanza e i loro singoli esponenti che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - i rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

- i rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali per tutto ciò che attiene alla tutela del trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della *privacy*) e al Regolamento UE n. 2016/679;
- l'elaborazione, la gestione e l'invio per via informatica di dati, informazioni e documenti alla Pubblica Amministrazione o comunque a enti e organismi pubblici;
- la presentazione, la trasmissione, il deposito e/o l'iscrizione presso soggetti pubblici di comunicazioni, dichiarazioni, denunce, atti, documenti o pratiche varie, nonché la gestione degli eventuali accertamenti, verifiche, ispezioni e/o provvedimenti sanzionatori che ne possano derivare;
- la gestione di eventuali contenziosi giudiziali o stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti stipulati con gli enti pubblici;
- la gestione delle controversie giudiziali, stragiudiziali, amministrative e arbitrali;
- la gestione di eventuali rapporti con l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia Giudiziaria;
- attività occasionali ad alta interazione con la Pubblica Amministrazione (*i.e.* in occasione di progetti per la ricerca e lo sviluppo, *stage*, tirocini, convenzioni con la P.A., dimostrazioni periodiche, manifestazioni pubbliche ed eventi, etc.);
- la selezione e la gestione delle Risorse Umane;
- la selezione e la gestione dei rapporti con i Fornitori, Collaboratori esterni e *Partner* commerciali;
- il conferimento di incarichi di consulenza o rappresentanza (anche) in ordine alla gestione dei rapporti con soggetti pubblici;
- la gestione dei trattamenti previdenziali del personale dipendente e/o la gestione dei relativi accertamenti e ispezioni;
- la gestione degli adempimenti di legge di natura fiscale, previdenziale e infortunistica, nonché la gestione dei relativi accertamenti;
- la definizione degli obiettivi e la gestione del sistema premiante relativi al personale dipendente (*i.e. bonus, fringe benefits, incentivi*);
- la definizione dei compensi e/o di eventuali sistemi premianti riferiti a Consulenti e/o Collaboratori Esterni;
- la gestione di regali, doni, omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e contributi in genere.

Eventuali integrazioni al suindicato elenco delle Attività sensibili potranno essere proposte dall'Organismo di Vigilanza della Società per una successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Le regole di condotta.

Al fine di assicurare che i Destinatari del presente Modello pongano in essere, nell'espletamento delle operazioni, compiti e funzioni loro spettanti, comportamenti che siano improntati alla correttezza, alla legalità e alla trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, dunque, evitare la commissione di reati in danno alla stessa, il presente Modello prescrive le seguenti regole di condotta che tutti i soggetti aziendali facenti capo ad ALNG S.r.L. (ivi inclusi i lavoratori autonomi, i Collaboratori Esterni e i *Partner* commerciali) hanno l'obbligo di rispettare scrupolosamente nell'esercizio delle loro funzioni:

- È fatto divieto di commettere o tentare di commettere o concorrere alla realizzazione di qualunque azione od omissione, idonea a integrare, direttamente o indirettamente, i reati contro la Pubblica Amministrazione contemplati dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231, implicanti una responsabilità amministrativa dell'ente o essere in una qualsivoglia situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
- È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di tutte le attività implicanti l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o con Enti Pubblici (italiani o stranieri).
- In particolare, gli amministratori e i sindaci devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la massima diligenza e, nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la Società, devono attivarsi al fine di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose per la Società medesima, i soci e i creditori.
- Le relazioni con i Pubblici Ufficiali e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione, lo Stato, l'Unione Europea, la Corte Penale Internazionale, gli Stati esteri, le Organizzazioni Internazionali o altri Enti pubblici (italiani e/o stranieri) non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione delle parti.
- È fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici (nazionali o comunitari) tali da indurre in errore Stato o ad altro Ente Pubblico (nazionale o comunitario) e, per l'effetto, arrecare danno a tali soggetti.
- È fatto divieto di omettere informazioni rilevanti, dati e documenti e/o produrre documentazione di qualsivoglia genere falsa e/o artefatta al fine di conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

- È fatto divieto di destinare le somme ricevute da organismi pubblici (nazionali o dell'Unione europea) a titolo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, a scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- Tutte le dichiarazioni, le informazioni e i dati indirizzati alle autorità o a soggetti pubblici devono essere trasmessi tempestivamente ed essere rispondenti al vero, completi e accurati. In caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti deve essere rilasciato apposito rendiconto.
- È fatto obbligo, in caso di partecipazione a una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione, di operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e della corretta pratica commerciale.
- È fatto divieto di promettere, elargire o distribuire, a qualsiasi titolo, denaro, vantaggi o favori di qualsiasi natura nei confronti di dirigenti, Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio e, più in generale, della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una normale consuetudine), o di loro familiari, che comunque possa, anche solo in linea astratta, rischiare di compromettere l'indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli in condizione di voler o dover garantire, nello svolgimento delle loro funzioni/incarichi/servizi, un qualsivoglia vantaggio o interesse nei confronti della Società.
- È vietato farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, al fine di influire sulle determinazioni di un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio sfruttando o vantando relazioni con il pubblico funzionario, ancorchè inesistenti.
- È fatto divieto di promettere o dare denaro o altri vantaggi, anche non patrimoniali, a un soggetto finalizzati a ottenere una mediazione illecita con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio o per remunerare il funzionario pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto d'ufficio.
- È fatto divieto di offrire omaggi, doni o regali a qualsivoglia soggetto terzo al di fuori delle ricorrenti festività e in violazione delle regole generali di cui al Capitolo I paragrafo 2) della presente Parte Speciale, fatta in ogni caso salva la necessità che tali regali e omaggi siano di modico valore.
- È vietato altresì accordare vantaggi di qualsiasi natura, anche sotto forma di sponsorizzazioni, promesse di assunzione, affidamento di incarichi di consulenza, assegnazione di commesse *et similia*, direttamente o indirettamente, in favore di Pubblici Ufficiali, di incaricati di un pubblico servizio e/o di soggetti comunque appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a enti pubblici, italiani o stranieri, o a beneficio di altre persone, fisiche e giuridiche, riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi.

- In particolare, è fatto divieto, nel corso di una trattativa di affari o in presenza di un rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione di: (i) esaminare o proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; (ii) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione delle parti; (iii) offrire o in alcun modo fornire denaro o altra utilità.
- È fatto divieto di assumere alle dipendenze di ALNG S.r.L. persone appartenenti alla Pubblica Amministrazione (o loro parenti o affini), ovvero di assegnare incarichi di consulenza o di addivenire a rapporti contrattuali con soggetti (persone fisiche o giuridiche) legati a qualsiasi titolo a esponenti della Pubblica Amministrazione, qualora tali soggetti abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa di affari o abbiano avallato le richieste formulate da ALNG S.r.L. presso la Pubblica Amministrazione.
- È fatto obbligo di tenere, nell'ambito di un qualsivoglia procedimento che veda direttamente o indirettamente coinvolta la Società, un comportamento ispirato ai principi di correttezza, trasparenza e lealtà.
- È fatto altresì obbligo di astenersi dal porre in essere condotte volte a influenzare o minare in qualsiasi modo il corretto svolgimento della giustizia o dallo stipulare accordi di natura corruttiva o comunque illecita al fine di favorire ovvero danneggiare una parte in un processo (penale, civile o amministrativo).
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, ad eccezione delle piccole spese correnti della Società (corrieri, piccola cancelleria o altro).
- È fatto divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività di supervisione dei singoli Responsabili delle aree a rischio nonché dell'OdV.

3. Le procedure.

Le procedure di seguito indicate vanno a implementare quelle attualmente vigenti e operative in ALNG S.r.L., costituenti il *Sistema di controllo e qualità aziendale*, che, per le parti destinate ad avere rilievo ai fini dell'attuazione del presente Modello, si considerano parte integrante del medesimo¹⁸.

- In generale, con riferimento alle singole aree e attività sensibili sopra indicate deve essere garantita un'adeguata separazione tra le funzioni autorizzatorie, esecutive e di controllo.

¹⁸ Con particolare riferimento al reato-presupposto di cui all'art. 640 *ter* c.p., oltre alle regole e procedure sopra indicate, si rinvia a quanto previsto nel successivo Capitolo B della presente Parte Speciale.

- La documentazione acquisita e/o prodotta a supporto delle valutazioni e delle comunicazioni intercorse con la Pubblica Amministrazione deve essere adeguatamente archiviata, a cura della funzione aziendale competente, adeguatamente custodita e prontamente individuabile, anche al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e di attestare l'effettiva esecuzione dei controlli.
- È fatto obbligo di conservare in archivi (cartacei e/o informatici) tutta la documentazione afferente l'attività aziendale nelle aree a rischio, sotto la vigilanza dei rispettivi Responsabili e con il rispetto delle modalità previste dalla normativa sulla *privacy* e con sistemi tali da non compromettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.
- È fatto obbligo di garantire che gli accessi alle informazioni, alle risorse e ai processi siano consentiti ai soli soggetti strettamente competenti in base alle norme interne o a loro delegati, al Sindaco Unico e all'Organismo di Vigilanza ai fini delle rispettive verifiche.
- Ove l'accesso sia consentito anche a soggetti diversi da quelli sopra indicati, è fatto obbligo di rispettare la normativa interna e di richiedere la necessaria e adeguata motivazione.
- I rapporti nei confronti di una specifica Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio possono essere gestiti, se così ritenuto opportuno a discrezione dei *Manager* di Primo Livello, in modo unitario, procedendo eventualmente alla nomina di un responsabile per ogni tipologia di operazione rilevante o per una pluralità di operazioni (in caso di ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio.
- I Dipendenti di ALNG S.r.L. che si occupano di operazioni esterne e ogni altro soggetto chiamato a rappresentare la Società devono essere incaricati mediante apposita procura scritta, con l'eventuale indicazione degli specifici incarichi e della loro durata, sì da garantire una gestione unitaria dei rapporti con i terzi. Tali procure/deleghe devono essere comunicate all'OdV nell'*Integrity Document* semestrale e fornite a tale Organismo se dal medesimo richieste.
- Tutti gli incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione (italiana o straniera) con i quali ALNG S.r.L. instauri rapporti per la negoziazione o la stipulazione di contratti, comunque denominati, devono di norma avvenire alla presenza di due rappresentanti della Società. In presenza di particolari e comprovati motivi di opportunità¹⁹ è, tuttavia, facoltà dell'Amministratore Delegato autorizzare, sotto la propria responsabilità, eventuali deroghe a tale principio (se del caso, anche in via generale e/o per tipologia di relazione).

¹⁹ Ad esempio, ove l'impatto di tale disposizione sia causa di significativi aggravati operativi e/o di costi che non trovino, peraltro, ragionevole giustificazione alla luce della bassa rischiosità della specifica relazione con il soggetto pubblico e/o dell'operazione, avuto anche riguardo all'oggetto dell'incontro, ai poteri del dipendente delegato a intervenire e/o alla "fase" della procedura.

- Le deroghe sopra indicate dovranno, in ogni caso, essere tempestivamente segnalate all’OdV, unitamente alle relative motivazioni. Dell’incontro deve essere redatto resoconto scritto a cura dei soggetti aziendali che vi hanno preso parte.
- È fatto divieto di farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o altri soggetti che possano creare conflitti di interesse. È responsabilità del singolo Dipendente, incaricato di seguire la specifica operazione, di verificare l’esistenza o meno di eventuali conflitti di interesse.
- Nel caso in cui ALNG S.r.L. partecipi a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici (italiani o stranieri) per l’assegnazione di forniture o *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, etc.), ovvero per l’erogazione di finanziamenti, contributi e sovvenzioni, o altre operazioni similari, tutte le fasi della procedura devono essere documentate e verificabili, in modo tale da rendere possibile la tracciabilità e ricostruibilità *ex post* della singola operazione, delle sue caratteristiche e motivazioni, nonché l’individuazione dei soggetti coinvolti. Deve essere, inoltre, conservata copia della documentazione rilevante sì da consentire al *Manager* di Primo Livello di prenderne visione in ogni momento, anche ai fini della sua attività di reportistica nei confronti dell’OdV.
- In particolare, con riferimento alla singola procedura di gara deve indicarsi:
 - (i) il tipo di operazione a rischio (procedura negoziata o a evidenza pubblica), il valore della stessa (anche a titolo indicativo, ove non precisamente individuabile), e i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura (*i.e.* l’iscrizione in albi, il possesso di un capitale minimo, il rilascio di garanzie);
 - (ii) il tipo di attività da svolgersi;
 - (iii) i soggetti che concorrono, insieme ad ALNG S.r.L., all’aggiudicazione e/o esecuzione dell’attività in discorso, in caso di associazione con altri soggetti sotto forma di ATI o di consorzio, ovvero i soggetti terzi rispetto all’organizzazione aziendale (quali consulenti, rappresentanti, etc.) dei quali la Società intende avvalersi per l’assegnazione di forniture ovvero *asset*, esplicitando:
 - 1) le motivazioni a sostegno della decisione adottata e della scelta di quei determinati soggetti;
 - 2) le verifiche espletate in ordine ai loro requisiti di serietà e affidabilità;
 - 3) le principali previsioni del contratto, ivi comprese le condizioni economiche pattuite;
 - 4) eventuali condizioni particolari applicate;

- 5) ogni altra informazione rilevante. Inoltre, deve assicurarsi che il contratto di associazione o costitutivo del consorzio contempli il reciproco impegno per le parti associate a dare attuazione all'iniziativa comune, nel rispetto di tutte le norme di legge applicabili e in ossequio ai principi di trasparenza, integrità e correttezza;
- (iv) il puntuale rendiconto di ogni somma erogata, direttamente o indirettamente, dai soggetti pubblici, nell'ambito delle suddette procedure, indicando le principali iniziative e i più significativi adempimenti espletati nell'esecuzione dell'operazione, segnalando tempestivamente ogni eventuale criticità rilevante ai fini di quanto previsto dal presente Modello.
- Con riferimento alla singola procedura di erogazione, invece, deve indicarsi:
 - (i) il soggetto pubblico cui è stato richiesto il finanziamento;
 - (ii) le ragioni sottostanti la richiesta di finanziamento e le finalità dello stesso;
 - (iii) l'ammontare del finanziamento richiesto (anche a titolo indicativo, ove non precisamente individuabile);
 - (iv) i requisiti richiesti per la concessione del finanziamento (*i.e.* iscrizione ad albi, possesso di un capitale minimo, rilascio di garanzie, etc.);
 - (v) le fasi principali della procedura;
 - (vi) l'esito.
 - È fatto obbligo di documentare in modo adeguato i regali offerti, nell'osservanza delle regole di condotta sopra richiamate, al fine di consentire le prescritte verifiche.
 - È fatto divieto di affidare incarichi a fornitori di beni e servizi e a professionisti terzi, eludendo la procedura interna prevista per la selezione degli stessi, basata su criteri documentali e obiettivi circa la professionalità, la qualità e la convenienza dei beni/servizi offerti e delle prestazioni da fornire.
 - È fatto obbligo di scegliere i Consulenti, i lavoratori autonomi e i Collaboratori Esterni, individuandoli in soggetti che diano garanzia di affidabilità e serietà. Inoltre, i contratti con i predetti soggetti, da definirsi per iscritto, devono contenere:
 - (i) un'espressa dichiarazione attestante la conoscenza delle disposizioni del presente Modello e l'impegno al rispetto del medesimo;
 - (ii) l'attestazione che i soggetti su indicati non sono mai stati implicati in procedimenti giudiziari per i reati previsti dal Decreto 231, con l'impegno a produrre in qualunque momento – ove gli stessi siano costituiti in forma associativa o societaria – il certificato rilasciato dall'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui all'art. 80 del citato Decreto;

- (iii) una clausola che disciplini espressamente le conseguenze dell'eventuale commissione da parte degli stessi dei reati-presupposto di cui al Decreto 231 ovvero della violazione delle previsioni del Modello (*i.e.* clausole risolutive espresse, penali).
- È fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi (comunque denominati) in favore di Dipendenti, Collaboratori, Fornitori o *Partner* che non trovino riscontro o adeguata giustificazione sia a livello contrattuale, sia alla luce del tipo di incarico e delle *best practice* di mercato.
 - Le prestazioni di cui alle fatture emesse dai soggetti sopra menzionati devono essere oggetto di puntuale verifica, al fine di accertare la loro effettiva esistenza, non solo sotto il profilo meramente contabile. Analogamente, l'attività di fatturazione attiva deve essere espletata nel più rigoroso rispetto di tutte le disposizioni aziendali applicabili.
 - In particolare, è vietato accordare e corrispondere in favore di qualsiasi Destinatario alcuna utilità (*i.e.* somme di denaro, gratifiche, *benefit*, anticipi su salari, etc.) al di fuori dei casi e degli importi contrattualmente pattuiti, e ciò anche in via indiretta attraverso:
 - (i) il mancato controllo del rimborso delle spese di rappresentanza e delle note spese;
 - (ii) il mancato controllo delle attività connesse alla gestione della tesoreria;
 - (iii) il mancato controllo dei costi inseriti nel *budget* e nei piani di investimento e la mancata verifica dei relativi scostamenti.
 - È vietato procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto.
 - È vietato procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali ovvero che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.
 - Gli obiettivi assegnati al personale e il sistema premiante adottato devono essere improntati a criteri di ragionevolezza, tali da non indurre il personale a porre in essere comportamenti devianti che, pur muovendo da finalità di natura personale, legate al conseguimento dei premi connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, siano fonte di responsabilità per ALNG S.r.L. ai sensi del Decreto 231, nella misura in cui perseguano, sia pure in modo mediato o indiretto, anche l'interesse o il vantaggio di quest'ultima.
 - È fatto obbligo di adottare criteri analoghi a quelli sopra indicati in relazione ai compensi e/o all'eventuale definizione di sistemi premianti riferiti a Consulenti e/o a Collaboratori Esterni, fermo restando, in tal caso, il rigoroso rispetto di quanto sopra stabilito con specifico riferimento a entrambi i citati soggetti.

- Le transazioni e/o rinunce aventi a oggetto posizioni creditorie possono essere effettuate solo dalle persone a ciò espressamente delegate dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato.
- Nel caso di contratti fornitura di beni e/o servizi nei confronti di una Pubblica amministrazione o di un ente pubblico, deve essere individuato un Responsabile del Contratto, il quale è tenuto a monitorare la conformità delle prestazioni rese dalla Società agli obblighi contrattualmente previsti.
- È fatto obbligo di monitorare i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione attraverso la comunicazione dei dati relativi a ogni operazione "a rischio" agli appositi Responsabili delle singole aree, per consentire la piena trasparenza di ogni operazione e il relativo controllo da parte dell'OdV.
- Fatti salvi i casi della *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, tutti i soggetti aziendali facenti capo ad ALNG S.r.L. nonché i lavoratori autonomi nel contesto dell'area a rischio di appartenenza hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente, tramite rapporti scritti o, in via di estrema urgenza, oralmente, al Responsabile dell'area a rischio interessata e all'OdV eventuali violazioni della normativa e delle procedure vigenti, nonché di comunicare eventuali difficoltà applicative o dubbi sulla corretta applicazione delle stesse.

CAPITOLO B - LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

1. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili.

Con riferimento all'attività di gestione della sicurezza informatica, occorre premettere, anzitutto, la impossibilità pratica di individuare, *ex ante*, specifiche aree aziendali esposte, più di altre, al rischio di commissione dei “**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**” previsti all'art. 24 *bis* nonché dei “**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**” di cui all'art. 25 *novies* del Decreto 231 (per la cui disamina si rinvia alla Sezione 3 dell'Appendice normativa).

Infatti, il diffondersi dell'uso della tecnologia, quale strumento di lavoro ormai essenziale per lo svolgimento di ogni attività e per un'ottimizzazione delle risorse umane ed economiche dell'azienda, impone di richiamare l'attenzione di tutti i Destinatari del Modello sul pericolo di verifica dei cc.dd. *computer crimes* e di violazioni del diritto d'autore in tutte le aree funzionali facenti capo ad ALNG S.r.L. e, in particolare, in quelle che operano mediante l'uso di un sistema informatico.

In difetto di una definizione normativa di sistema informatico, la giurisprudenza ne ha delineato le caratteristiche essenziali, affermando che «*sulla base del dato testuale ... l'espressione “sistema informatico” [contiene] in sé il concetto di una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o “memorizzazione”), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di “dati” di rappresentazioni elementari di un fatto; effettuata attraverso simboli (bit) numerici (“codice”), in combinazioni diverse; tali “dati” elaborati automaticamente dalla macchina, generano le “informazioni” costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente*»²⁰.

2. Le regole di condotta.

Nell'espletamento delle attività c.d. a rischio i Destinatari del presente Modello devono attenersi scrupolosamente alle regole di condotta previste nella *Computer User responsibilities Reference Guide* attualmente in vigore in ALNG S.r.L., e, inoltre, alle seguenti regole di condotta:

- È fatto divieto di commettere o tentare di commettere condotte (attive od omissive), idonee a integrare i reati di cui agli artt. 24 *bis* e 25 *novies* del Decreto 231, implicanti una responsabilità amministrativa della Società o che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

²⁰ Cfr. Cass., Sez. VI pen., 4 ottobre 1999, n. 3067.

- È fatto divieto di promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in esame.
- È fatto obbligo di avvalersi delle tecnologie messe a disposizione dalla Società e di attenersi scrupolosamente alle modalità e ai criteri stabiliti dalla stessa, con particolare riferimento alle procedure previste per l'assegnazione, gestione e utilizzo delle misure di sicurezza (es. *password* personalizzate) su tutti i *computer* in uso presso ALNG S.r.L., sì da consentire l'accesso al solo personale autorizzato.
- Ogni Dipendente e Destinatario del presente Modello è tenuto a osservare attentamente le regole e le procedure interne previste dalla Società per la gestione in sicurezza dei sistemi informatici e/o telematici e per la tutela del diritto d'autore di eventuali programmi, *software* e banche dati di cui dispone o di cui, comunque, può disporre.
- È fatto obbligo di utilizzare correttamente le strutture, i mezzi e i dispositivi predisposti dalla Società per la sicurezza dei sistemi informatici e/o telematici e la tutela del diritto d'autore, con conseguente divieto di aggirare, in qualsiasi modo, le regole e le misure in essere in ALNG S.r.L.
- Tutti i soggetti aziendali sono ritenuti responsabili della sicurezza, gestione e uso dei beni informatici (ivi compresi eventuali programmi, *software* e banche dati coperti da *copyright*) e sistemi elettronici e/o informatici messi a loro disposizione dalla Società, e, in particolare, delle attività di salvataggio e memorizzazione dei dati e delle operazioni compiute attraverso gli strumenti di registrazione o di controllo (quotidiani o comunque periodici), sì da consentire un controllo circa la correttezza delle procedure seguite e la coerenza interna delle varie fasi operative, nel rispetto dei limiti di cui alle norme vigenti.
- È fatto divieto di impedire od ostacolare, in qualsiasi modo, lo svolgimento delle attività di supervisione del Responsabile dell'area a rischio e, in caso di necessità, di ogni altro Responsabile di aree a rischio nonché dell'OdV.

3. Le procedure.

Le procedure di seguito indicate vanno a integrare quelle attualmente vigenti e operative in ALNG S.r.L. e previste nella citata *Computer User responsibilities Reference Guide*, che, per le parti destinate ad avere rilievo ai fini dell'attuazione del presente Modello, divengono parte integrante del medesimo.

- Fatti salvi i casi della *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, tutti i soggetti

aziendali, apicali o sottoposti all'altrui direzione, facenti capo ad ALNG S.r.L., nonché i lavoratori autonomi, nel contesto dell'area a rischio di appartenenza, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente, tramite rapporti scritti, inviati al Responsabile dell'area a rischio competente e all'OdV, eventuali violazioni della normativa e delle procedure vigenti, nonché di comunicare eventuali difficoltà applicative delle citate procedure o dubbi sulla corretta applicazione delle stesse.

- È fatto obbligo di utilizzare tecnologie acquisite nel settore informatico che assicurino, tra l'altro, l'adozione di idonee misure di sicurezza (es. *password* personalizzate), che limitino l'accesso al sistema personale all'uopo abilitato, sì da consentire sempre l'identificazione, anche a posteriori, del soggetto cui l'operazione (o una sua fase) possa essere imputata.
- È fatto obbligo di avvalersi di strumenti di registrazione o di controllo (quotidiani o comunque periodici) delle operazioni compiute per mezzo di sistemi telematici e/o informatici, che garantiscano un costante riscontro della correttezza delle procedure seguite e della coerenza interna delle varie fasi operative, nel rispetto dei limiti di cui alle norme vigenti.
- È fatto obbligo di garantire l'integrità della base-dati dei programmi applicativi e del *software* di sistema, nonché di tenere traccia degli accessi alle base-dati o a parti sensibili del *software* applicativo.
- È fatto obbligo di assicurare il funzionamento di strumenti alternativi in caso di interruzione temporanea del sistema elettronico e/o informatico, mediante l'attivazione di appositi apparati e procedure di *backup*.
- È fatto obbligo di assicurare, in presenza di elementi esterni che compromettano parte o tutta la funzionalità del sistema, un piano di emergenza che consenta la continuità delle operazioni vitali e il ritorno in tempi ragionevoli alla normale operatività.
- È fatto obbligo di formalizzare e rispettare le procedure per l'approvazione e l'acquisizione sia dell'*hardware* sia del *software*, nonché per l'*outsourcing* di servizi e dei dispositivi di *backup*.
- È fatto obbligo di assicurare la presenza di controlli affidabili nelle procedure applicative.
- È fatto divieto di introdurre all'interno del sistema informatico e/o telematico messo a disposizione della Società dispositivi o programmi non conformi o di dubbia provenienza, ovvero programmi o apparecchiature provenienti dall'esterno, se sprovvisti della relativa autorizzazione.
- È fatto divieto di utilizzare apparecchiature atte a captare il contenuto di comunicazioni relative a uno o più sistemi informatici e/o telematici, se non nei casi espressamente consentiti dalla legge.
- È fatto obbligo di osservare e rispettare le disposizioni vigenti per il rilascio di un certificato

qualificato di firma elettronica.

- È fatto obbligo di preservare la genuinità del contenuto dei documenti informatici, pubblici o privati, nonché dei programmi per elaboratore, *software*, banche dati, opere di ingegno coperti da *copyright* di cui si dispone a qualsiasi titolo.
- È fatto divieto di immettere in un sistema di reti telematiche, mediante qualsiasi connessione, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, mettendola a disposizione del pubblico.
- È fatto divieto, al fine di trarne profitto, di duplicare abusivamente programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società degli autori e editori (SIAE).
- È fatto divieto di riprodurre su supporti non contrassegnati SIAE, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico, al fine di trarne profitto, il contenuto di una banca di dati, fuori dei casi previsti dalla legge.
- È fatto divieto di duplicare abusivamente, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico, a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive.

CAPITOLO C - LA GESTIONE DEI RAPPORTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, FINANZIARI E FISCALI

1. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili.

ALNG S.r.L. è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi in danno della Società.

Nella presente Parte Speciale, pertanto, la Società intende riaffermare i principi basilari cui deve ispirarsi l'attività di gestione dei rapporti amministrativo-contabili, finanziari e fiscali, e, in particolare, i Dipartimenti del *Business Service, Law & Market* e la Direzione Generale, individuati quali aree aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione dei cc.dd. “**Reati societari**”²¹ e degli “**Abusi di mercato**” di cui, rispettivamente, agli artt. 25 *ter* e 25 *sexies* del Decreto 231 (per la cui disamina si rinvia alla Sezione 5 dell'Appendice normativa).

Detti Dipartimenti sono deputati, invero, all'esercizio di molteplici attività riconducibili ai macrosettori amministrativo-contabile, finanziario e fiscale. All'interno dell'area in oggetto, le principali attività “sensibili” sono riconducibili alle seguenti:

- la registrazione e produzione dei dati e dei documenti contabili rilevanti ai fini della successiva predisposizione del bilancio annuale e delle relazioni periodiche;
- la formazione del bilancio (ivi inclusa la nota integrativa) delle relazioni, dei prospetti e delle varie comunicazioni sociali previste dalla legge e/o dei documenti diretti ai soci ovvero al pubblico, in generale inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- la creazione di fondi e riserve e il loro eventuale utilizzo;
- la distribuzione di utili e riserve;
- la fatturazione, attiva e passiva, con particolare riferimento all'effettività dei costi e alle prestazioni;

²¹ Si ricorda che l'art. 2624 c.c. («*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*») è stato abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, a decorrere dal 7 aprile 2010, sostituendolo, in maniera pressoché identica, con l'art. 27 del Decreto citato.

Poiché l'art. 25 *ter* del Decreto 231, che richiama il citato art. 2624 c.c., non è stato a sua volta modificato attraverso la sostituzione della norma abrogata con il nuovo art. 27, la dottrina si è a lungo interrogata in merito alla perdurante rilevanza della presente fattispecie quale reato-presupposto ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa degli enti.

Con sentenza n. 34476/2010, la Corte di Cassazione ha definitivamente escluso la rilevanza dalla materia in esame del reato summenzionato, in quanto l'imputazione di una responsabilità da reato in capo all'ente, nel cui interesse o vantaggio la persona fisica abbia agito, postula la commissione da parte di quest'ultima di un illecito annoverabile tra le fattispecie di reato tassativamente previste dal Legislatore. Né assume rilievo, a giudizio della Suprema Corte, la possibile continuità normativa tra l'art. 2624 c.c. e l'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010, poiché la disposizione codicistica è stata espressamente abrogata e, dunque, non è più capace di riferimento ermeneutico di sorta, in funzione di integrazione dell'art. 25 *ter* del Decreto 231 e di attribuzione della speciale responsabilità da reato. Pertanto, nell'aggiornamento della presente Parte Speciale, a seguito della riforma operata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, la Società ha disposto altresì l'aggiornamento – attraverso la loro eliminazione – anche delle regole di condotta e delle procedure relative alla prevenzione dei reati ai danni delle società di revisione, ora non più esistenti.

- il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie, attuato attraverso la surrogazione, cessione del credito, accollo di debiti o delegazione (in tutti i suoi aspetti);
- la transazione e/o rinuncia a posizioni creditorie;
- la operazioni societarie straordinarie (*i.e.* operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, acquisti o cessioni di rami di azienda);
- gli adempimenti tributari (*i.e.* predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti di imposta o, più in generale, delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di imposte, tasse e tributi, anche locali);
- i flussi informativi e documentali da e per il Sindaco Unico, i Garanti nominati ai sensi della Delibera 11/07 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i soci, rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai citati soggetti;
- l’attività di controllo sull’operato degli amministratori in genere e sulle deliberazioni assunte in sede di Consiglio di Amministrazione, al fine di prevenire la commissione dei reati di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizioni di utili e riserve, illecite operazioni sulle azioni, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia di capitale;
- l’attività prodromica e autorizzativa di carattere economico-finanziario, relativa a: *(i)* eventuali sponsorizzazioni e, in genere, pubblicità; *(ii)* eventuali donazioni e liberalità; *(iii)* consulenze e oneri di ospitalità per la partecipazione a congressi e convegni;
- la gestione dei rapporti con i soci e gli organi sociali;
- la gestione, in generale, dei rapporti con soggetti pubblici relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge e, in particolare, dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione ad adempimenti, verifiche e/o ispezioni connesse all’esercizio dell’attività aziendale;
- la gestione dei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali, per ogni aspetto relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, e con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- la elaborazione, la gestione e l’invio per via informatica di dati a soggetti pubblici;
- la gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale, amministrativo e arbitrale;
- la presentazione, l’invio, il deposito e/o l’iscrizione presso soggetti pubblici di comunicazioni, dichiarazioni, denunce, atti, documenti o pratiche varie, nonché la gestione degli eventuali accertamenti, verifiche, ispezioni e/o provvedimenti sanzionatori che ne possano derivare.

Le sopra citate attività a rischio devono essere integrate con quelle di seguito indicate in ragione dell’ampliamento dei “**Reati societari**” di cui all’art. 25 *ter* del Decreto 231 alle fattispecie delittuose

di «*Corruzione tra privati*» di cui all'art. 2635 c.c. e di «*Istigazione alla corruzione tra privati*» di cui all'art. 2635 *bis* c.c. (lettera *s bis*) dell'art. 25 *ter* cit.), rispetto alle quali la Società intende comunque ribadire l'obbligo per tutti i Destinatari del presente Modello di conformare il proprio comportamento ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza in particolare nell'ambito dei rapporti con i soggetti terzi.

Si ricorda che tali nuove ipotesi appaiono rilevanti ai fini della responsabilità entizia esclusivamente qualora il soggetto riferibile ad ALNG S.r.L. sia il corruttore (non anche il corrotto), il quale, nell'interesse o a vantaggio della Società, abbia dato o promesso denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei bilanci, sindaci e liquidatori di altra società, perché questi compiano od omettano atti contrari agli obblighi inerenti i loro uffici o ai doveri di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Con particolare riferimento alle ipotesi di reato sopra indicate, le Attività Sensibili considerate maggiormente esposte al rischio di verifica della stessa sono, in particolare, le seguenti:

- la selezione e la gestione delle Risorse Umane;
- la selezione e la gestione dei rapporti con soggetti terzi, quali Fornitori, Clienti, Collaboratori Esterni e *Partner* commerciali, anche ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;
- il conferimento di incarichi di consulenza o rappresentanza;
- la definizione dei compensi e/o di eventuali sistemi premianti riferiti a Collaboratori Esterni, *Partner* commerciali e/o Consulenti;
- la gestione di regali, doni, omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e contributi in genere.

2. Le regole di condotta.

Ferma restando l'applicabilità delle regole di condotta di cui ai precedenti Capitoli B e C (paragrafo 3), che si intendono qui integralmente richiamate nella parte in cui rilevano, i Destinatari del presente Modello, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, sono tenuti a rispettare le istruzioni operative per la redazione dei bilanci e le seguenti regole di condotta:

- È fatto obbligo di astenersi dal commettere condotte idonee a integrare i reati di cui agli artt. 25 *ter* e 25 *sexies* del Decreto 231, implicanti una responsabilità amministrativa della Società o che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- È fatto obbligo di svolgere una gestione indipendente, sana e prudente.
- È fatto obbligo di osservare le norme legislative e regolamentari e tutte le procedure di controllo interno disciplinanti le attività aziendali, e di tenere un comportamento corretto e trasparente

affinché i fatti di gestione siano rappresentati esattamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile consegua la finalità di garantire la trasparenza delle informazioni contabili. In particolare, ciò è richiesto nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme.

- Più precisamente, il processo formativo del bilancio deve essere contraddistinto dalle seguenti caratteristiche:
 - (i) devono essere correttamente riportate nei libri contabili tutte le poste all'attivo e al passivo della Società e tutti gli impegni assunti dalla medesima (c.d. poste "sotto la linea" e/o "fuori bilancio");
 - (ii) in sede di stima delle poste contabili è necessario esporre con chiarezza i criteri di valutazione seguiti, fornendo ogni valutazione complementare necessaria a garantire la veridicità dei documenti di bilancio. I soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento; il bilancio deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge;
 - (iii) per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, onde consentire la ricostruzione dell'operazione sotto il profilo contrattuale e contabile, e la individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
- È fatto obbligo di mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.
- Tutti i soggetti apicali e sottoposti all'altrui direzione, facenti capo all'area amministrativo-contabile (Dipartimento *Business service*), sono tenuti a conservare con diligenza e ordine tutta la documentazione contabile prodromica alla formazione del bilancio di esercizio, dei prospetti, delle relazioni e delle ulteriori comunicazioni sociali, sì da consentire agli amministratori, al Sindaco Unico, all'OdV e a tutti i soggetti interessati di poterne prendere agevolmente visione in caso di necessità.

- Le rilevazioni contabili e i documenti che da essa derivano devono basarsi su informazioni precise, esaurienti e verificabili, nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche, dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.
- In particolare, le rilevazioni contabili devono consentire di:
 - (i) produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie accurate e tempestive destinate sia all'interno (*i.e. report* per la pianificazione e il controllo, *report* di analisi di fatti specifici richiesti dal management, ecc.), sia all'esterno della Società (bilanci, documenti informativi, ecc.);
 - (ii) fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della Società;
 - (iii) effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.
- Gli amministratori e tutti i soggetti che partecipano alla stesura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa e di ogni prospetto correlato sono tenuti a redigere i suddetti documenti in piena corrispondenza ai criteri previsti dalla legge e, in particolare, in modo chiaro, veritiero, corretto e rispettoso del principio della prudenza e a mettere prontamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione la relativa documentazione, sì da consentirne un attento esame, in vista dell'approvazione del bilancio di esercizio annuale. Gli stessi soggetti sono tenuti a fornire ampia collaborazione al Sindaco Unico tramite un flusso informativo costante e documentato, al fine di garantire un controllo sul bilancio di esercizio.
- È fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- In particolare, in ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

- (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - (v) procedere in ogni modo alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale;
 - (vi) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.
- È fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento di ALNG S.r.L. e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo e vigilanza interni sulle attività e la gestione sociale, previsti dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
 - È fatto divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo demandate al Sindaco Unico.
 - È fatto obbligo di prestare la massima collaborazione e di mettere tempestivamente a disposizione dei soci, del Sindaco Unico e degli altri organi sociali tutti i documenti e le informazioni richieste nonché la documentazione sulla gestione della Società necessarie ad effettuare le attività di controllo loro legalmente attribuite.
 - In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti.
 - È fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (*i.e.* mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti), ovvero finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”.
 - È fatto obbligo di improntare i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (quali il Garante per la protezione dei dati personali, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) a criteri di correttezza, trasparenza e collaborazione, in particolare, nelle comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti e in sede di ispezione, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
 - In particolare, è fatto divieto di:

- (i)* omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
 - (ii)* esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - (iii)* porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- È fatto obbligo di assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento.
 - È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ALNG S.r.L. e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti.
 - I documenti volti a fornire una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ALNG S.r.L. devono esporre e illustrare tutte le informazioni e i dati, anche di carattere complementare, da ritenersi necessari al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione della Società.
 - È fatto divieto di porre in essere azioni simulate o di diffondere notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione nel mercato regolamentato.
 - È fatto obbligo di adottare procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni tra i settori aziendali, che devono essere tenuti separati.
 - È fatto obbligo di organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo i rischi dei conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, di agire in modo tale da assicurare comunque trasparenza ed equo trattamento ai soggetti terzi che instaurano, direttamente o indirettamente, rapporti con la Società.
 - In particolare, a ciascun amministratore è fatto obbligo di dare notizia agli altri amministratori e al Sindaco Unico degli interessi che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una o più operazioni della Società. È fatto altresì obbligo all'Amministratore Delegato di dare notizia agli altri amministratori degli interessi che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una o più

operazioni della Società e, di conseguenza, di astenersi dal compimento dell'operazione medesima.

- È fatto divieto di promettere o effettuare elargizioni in denaro, fare omaggi e regali a qualsivoglia terzo al di fuori delle ricorrenti festività (fatta in ogni caso salva la necessità che tali regali e omaggi siano di modico valore). Di tutti i regali od omaggi distribuiti dovrà essere tenuta negli archivi della Società idonea documentazione giustificativa, in modo da consentire all'OdV di svolgere tutte le verifiche che ritenesse necessarie o utili;
- Al riguardo, è fatto divieto in particolare di:
 - (i) affidare incarichi a lavoratori autonomi, Fornitori di beni e servizi e/o Consulenti o Collaboratori Esterni eludendo il normale *iter* di selezione basato su criteri documentali e obiettivi circa la professionalità, la qualità e la convenienza dei beni/servizi e prestazioni forniti;
 - (ii) effettuare prestazioni o riconoscere compensi a vantaggio dei lavoratori autonomi, Fornitori di beni e servizi, Consulenti e Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione, sia a livello contrattuale sia alla luce del tipo di incarico ricevuto; a tal fine, le prestazioni di cui alle fatture emesse devono essere oggetto di puntuale verifica, sì da accertare la loro effettiva esistenza, non solo sotto il profilo meramente contabile.
 - (iii) procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto.
 - (iv) procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali ovvero che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- È fatto divieto di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (anche sotto forma di sponsorizzazione, promesse di assunzione, affidamento di incarichi di consulenza, assegnazione di commesse, etc.), direttamente o indirettamente, in favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società private (clienti, controparti o comunque in relazione con la Società), al fine di favorire indebitamente gli interessi della stessa.
- Tutti i compensi aggiuntivi corrisposti ai Dipendenti, determinati sulla base di una singola operazione commerciale, devono essere congrui e determinati per iscritto. La documentazione inerente all'attività svolta deve essere conservata con cura e diligenza. L'OdV provvede, nell'ambito delle sue funzioni, a verificare la congruità dei compensi nel rispetto delle condizioni contrattuali in essere.

- In particolare, è fatto divieto di accordare e corrispondere in favore di qualsivoglia Destinatario somme di denaro o altre utilità (*i.e.* gratifiche, *benefit*, anticipi su salari, etc.) al di fuori dei casi e degli importi contrattualmente pattuiti, e ciò anche in via indiretta attraverso:
 - (i) il mancato controllo del rimborso delle spese di rappresentanza e delle note spese;
 - (ii) il mancato controllo delle attività connesse alla gestione della tesoreria;
 - (iii) il mancato controllo dei costi inseriti nel budget e nei piani di investimento e la mancata verifica dei relativi scostamenti.
- È fatto obbligo di dotarsi di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.
- È fatto obbligo di ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione di tali servizi.

3. Le procedure.

1. Le procedure.

Ai fini di una efficace gestione dei rischi connessi all'esercizio delle attività sopra indicate, devono essere puntualmente rispettate le procedure di seguito richiamate.

Le suddette procedure vanno a integrare quelle attualmente vigenti e operative in ALNG S.r.L., costituenti i "Basic Control Standards – *System of Management Control*", che, per le parti destinate ad avere rilievo ai fini dell'attuazione del presente Modello, divengono parte integrante del medesimo.

Occorre innanzitutto ribadire, specie con riferimento ai reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., che i bilanci, le relazioni periodiche e le altre comunicazioni sociali devono essere redatti in ossequio alle norme di legge e alle procedure interne aziendali, che ad esse si ispirano. In particolare:

- Ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire informazioni e dati veritieri, chiari e completi.
- Tutte le attività di elaborazione dei dati devono avvenire in ossequio ai principi e ai criteri contabili previsti dalla legge.
- I flussi informativi e i processi di elaborazione dei dati devono essere sempre documentati, ai fini della tracciabilità e ricostruibilità *ex post*, di ogni singola operazione contabile.
- Le singole bozze di bilancio e delle relazioni devono essere prontamente messe a disposizione dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per la relativa approvazione.
- In presenza di appostamenti contabili derivanti da valutazioni discrezionali (es. valutazione delle singole partecipazioni), deve essere acquisita una dichiarazione di veridicità e

completezza da parte dei soggetti che, materialmente, hanno effettuato la valutazione e/o predisposto l'appostamento contabile, sì da responsabilizzare l'autore della stessa.

- Ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione contabile adottati e delle relative modalità di applicazione deve essere prontamente segnalata al responsabile dell'area a rischio, affinché il predetto la riferisca all'OdV.
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento dell'attività contabile (quali, a titolo esemplificativo, il pagamento delle fatture), devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi, verificando la causale sottostante all'emissione delle singole fatture e tutta la documentazione correlata.
- In applicazione della precedente procedura, le prestazioni di cui alle fatture emesse dai consulenti, collaboratori esterni, lavoratori autonomi e fornitori, devono essere oggetto di puntuale verifica e, se ritenuto necessario, di comunicazione all'OdV, al fine di verificare la loro effettiva esistenza, non solo meramente contabile.
- Coloro che hanno il compito di emettere le fatture nei confronti di terzi devono porre particolare attenzione all'attuazione di tutti i relativi adempimenti.
- Le transazioni e/o rinunce aventi a oggetto posizioni creditorie possono essere effettuate solo dalle persone a ciò espressamente delegate dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore delegato.
- Nell'attività di predisposizione delle comunicazioni finanziarie indirizzate ai soci e al pubblico, in generale, il responsabile dell'area a rischio (nella specie individuato nella figura del *Financial Accounting and Reporting Supervisor*) è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, che deve essere convalidata dal proprio amministratore delegato, presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio e trasmessa in copia all'OdV.
- In particolare, la citata dichiarazione deve attestare:
 - (i) la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla Società stessa;
 - (ii) l'insussistenza di elementi tali da poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengono elementi incompleti o inesatti;
 - (iii) la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza dei dati di bilancio.

- Il Consiglio di Amministrazione e tutti i soggetti aziendali e, in particolare, il responsabile interno dell'area a rischio interessata, hanno l'obbligo di prestare alle Autorità di Vigilanza (*i.e.* Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente o l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) la massima collaborazione, fornendo alle stesse, tempestivamente e integralmente, tutti i documenti e le informazioni richieste, soprattutto in caso di ispezione disposta dalle predette Autorità.
- In particolare, di volta in volta, per ciascuna ispezione, deve:
 - (i) essere conservata copia della documentazione fornita;
 - (ii) essere prontamente informato l'OdV circa le risultanze d'inchiesta;
 - (iii) individuarsi un soggetto responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali e tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità medesime, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti.
 - (iv) essere redatta un'informativa da parte del soggetto responsabile in ordine all'indagine avviata dall'Autorità, che periodicamente deve essere aggiornata, in relazione agli sviluppi dell'indagine e al suo esito.
 - (v) essere trasmessa la suddetta informativa all'OdV, nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.
- Fatti salvi i casi della *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, tutti i soggetti coinvolti nelle attività a rischio e, in particolare, nella formazione del bilancio societario sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia e/o irregolarità che dovessero riscontrare nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni nonché qualsivoglia omissione, imprecisione o falsificazione ravvisabile all'interno delle scritture contabili o all'interno dei documenti di supporto di cui siano eventualmente venuti a conoscenza.

4. Il ruolo dell'OdV

Fermo quanto previsto nella Parte Generale, i compiti di vigilanza dell'OdV, per quanto concerne i reati societari, possono consistere nel curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. In particolare:

- con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di ALNG S.r.L. è sottoposto a verifica di una Società di revisione, l'OdV può provvedere all'espletamento dei seguenti compiti:

- (i) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - (ii) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi Dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - (iii) vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni dirette a garantire alla Società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.
- con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV potrà effettuare:
 - (i) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne, sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - (ii) monitoraggio sull'efficacia preventiva delle verifiche rispetto alla commissione dei reati;
 - (iii) fermo quanto previsto dalla *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi Dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

CAPITOLO D - LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili.

Scopo della presente Parte Speciale è l'attuazione di una efficiente struttura organizzativa che garantisca la concreta attuazione e il pieno rispetto, da parte di tutti i Destinatari del Modello di ALNG S.r.L., della regole e procedure interne, già predisposte dalla Società, in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della normativa dettata dal Legislatore italiano in tale settore.

A tal fine sono stati previsti:

- a) a carico delle figure preposte a tale settore, compiti e poteri (organizzativi e operativi) specifici e documentalmente prefissati;
- b) per tutti i lavoratori facenti capo ad ALNG S.r.L., un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico in conformità all'evoluzione scientifica e in relazione alle mansioni assegnate e in concreto espletate, al fine di evitare - o quanto più possibile ridurre - gli infortuni sul lavoro e assicurare la piena consapevolezza dei Dipendenti circa l'importanza che la Società medesima attribuisce al rispetto della vita umana e dell'integrità psicofisica di ogni lavoratore, e, quindi, alle regole cautelari interne imposte da ALNG S.r.L. nonché nel presente Modello, volte alla tutela dei predetti valori.

Le specifiche regole di condotta e le particolari procedure prescritte dalla Società (in particolare nell'*ALNG SHEMS System Manual*), che si intendono integralmente richiamate nel presente Modello, unitamente alle regole e procedure ivi previste, devono, pertanto, ritenersi obbligatorie e vincolanti per tutti i Destinatari del Modello stesso.

Con riferimento alla gestione della sicurezza e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, appare evidente la impossibilità di procedere a una mappatura aprioristica di aree operative, facenti capo alla ALNG S.r.L., da ritenersi maggiormente esposte, più di altre, al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *septies* del Decreto 231 («**Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**»), per la cui disamina si rinvia alla Sezione 6 dell'Appendice normativa).

L'assoluta rilevanza che la Società riconosce alle questioni attinenti lo svolgimento "in sicurezza" di ogni operazione e attività aziendale non consente, invero, di escludere *ex ante* alcuna area, dipartimento o settore di ALNG S.r.L. dalla applicabilità delle norme, regole comportamentali e procedure cautelari previste e dirette a tutelare la vita e la salute di ogni Dipendente e, più in generale, di ogni Destinatario del presente Modello. Pertanto, tutti i settori di attività della Società devono attenersi alle regole e procedure di seguito indicate.

2. Le regole di condotta.

Si ribadisce che l'obiettivo principe che la Società intende perseguire con la presente Parte Speciale è che ogni soggetto aziendale facente capo ad ALNG S.r.L. (ivi inclusi i lavoratori autonomi, i Collaboratori esterni e i *Partner* commerciali) sia reso edotto del carattere obbligatorio e vincolante delle regole di condotta predisposte allo scopo di prevenire ed evitare incidenti sul lavoro e violazioni della normativa prevenzionistica vigente, nonché il verificarsi di comportamenti illeciti, che siano fonte di responsabilità penale e disciplinare per il loro autori, nonché di responsabilità amministrativa per la Società.

In particolare, al fine di prevenire qualsivoglia tipologia di incidente (dal più lieve al più grave) e di garantire il massimo della sicurezza sui luoghi di lavoro di tutti i Dipendenti di ALNG S.r.L., la Società si è dotata di un sistema integrato di regole e procedure costantemente monitorate e aggiornate secondo le conoscenze scientifiche più evolute, che sono il frutto dell'esperienza statunitense del socio ExxonMobil Corporation, che ha raggiunto, fino ad oggi, risultati eccellenti in materia di sicurezza.

Le regole di seguito indicate vanno integrate con quelle già in essere in ALNG S.r.L. e individuate nella manualistica specifica adottata dalla Società e, in particolare, nell'*ALNG SHEMS System Manual* e le relative procedure:

- Conformarsi alle regole di sicurezza adottate da ALNG S.r.l. è condizione essenziale e imprescindibile per svolgere un'attività alle dipendenze e/o per conto della Società.
- È fatto obbligo di porre la massima attenzione a ogni questione inerente la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro, al fine di adottare la soluzione migliore e più adeguata a prescindere dal costo della stessa.
- È fatto obbligo a tutti i Destinatari del presente Modello di prendersi cura della propria e altrui sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- È fatto divieto di tenere, nello svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, comportamenti tali da mettere a repentaglio la propria o l'altrui incolumità fisica, e, in particolare, di commettere o tentare di commettere qualunque azione od omissione, idonea ad esporre a qualche pericolo, direttamente o indirettamente, la propria o l'altrui vita o incolumità psico-fisica, salvo lo svolgimento di attività pericolose consentite dalla legge.
- È fatto divieto di promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano,

direttamente o indirettamente, arrecare danno o esporre a pericolo la propria o l'altrui salute o sicurezza;

- È fatto divieto di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato *ex art. 25 septies*, possano potenzialmente diventarlo.
- È fatto obbligo di valutare le potenziali situazioni di rischio per la propria o l'altrui incolumità e, ove si ritenga necessario, informare senza ritardo il RSPP e/o il Responsabile di area competente.
- È fatto obbligo di tenere, nello svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, un comportamento trasparente, corretto e conforme alle prescrizioni previste dal presente Modello nello specifico settore della sicurezza e della salute sul lavoro.
- È fatto obbligo di osservare scrupolosamente le procedure di cui al presente Modello, nonché le ulteriori procedure interne alla ALNG S.r.L., in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che, per le parti destinate ad avere rilievo, si intendono parti integranti del presente Modello.
- È fatto obbligo di osservare le norme legislative e regolamentari, nazionali o regionali, in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro.
- È fatto divieto di utilizzare, anche solo occasionalmente, strutture, mezzi e risorse della Società al fine di consentire o agevolare la violazione della normativa prevenzionistica e di tutte le regole disposte dalla Società, nonché la commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies*.
- È fatto obbligo di utilizzare correttamente le strutture, i mezzi e i dispositivi di sicurezza predisposti dalla Società.
- È fatto divieto di impedire od ostacolare, in qualsiasi modo, lo svolgimento delle attività di supervisione del RSPP, del Responsabile dell'area a rischio, e, in caso di necessità, di ogni altro Responsabile di aree a rischio, nonché dell'OdV.

3. Le procedure.

1. Le procedure.

Al fine di realizzare un efficace sistema di controllo e gestione dei rischi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e di garantire lo svolgimento "in sicurezza" delle attività aziendali secondo la normativa vigente e in conformità alle regole e alle procedure interne alla Società, tutti i soggetti, in posizione apicale o subordinata, facenti capo alla ALNG S.r.L., nonché i lavoratori autonomi e i collaboratori esterni devono uniformarsi alle procedure di seguito indicate.

Le suddette procedure vanno a integrare le specifiche prescrizioni interne dianzi menzionate che, per le parti destinate ad avere rilievo ai fini dell'attuazione del presente Modello, si considerano parte integrante dello stesso.

- È fatto obbligo di eseguire con tempestività, correttezza e completezza le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti del RSPP, o di altro soggetto dal lui incaricato o delegato, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni a lui spettanti. In particolare, è fatto divieto di: (i) eseguire le comunicazioni senza la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti del RSPP o di altro soggetto dal lui incaricato o delegato; (ii) esporre, in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero od occultare fatti o informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza del RSPP o di altro soggetto dal lui incaricato o delegato; (iii) porre in essere comportamenti che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza del RSPP, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- È fatto obbligo di segnalare tempestivamente al Supervisore e al Responsabile di area eventuali deficienze e/o anomalie di mezzi e dispositivi di sicurezza, nonché altre possibili situazioni di pericolo di cui si sia a conoscenza. In casi di urgenza, è fatto obbligo, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, di intervenire direttamente per eliminare o ridurre le predette deficienze o situazioni di pericolo, dandone immediata notizia al Supervisore e al Responsabile di area competente. L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato al più presto verso del RSPP in forma scritta (e-mail, lettere, raccomandate).
- È fatto obbligo di svolgere attività informative a favore di tutti i Destinatari del Modello di ALNG S.r.L., al fine di assicurare la conoscenza e la diffusione, nell'ambito della Società, delle norme previste dal presente Modello e dalla legislazione prevenzionistica, e di promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute.
- È fatto obbligo di assicurare attività formative del personale addetto a ciascuna area a rischio e non. In particolare, è fatto obbligo di: (i) predisporre corsi di formazione e addestramento in caso di assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, finalizzati ad assicurare un adeguato livello di competenze in relazione al ruolo e ai compiti assegnati; (ii) prevedere corsi periodici di aggiornamento, ove si renda necessario a seguito di variazione o introduzione di nuove regole di condotta, procedure, tecnologie o di qualsiasi altra informazione sensibile ai fini della propria o altrui sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.
- È fatto obbligo per tutti i Dipendenti di ALNG S.r.L. di partecipare ai corsi di formazione, informazione e aggiornamento, indetti dalla Società, in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne, salvo legittimo impedimento (es. *training*, seminari, incontri, riunioni, convegni, ecc.). Il Dipartimento SSHE predispone specifici controlli di frequenza, dandone

comunicazione allo stesso OdV. Al termine di ciascun corso è richiesto ai partecipanti di sottoscrivere un documento attestante l'avvenuta partecipazione.

- È fatto obbligo di conservare, in archivi, tutta la documentazione relativa all'attività aziendale nelle aree a rischio, sotto la vigilanza dei rispettivi responsabili e con il rispetto delle modalità previste dalla normativa sulla *privacy*, sì da consentire al RSPP e al predetto responsabile di prenderne visione in ogni momento, anche ai fini della sua attività di reportistica nei confronti dell'OdV.
- È fatto obbligo di dotarsi di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della salute e della sicurezza del luogo di lavoro.
- È fatto obbligo di assicurare la presenza, sui luoghi di lavoro delle singole aree a rischio, di soggetti preposti alla sicurezza del lavoro, al fine di garantire un'adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e la verifica del concreto rispetto della normativa antinfortunistica (*i.e.* Supervisore).
- È fatto obbligo di definire per iscritto i contratti con i consulenti, i lavoratori autonomi, i fornitori e i collaboratori esterni. In particolare, detti contratti devono contenere: (i) un'espressa dichiarazione attestante la conoscenza delle disposizioni del presente Modello e l'impegno al rispetto del medesimo; (ii) l'attestazione che i soggetti su indicati non sono mai stati implicati in procedimenti giudiziari per i reati previsti dal Decreto 231, con l'impegno a produrre in qualsiasi momento (ove gli stessi siano costituiti in forma associativa o societaria) il certificato rilasciato dall'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui all'art. 80 del citato Decreto; (iii) devono, infine, prevedere una clausola che disciplini espressamente le conseguenze dell'eventuale commissione da parte degli stessi dei reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente, ovvero della violazione delle previsioni del Modello, con particolare riferimento alla presente Parte Speciale (*i.e.* clausole risolutive espresse, penali).
- È fatto obbligo di scegliere i consulenti, i lavoratori autonomi e i collaboratori esterni, individuandoli in soggetti che diano garanzia di affidabilità e serietà nell'ambito della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In particolare, nei rapporti con i Contrattori e società terze, è fatto obbligo di: (i) accertarsi che i predetti soggetti abbiano attivato un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto 231; (ii) verificare con attenzione, nella fase di pre-qualifica, che i predetti soggetti si siano conformati alla normativa antinfortunistica vigente; (iii) adottare, congiuntamente ai predetti soggetti, le decisioni relative alle singole attività lavorative; (iv) assicurare, a maggior garanzia del rispetto della normativa sulla sicurezza e delle regole di condotta e procedure, previste dal presente Modello, la supervisione dell'attività lavorativa del

terzo da parte di un proprio addetto; (v) prevedere lo svolgimento di una attività di sensibilizzazione (informazione) nei confronti dei Fornitori e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la politica della Società.

2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale, la Società, in conformità a quanto disposto dalle Linee guida di Confindustria, intende predisporre un sistema integrato di controllo tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), tenuto a svolgere un'attività di primo livello, come da normativa vigente, e l'OdV, quale organo di vigilanza di secondo livello, cui spetta il controllo indipendente sulla adeguatezza delle procedure, direttive e istruzioni. Anche con riferimento a tale attività, l'OdV opera quale organo autonomo e distinto, che non esclude né attenua le responsabilità e i compiti dei soggetti preposti all'applicazione e alla verifica del rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla tutela della salute e igiene sul lavoro.

a) Nomina e requisiti richiesti.

La nomina del RSPP viene effettuata dagli Organismi competenti della Società previa verifica dei requisiti di seguito indicati.

Il RSPP è scelto tra persone di comprovata esperienza nella materia della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute e igiene sui luoghi di lavoro.

Deve dimostrare di aver ricevuto idonea formazione nelle suesposte materie da parte di Enti a ciò espressamente autorizzati e di conoscere le dinamiche aziendali e operative di società organizzate alla stregua di ALNG S.r.L. Deve, altresì, tenersi costantemente aggiornato sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo delle più recenti conoscenze tecniche e scientifiche e rispettare gli obblighi informativi e di condotta previsti nel presente Modello e nel Codice Etico della Società.

b) Compiti e obblighi informativi.

Fermo restando gli obblighi, specie di carattere informativo, indicati nella Parte Generale, il “*Servizio di prevenzione e protezione dei rischi professionali*”, e, in particolare, il RSPP, alla luce anche di quanto disposto dall'art. 33 del D.lgs. n. 81/08 (Nuovo Testo Unico per la Sicurezza - TUS), provvede alla:

- redazione, con cadenza semestrale e per iscritto, e relativo invio all'OdV, di un *report* informativo avente a oggetto gli episodi eventualmente occorsi, le attività di controllo espletate e lo stato di attuazione delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale.

- adeguata valutazione di ogni segnalazione e/o informativa a lui giunta da parte dei *Manager* di Primo Livello e dei Dipendenti della Società (relative a eventuali reati commessi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; violazioni delle regole di condotta e delle procedure previste dalla Società, non solo nella presente Parte Speciale, ecc.) ed effettuazione gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute, informando tempestivamente l'OdV, fatti salvi i casi della *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*.
- collaborazione, nell'individuazione delle aree di attività a rischio per la sicurezza e la salute sul lavoro, con il Consiglio di Amministrazione della Società e il Medico competente alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (che costituisce parte integrante del presente Modello), provvedendo, anche su indicazione dell'OdV, a formulare eventuali proposte di integrazioni che si rendessero necessarie.
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle stesse.
- predisposizione delle procedure di sicurezza adeguate per ciascuna attività aziendale.
- organizzazione di programmi informativi e partecipazione a programmi formativi e di necessario addestramento o aggiornamento del personale addetto a ciascuna area a rischio, al fine di responsabilizzare e rendere consapevoli tutti i Destinatari del presente Modello in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle informazioni di cui all'art. 36 TUS.
- assicurare la compatibilità e il rispetto degli impianti alla normativa antinfortunistica.

3. Il ruolo dell'OdV.

Ferme restando le prescrizioni dettate nella Parte Generale, in relazione ai reati colposi si intende rafforzare il sistema di controllo interno ponendo a carico dell'OdV, quale organo di controllo di secondo livello, autonomo e distinto, che non esclude né attenua le responsabilità e i compiti dei soggetti preposti all'applicazione e alla verifica del rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla tutela della salute e igiene sul lavoro, i seguenti compiti e funzioni:

- l'OdV ha il compito di vigilare che le direttive, istruzioni e procedure predisposte dalla Società siano chiare ed efficienti al fine di assicurare il rispetto della normativa dettata a tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.
- l'OdV può eseguire verifiche periodiche sul rispetto e l'efficacia delle procedure interne e monitorare l'efficacia delle verifiche atte a prevenire la commissione dei reati. Fatti salvi i casi della *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, ha il compito di esaminare le eventuali

segnalazioni specifiche provenienti dal RSPP o da qualsiasi altra persona, e di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

CAPITOLO E - INDUSTRIA E COMMERCIO

1. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili.

La mappatura del rischio, svolta in relazione ai “**Delitti contro l'industria e il commercio**” di cui al art. 25 bis1 del Decreto 231, ha tenuto in considerazione l'attività di servizi espletata da ALNG S.r.L. su un prodotto (GNL) di proprietà di Clienti della stessa, la specificità e la tipologia della Clientela, l'operatività della Società all'interno di un mercato altamente regolamentato nonché le procedure già predisposte e vigenti in ALNG S.r.L., ispirate ai principi di massima correttezza e trasparenza e di leale concorrenza nei rapporti con i soggetti terzi.

In particolare, da tale mappatura del rischio è emerso che, tra i delitti di cui al citato art. 25 bis1, sono astrattamente ipotizzabili, nell'ambito delle attività svolte dalla Società, le fattispecie criminose di «*Turbata libertà dell'industria o del commercio*» (art. 513 c.p.) e di «*Frode in commercio*» (art. 515 c.p.), mentre si ritiene quasi del tutto inimmaginabile la commissione del reato di «*Illecita concorrenza con minaccia e violenza*» (art. 513 bis c.p.) (per la disamina di tali reati si rinvia alla Sezione 4 dell'Appendice normativa).

Con particolare riferimento al rischio di verifica del reato di «*Turbata libertà dell'industria o del commercio*», l'attività di *risk assessment* sopra indicata ha consentito di verificare che le aree aziendali che possono considerarsi esposte a tale rischio sono altamente regolamentate dalla normativa comunitaria e nazionale e, in particolare, dalle delibere adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

In tale ambito, inoltre, la Società ha nominato, in adempimento e osservanza dei requisiti della Delibera ARERA n. 11/07 – così come modificata dalle Delibere ARERA n. 253/07 e n. 310/07 e successivi chiarimenti (lettera del 27 novembre 2007) – un Garante cui ha affidato: (i) la vigilanza sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi, con particolare riferimento al codice di accesso e al livello di utilizzo della capacità della infrastruttura, e sulla economicità delle scelte gestionali, nonché (ii) la responsabilità di predisporre un rapporto annuale su detti temi.

2. Le regole di condotta.

Scopo della presente Parte Speciale è la riaffermazione chiara e incontrovertibile del carattere obbligatorio e vincolante per i Destinatari del presente Modello delle regole di condotta e procedure già in essere all'interno della Società.

Tali regole e procedure trovano una loro implementazione nei protocolli sotto indicati, diretti a prevenire ed evitare comportamenti sleali e scorretti nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali di ALNG S.r.L., nonché il verificarsi di comportamenti illeciti, che possano determinare

per il loro autore una responsabilità penale e disciplinare, e per la Società una responsabilità amministrativa dipendente da reato.

A tal fine, si richiede lo scrupoloso rispetto delle seguenti regole di condotta:

- È fatto obbligo di astenersi dal porre in essere condotte idonee a integrare i reati implicanti una responsabilità amministrativa della Società di cui all'art. 25 bis¹ del Decreto 231, e, in particolare, i delitti di «*Turbata libertà dell'industria o del commercio*», di «*Illecita concorrenza attuata con violenza o minaccia*» e di «*Frode in commercio*».
- È fatto divieto di promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in esame.
- È fatto divieto di assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con i soggetti terzi.
- È fatto obbligo di tenere comportamenti ispirati ai principi di lealtà, correttezza, efficienza, collaborazione e cortesia nei rapporti con i Clienti della Società, al fine di fornire loro servizi di qualità e soddisfare le legittime aspettative e richieste degli stessi nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.
- È fatto obbligo di rispettare sempre gli impegni e gli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dei Clienti della Società, fornendo loro informazioni veritiere, accurate e precise.
- È fatto obbligo di osservare le norme adottate a livello comunitario e nazionale, di carattere legislativo e regolamentare, e tutte le procedure di controllo interno disciplinanti le attività aziendali e, in particolare, la normativa, primaria e secondaria, nonché i protocolli interni volti a tutelare e garantire la libera concorrenza.
- È fatto obbligo di improntare i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, e in particolare con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a criteri di correttezza, trasparenza e collaborazione.

Con particolare riferimento al reato di cui all'art. 513 c.p. («*Turbata libertà dell'industria o del commercio*»):

- È fatto obbligo di applicare correttamente le delibere della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nonché la normativa, comunitaria e nazionale, dettata in tale settore; è fatto obbligo, altresì, di osservare scrupolosamente le regole di condotta e i principi di deontologia aziendale propri di ALNG S.r.L. e di cui al Codice Etico, e le altre regole comportamentali attualmente in essere nella Società. Il rispetto di tali norme e regole, invero, contravviene il rischio di condotte che possano, in qualsiasi modo, essere considerate fraudolente.
- In relazione alle particolari modalità in cui potrebbe estrinsecarsi la condotta del delitto sopra indicato nonché del reato di cui all'art. 513 *bis* c.p. («*Illecita concorrenza attuata con violenza o minaccia*») – ossia, rispettivamente la «*violenza su cose*» e la «*violenza o minaccia*» –, nonostante si ritengano del tutto inverosimili, si ribadisce il dovere di tutti i Destinatari del presente Modello di attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole dettate nel successivo Capitolo I della presente Parte Speciale.

Con riferimento al delitto di cui all'art. 515 c.p. («*Frode in commercio*»):

- Si ritiene che il rischio di commissione di tale reato possa essere scongiurato, o quanto meno limitato, attraverso lo scrupoloso rispetto, da parte di tutti i Destinatari del Modello, delle regole di condotta e procedure già in essere in ALNG S.r.L. e, in particolare, con riguardo all'accuratezza della misurazione, nel rispetto delle procedure contenute nel “*Measurement and Analysis Manual*” (AMAM).

3. Le procedure.

Ferme restando le specifiche regole comportamentali e procedure indicate nel successivo Capitolo I (che si intendono qui integralmente richiamate), al fine di realizzare un efficace sistema di controllo e gestione dei rischi di verifica dei sopra indicati reati-presupposto di cui al citato art. 25 *bis*1 del Decreto 231, tutti i soggetti, in posizione apicale o subordinata, facenti capo alla ALNG S.r.L., nonché i lavoratori autonomi e i Collaboratori esterni devono uniformarsi alle procedure di seguito indicate.

Tali procedure vanno a integrare le specifiche prescrizioni interne, attualmente vigenti e operative in ALNG S.r.L., che sono contenute nel citato “*Measurement and Analysis Manual*” (AMAM), che, per le parti destinate ad avere rilievo ai fini dell'attuazione del presente Modello, divengono parte integrante del medesimo.

- Ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire informazioni, dati e comunicazioni accurati, veritieri e completi, in particolare nell'ambito dei rapporti con i soggetti terzi.

- Fatti salvi i casi della *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, vi è obbligo di segnalare tempestivamente, oralmente o per iscritto, sia al *Manager* di primo livello sia all'OdV eventuali condotte, poste in essere da parte di un qualsiasi Destinatario del Modello, che possano presentarsi anche solo parzialmente idonee a integrare i reati sopra indicati di «*Turbata libertà dell'industria o del commercio*», di «*Frode in commercio*» o, comunque, idonee a integrare comportamenti contrari ai principi generali di correttezza dell'andamento delle attività industriali o commerciali.

In particolare, con riferimento al reato di cui all'art. 513 c.p. («*Turbata libertà dell'industria o del commercio*»):

- Deve essere garantito un regolare flusso informativo tra il Garante nominato in adempimento della Delibera ARERA n. 11/07 da ALNG S.r.L. e l'Organismo di Vigilanza, allo scopo di rendere edotto tale Organismo circa le risultanze delle attività espletate dal suddetto Garante.
- Al medesimo fine, copia del rapporto annuale elaborato dal Garante deve essere trasmessa, per opportuna conoscenza, anche all'OdV.

Quanto al reato di cui all'art. 515 c.p. («*Frode in commercio*»):

- Ogni Dipendente di ALNG S.r.L. è tenuto a segnalare all'OdV e al Manager di primo livello eventuali difficoltà o difformità, rispetto alle procedure previste, che dovessero sorgere in relazione all'attività di misurazione del prodotto (LNG).
- I Clienti e i Contrattori di ALNG S.r.L. sono tenuti a informare l'OdV delle eventuali problematiche insorte in ordine alla quantità e/o qualità del prodotto.
- L'OdV avrà inoltre a disposizione la copia del bilancio mensile GNL/Gas dell'impianto dal Dipartimento competente per eventuali analisi e controlli indipendenti.

CAPITOLO F - LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN CASO DI APERTURA DI PROCEDIMENTI PENALI

1. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di rafforzare e implementare, con particolare riferimento ai rapporti con l'Autorità giudiziaria, i principi cardine che da sempre ispirano la politica aziendale di ALNG S.r.L. e che hanno già trovato la loro piena affermazione nel Codice Etico adottato dalla Società.

In particolare, in considerazione della impossibilità pratica di circoscrivere il rischio di verificazione del reato-presupposto previsto dall'art. 25 *decies* del Decreto 231 – «**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**» –, si impone a tutti i Destinatari del presente Modello l'osservanza delle regole e procedure sotto indicate, al fine di improntare i rapporti con l'Autorità giudiziaria ai principi di correttezza, legalità e trasparenza.

Tuttavia, è doveroso precisare che, pur in assenza di aree aziendali di ALNG S.r.L., che possono ritenersi più di altre esposte al rischio di commissione di tale illecito, il delitto di «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*» e, dunque, l'illecito amministrativo dipendente da tale reato, presuppongono la pendenza di un procedimento penale (per un approfondimento del delitto in questione si rinvia alla Sezione 8 dell'Appendice normativa).

Pertanto, sussistendo tale condizione, qualsiasi soggetto in posizione apicale o subordinata, facente capo alla Società, potrebbe, in ipotesi, porre in essere la condotta sanzionata, indipendentemente dall'attività svolta o dalla funzione ricoperta.

2. Le regole di condotta.

L'obiettivo che si intende perseguire con la presente Parte Speciale non è semplicemente evitare, o meglio, ridurre il rischio di verificazione dei reati-presupposto indicati nel Decreto 231, e in particolare all'art. 25 *decies*, da parte dei Destinatari del Modello, ma, ancor prima, ribadire l'importanza per la Società che ciascuno di essi si conformi ai principi etici e di “deontologia aziendale” propri di ALNG. S.r.L.

Invero, ogni soggetto che opera in posizione apicale ovvero subordinata all'interno della Società è tenuto al rispetto dei principi, già enunciati nel Codice Etico, di legalità, integrità, lealtà e trasparenza nello svolgimento delle proprie attività e dei propri compiti.

Tali principi si considerano viepiù basilari nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Autorità, e, in particolare, con l'Autorità giudiziaria, per essa intendendosi un qualunque organo appartenente all'ordinamento giudiziario, ivi compresi gli organi dell'Ufficio del Pubblico Ministero e i giudici (Tribunale monocratico o collegiale, in funzione temporanea o permanente).

Invero, la Società reputa di assoluta rilevanza assumere un comportamento collaborativo, ispirato alla correttezza e trasparenza, nello svolgimento di attività che comportino l'instaurazione di qualsivoglia rapporto con i predetti organi.

A tal fine, ferma restando l'applicabilità delle regole di condotta di cui al Capitolo B della presente Parte Speciale, il Modello prescrive le seguenti regole di condotta che tutti Destinatari sono tenuti a osservare scrupolosamente:

- È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nello svolgimento di tutte le attività implicanti l'instaurazione di rapporti con l'Autorità giudiziaria.
- È fatto divieto di commettere o tentare di commettere qualunque azione od omissione, idonea a integrare, direttamente o indirettamente, il reato di cui all'art. 25 *decies* del Decreto 231, implicante una responsabilità amministrativa per la Società, o di tenere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- È fatto divieto di promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in esame.
- È fatto obbligo di astenersi dal porre in essere condotte volte a influenzare o minare il corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia, e, in particolare, la formazione della prova nel processo penale.
- È fatto obbligo, in pendenza di un procedimento penale, di tenere comportamenti che preservino e rispettino la genuinità e spontaneità delle dichiarazioni rilasciate da qualsivoglia soggetto (interno o esterno alla Società), e, in particolare, di coloro che dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale.
- È fatto divieto di esercitare, direttamente o indirettamente, indebite pressioni o atti di violenza e/o rivolgere minacce che possano, in qualsiasi modo, condizionare la spontaneità del comportamento processuale di una persona informata sui fatti oggetto di un procedimento penale, che potrebbe in tale sede rendere dichiarazioni.
- È fatto divieto di promettere, elargire o distribuire, a qualsiasi titolo, denaro, vantaggi o favori di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione) nei confronti di una persona informata sui fatti che potrebbe rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale, al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Con riferimento agli omaggi, doni o regali si rinvia alle regole generali di cui al Capitolo I (paragrafo 2) della presente Parte Speciale.
- Ad eccezione delle piccole spese correnti della Società (corrieri, piccola cancelleria o altro) ogni altro pagamento viene effettuato tramite Bonifico Bancario.

- È fatto divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività di supervisione dei singoli Responsabili delle aree a rischio nonché dell'OdV.

3. Le procedure.

Le procedure di seguito indicate vanno a integrare quelle attualmente vigenti e operative in ALNG S.r.L., che, per i profili destinati ad avere rilievo ai fini dell'attuazione del presente Modello, si considerano parti integranti dello stesso.

In particolare, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle seguenti procedure:

- Le relazioni con l'Autorità giudiziaria devono ispirarsi ai principi di legalità, trasparenza, correttezza e collaborazione sì da non compromettere in modo alcuno l'integrità e la reputazione della Società né il decoro e la dignità di tali organi.
- È fatto obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto (anche via *e-mail*) sia al *Manager* di primo livello sia all'OdV l'eventuale apertura di un procedimento penale a proprio carico ovvero i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini nei propri confronti.
- Fatti salvi i casi della *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, vi è l'obbligo di segnalare tempestivamente (oralmente o per iscritto) sia al *Manager* di primo livello sia all'OdV di aver subito pressioni, minacce o violenze al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci nel caso in cui si è chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria.
- Parimenti, salvo quanto previsto dalla *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, ciascun Destinatario del Modello deve comunicare al *Manager* di Primo Livello e all'OdV di aver ricevuto offerte o promesse di denaro o favori di qualsiasi genere al fine di non rendere dichiarazioni o rendere false dichiarazioni all'Autorità giudiziaria.
- Gli obblighi di segnalazione sopra indicati, posti a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, sussistono anche nelle ipotesi in cui vittima delle pressioni, minacce e/o violenze o destinatario di eventuali offerte o promesse di denaro o altra utilità sia un altro Dipendente della Società, ovvero un Collaboratore, *Partner* o Consulente della stessa.
- È fatto divieto di assumere alle dipendenze di ALNG S.r.L. persone che, nella qualità di indagato o imputato in un procedimento penale, potrebbero rendere o hanno reso dichiarazioni dinnanzi all'Autorità giudiziaria, nonché loro parenti e affini, ovvero assegnare loro incarichi di consulenza o addivenire a rapporti contrattuali, al fine di ottenere indebiti o illeciti vantaggi per sé o per la Società.

- È fatto obbligo di documentare in modo adeguato gli omaggi, i regali e i doni offerti, nell'osservanza delle regole di condotta sopra indicate, al fine di consentire le prescritte verifiche.

CAPITOLO G - LA GESTIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

1. La politica ambientale di ALNG S.r.L.

L' "ambiente" e il "patrimonio ambientale" costituiscono beni di primaria importanza per l'individuo e per la collettività in genere, la cui tutela, conservazione, gestione razionale e miglioramento delle relative condizioni rappresentano valori fondamentali, che da sempre hanno ispirato la politica e l'attività svolta da ALNG S.r.L.

Nell'ottica della Società il bene "ambiente" viene interpretato e recepito in una accezione unitaria, comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali, e più esattamente quale «*luogo in cui sono condotte le operazioni aziendali, ivi compresi l'aria, l'acqua, la terra, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e la loro interrelazione. L'ambiente, in questo contesto, si estende dall'interno di ALNG al sistema globale*»²².

Già nel Codice Etico si riconoscono, quali principi di deontologia aziendale, l'*Impegno per lo sviluppo sostenibile e la responsabilità della Società verso la collettività*, che implicano il rispetto delle leggi e dei regolamenti in tema ambientale, vigenti in ogni Paese ove ALNG S.r.L. si trovi a svolgere la propria attività, l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, la promozione e programmazione di uno sviluppo delle attività volto a valorizzare le risorse naturali, preservare l'ambiente per le generazioni future e promuovere iniziative per una diffusa tutela del patrimonio ambientale.

La Società si impegna a condurre la propria attività nel rispetto della sicurezza, la salute e la *security* dei propri Dipendenti, dei terzi coinvolti nelle operazioni aziendali, dei clienti e della collettività, in modo sostenibile per l'ambiente e tenendo conto delle esigenze economiche di tutte le comunità in cui opera.

Infatti, ALNG S.r.L., consapevole dell'indiscusso rilievo che rivestono le tematiche ambientali e il bene "ambiente", anche per i suoi effetti sulla salute dell'uomo, ha ritenuto indispensabile, indipendentemente dalla normativa di cui al Decreto 231 e ancor prima dell'introduzione dell'art. 25 *undecies*, relativo ai **Reati ambientali**, adottare adeguate ed efficaci prescrizioni e procedure interne, dirette a disciplinare i processi e le aree aziendali maggiormente sensibili a tali tematiche.

Più precisamente, la Società, attenta all'impatto ambientale (diretto o indiretto) riconnesso alla propria attività, ha adottato una politica ambientale (*Politica per l'Ambiente*), volta a minimizzare tale impatto, attraverso i più rigorosi *standard* di sicurezza e di protezione dell'ambiente, al fine di

²² Cfr. *Glossary of SHEMS Elements, Expectations, and Guidelines*, approvato il 30 giugno 2011 (pag. 3).

garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni e attività lavorative, a prescindere da ogni aspetto economico e dagli eventuali costi sostenuti.

La gestione delle attività aziendali e, in particolare, la progettazione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti perseguono, tra l'altro, l'obiettivo di impedire incidenti e controllare, al contempo, la quantità di emissioni e di rifiuti prodotti, sì da mantenerli al di sotto dei limiti di pericolosità.

ALNG S.r.L., inoltre, considera essenziale promuovere l'interesse e il rispetto verso l'ambiente, attraverso un'adeguata attività di sensibilizzazione e formazione del proprio personale dipendente, nonché del *Management* e dei propri collaboratori, affinché siano consapevoli degli aspetti significativi e dei potenziali impatti di carattere ambientale, connessi con lo svolgimento delle proprie mansioni, e affinché si impegnino a operare nel rispetto dell'ambiente, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

A tal fine, la Società incoraggia un comportamento ecologicamente responsabile dei Dipendenti, Fornitori e *Partner* anche al di fuori dell'orario lavorativo, e garantisce un costante ed effettivo coinvolgimento delle diverse figure aziendali con riferimento alla tutela dell'ambiente, attraverso lo *SHE Forum* e l'*Employee Forum* e attraverso un programma di continua formazione e informazione di tutti i soggetti che collaborano (direttamente o indirettamente) con la stessa.

In proposito, è stato previsto un piano di formazione del personale dipendente nonché dei soggetti terzi che lavorano per conto di ALNG S.r.L., con specifiche sessioni dedicate alle tematiche ambientali nell'ambito dello *SHEMS Training*, ovvero a questioni più generali nell'ambito dei citati *SHE Forum* ed *Employee Forum* (i.e. raccolta differenziata dei rifiuti).

In particolare, l'attività di formazione e informazione viene svolta costantemente presso le diverse sedi societarie e si articola in modo diversificato in base ai livelli aziendali cui è rivolta e alla tipologia di mansioni e funzioni assegnate, sì da rendere edotto ciascun Dipendente delle proprie attribuzioni, competenze e responsabilità in materia ambientale (ad esempio, sono svolti *training* di formazione in relazione ai temi ambientali a tutti coloro che si recano sul Terminale *offshore* anche nel corso dell'*induction*, ed è garantita la formazione su tematiche specifiche).

ALNG S.r.L. collabora, altresì, con le autorità e le associazioni industriali al fine di favorire lo sviluppo tempestivo di norme e regolamenti ambientali efficaci, e promuove un dialogo partecipativo con gli enti e le comunità locali nelle quali opera.

Consapevole dell'importanza di un continuo confronto e scambio con tali soggetti con particolare riguardo alle questioni ambientali, la Società organizza incontri formali e/o informali con gli stessi per condividere le proprie esperienze in modo da orientare le attività aziendali verso una sempre maggiore sostenibilità. Inoltre, sono promossi e sponsorizzati eventi volti a sensibilizzare

l'opinione pubblica sulla salvaguardia del “patrimonio ambiente” (*i.e.* partecipazione all'Eusew, la “*Settimana Europea dell'Energia Sostenibile*”, Edizione 2009, 2010 e 2011).

La tutela ambientale rappresenta, in definitiva, una costante dell'azione aziendale e della politica di sostenibilità di ALNG S.r.L. La Società ha, inoltre, individuato priorità e strategie ESG (Environment, Social and Governance) da attuare nel periodo 2023-2025, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile.

Per le suddette ragioni, la Società reputa doverosi per tutti i Destinatari del presente Modello la scrupolosa osservanza e il pieno rispetto, oltre che della normativa (italiana, comunitaria e internazionale) in materia, delle prescrizioni e procedure attualmente vigenti in ALNG S.r.L. e di quelle di seguito indicate volte alla tutela del patrimonio ambientale.

Obiettivo della presente Parte Speciale, dedicata alla “Gestione della tutela dell'ambiente”, dunque, consiste, da un lato, nel richiamare tutti i Destinatari del presente Modello al rispetto del “patrimonio ambiente” in sé e all'osservanza di ogni disposizione e prescrizione attualmente interne, oltre che – lo si ribadisce – della normativa di settore, e, dall'altra, nel ridurre, per quanto possibile, il rischio di verifica dei “**Reati ambientali**”, che sono stati introdotti all'art. 25 *undecies* del Decreto 231 (recentemente oggetto di modifica, tramite l'introduzione di nuove ipotesi di reato: per un'approfondita disamina delle fattispecie rilevanti in materia ambientale si rinvia alla Sezione 9 dell'Appendice normativa).

A tale ultimo riguardo, si reputa utile ricordare che, in generale, i modelli di gestione, organizzazione e controllo di cui al citato Decreto devono essere dotati di una concreta efficacia e idoneità preventiva rispetto alle ipotesi di reato astrattamente previste dal Legislatore.

Con particolare riferimento alle nuove fattispecie di Reati ambientali, l'importanza dell'adozione di moduli organizzativi è ancor più evidente se si pone mente al fatto che a favore del bene “ambiente” è stata introdotta, nell'ambito del sistema della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, una tecnica di tutela anticipata volta a reprimere non solo condotte che cagionino un danno o un pericolo per l'ambiente o per la salute dell'uomo (cc.dd. reati di evento), ma altresì condotte che, prescindendo dal verificarsi di un evento dannoso e/o pericoloso, si sostanziano in mere violazioni di carattere formale (cc.dd. reati di pura condotta).

Inoltre, occorre considerare che, in prevalenza, i reati-presupposto, oggetto della presente Parte Speciale, si configurano come ipotesi contravvenzionali, rispetto alle quali, dunque, è sufficiente per la loro realizzazione, sotto il profilo soggettivo, la c.d. colpa generica, da intendersi come mera negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento dell'attività, non connotata da una particolare gravità. Ne segue che, in ipotesi, un mero errore (dovuto ad esempio a una svista o a disattenzione)

potrebbe determinare a carico della Società l'insorgere di profili di responsabilità colposa rilevante ai sensi del Decreto 231.

È pur vero che ai fini della configurabilità di tale responsabilità è necessario che l'illecito ambientale eventualmente commesso con colpa (ma ciò vale altresì per le ipotesi dolose) sia imputabile all'ente anche sotto il profilo oggettivo, rappresentato dall'interesse e/o vantaggio che si intende perseguire od ottenere mediante la condotta criminosa.

In proposito, la dottrina e giurisprudenza più accorte hanno rilevato, in relazione ai Reati ambientali, che i sopra indicati criteri oggettivi d'imputazione (interesse e vantaggio) devono essere riferiti non al reato in sé considerato – in quanto è evidente che non vi sia alcun interesse per l'azienda nel cagionare, ad esempio, un disastro ambientale –, bensì alle condotte costituenti il reato medesimo, che si sostanziano nella violazione delle norme poste a presidio della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Pertanto, ove le attività aziendali fossero organizzate ovvero svolte in concreto disattendendo le disposizioni di cui al Decreto 231 e le prescrizioni interne, adottate in ossequio al Decreto stesso, potrebbe profilarsi una condotta negligente o imprudente in capo alla Società, ovvero ravvisarsi, qualora tale condotta sia stata posta in essere al fine di perseguire un abbattimento dei costi o un risparmio di spese, un concreto vantaggio per la stessa²³, che renderebbe concreto il rischio di incorrere in una responsabilità ai sensi del Decreto 231.

Tali considerazioni, che evidenziano la peculiarità dei reati in esame, inducono a richiamare l'attenzione di tutti i Destinatari del presente Modello al rispetto delle norme di condotta e delle procedure di seguito indicate (unitamente a quelle attualmente vigenti in ALNG S.r.L.), che sono state individuate sulla base di una approfondita attività di mappatura del rischio.

Al riguardo, si precisa che, alla luce della particolare rilevanza ricoperta dalle tematiche ambientali, la Società, all'indomani dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 121 del 2011 (che ha introdotto nell'impianto del Decreto 231 l'art. 25 *undecies*), ha ritenuto di procedere all'immediato aggiornamento del Modello 231, con l'adozione della presente Parte Speciale G nel mese di settembre 2011, al fine di adeguare prontamente il Modello alle esigenze di tutela manifestate dal Legislatore attraverso l'estensione della responsabilità degli enti ai Reati ambientali.

L'attuazione immediata delle citate novità legislative è stata resa possibile dalle disposizioni e dai protocolli in essere in ALNG S.r.L. (e, in particolare, dalle prescrizioni di cui all'*ALNG SHEMS System Manual*²⁴), i quali, scrupolosamente osservati, costituiscono già di per sé un valido presidio sotto il profilo ambientale.

²³ Vantaggio inteso quale utilità patrimoniale oggettivamente apprezzabile.

²⁴ Ossia *Safety, Security, Health And Environmental Management System*.

Successivamente, la Società ha svolto, tramite il proprio Organismo di Vigilanza, un'approfondita e accurata attività di verifica e controllo in relazione alla stretta inerenza e conformità delle suddette procedure rispetto alla normativa recentemente introdotta.

Inoltre, si è proceduto a una scrupolosa mappatura del rischio con riferimento alla perpetrazione dei Reati in questione, predisponendo un questionario (*“Questionario per la valutazione del rischio” – Risk Assessment Tool*), che è stato sottoposto ai soggetti responsabili delle funzioni interessate dalle tematiche ambientali, sì da individuare le aree aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione dei citati Reati.

Più esattamente, è stata svolta una prima attività di mappatura del rischio presso la base operativa di Porto Viro (*Shore Base*) e presso la sede della Società sita in Milano, che ha previsto le interviste nei confronti dei soggetti aziendali rilevanti (*Regulatory/SHE Advisor, Shore Base Manager, RSPP e Logistics Supervisor*).

La predetta attività di mappatura è, poi, proseguita presso il Terminale *offshore*, e il predetto Questionario è stato sottoposto ai Dipendenti/Distaccati (ALNG) Terminal interessati (*Offshore Installation Manager, SHEMS Coordinator e RSPP*).

Alla luce degli esiti dell'attività di mappatura sopra indicata, la presente Parte Speciale è stata adeguatamente integrata e implementata, allo scopo di individuare le aree e le attività aziendali maggiormente esposte “a rischio di reato ambientale”, e di enucleare le norme di condotta e le procedure specifiche, dirette a evitare, o quantomeno ridurre – come si è detto – il pericolo di comportamenti illeciti da parte di qualsivoglia Destinatario del presente Modello.

Si segnala che, nel corso del 2021, la sede centrale di Milano è stata trasferita presso gli uffici siti in via Santa Radegonda n. 8, in cui vengono svolte le attività sociali già oggetto di mappatura del rischio. Inoltre, dal novembre 2021 è attivo un nuovo ufficio a Rovigo, presso il Centro Servizi (CenSer) - Padiglione D, Viale Porta Adige, n. 45, ove pure si svolgono attività amministrative e d'ufficio a supporto dell'operatività del terminale di rigassificazione.

Infine, si osserva che, dal 1° luglio 2022, la gestione della *Shore Base* è affidata alla COSMI S.p.a., società di ingegneria & contracting e *Prime Contractor* per i servizi di manutenzione di Adriatic LNG.

2. L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, che ha introdotto nuove ipotesi delittuose in materia ambientale rilevanti ai sensi del Decreto 231, si è proceduto all'aggiornamento della presente Parte Speciale, così da verificare l'adeguatezza del Modello a prevenire comportamenti illeciti alla luce delle nuove fattispecie di reato. Con riferimento al primo

profilo, attinente le “aree a rischio”, occorre distinguere tra le diverse sedi in cui opera ALNG S.r.L., che sono state oggetto di un’analisi e una valutazione degli aspetti ambientali di maggiore rilevanza.

1. La sede centrale di ALNG S.r.L. e la base operativa di terra (Shore Base).

Quanto alla sede centrale e alla base operativa di terra (*Shore Base*), sita in Porto Viro (Ro), nel corso dell’attività di mappatura a suo tempo effettuata si è potuto riscontrare che, nell’espletamento delle attività sociali, sono utilizzate apparecchiature elettroniche e informatiche nonché beni strumentali rientranti nella piena disponibilità della Società, i quali, una volta utilizzati e a certe condizioni, possono essere qualificati rifiuti (*i.e.* monitor, *computer*, telefoni cellulari, stampanti, fotocopiatrici, *toner*, macchinari, etc., oltre a materiali quali il vetro, carta, plastica).

Pertanto, con riferimento ai Reati ambientali, si ritiene che particolare attenzione debba essere posta alla gestione e trattamento dei suddetti beni e strumentazioni.

A tal fine, ALNG S.r.L. ha adottato specifiche procedure per la raccolta diretta dei propri rifiuti, predisponendo, ad esempio, un sistema di raccolta differenziata di materiali, quali carta, plastica, vetro, che vengono poi smaltiti dalla società municipalizzata.

Con riferimento alle apparecchiature sopra indicate, invece, si rileva che le stesse non sono di proprietà della Società, bensì di società terze con cui ALNG S.r.L. ha stipulato contratti di noleggio. Tali società provvedono all’eventuale sostituzione del bene, mentre il relativo smaltimento viene effettuato da ditte specializzate.

Le funzioni aziendale preposte effettuano verifiche periodiche sulla correttezza formale degli adempimenti e degli obblighi che gli *outsourcer* devono svolgere.

Alla data di approvazione dell’ultimo aggiornamento del presente Modello, la sede centrale della Società è sita in Milano, Via Santa Radegonda n. 8, ove si svolgono le attività sociali già oggetto di mappatura del rischio. Inoltre, come già indicato, dal novembre 2021 è attivo un nuovo ufficio a Rovigo, presso il Centro Servizi (CenSer) - Padiglione D, Viale Porta Adige, n. 45, ove pure si svolgono attività amministrative e d’ufficio a supporto dell’operatività del terminale di rigassificazione.

Da ultimo, come già menzionato, a far da data dal 1° luglio 2022 la gestione della *Shore Base* è affidata alla COSMI S.p.a.. che ne è sub-conduttore.

2. Il Terminale di rigassificazione (Gravity Based Structure - GBS).

Con particolare riferimento al Terminale di rigassificazione (*Gravity Based Structure - GBS*), sito al largo di Porto Levante (Ro), trattasi di una struttura unica al mondo, che è stata specificamente progettata per rifornire il mercato energetico italiano con una fonte d’energia diversificata, affidabile e a ridotto impatto ambientale.

Più esattamente, il Terminale è stato progettato attorno a una grande struttura in cemento armato (GBS), che ospita due serbatoi di gas naturale liquefatto (GNL), e comprende strutture per l'ormeggio e lo scarico delle navi metaniere, un impianto di rigassificazione e un metanodotto per l'invio del gas naturale alla rete di distribuzione nazionale.

La progettazione e la costruzione di tale struttura *offshore* sono state parti di un progetto internazionale ideato e realizzato in vari paesi del mondo, tra i quali la Corea del Sud, gli Stati Uniti, il Canada, la Norvegia, la Spagna e l'Italia.

Tale progetto, altamente innovativo e costruito con tecnologie d'avanguardia, è stato sviluppato nel pieno rispetto della normativa italiana (prima e secondaria) e in collaborazione con le Autorità competenti; collaborazione, quest'ultima, che ha condotto all'adozione di oltre 100 misure specifiche di protezione ambientale e all'attuazione di un ampio programma di monitoraggio.

Il Terminale è stato dichiarato progetto di interesse strategico in Italia e in Europa, rispettivamente, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e dalla Commissione Europea.

In proposito si rappresenta, inoltre, che è stato ottenuto il parere favorevole per quattro Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), volte a garantire l'osservanza di tutti gli aspetti inerenti la salvaguardia dell'ambiente e, da ultimo, il decreto di esclusione da VIA per il progetto di incremento di capacità di rigassificazione da 8 a 9 miliardi smc annui di gas naturale.

Allo stato, il Terminale, che nel gennaio 2009 ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA - ossia il via libera per l'esercizio dell'installazione da un punto di vista ambientale), poi rinnovata nel 2016 e nel 2022 ai sensi dell'art. 29 *octies* del d.lg. 152/2006, opera con le migliori tecnologie che ne garantiscono, da sempre, la massima efficienza energetica e il pieno rispetto dei requisiti di tutela ambientale.

L'attività lavorativa espletata sul Terminale consiste principalmente nella ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto.

Pertanto, la particolare tipologia delle operazioni ivi svolte nonché la peculiare ubicazione del Terminale impongono un livello massimo di attenzione e prudenza con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli sversamenti accidentali (specie di oli e di materiali chimici) e alla produzione e gestione dei rifiuti.

Infatti, fatte salve alcune ipotesi criminose (quali l'importazione o detenzione di specie, animali o vegetali, in via di estinzione), le fattispecie indicate all'art. 25 *undecies* del Decreto 231 appaiono tutte, seppur astrattamente, applicabili (specie le ipotesi criminose previste agli artt. 727 *bis* e 733 *bis* c.p. e dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Si rileva, da ultimo, che la Società si avvale di terzi per talune attività di gestione dei rifiuti speciali (liquami, oli, etc.), affidando il trasporto e il trattamento a fornitori qualificati, nel cui contratto si specifica di dare preferenza al recupero del rifiuto anziché al suo smaltimento. In presenza di esigenze specifiche, i medesimi fornitori possono essere chiamati a fare da intermediari per l'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

Ne segue che i rapporti con i suddetti fornitori, di cui è responsabile l'*Offshore Installation Manager* – OIM devono essere sottoposti a specifici controlli e verifiche al fine di evitare la commissione dei reati connessi alla gestione dei rifiuti.

3. Le regole di condotta.

Con riferimento al secondo profilo, relativo alle regole di condotta cui devono attenersi tutti i Destinatari del presente Modello, scopo della presente Parte Speciale è la riaffermazione chiara e incontrovertibile del carattere obbligatorio e vincolante per gli stessi e, soprattutto, per coloro che svolgono sul Terminale la loro attività in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, delle regole di condotta attualmente vigenti all'interno di ALNG S.r.L. nonché di quelle di seguito indicate.

Come sopra accennato, la Società, ancor prima e a prescindere dagli aspetti normativi e di punibilità di cui all'art. 25 *undecies*, ha provveduto alla predisposizione e attuazione di norme e procedure (cfr., in particolare, l'*ALNG SHEMS System Manual*, il *Waste Management Manual* e l'*Environmental Management Manual*), che costituiscono un efficace presidio alla tutela del "patrimonio ambiente", sottoposto a un costante aggiornamento e alla necessaria implementazione secondo le conoscenze tecnico-scientifiche più evolute.

Pertanto, si intende qui espressamente e integralmente richiamare le disposizioni e i protocolli sopra indicati nonché le prescrizioni di cui al *ALNG SHEMS System Manual*, che costituiscono un 'modello di diligenza', da ritenersi vincolante per tutti i Destinatari del presente Modello, il quale, se applicato correttamente, consente di garantire ogni forma di tutela sotto il profilo ambientale e di ridurre i potenziali rischi per l'ambiente insiti nei processi aziendali.

Tali regole e procedure trovano una loro implementazione nelle regole di condotta sotto indicate (nonché nelle procedure di cui al successivo paragrafo 4), dirette a prevenire ed evitare, nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali, comportamenti che, in qualsivoglia modo, possano cagionare un'offesa (in termini di pericolo e/o di danno) al bene giuridico "ambiente", nonché il verificarsi di comportamenti illeciti che possano determinare per il loro autore una responsabilità penale e disciplinare, e per la Società una responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Più segnatamente, si provvede di seguito a indicare le regole di condotta di carattere *generale* che devono essere rispettate da tutti i Destinatari del presente Modello, nonché le regole di condotte *specifiche* per la prevenzione delle ipotesi criminose di cui all'art. 25 *undecies*, che sono state ritenute, a seguito dell'attività di mappatura del rischio più sopra riferita, maggiormente esposte a rischio di verifica in relazione alla realtà aziendale di ALNG S.r.L.

Si richiede, dunque, lo scrupoloso rispetto delle seguenti regole di condotta di carattere *generale*:

- È fatto obbligo di astenersi dal porre in essere condotte idonee a integrare i reati implicanti una responsabilità amministrativa della Società di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto 231, e, in particolare, le ipotesi criminose previste dal codice penale (artt. 452 *bis*, 452 *quater*, 452 *quinquies*, 452 *sexies*, 452 *octies*, 727 *bis* e 733 *bis*) e dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente).
- È fatto divieto di promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in esame.
- È fatto divieto di assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- È fatto obbligo di tenere un comportamento attento e scrupoloso con riferimento a ogni aspetto che possa riguardare la tutela del patrimonio ambientale.
- È fatto obbligo di operare nel rispetto delle norme adottate a livello internazionale, comunitario e nazionale, di carattere legislativo e regolamentare.
- È fatto obbligo di osservare la Politica ambientale e tutte le procedure interne, disciplinanti le attività aziendali, poste a salvaguardia del bene "ambiente".
- È fatto obbligo di svolgere costantemente attività informative a favore di tutti i Destinatari del Modello di ALNG S.r.L. (ivi compresi soggetti terzi quali Collaboratori, *Partner* commerciali e Fornitori), al fine di promuovere una adeguata sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali nonché l'effettiva conoscenza delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale, delle procedure vigenti e, più in generale, della legislazione in materia ambientale.
- È fatto obbligo di assicurare adeguate attività formative del personale addetto a ciascuna area a rischio attraverso corsi periodici di formazione e di aggiornamento, in particolare qualora ciò si renda necessario a seguito di variazione o introduzione di nuove regole di condotta, procedure e tecnologie rilevanti.

È fatto obbligo per tutti i Dipendenti di ALNG S.r.L. di partecipare ai corsi di formazione, informazione e aggiornamento, indetti dalla Società, salvo legittimo impedimento. Il Dipartimento delle Risorse Umane predispone specifici controlli di frequenza, dandone comunicazione allo stesso OdV.

- È doveroso effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, ivi compreso l'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da queste eventualmente esercitate.
- È fatto obbligo di redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale (*i.e. report mensili, Environmental Integrity Report, SHE Report, Rapporto ISPRA, Verification & Measures per il SHEMS System-6*) al fine di consentire il controllo sui comportamenti e le attività svolte (direttamente o indirettamente) dalla Società. A tale riguardo, si impone di tenere un comportamento corretto e collaborativo con i soggetti interni o esterni (*i.e. Shelter, ARPAV, Capitaneria di Porto*), che hanno il compito di svolgere attività di *audit* con riferimento al sistema di gestione del rischio ambientale.
- È fatto obbligo, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, di fornire dati, informazioni e/o documenti che siano veritieri, precisi ed esaurienti.
- È obbligatorio, in casi di emergenza, anche solo di potenziale rischio ambientale, attivare immediatamente le necessarie misure predisposte dalla Società, informando il proprio Responsabile di Primo Livello.
- È doveroso effettuare per iscritto eventuali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza o all'*Operations Manager* (cfr. paragrafo 3, *sub 2*), relative a eventuali situazioni di pericolo (sia potenziale sia reale) riscontrate in tema di tutela ambientale, a eventuali anomalie e/o irregolarità di cui, direttamente o indirettamente, si dovesse venire a conoscenza in ordine alle tematiche ambientali e, in particolare, alla gestione dei rifiuti aziendali, agli scarichi e alle emissioni in atmosfera, fatti salvi i casi della *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*,.
- È fatto obbligo di improntare a criteri di correttezza, trasparenza e collaborazione i rapporti con la Pubblica Amministrazione, in genere, e con le Autorità competenti in materia ambientale (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il Ministero per lo Sviluppo Economico Italiano, la Regione Veneto, l'ARPA del Veneto, la Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente, la Provincia di Rovigo).

Alla luce del fatto che alcune nozioni normative (*i.e.* scarico, emissioni atmosferiche, rifiuti, etc.) sono soggette a continue interpretazioni, a volte mutevoli, da parte della giurisprudenza, in caso di nuove attività e/o operazioni lavorative, nonché nell'ipotesi in cui sorgano dubbi interpretativi, dovrà essere interessato il *Legal Officer*, affinché valuti la opportunità di svolgere un *assessment* giuridico, anche rivolgendosi, ove necessario, a un esperto di diritto amministrativo.

Di seguito sono indicate le regole di condotta *specifiche* in relazione alle fattispecie di Reato ambientale ritenute rilevanti per ALNG S.r.L., che sono state suddivise in quattro macroaree in base alla relativa fonte normativa.

a) Reati previsti dal Codice Penale.

Con riferimento ai **Reati previsti dal Codice Penale** di «Inquinamento ambientale» (art. 452 *bis* c.p.), «Disastro ambientale» (art. 452 *quater* c.p.), «Delitti colposi contro l'ambiente» (art. 452 *quinqüies* c.p.), «Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività» (art. 452 *sexies* c.p.), associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, per la commissione di reati ambientali (art. 452 *octies* c.p.), «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette» (art. 727 *bis* c.p.) e di «Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto» (art. 733 *bis* c.p.):

- È fatto divieto di porre in essere qualsivoglia condotta che possa cagionare, o da cui possa derivare il pericolo di, inquinamento ambientale, ovvero una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, comprese le aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, oppure in danno di specie animali o vegetali protette.
- È fatto divieto di porre in essere qualsivoglia condotta che possa cagionare, o da cui possa derivare il pericolo di, un disastro ambientale, ovvero l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, compreso il disastro prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,

storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- È fatto obbligo di adottare comportamenti corretti e rispettosi dell'ambiente, garantendo l'effettiva osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne concernenti la tutela dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento in tutte le sue possibili forme.
- È fatto obbligo di rispettare in modo assoluto le specie animali e vegetali protette nonché ogni *habitat* all'interno di un sito protetto²⁵.
- È fatto divieto di porre in essere qualsivoglia condotta da cui possa derivare un rischio (anche solo potenziale) per *habitat* protetti o per esemplari appartenenti a una specie *animale* selvatica protetta o a una specie *vegetale* selvatica protetta o al loro stato di conservazione²⁶.
- A tal fine, è doveroso procedere in via preliminare a indagini che consentano di verificare la natura del sito in cui si trova a operare la Società e la eventuale presenza di specie animali o vegetali protette o siti protetti.
- È fatto obbligo di utilizzare soluzioni, apparecchiature, impianti e dispositivi tali da eliminare/ridurre l'eventuale impatto ambientale connesso allo svolgimento delle attività aziendali e di lavorazione rispetto a specie, animali e vegetali, protette e siti protetti.

b) Reati previsti dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente o Testo Unico Ambientale - TUA).

Quanto ai **Reati previsti dal Codice dell'Ambiente (TUA)**, si rileva quanto segue.

1. Relativamente al reato di «*Scarico di rifiuti non autorizzato*» (art. 137, comma 3, 5, 11 e 13 del TUA):

- È fatto obbligo di effettuare gli scarichi di acque reflue industriali²⁷, contenenti sostanze non pericolose e/o pericolose (*i.e.* nichel, piombo, rame, zinco, etc.), solo in presenza di specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.
- È obbligatorio osservare scrupolosamente, oltre alle procedure interne dettate in materia di scarichi, le prescrizioni di cui alla suddetta autorizzazione e/o le ulteriori prescrizioni dettate dall'autorità competente, e comunque operare nel rispetto dei limiti fissati dalla legge (ad

²⁵ Per «*habitat all'interno di un sito protetto*» si deve intendere qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della sopra citata Direttiva Uccelli (Dir. 2009/147/CE), o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CE).

²⁶ Per «*stato di conservazione*» si intende l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulla specie in oggetto, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni.

²⁷ Si tratta di qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali.

esempio cc.dd. valori limite), dalle regioni o dall'autorità competente medesima.

- È fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, se non nei casi e nei limiti previsti *ex lege*.
- È doveroso rispettare il divieto assoluto di sversamento nelle acque del mare di sostanze o materiali, individuati dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Quanto ai reati che attengono principalmente alla gestione dei rifiuti («Attività di gestione di rifiuti non autorizzata» ex art. 256, comma 1, 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo; «Traffico illecito di rifiuti» ex art. 259, comma 1; «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» ex art. 452 *quaterdecies* c.p.), si segnala che, come affermato dalla giurisprudenza²⁸, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su **tutti** i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano rifiuti.

Pertanto, è doveroso attenersi alle seguenti regole di condotta:

- È fatto obbligo di operare la gestione dei rifiuti in modo conforme alle prescrizioni legislative e alle prescrizioni e procedure interne, volte, ove possibile, al recupero, reimpiego e riciclo dei materiali e dei beni utilizzati al fine di garantire la miglior tutela per l'ambiente e la salute.
- È vietato effettuare qualsiasi attività di gestione di rifiuti²⁹ (pericolosi e non pericolosi) in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione stabilite *ex lege* o comunque in violazione delle prescrizioni contenute o richiamate nei predetti titoli abilitativi.
- È vietato realizzare, gestire o contribuire alla realizzazione o alla gestione di una discarica non autorizzata.
- È fatto obbligo di adempiere gli obblighi prescritti dalla Società in ordine alla gestione dei rifiuti presso la sede di ALNG S.r.L. di Milano, la *Shore Base* e il Terminale *offshore*, e di adeguare il proprio comportamento, anche al di fuori dell'orario lavorativo, al più assoluto rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo.
- È doveroso osservare le indicazioni e prescrizioni vigenti in ALNG S.r.L. con riferimento alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle diverse attività aziendali e presso le varie sedi societarie. A tale riguardo deve essere assicurata adeguata informazione ai Destinatari del presente Modello.
- È obbligatorio garantire che le indicazioni, prescrizioni e procedure relative alla gestione dei

²⁸ Cfr. Cass., Sez. III pen., 17 gennaio 2012, n. 5033, nonché Appendice normativa, Sezione 8.

²⁹ Per «gestione» deve intendersi la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti.

rifiuti siano sottoposte a costante monitoraggio al fine di valutare periodicamente l'opportunità di un loro aggiornamento o di una loro implementazione in ragione di eventuali interventi normativi in materia ambientale e/o di sviluppi tecnologici.

- È fatto obbligo di verificare l'affidabilità dei soggetti terzi (fornitori e appaltatori) in ossequio alle procedure aziendali stabilite in tema di Qualificazione dei Fornitori, e, in particolare, la serietà, l'affidabilità e la professionalità di coloro cui la Società decide di affidare il servizio di gestione dei rifiuti. Più esattamente, nell'ambito dei rapporti con i predetti soggetti, deve verificarsi: (i) in sede di affidamento, il possesso dei requisiti e delle competenze richiesti dalla legge per l'espletamento dell'incarico (es. autorizzazione, iscrizione ad albi, certificazioni, etc.); (ii) in sede contrattuale, la sussistenza di apposite clausole che impongano l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Modello e al Codice Etico, e (iii) in sede di esecuzione dell'incarico, il puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in particolare, degli adempimenti connessi alla catalogazione e alla gestione dei rifiuti effettuate dai terzi.
- È fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi³⁰. In proposito deve essere garantita adeguata informazione circa le tipologie di rifiuto prodotto dalla Società.
- È fatto obbligo di eseguire o far eseguire ogni spedizione, avente a oggetto i rifiuti prodotti dalla Società, in conformità alla legge e, in particolare, alle prescrizioni di cui al Regolamento CEE del 14 giugno 2006, n. 1013, che impone obblighi di comunicazione/notificazione alle competenti autorità, l'acquisizione del relativo consenso, e la corretta indicazione dei dati contenuti nel documento di accompagnamento.

3. Con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 257, comma 1 e 2, del TUA, concernente la «*Bonifica dei siti*»:

- È fatto obbligo, nel caso in cui si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, di dare immediata comunicazione al proprio Responsabile, il quale, a sua volta, è tenuto ad attivarsi perché sia eseguita la relativa comunicazione nei confronti del Comune, della Provincia o della Regione nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché del Prefetto della Provincia.
- È fatto obbligo, nell'ipotesi sopra indicata, di osservare quanto stabilito dalle procedure interne perché vengano adottate le necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza del sito.

³⁰ Per «*miscelazione*» deve intendersi anche la diluizione di sostanze pericolose.

- In caso di accidentale inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee, dovuto al superamento delle concentrazioni soglia rischio, è fatto obbligo di provvedere alla bonifica del sito contaminato in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

4. Quanto alle «*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*» di cui all'art. 258, comma 4, secondo periodo, del TUA e alle «*Violazioni della normativa relativa al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*» previste dall'art. 260 bis, comma 6,7, secondo e terzo periodo, e 8 del TUA:

- È fatto obbligo di tenere regolarmente la documentazione inerente la produzione, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti prodotti da ALNG S.r.L. ai fini della tracciabilità degli stessi (*i.e.* registro di carico e scarico, formulario di identificazione, Modello Unico di Dichiarazione ambientale, etc.).
- È doveroso eseguire controlli periodici sulla correttezza e veridicità della suddetta documentazione.
- Nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti è obbligatorio fornire informazioni e dati precisi, chiari e veritieri in ordine alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.
- È fatto altresì divieto di inserire un certificato falso e/o alterato nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

5. Da ultimo, in ordine alle «*Violazione dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria*» ex art. 279, comma 5, del TUA:

- È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o altrimenti imposte dall'autorità competente, nonché le norme stabilite dalla legge e tutte le procedure interne relative alle emissioni in atmosfera.

c) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549.

In relazione ai **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549** e, più esattamente, di cui all'art. 3 («*Cessazione e riduzione delle sostanze lesive dell'ozono*»):

- È fatto obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni interne e le norme nazionali e comunitarie a tutela dell'ozono e, in particolare, il Regolamento CE n. 3093/94.

- La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive devono attenersi a quanto disposto dal citato Regolamento comunitario.
- È vietato realizzare, operare, condurre impianti che prevedano l'utilizzazione di sostanze lesive per l'ozono, salvo quanto statuito dal predetto Regolamento CE.

d) Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

Infine, con particolare riguardo ai **Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202** di inquinamento, doloso e colposo, provocato da navi (rispettivamente, artt. 8 e 9):

- È fatto assoluto divieto di eseguire sversamenti di qualsivoglia sostanza inquinante (*i.e.* idrocarburi) nelle acque del mare e di porre in essere comportamenti che possano provocare la fuoriuscita di carburanti, prodotti petroliferi o altre sostanze inquinanti.
- Ai fini dello smaltimento di sostanze inquinanti è doveroso rispettare le relative norme e protocolli aziendali.
- In caso di sversamento accidentale è fatto obbligo di dare immediata e tempestiva comunicazione al proprio responsabile (*Manager* di Primo Livello), che a sua volta è tenuto a comunicare tempestivamente ogni informazione, dato e aspetto relativi a quanto occorso, e ad adottare le necessarie misure previste dalla Società nei casi di emergenza.

4. Le procedure.

4.1. Le procedure

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati ambientali ed eventuali profili di responsabilità (amministrativa) dipendente da tali Reati in capo ad ALNG S.r.L., si è reso necessario, in ossequio alle prescrizioni di cui al Decreto 231, adottare presidi che consentano un adeguato monitoraggio del rischio ambientale e, dunque, un sistema coordinato di procedure per la gestione e l'attribuzione di compiti e responsabilità.

Come più sopra chiarito, la Società ha già adottato efficaci e idonei presidi ambientali al fine di prestare la massima attenzione alla prevenzione di qualsivoglia danno ambientale, ivi compresi, ovviamente, tutti gli specifici aspetti relativi alla tutela apprestata dalla normativa penale, oggi ricompresa (a livello di reato-presupposto) nell'ambito del Decreto 231.

Tali procedure e protocolli vigenti in ALNG S.r.L. e, in particolare, l'*ALNG SHEMS System Manual*, tengono conto della natura, della dimensione e dell'impatto che le specifiche attività svolte dalla Società implicano a livello ambientale e sono proporzionali alla loro rilevanza.

Nel suddetto *Manual* sono identificati ove necessario: (i) le prescrizioni applicabili, (ii) le

modalità di monitoraggio (*i.e.* attraverso *report*), (*iii*) le procedure di gestione operativa, (*iv*) i compiti e le responsabilità.

In particolare, e per quanto qui interessa, attraverso il sistema integrato *SHEMS*, conforme ai requisiti ISO 14001 e OSAS 18001, la Società ha sviluppato modelli di prevenzione integrata, che costituiscono un'efficace politica di prevenzione e gestione dei rischi ambientali, che impone un attento approccio precauzionale e un elevato livello preventivo (superiore alle previsioni normative) nei confronti dei potenziali impatti ambientali.

A tale ultimo riguardo, si segnala che ALNG S.r.L. dispone di un sistema di valutazione dei rischi differenziata (*Environmental Risk Assessment SHEMS 6-C*), che consente di monitorare costantemente e valutare, qualitativamente e quantitativamente, il rischio ambientale con riferimento alle diverse attività aziendali, sì da poter individuare, in un'ottica preventiva, le necessarie azioni "correttive" volte alla eliminazione o quanto meno riduzione del livello di rischio eventualmente riscontrato.

Con specifico riguardo al Terminale *offshore*, le attività lavorative ivi svolte, per quanto attiene i rischi ambientali, sono oggetto di valutazione e analisi costanti (con cadenza mensile) da parte dei soggetti manutentori, dei supervisor nonché di qualificati esperti esterni. È stato altresì predisposto un sistema di manutenzione preventivo, che definisce le verifiche, le frequenze e le eventuali sostituzioni da eseguire in relazione allo stato di criticità dell'*equipment*.

La Società ha, poi, programmato un piano di emergenza (con l'intervento dell'*ESG Group*), che stabilisce specifiche procedure volte a prevenire e mitigare il potenziale impatto ambientale associato a eventuali incidenti o situazioni eccezionali.

Con riferimento alla gestione della tutela dell'ambiente e della salute, ALNG S.r.L. ha, inoltre, individuato i soggetti aziendali responsabili delle specifiche procedure (*Environmental Management*), di comprovata esperienza e competenza, muniti di apposite deleghe, ad esempio in materia di gestione dei rifiuti.

L'attribuzione della delega (anche) in materia ambientale avviene in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza sul punto, ossia in modo formale ed espresso e con durata prestabilita, mediante atto scritto avente data certa, in cui sono definiti, in maniera esaustiva, le caratteristiche e i limiti dell'incarico nonché i poteri necessari allo svolgimento dello stesso.

L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di ogni processo decisionale sono congruenti rispetto alle posizioni di responsabilità e alle sottostanti situazioni di rischio.

Con particolare riguardo ai poteri di spesa in materia ambientale, si osserva in generale che la Società ha adottato previsioni concernenti la gestione delle risorse economiche e la pianificazione

finanziaria, predisponendo un adeguato e congruo *budget* per la sicurezza ambientale per ciascuna delle proprie sedi.

Più nel dettaglio, si rileva che i Responsabili delle funzioni e dei processi aziendali maggiormente coinvolti nelle tematiche di natura ambientale (*Operations Manager*) sono dotati di un'autonomia di spesa per lo svolgimento delle loro precipue attività (*i.e.* approvazione dei contratti, ordini di acquisto, esborso di cassa, etc.), mentre per determinate attività e operazioni di particolare rilievo è previsto il controllo e l'approvazione/autorizzazione da parte di ulteriori soggetti (quali, a seconda dei casi, l'*Operations Manager*, il *Business Services Manager* e il *Managing Director*).

In sintesi, i principi generali e ispiratori del sistema di controllo interno adottato da ALNG S.r.L. (anche) in materia ambientale sono i seguenti:

- *documentabilità* di ogni operazione rilevante, ossia per ogni operazione deve essere presente un adeguato supporto documentale, attraverso la redazione di verbali, emissione di *report*, comunicazioni cartacee o elettroniche, ecc.;
- *verificabilità* (c.d. tracciabilità) delle operazioni rilevanti, in virtù del principio più sopra indicato, è possibile procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione stessa e individuino i soggetti intervenuti (che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa);
- rispetto del principio della *separazione delle funzioni*, ossia il sistema adottato garantisce la chiara definizione dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale, che devono essere coerenti e adeguati alle funzioni assegnate;
- costante *flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza* delle informazioni rilevanti (cfr. successivi paragrafi 2 e 3).

4.2. L'*Operations Manager*.

In applicazione dei suddetti principi e allo scopo di conseguire gli obiettivi indicati nella presente Parte Speciale, a seguito della riorganizzazione aziendale completata nel corso del 2022, ALNG S.r.L. ha ritenuto di individuare nell'*Operations* il Responsabile interno (o *Manager* di primo livello), che rappresenta il referente della Società con riferimento alle tematiche ambientali.

In particolare, l'*Operations Manager*, responsabile degli *Offshore Installation Managers* (OIM), soprintende a tutte le attività svolte sul Terminale.

Fermo restando gli obblighi di informazione già delineati nella Parte Generale del Modello e salvo quanto previsto dalla *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, l'*Operations Manager* deve provvedere a:

- segnalare eventuali anomalie, difformità e/o deficienze riscontrate e qualsivoglia situazione di pericolo concreto e/o astratto di cui sia (direttamente o indirettamente) a conoscenza in relazione alla gestione della tutela ambientale.
- segnalare l'eventuale modifica degli impianti tecnologici, dei macchinari, dei processi produttivi, idonea ad alterare l'impatto ambientale nelle diverse sedi in cui opera la Società.
- valutare adeguatamente ogni segnalazione e/o informativa a essi giunta da parte dei *Manager* di Primo Livello e dei Dipendenti della Società (relative a eventuali comportamenti che possano assumere rilevanza – anche solo potenziale – con riferimento ai Reati ambientali; violazioni delle regole di condotta e delle procedure previste dalla Società, ecc.).
- eseguire gli accertamenti ritenuti opportuni o necessari in relazione alle segnalazioni ricevute, informandone tempestivamente l'OdV.
- trasmettere all'OdV lo *SHE report*, in cui vengono raccolti i dati relativi alla *performance* ambientale, ai rifiuti, alle emissioni, alle discussioni svolte nello *SHE Steering Committee*, etc.
- redigere, con cadenza periodica e per iscritto, un *report* informativo da inviare all'OdV al fine di dare un adeguato riscontro al predetto Organismo circa le segnalazioni e/o le informative pervenute e circa i risultati dell'eventuale attività di accertamento espletata.

4.3. Il ruolo dell'OdV.

Con particolare riferimento alle tematiche ambientali, ferme restando le prescrizioni di cui alla Parte Generale del presente Modello, l'OdV ha il compito di:

- valutare l'effettiva conoscenza della normativa (interna ed esterna) posta a presidio del patrimonio ambientale e di cui al citato art. 25 *undecies* del Decreto 231;
- vigilare che le direttive, istruzioni e procedure predisposte dalla Società siano chiare ed efficienti al fine di assicurare il rispetto della normativa dettata a tutela dell'ambiente;
- valutare l'effettività e la completezza dello *SHEMS Program* con riferimento ai nuovi reati-presupposto in materia ambientale;
- analizzare e valutare i *Daily Reports*, relativi all'andamento del Terminale di rigassificazione, nonché i *Key Performance Indicator* mensili, che devono essere trasmessi all'OdV dai *Manager* di primo livello, nonché gli *SHE reports* e i *report* informativi inviati dall'*Operations Manager*;
- esaminare i verbali di ispezione in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (*i.e.* ARPA, ASL, etc.);
- fermo quanto previsto dalla *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, valutare le eventuali segnalazioni provenienti dall'*Operations Manager* o da qualsiasi altro

soggetto, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

- richiedere all'*Operations Manager* qualsivoglia informazione, atto o documento che risulti utile e/o necessario per lo svolgimento della attività di vigilanza e controllo in relazione alle tematiche ambientali;
- eseguire, qualora lo ritenga opportuno, verifiche periodiche sul rispetto e l'efficacia delle procedure interne e monitorare l'efficacia delle verifiche atte a prevenire la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies*;

CAPITOLO H - LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. L'identificazione delle aree a rischio e delle c.d. attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è rappresentato dall'esigenza di ribadire, a fronte dei recenti interventi legislativi che hanno interessato il novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto 231, l'importanza che riveste nell'ambito di ALNG S.r.L. lo scrupoloso rispetto della legge (nazionale, comunitaria e internazionale) da parte di tutti i Dipendenti della Società, e dei principi di massima correttezza, trasparenza e lealtà nei rapporti con i soggetti terzi con particolare riferimento all'impiego della manodopera subordinata.

In particolare, con la presente Parte Speciale dedicata alla **Gestione delle Risorse Umane**, la Società intende ribadire e chiarire la sua ferma contrarietà a qualsivoglia comportamento scorretto sul mercato, che possa (tra l'altro) falsare la libera concorrenza tra le imprese avvalendosi di manodopera irregolare e/o clandestina.

Peraltro, ALNG S.r.L. promuove da sempre il valore delle proprie risorse per migliorare e accrescere il patrimonio aziendale e la competitività delle competenze possedute nel pieno rispetto dei valori della persona umana, oltre che della legge e dei principi che regolano il libero mercato.

In proposito, si ritiene opportuno richiamare i principi di politica aziendale affermati già nel Codice Etico adottato dalla Società e, più esattamente, nella Parte seconda - Sezione (B) dedicata all' "Etica del lavoro e tutela e valorizzazione dei Collaboratori" e all' "Assunzione e inserimento delle persone":

«Le assunzioni rispondono sia alla necessità di acquisire sul mercato competenze e professionalità non presenti in azienda, sia all'esigenza di inserire giovani sui quali investire per assicurare la crescita e lo sviluppo dell'azienda.

La ricerca e selezione del personale da assumere è effettuata rispettando la privacy dei candidati, unicamente in base a criteri di oggettività e trasparenza, garantendo pari opportunità ed evitando qualsiasi favoritismo.(...)

*Nell'ambito del processo di inserimento di nuovi Collaboratori, uno specifico programma è dedicato all'inserimento dei neo-laureati. **Tutto il personale è assunto con regolare contratto nel rispetto della legislazione applicabile nel luogo di assunzione; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero"**. All'atto dell'assunzione, e durante il primo periodo di inserimento aziendale, ogni collaboratore riceve accurate informazioni con particolare riferimento alle norme che regolano il proprio rapporto di lavoro, alle norme e procedure di prevenzione relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, alle politiche aziendali ed alle norme del Codice Etico della Società al fine di garantire una immediata ed accelerata conoscenza e favorire una rapida*

integrazione nella vita e cultura dell'azienda».

Con specifico riguardo, dunque, agli interventi normativi di recente emanazione, si provvede di seguito a indicare le norme comportamentali e i protocolli atti a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto 231 in tema di «**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**» (per un esame approfondito delle fattispecie in questione si rinvia alla Sezione 10 dell'Appendice normativa).

Con riferimento al delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si precisa che, sebbene il rispetto dei principi e delle regole sopra richiamati sia imposto nei confronti di tutti i soggetti riferibili (direttamente o indirettamente) alla Società, l'illecito in parola trova il suo presupposto in un "reato proprio", ossia in un reato che può essere commesso esclusivamente da soggetti che rivestono particolari qualifiche o svolgono determinate funzioni.

La norma, infatti, sanziona il «*datore di lavoro*» che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari, ove ricorrano altresì le particolari condizioni ivi indicate; pertanto, si richiama l'attenzione di coloro che all'interno della Società ricoprono posizioni apicali e che, per tale ragione, possono rivestire la qualifica di **Datore di lavoro**.

Tuttavia, occorre segnalare, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che possono essere chiamati a rispondere del reato in esame non soltanto il datore di lavoro, ma altresì colui il quale, per conto del datore di lavoro medesimo o delegato da esso o, comunque, alle sue dipendenze - abbia provveduto alla personale e diretta assunzione del lavoratore in condizioni di illegalità (cfr. Cass., Sez. I pen., 18 maggio 2011, n. 25615).

Inoltre, le fattispecie di cui all'art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 rientrano nella categoria dei "reati comuni", che possono essere commessi da chiunque ponga in essere le condotte tipizzate.

Per tale ragione si richiama, inoltre, l'attenzione di coloro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nello svolgimento delle attività, processi e funzioni aziendali rilevanti ai fini dell'ingresso in ALNG S.r.L. di lavoratori stranieri nell'ambito della gestione delle Risorse Umane e, più segnatamente, della selezione e dell'assunzione del personale dipendente nonché di Collaboratori e Fornitori della Società (*i.e. Human Resource Manager*).

2. Le regole di condotta.

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra indicate i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente, oltre le regole di condotta poste a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori (cfr. paragrafo 2 del Capitolo D della Presente Parte Speciale), le

seguenti regole di condotta che vanno a integrare le regole e le procedure attualmente vigenti in ALNG S.r.L. in materia di gestione delle risorse umane.

- È fatto obbligo di astenersi dal porre in essere condotte idonee a integrare la fattispecie di reato implicante una responsabilità amministrativa della Società di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto 231.
- È fatto divieto di promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, il reato in esame.
- È fatto divieto di assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo sì da determinare per la Società il rischio di essere chiamata a rispondere ai sensi del Decreto 231.
- È fatto obbligo di operare nel rispetto delle norme, legislative e regolamentari, adottate a livello comunitario e nazionale al fine di contrastare il fenomeno del “lavoro irregolare” (c.d. lavoro nero).
- Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare né all'interno della Società né nei rapporti con i Collaboratori esterni, *Partner* e Fornitori.
- È fatto obbligo di assumere il personale dipendente con un contratto di lavoro regolare e nel pieno rispetto della normativa di settore e delle condizioni previste dal CCNL.
- È fatto divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso non rinnovato, scaduto o annullato e/o minori in età non lavorativa (minori di 16 anni).
- È fatto divieto di sottoporre il personale dipendente a condizioni lavorative di sfruttamento. Devono pertanto essere garantite e tutelate la salute, la sicurezza e l'incolumità personale di ogni Dipendente di ALNG S.r.L.
- È fatto obbligo per tutti i Dipendenti della Società e, in particolare, per i lavoratori stranieri di eseguire con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme interne alla Società medesima con specifico riferimento a quanto stabilito dalla presente Parte Speciale.
- È fatto obbligo ai Collaboratori Esterni, *Partner* e Fornitori di rispettare la normativa, primaria e secondaria, in questione.

3. Le procedure.

Al fine di scongiurare la commissione di ipotesi illecite o comunque di comportamenti irregolari e/o anomale in ordine alla gestione delle risorse umane, unitamente alle procedure destinate alla “*Gestione della sicurezza e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*” (di cui al paragrafo

3 del Capitolo D della presente Parte Speciale), che si intendono qui integralmente richiamate, sono state enucleate le seguenti procedure e i seguenti protocolli che si aggiungono a quelli già adottati in ALNG S.r.L. che divengono parti integranti del presente Modello per le parti destinate ad avere rilievo ai fini della prevenzione della fattispecie delittuosa di «*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*» ex art. 25 *duodecies* del Decreto 231.

In particolare, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle seguenti procedure:

- È fatto obbligo di richiedere e acquisire, in fase di assunzione, copia del permesso di soggiorno del lavoratore straniero e di verificarne la validità.
- È fatto divieto di stipulare contratti di durata successiva al periodo di validità del permesso di soggiorno.
- È fatto obbligo di monitorare costantemente lo *status* del lavoratore straniero nel corso del rapporto con la Società, con particolare riferimento al periodo prossimo alla scadenza del permesso di soggiorno in vista di eventuali rinnovi contrattuali (che non potranno prescindere dal rinnovo del permesso di soggiorno medesimo).
- È fatto obbligo di comunicare al proprio Responsabile di Primo Livello e/o allo *Human Resource Manager* l'eventuale annullamento o revoca del proprio permesso di soggiorno.
- È doveroso comunicare all'Organismo di Vigilanza periodicamente, attraverso un *report* informativo, l'assunzione di lavoratori stranieri e la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge ai fini della regolarità dell'assunzione medesima.
- È fatto obbligo di archiviare, in formato elettronico o cartaceo, tutta la documentazione (atti, verbali, contratti, missive e altri documenti) rilevante ai fini dell'assunzione di nuove risorse e, in particolare, di lavoratori stranieri, con specifico riguardo alla documentazione prodotta e ricevuta in ordine alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione dei lavoratori stranieri residenti all'estero.
- Le modalità di archiviazione e conservazione della documentazione sopra indicata devono essere tali da assicurare l'impossibilità di modificare *ex post* i dati ivi contenuti nonché la loro tracciabilità all'interno del processo, sì da agevolare il compimento di eventuali controlli e verifiche successivi.
- È fatto obbligo di affidare incarichi a fornitori di beni e servizi attenendosi alle procedure aziendali in tema di selezione e gestione dei rapporti con i soggetti terzi, che si ispirano a criteri documentali e obiettivi circa la professionalità, la qualità e la convenienza dei beni/servizi forniti. La selezione delle controparti destinate, inoltre, a fornire particolari servizi dovrà svolgersi con particolare cautela, valutandone affidabilità, comprovata esperienza nonché adempimenti di carattere formale (*i.e.* iscrizione alla Camera di Commercio) o contributivo.

- È fatto obbligo a ogni Collaboratore, Fornitore o *Partner* della Società di rispettare la normativa di settore in materia di “lavoro irregolare”. A tale riguardo, la Società può valutare l’opportunità di richiedere, attraverso apposite clausole contrattuali, l’osservanza delle norme in materia di immigrazione da parte dei predetti soggetti.
- In particolare, nelle procedure di acquisto in caso di appalti di servizi, devono essere verificati il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e la regolarità delle assunzioni, anche mettendo a disposizione della Società la relativa documentazione ai fini di un’eventuale verifica da parte della medesima ovvero inserendo negli accordi contrattuali specifiche clausole che attestino la regolarità nella gestione delle Risorse Umane da parte del soggetto contraente.
- È fatto divieto di corrispondere onorari o compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di rapporto contrattuale instaurato.

CAPITOLO I - LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

1. L'identificazione delle aree a rischio e delle c.d. attività sensibili.

A seguito della introduzione nel codice penale della nuova fattispecie di autoriciclaggio ad opera della Legge 15 dicembre 2014, n. 104, che ha altresì modificato l'art. 25 *octies* del Decreto 231, ALNG S.r.l. ha svolto l'attività di *risk assessment* al fine di individuare le aree aziendali potenzialmente a rischio di commissione della nuova fattispecie di autoriciclaggio e, più in generale, dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.), tutti richiamati dal suddetto art. 25 *octies* (per un esame approfondito della fattispecie in questione si rinvia alla Sezione 7 dell'Appendice normativa).

L'esistenza di specifici protocolli aziendali tesi a regolare la selezione delle controparti commerciali, le modalità di acquisto da parte della Società di beni e servizi, i pagamenti nei confronti di terzi nonché la gestione delle risorse finanziarie consentono di valutare il rischio di commissione nell'ambito delle attività aziendali delle ipotesi delittuose sopra richiamate come remoto, anche in considerazione del *business* di ALNG S.r.l., che vede la Società rapportarsi con un numero ristretto di clienti, tutti industriali e di grandi dimensioni, in virtù di contratti - in molti casi di lunga durata - e con l'applicazione di tariffe fissate dal Codice di Rigassificazione approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Tuttavia, in considerazione dell'estensione del novero delle condotte che possono dar luogo alla responsabilità dell'ente a seguito dell'introduzione del reato di autoriciclaggio, si è ritenuto opportuno procedere all'individuazione delle cd. attività sensibili e delle funzioni aziendali potenzialmente interessate dalle ipotesi di reato oggetto della presente Parte Speciale.

All'interno dell'area in oggetto, le principali attività "sensibili" sono riconducibili alle seguenti:

- acquisti di beni e servizi da fornitori e *partner* commerciali;
- vendita di beni e servizi;
- gestione dei flussi finanziari e degli investimenti;
- rapporti infragruppo;
- gestione delle transazioni finanziarie con controparti terze;
- sponsorizzazioni e donazioni.

Le Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale possono individuarsi in:

- Business Service;
- Law & Market;

- Tax & Treasurers;
- Regulatory.

Con specifico riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio, l'analisi delle attività sensibili si è concentrata sulle condotte proprie individuate dalla norma incriminatrice, che - vale la pena ricordare - sanziona l'impiego, la sostituzione o il trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, *in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*.

Come rilevato dai primi commentatori, l'applicazione della nuova fattispecie con riferimento alla responsabilità amministrativa da reato ha importanti implicazioni dal punto di vista pratico, atteso che tra i reati (potenzialmente commessi in seno al medesimo ente) che possono costituire il presupposto della condotta di autoriciclaggio vi sono sia fattispecie anch'esse rilevanti ai sensi del Decreto 231 (es. corruzione) e che, pertanto, saranno già oggetto di presidi da parte dell'ente, sia ipotesi di reato che, allo stato, non danno luogo a responsabilità amministrativa nei confronti dell'ente (si pensi, ad esempio, ai reati di truffa semplice o di appropriazione indebita).

Con riferimento a tale ultima ipotesi, ci si è chiesti se ai fini della corretta prevenzione della commissione del reato di autoriciclaggio sia necessario procedere alla mappatura del rischio con riferimento a tutti i reati da cui possa astrattamente derivare la provvista oggetto della nuova ipotesi delittuosa, pur trattandosi di fattispecie non espressamente richiamate dal Decreto 231. Tale soluzione non appare tuttavia in linea con il principio di tassatività, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti da reato. Inoltre, il legislatore, nel dettagliare la condotta antiggiuridica del reato di autoriciclaggio, ha individuato parametri specifici che fissano i confini del penalmente rilevante: pertanto, una rigorosa interpretazione della norma di legge consente di affermare che non ogni utilizzo di denaro o beni (anche in forma immateriale, quali ad esempio il risparmio di spesa conseguente a un illecito tributario) da parte dell'impresa sarà idoneo a integrare il reato di autoriciclaggio, ma saranno penalmente rilevanti solo quelle condotte poste in essere per ostacolare, in concreto, l'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità.

In considerazione di quanto precede, nell'individuazione dei presidi organizzativi necessari a prevenire la commissione del reato di autoriciclaggio si è fatto riferimento in modo particolare al controllo della movimentazione dei flussi finanziari e delle altre utilità che pervengono alla Società, verificando la sussistenza di misure che consentono all'ente di accertare adeguatamente la provenienza lecita degli stessi, nonché di rendere sempre tracciabile l'utilizzo delle proprie risorse finanziarie. In ogni caso, anche con riferimento al rischio di commissione di illeciti tributari (che

rappresentano potenzialmente una delle principali fonti del reato di autoriciclaggio) si è verificato che la Società è dotata di procedure che mirano alla corretta gestione dell'imposizione fiscale, diretta e indiretta, affidata alla funzione Tax & Treasurers.

2. Le regole di condotta.

Nell'espletamento delle attività c.d. a rischio i Destinatari del presente Modello sono tenuti a osservare le seguenti regole di condotta:

- È fatto divieto di commettere o tentare di commettere condotte (attive od omissive), idonee a integrare i reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto 231, implicanti una responsabilità amministrativa della Società o che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- È fatto divieto di promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in esame.
- È fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali, compresa la negoziazione, la stipulazione e l'esecuzione di contratti o atti, con soggetti (persone fisiche e giuridiche) non preventivamente qualificati o dei quali siano conosciuti, anche in considerazione di indagini penali in corso, l'appartenenza a organizzazioni criminali ovvero il coinvolgimento in condotte illecite, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il riciclaggio, l'usura, la truffa e altri reati contro il patrimonio.
- È fatto divieto di utilizzare metodi di pagamento in violazione della normativa antiriciclaggio e che non consentano la tracciabilità dei flussi finanziari.
- È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività volte all'acquisto e alla vendita di beni e servizi, comprese la selezione e la gestione dell'anagrafica delle controparti commerciali della Società.
- È fatto obbligo di astenersi dal ricevere pagamenti da parte di terzi in violazione della normativa applicabile ovvero effettuati con modalità non previste dalle procedure aziendali.

3. Le procedure.

Al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale o comunque il verificarsi di comportamenti irregolari e/o anomali in ordine alla gestione delle risorse finanziarie, sono state enucleate le seguenti procedure e i seguenti protocolli, che si aggiungono a

quelli già adottati in ALNG S.r.L. e integrano il presente Modello per le parti destinate ad avere rilievo ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio, compresa l'ipotesi di autoriciclaggio.

In particolare, nell'espletamento e nella gestione delle attività sensibili sopra individuate devono essere rispettati i principi generali di comportamento che riguardano l'attribuzione di responsabilità e rappresentanza, la segregazione delle attività, la tracciabilità del processo di formazione e attuazione delle decisioni della Società, nonché delle modalità di gestione delle risorse finanziarie e dei controlli effettuati sulle attività a rischio.

Tutti i Destinatari del Modello sono inoltre tenuti al rispetto delle seguenti procedure:

- È fatto obbligo di verificare, per quanto di propria competenza, l'attendibilità commerciale e professionale di Fornitori e Partner Commerciali, compresa la verifica preliminare che i soggetti con cui la Società intrattiene rapporti commerciali non siano inseriti nelle cd. *black list* antiterrorismo e antiriciclaggio predisposte dai competenti organismi nazionali e internazionali.
- Per quanto di propria competenza, è fatto obbligo di procedere alla selezione di Fornitori e di Partner Commerciali secondo criteri oggettivi e documentabili, nel rispetto delle *policy* adottate dalla Società per l'acquisto di beni e servizi.
- Il processo di selezione e di valutazione, nonché la gestione del rapporto con i Fornitori e i Partner Commerciali devono essere documentati e tutte le evidenze devono essere debitamente conservate presso la Società.
- È fatto obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena corrispondenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni.
- I Destinatari devono astenersi dal porre in essere pagamenti in violazione della normativa sull'uso di contanti e, in ogni caso, in violazione delle *policy* aziendali concernenti i mezzi di pagamento.
- È fatto obbligo di garantire la trasparenza e la tracciabilità degli investimenti in caso di accordi/*joint venture* con altre imprese, ovvero in caso di operazioni infragruppo.
- È fatto obbligo di monitorare i flussi aziendali al fine di identificare eventuali transazioni che potrebbero dar luogo a responsabilità per uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale, nonché per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate dalla Società.

CAPITOLO L - LA GESTIONE DI SPECIFICHE AREE A RISCHIO

Ciascun Dipendente è obbligato a conformarsi agli specifici comportamenti e procedure di seguito indicate. Tali specifici argomenti devono essere intesi come un'implementazione procedurale dei principi indicati nel Codice Etico e nei "Basic Control Standards – *System of Management Control*".

1. Il conflitto di interessi e i rapporti con soggetti terzi.

1. Il conflitto di interessi.

I Dipendenti assicurano che ogni decisione di *business* sia presa nell'interesse della Società, e, pertanto, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi³¹ tra attività economiche, personali o familiari e mansioni ricoperte nella Società che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

2. Relazioni con i Clienti.

Nell'ambito delle relazioni con i Clienti, tutti i Dipendenti sono tenuti a:

- applicare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i Clienti al fine di sviluppare e mantenere con essi favorevoli e durature relazioni;
- non discriminare arbitrariamente i Clienti né cercare di sfruttare indebitamente posizioni di forza a loro svantaggio;
- operare nell'ambito delle leggi e normative vigenti;
- rispettare sempre gli impegni e gli obblighi assunti nei loro confronti;
- adottare uno stile di comportamento nei confronti della Clientela improntato a efficienza, collaborazione e cortesia;
- fornire informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire al Cliente una decisione consapevole;
- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altra natura;

³¹ A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono determinare conflitti d'interesse le seguenti situazioni: avere interessi economici e finanziari (possesso significativo di azioni, incarichi professionali, ecc.), anche attraverso familiari, con clienti, fornitori o concorrenti; svolgere attività lavorativa, anche da parte di familiari, presso clienti, fornitori o concorrenti; accettare denaro, regali o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con ALNG S.r.L.; utilizzare la propria posizione in azienda o le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra gli interessi propri e quelli dell'azienda.

- richiedere al Cliente di attenersi ai principi del presente Modello e includere nei contratti, quando previsto dalle procedure, l'obbligazione espressa di attenersi.

3. Relazioni con i Fornitori.

Ai Dipendenti/Distaccati/Procuratori della Società è richiesto di selezionare i fornitori sulla base dei principi della libera concorrenza; essi sono incoraggiati a creare e mantenere stabili, trasparenti e collaborative relazioni con i fornitori, nonché ad agire sempre nel miglior interesse della Società.

In particolare, i Dipendenti/Distaccati/Procuratori della Società, soprattutto quelli addetti a tali processi, devono:

- osservare le procedure interne per la selezione e gestione dei rapporti con i Fornitori;
- non discriminare tra i Fornitori, consentendo a tutti coloro che hanno i requisiti di competere per l'assegnazione dei contratti mediante la scelta della rosa di candidati basata su criteri oggettivi, dichiarati, trasparenti e documentabili;
- ottenere la collaborazione dei Fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- operare nell'ambito delle leggi e normative vigenti;
- applicare le condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i Fornitori, in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- evitare situazioni di eccessiva dipendenza sia per ALNG S.r.L. sia per il Fornitore;
- richiedere ai Fornitori di attenersi ai principi del presente Modello e includere nei contratti, quando previsto dalle procedure, l'obbligazione espressa di attenersi.

4. Rapporti con le forze politiche, le istituzioni pubbliche, i pubblici funzionari³² e le associazioni portatrici di interessi³³.

ALNG S.r.L. intrattiene rapporti costanti con forze politiche, istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali, al fine di rappresentare la propria posizione su temi d'interesse per la

³² Per «*pubblici funzionari*» si intendono gli organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.

³³ Per «*rappresentanti di associazioni portatrici di interessi*» si intendono le persone fisiche che ricoprono posizioni o cariche istituzionali nell'ambito di organizzazioni come associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni ambientaliste, ecc. (es. Confindustria).

Società, di valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa per le proprie operazioni, di rispondere a richieste specifiche.

La Società non finanzia né supporta partiti politici né loro rappresentanti e si mantiene rigorosamente neutrale, quanto agli schieramenti in campo, in occasione di campagne elettorali o di eventi che coinvolgono i partiti politici.

I contatti con funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitati alle funzioni preposte, o a chi abbia ricevuto esplicito mandato dal vertice di ALNG S.r.L. Tali contatti devono avvenire in uno spirito di lealtà, trasparenza e costruttiva collaborazione con le istituzioni pubbliche e mirare a promuovere e tutelare gli interessi della Società.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con i funzionari pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate.

Nei rapporti con le categorie sopra citate sono vietate le seguenti attività:

- nessun Dipendente/Distaccato della Società deve promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- nessun Dipendente/Distaccato della Società può eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazione, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., perseguano, in realtà, le stesse finalità sopra vietate.

Sono, invece, consentite forme di collaborazione con associazioni portatrici di interessi e le istituzioni pubbliche (in particolare, con appartenenti alla Pubblica Amministrazione, parlamentari o componenti del Governo) qualora abbiano carattere strettamente istituzionale e siano volte a contribuire alla realizzazione di eventi o attività o qualsivoglia iniziativa, di carattere culturale e/o conviviale o di qualsiasi altro genere, che dovesse essere indetta dalla Società (come l'effettuazione di studi, ricerche, convegni, seminari, etc.).

In ogni caso, la partecipazione ai predetti eventi e attività da parte degli appartenenti alla Pubblica Amministrazione, parlamentari o componenti del Governo non deve comportare alcuna spesa per la Società stessa.

5. Rapporti con i concorrenti.

I Dipendenti/distaccati/procuratori di ALNG S.r.L. sono impegnati alla massima osservanza delle leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato in qualsiasi giurisdizione, e a collaborare con le Autorità regolatrici del mercato.

I predetti soggetti non possono essere coinvolti in iniziative o in contatti con i concorrenti tali da integrare, se pur astrattamente, possibili violazioni delle normative a tutela della concorrenza e del mercato (es. accordi su prezzi o quantità, suddivisione di mercati, limitazioni di produzione, accordi di collegamento, ecc.).

6. *Sponsorizzazioni e contributi.*

Nell'ambito delle attività consentite, ALNG S.r.L. può fornire contributi e sponsorizzazioni per sostenere iniziative proposte da enti, pubblici e privati, e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge, che promuovano i principi di integrità della Società. Le sponsorizzazioni e i contributi possono riguardare eventi e iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo e artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per la Società. Laddove possibile, ALNG S.r.L. collabora alla preparazione dei suddetti eventi e attività per assicurarne il livello qualitativo. Nel selezionare le iniziative da sostenere, ALNG S.r.L. opera con estrema attenzione per evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi a livello personale o aziendale.

7. *Comunicazioni esterne alla Società.*

Le informazioni diffuse da ALNG S.r.L., anche attraverso i *mass media* (giornali, tv, etc.) sono improntate alla massima trasparenza e veridicità dei dati forniti. Nei casi di partecipazione a convegni, congressi e seminari, di redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere, e di partecipazione a pubblici interventi, le informazioni fornite relativamente alle attività, risultati, posizioni e strategie della Società possono essere divulgate, salvo che non siano già di dominio pubblico, nel rispetto delle procedure stabilite per il trattamento delle informazioni riservate.

8. *Le procedure.*

Nell'ambito delle specifiche aree a rischio sopra indicate, deve essere portata a conoscenza, in forma verbale o scritta (anche via *e-mail*), del *Manager* di Primo Livello qualsiasi potenziale e/o avvenuta situazione di:

- a) conflitto di interessi;
- b) anomalia nei rapporti con i Clienti;
- c) anomalia nei rapporti con i Fornitori;
- d) anomalia nei rapporti con le forze politiche o le istituzioni pubbliche, con pubblici funzionari o le associazioni portatrici di interessi;
- e) anomalia nei rapporti con i concorrenti ovvero di violazione della normativa antitrust;
- f) anomalia attinente una comunicazione all'esterno;

g) anomalia attinente a contratti di sponsorizzazione, in negoziazione oppure firmati, o all'ottenimento di contributi.

Qualora fosse coinvolto il *Manager* di Primo Livello, ogni decisione è rimessa alla discrezionalità del predetto *Manager*, tenuto a informare l'OdV anche attraverso l'*Integrity Document* semestrale della potenziale o effettiva problematica eventualmente sorta, che si presenti di particolare gravità e rischiosità per la Società.

Con particolare riferimento ai rapporti con le istituzioni, qualora si intenda invitare a eventi, attività o a qualsivoglia iniziativa, di carattere culturale e/o conviviale o di qualsiasi altro genere, indetta dalla Società, soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, parlamentari o componenti del Governo, il *Manager* di Primo Livello è tenuto a dare tempestivo preavviso all'OdV, il quale ne valuterà l'opportunità e utilità rispetto agli interessi della Società.

2. Regali e doni.

È vietata ogni forma di offerta, diretta o indiretta, di denaro, regali, favori, omaggi, benefici o qualsivoglia utilità, di qualsiasi natura, a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni, nonché nei confronti degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori della Società, o dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza allo scopo di trarre indebiti vantaggi.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché di modico valore (Euro 50,00) e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti, e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario. In ogni caso, tali spese devono essere preventivamente autorizzate dalla posizione definita nelle procedure, e documentate per iscritto in modo adeguato. Allo stesso modo, i Dipendenti/Distaccati/Procuratori non possono ricevere denaro, regali, favori, omaggi, benefici o qualsivoglia utilità, di qualsiasi natura, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore (Euro 50,00). La norma, relativa sia ai regali promessi o offerti sia a quelli ricevuti, si applica anche nei paesi dove offrire doni di valore a *Partner* commerciali è una consuetudine o una prassi diffusa.

Al fine di poter meglio monitorare il flusso di omaggi consentiti dalla prassi commerciale, ALNG S.r.L. stabilisce che l'acquisto di omaggi sia accentrato presso un unico ufficio aziendale, predisponendo e poi conservando copia della documentazione rilevante (*i.e.* documento di trasporto, ricevute, bolle di accompagnamento, ecc.).

Qualora un Dipendente riceva regali oltre i suddetti limiti deve darne immediata comunicazione al proprio *Manager* di Primo Livello e all'OdV che valuta se eccezionalmente accettabile (a causa,

ad esempio, di una particolare situazione) o se disporre la restituzione o un impiego più opportuno di quanto ricevuto, e fa presente al donatore la politica di ALNG S.r.L. in materia.

I *Manager* di Primo Livello segnalano all'OdV, attraverso l'*Integrity Document*, gli effettivi/potenziati casi di regalie anomale.

3. Comportamenti in ambiente di lavoro.

È politica dell'Azienda vietare qualsiasi forma di comportamento molesto in tutti i luoghi di lavoro aziendali. La presente politica si propone l'obiettivo di favorire un ambiente di lavoro che incoraggi al rispetto reciproco tra i Dipendenti, e relazioni lavorative prive di comportamenti molesti e/o imbarazzanti.

La presente politica si applica espressamente a qualsiasi forma di indebita pressione e molestie da parte di o nei confronti di Dipendenti, Appaltatori, Fornitori o Clienti.

Nell'ambito della presente politica si definisce «*molesta*» qualsiasi condotta inappropriata che abbia lo scopo o l'effetto di:

- generare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile od offensivo;
- interferire in modo immotivato con la prestazione lavorativa di un individuo;
- avversare ingiustificatamente la crescita e lo sviluppo professionale di un individuo³⁴.

I comportamenti molesti non saranno tollerati.

Tutti i Dipendenti, inclusi i Supervisor e *Manager*, sono soggetti ad azione disciplinare in caso di violazione della presente politica.

I Dipendenti che ritengano di essere stati soggetti a molestie devono immediatamente riportare il fatto al proprio *Manager* di Primo Livello, all'OdV e al Direttore del Personale. Qualsiasi Dipendente o Supervisore che osservi o sia a conoscenza di comportamenti in contrasto con la presente politica deve immediatamente informare l'OdV e il Direttore del Personale. In particolare, i *Manager* di Primo Livello segnalano al OdV, attraverso l'*Integrity document* semestrale, gli effettivi/potenziati casi di comportamenti non leciti sul luogo di lavoro.

Nessun Dipendente deve presumere che l'Azienda sia comunque a conoscenza di una situazione in violazione della presente politica. In ogni caso, fatti salvi i casi della *Procedura per la gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, tutte le segnalazioni devono essere portate all'attenzione dell'OdV così che possano intraprendersi opportune azioni correttive. Nessuna ritorsione sarà attuata

³⁴ Rientrano fra le forme di molestia, ad esempio, approcci non graditi di natura verbale o fisica, qualsiasi forma di scritto o pubblicazione nonché affermazioni o commenti di natura sessuale, razziale o altrimenti denigratori o discriminatori.

nei confronti di un Dipendente per aver riportato possibili atti di molestia. I Dipendenti possono sollevare problemi o riportare fatti inerenti la presente politica senza temere ritorsioni.

4. Uso corretto dei beni aziendali.

Ogni Dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse e dei beni³⁵ a lui affidati da ALNG S.r.L. L'utilizzo, anche involontario, di questi beni per qualunque fine estraneo all'attività aziendale può provocare seri danni alla Società (legali, economici, di immagine, di competitività, ecc.), con l'aggravante che un uso improprio può, inoltre, comportare per essa potenziali sanzioni penali e amministrative per eventuali illeciti, e la necessità di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dipendenti stessi. In questo contesto, il Dipendente riconosce che l'utilizzo improprio di beni aziendali è in assoluto contrasto con l'interesse della Società.

In particolare, con riferimento alle *e-mail*, ogni Dipendente è tenuto a non inviare, sia all'interno sia all'esterno della Società, messaggi di posta elettronica minatori e/o ingiuriosi, che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale. Qualora un Dipendente sia a conoscenza che un altro Dipendente abbia inviato una *e-mail* minatoria e/o ingiuriosa, fatti salvi i casi della *Procedura per la gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*, è tenuto a informare immediatamente il Responsabile dell'area a rischio e l'OdV.

Quanto alla navigazione in *internet*, ogni Dipendente è tenuto a: (i) non navigare su siti *Internet* non attinenti alle sue specifiche mansioni durante l'orario di lavoro, se non in casi di necessità; (ii) non caricare sui sistemi aziendali *software* preso a prestito o non autorizzato e non fare mai copie non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale o per terzi. In particolare è espressamente vietato l'accesso a siti aventi contenuti indecorosi e offensivi.

Con riferimento all'utilizzo del telefono fisso e/o del cellulare, ogni Dipendente è tenuto a utilizzare il telefono fisso e/o il cellulare aziendale per scopi di lavoro, tranne nei casi di particolare urgenza e gravità.

Per le linee guida relative all'uso del *computer* da parte dei Dipendenti si rinvia, inoltre, alla "*Computer User responsibilities Reference Guide*", attualmente in vigore in ALNG S.r.L., che si considera automaticamente incorporata nel presente documento.

L'OdV si riserva il diritto di monitorare periodicamente oppure a campione l'invio/ricevimento dei messaggi di posta elettronica e dei relativi allegati, nonché i tabulati contenenti informazioni sulle singole telefonate fatte o ricevute da parte dei Dipendenti (numero di partenza e di arrivo, durata della

³⁵ A titolo esemplificativo, tra i beni aziendali rientrano: il *computer* fisso, il *computer* portatile, il telefono fisso, il telefono cellulare, i palmari, le carte di credito, ecc.

comunicazione), al solo fine di garantire l'*integrity* all'interno della Società, assicurando sempre la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni raccolte.

APPENDICE NORMATIVA

La presente Appendice normativa, che costituisce parte integrante del Modello, è diretta alla esplicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità degli enti dipendente da reato. In particolare, sono stati esaminati, dapprima, i principi generali della predetta disciplina e, poi, le singole fattispecie di reato-presupposto richiamate dagli artt. 24 e ss. del Decreto 231.

SEZIONE 1: I principi generali della responsabilità amministrativa.

1. Le finalità del Decreto 231 e la creazione di una responsabilità “parapenale” a carico degli enti.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto 231 con cui è stata data esecuzione, in virtù della delega di cui alla Legge n. 300 del 2000 (art. 11), ad alcune Convenzioni internazionali³⁶ in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In particolare, il citato Decreto 231 introduce, per la prima volta nell’ordinamento italiano, il principio della responsabilità “amministrativa” degli enti dipendente da reato qualora sia commesso, nel loro «*interesse*» o «*vantaggio*», da soggetti inseriti nell’organizzazione societaria e, in particolare, ai sensi dell’art. 5 Decreto:

- 1) «*da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente*» (c.d. soggetti apicali);
- 2) da persone fisiche «*sottoposte alla direzione o alla vigilanza*» dei soggetti di cui sopra (c.d. soggetti subordinati).

L’ente, tuttavia, non è chiamato a rispondere per ogni reato commesso dai predetti soggetti, ma solo per le ipotesi criminose tassativamente previste dal Decreto 231 e, più segnatamente, per le seguenti categorie di illeciti:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25³⁷;
- Reati informatici di cui all’art. 24 *bis*³⁸;
- Delitti di criminalità organizzata previsti all’art. 24 *ter*;
- Reati contro la fede pubblica e, precisamente, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento *ex art. 25 bis*;
- Delitti contro l’industria e il commercio *ex art. 25 bis*³⁹;
- Reati societari di cui all’art. 25 *ter*⁴⁰;

³⁶ Si veda, in particolare, la Convenzione OCSE (17 dicembre 1997) sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, e diverse convenzioni dell’Unione Europea in tema di protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee e di lotta alla corruzione.

³⁷ Cfr. Sezione 2.

³⁸ Cfr. Sezione 3.

³⁹ Cfr. Sezione 4.

⁴⁰ Cfr. Sezione 5.

- Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dalla Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 *quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25 *quater*1 (di cui all'art. 583 *bis* c.p.);
- Delitti contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies*⁴¹;
- Reati e illeciti amministrativi previsti dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria – TUIF (D.lgs. n. 58/98), consistenti in abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (*ex art. 25 sexies*)⁴²;
- Reati di omicidio e lesioni, gravi e gravissime, colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (*ex art. 25 septies*)⁴³;
- Reati di ricettazione (art. 648 c.p.), di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) di cui all'art. 25 *octies*⁴⁴;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 25 *octies*.1⁴⁵;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 *novies*⁴⁶;
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.) *ex art. 25 decies*⁴⁷;
- Reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies*⁴⁸;
- Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi dell'art. 25 *duodecies*⁴⁹;
- Razzismo e xenofobia, richiamati all'art. 25 *terdecies*;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25 *quaterdecies*;
- Reati tributari *ex art. 25 quinquiesdecies*⁵⁰;
- Contrabbando di cui all'art. 25 *sexiesdecies*⁵¹;
- Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, di cui agli artt. 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies*;

⁴¹ Reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), prostituzione minorile (art. 600 *bis*, comma 1 e 2, c.p.), pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico, anche virtuale (art. 600 *quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.).

⁴² Cfr. Sezione 5.

⁴³ Cfr. Sezione 6.

⁴⁴ Cfr. Sezione 7.

⁴⁵ Cfr. Sezione 7.

⁴⁶ Cfr. Sezione 3.

⁴⁷ Cfr. Sezione 8.

⁴⁸ Cfr. Sezione 9.

⁴⁹ Cfr. Sezione 10.

⁵⁰ Cfr. Sezione 11.

⁵¹ Cfr. Sezione 12.

- Reati transnazionali previsti dalla Legge n. 146/2006⁵².

Si rileva, infine, che l'elenco dei reati-base, da considerarsi – come in precedenza accennato – tassativo, è destinato senza dubbio ad ampliarsi ulteriormente in vista di futuri interventi legislativi.

Pertanto, ai sensi del Decreto 231, le società e gli enti sono chiamati a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa dipendente da reato, nel caso in cui una delle fattispecie criminose sopra richiamate sia commessa da un soggetto aziendale (apicale e/o subordinato) nel loro interesse o vantaggio (anche se non esclusivo), ad eccezione delle ipotesi in cui l'autore del reato abbia agito per finalità sue proprie o di terzi.

Si precisa che la responsabilità per l'ente è del tutto autonoma rispetto a quella personale e penale dell'autore del reato, in quanto sorge e permane indipendentemente dal fatto che il predetto autore sia individuato, punibile o punito.

È prevista, inoltre, la punibilità in caso di tentativo (art. 26), ossia quando l'illecito non si è compiutamente realizzato o perché l'evento (ad esempio, il conseguimento dell'ingiusto profitto in una truffa) non si è verificato o perché l'azione non si è compiuta (*i.e.* la mancata induzione in errore di un ente pubblico *ex* art. 640, comma 2, c.p.)⁵³.

Il minor livello di offensività e di gravità del delitto tentato ha, tuttavia, indotto a prevedere una diminuzione di pena sia per l'autore del reato sia per l'ente. Le sanzioni, pecuniarie e interdittive, sono, infatti, ridotte da un terzo fino alla metà.

Inoltre, qualora la Società riesca a intervenire tempestivamente, sì da evitare il compimento dell'azione o la verifica dell'evento, la responsabilità amministrativa è esclusa in radice.

2. Le condizioni di esonero dalla responsabilità dell'ente.

In caso di reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto 231 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità entizia, qualora si dimostrino, cumulativamente, le seguenti condizioni:

⁵² Per "reato transnazionale" si intende «il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato» (cfr. art. 3 L. n. 146/2006). In particolare, le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto 231 sono: associazione per delinquere e di stampo mafioso (artt. 416 e 416 *bis* c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. n. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (artt. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D.lgs. n. 286/98).

⁵³ Si precisa, tuttavia, che la responsabilità della Società può sorgere solo in caso di tentativo di delitto (e non anche di contravvenzione come, ad esempio, le false comunicazioni sociali *ex* art. 2621, comma 1, c.c.), che siano dolosi, con esclusione quindi dei reati colposi di cui all'art. 25 *septies* Decreto 231. La punibilità del delitto tentato, infatti, in tanto può affermarsi in quanto emerge dalla condotta, seppur non interamente portata a compimento, la volontà del soggetto di realizzare il reato programmato, cui gli «atti idonei» posti in essere sono appunto «diretti» (cfr. art. 56 c.p.).

- a) l'«organo dirigente» della società abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, «*modelli di organizzazione e di gestione*» idonei a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo di controllo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i meccanismi di tutela previsti nel Modello di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nella suddetta ipotesi si ritiene, pertanto, che si assista a un'inversione dell'*onus probandi* a carico dell'ente⁵⁴, mentre, in caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e controllo incombe sull'organo dell'accusa l'onere di dimostrare che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dell'ente (cfr. art. 7 del Decreto).

Inoltre, in tali ipotesi, la responsabilità entizia viene recisamente esclusa nel caso di adozione ed efficace attuazione del Modello *ex ante* (ossia prima della commissione del reato). In particolare, il Modello deve prevedere misure idonee a garantire che l'attività aziendale sia svolta nel pieno rispetto della legge e a scoprire ed eliminare eventuali situazioni di rischio, predisponendo verifiche periodiche circa la idoneità delle cautele adottate e un sistema disciplinare in caso di loro violazione.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di cd. *whistleblowing*, e dal D. Lgs. n. 24/2023, il Modello deve altresì prevedere i canali di segnalazione interna, di condotte illecite rilevanti ai fini del Decreto 231 o di violazioni del Modello, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare⁵⁵.

⁵⁴ Si ricorda che la Corte di Cassazione si è, recentemente, pronunciata sul punto, stabilendo che «nessuna inversione dell'onere della prova è ... ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'Accusa l'onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231 e la carente regolamentazione interna dell'ente. Quest'ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria» (cfr. Cass., Sez. VI pen., sentenza 16 luglio 2010, n. 27735, con cui è stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzione delle norme del Decreto 231, sollevata rispetto ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 27 Cost.).

La Suprema Corte è giunta a tale conclusione, affermando che: «...in forza del citato rapporto di immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per il fatto proprio, senza coinvolgere il principio costituzionale del divieto di responsabilità per fatto altrui (art. 27 Cost.). Né il decreto legislativo n. 231 delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. "colpa di organizzazione" dell'ente, il non avere cioè predisposto una serie di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito realizzato nel suo ambito operativo. ... Vanno individuati [ndr da parte dell'Accusa] precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno [ndr. persona fisica] all'interesse dell'altro [ndr. l'ente] e, quindi gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo(...)» (cfr. Cass. n. 27735/2010 cit.).

⁵⁵ Si veda più nel dettaglio la *Procedura di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*.

Tanto chiarito, si ritiene doveroso svolgere un'ultima considerazione circa i possibili autori dei reati-presupposto.

Tra le fattispecie richiamate dal Decreto 231, infatti, ve ne sono alcune che richiedono una particolare qualifica del soggetto attivo (cc.dd. reati propri), sì da indurre a ritenere che la condotta illecita possa essere realizzata unicamente da coloro che rivestono un determinato ruolo o carica all'interno della società (*i.e.* amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, revisori, soci conferenti con riferimento ai Reati societari).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 2639 c.c., il soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge è equiparabile a colui che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla funzione o alla qualifica (*i.e.* l'amministratore "di fatto"). In proposito, l'art. 5 del Decreto 231 annovera nell'ambito dei soggetti apicali non solo coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente, ma altresì coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo di esso (comma 1, lett. *a*), in linea con quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza⁵⁶. Sicché l'assenza di una qualifica formale in capo all'autore del reato potrebbe, comunque, non comportare un'automatica esenzione di responsabilità.

Inoltre, gli stessi reati "propri" possono essere commessi da qualsiasi soggetto (dipendente o meno) a titolo di concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p.

3. Le sanzioni amministrative.

Le misure sanzionatorie previste nel Decreto 231, che seguono all'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato, consistono in:

- a) *sanzioni pecuniarie*, irrogate ogni qualvolta risulti accertata la responsabilità dell'ente e applicate in quote (oscillanti da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549) in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (art. 10);
- b) *sanzioni interdittive*, irrogabili solo se espressamente previste e alle precise condizioni alternative di cui all'art. 13 Decreto 231⁵⁷, sono misure predisposte in una chiara ottica special-preventiva secondo una sorta di gerarchia interna. Infatti, per la loro devastante portata il Legislatore ha previsto che l'applicazione della misura interdittiva più grave (l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività) possa disporsi solo nell'ipotesi in cui le altre sanzioni

⁵⁶ La giurisprudenza di merito e di legittimità ha, infatti, ribadito in più occasioni l'irrilevanza della qualifica meramente formale, ponendo l'accento sulla funzione concretamente svolta, specie nelle ipotesi di infortuni sul lavoro, sancendo la responsabilità di colui che, seppur apparentemente preposto a compiti dirigenziali, di fatto provvede all'organizzazione del lavoro aziendale.

⁵⁷ Più esattamente, esse possono essere comminate in caso: *a*) di rilevate entità del profitto tratto dall'ente, quando autori dell'illecito siano i soggetti apicali, ovvero *b*) di reato la cui perpetrazione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, quando si tratti di sottoposti all'altrui vigilanza e/o direzione; e *c*) in caso di reiterazione degli illeciti.

risultino inadeguate⁵⁸ (art. 14). In genere, le sanzioni interdittive hanno carattere temporaneo (da tre mesi a due anni) e, pertanto, in casi di particolare gravità risulterebbero del tutto inefficaci. Così, nell'ipotesi in cui sia stato tratto dal reato un profitto di rilevante entità e l'ente collettivo, nonostante precedenti condanne, non abbia provveduto a prevenire l'ulteriore commissione di illeciti, non vi è altra sanzione adeguata e proporzionata che la radicale interdizione dallo svolgimento dell'attività. Lo stesso dicasi nel caso di *societas*, strutturalmente e ontologicamente illecita, che abbia come scopo, unico o prevalente, la commissione di attività illecita (cfr. l'art. 16).

- c) la *confisca*, che colpisce il prezzo o il profitto del reato, ovvero, ove non fosse possibile, somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Tale misura è sempre disposta a seguito di condanna dell'ente, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- d) la *pubblicazione della sentenza di condanna*, infine, è una sanzione meramente facoltativa, che può essere disposta solo una volta a carico dell'ente unitamente all'applicazione di una misura interdittiva⁵⁹.

Con riferimento alle misure interdittive, appare di estrema rilevanza sottolineare la possibilità per l'ente di attivarsi per "rimediare", sia pur tardivamente, alla propria "colpa organizzativa", ottenendo l'esclusione *in toto* dell'applicazione delle misure in esame e la riduzione della sanzione pecuniaria.

A tal fine è necessario che, prima del dibattimento, (i) il danno sia stato integralmente risarcito e le sue conseguenze interamente eliminate (o almeno, l'ente si sia adoperato in tal senso); (ii) siano state colmate le carenze organizzative che hanno cagionato il reato; e, infine, (iii) sia stato messo a disposizione, ai fini della confisca, il profitto conseguito.

Da ultimo, giova ricordare un aspetto particolarmente insidioso delle misure in esame, rappresentato dalla loro applicazione provvisoria nel corso del processo. Prima ancora di un'eventuale sentenza definitiva di condanna, infatti, le sanzioni interdittive possono essere disposte in via cautelare qualora ricorrano determinati presupposti⁶⁰.

4. Reati commessi all'estero.

⁵⁸ Le misure interdittive previste dall'art. 9 del Decreto 231 sono: (i) interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; (iv) esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (v) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁵⁹ Le misure amministrative si prescrivono in cinque anni dalla consumazione del reato.

⁶⁰ In particolare: a) la gravità indiziaria della responsabilità dell'ente per un reato-presupposto per il quale siano espressamente previste; b) una delle condizioni previste dal citato art. 13 del Decreto 231 (cfr. nota 12).

La responsabilità amministrativa dipendente da reato nelle ipotesi di cui al Decreto 231 può sorgere a carico dell'Ente anche nel caso in cui l'illecito sia stato commesso all'estero (art. 4 Decreto).

In particolare, perché detta evenienza si concretizzi è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere perpetrato, all'estero, da un soggetto funzionalmente legato alla Società ai sensi dell'art. 5 del Decreto 231 (*i.e.* amministratori o dipendenti distaccati all'estero);
- b) il reato in questione deve rientrare tra gli illeciti previsti dal Decreto 231;
- c) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- d) non deve procedere per esso lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, vertendosi altrimenti in un'ipotesi di giurisdizione italiana recessiva;
- e) l'ente risponde solo nei casi e alle condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.⁶¹.

⁶¹ In sintesi, quando trattasi di specifiche fattispecie criminose (delitti comuni e politici) di particolare gravità, e sempre che vi sia la presenza dell'autore del reato nel territorio italiano, la richiesta di procedimento da parte del Ministro della Giustizia e, ove necessario, l'istanza o querela della persona offesa dal reato.

SEZIONE 2: Le fattispecie criminose rilevanti ex artt. 24 e 25 del Decreto 231.

Premessa.

La presente Sezione 2 dell'Appendice normativa ha ad oggetto le fattispecie delittuose rilevanti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 231.

Al riguardo si parla più esattamente di “**Reati ai danni della Pubblica Amministrazione**” in quanto tutti i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui ai sopra indicati articoli sono posti a tutela (i) del regolare funzionamento e del prestigio degli Enti Pubblici e dei soggetti che a essi appartengono, nonché del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.)⁶², ovvero (ii) a tutela del patrimonio pubblico e della sua integrità⁶³.

Si premette che, a seguito dell'intervento normativo a opera del c.d. D.D.L. Anticorruzione (recepito con modificazioni con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, su cui vedi *infra*), la Società ha ritenuto opportuno procedere a una sostanziale implementazione della presente Sezione nonché al suo aggiornamento, per soddisfare compiutamente le esigenze che hanno indotto il Legislatore italiano a mettere in atto un importante - seppur, secondo alcuni Autori, non del tutto soddisfacente - intervento di contrasto al fenomeno della corruzione nella Amministrazione Pubblica (italiana e straniera).

Inoltre, la presente Sezione 2 è stata aggiornata a fronte delle modifiche apportate dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti), dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 e, da ultimo, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.

Poiché le fattispecie in esame coinvolgono, dal lato attivo o passivo, soggetti qualificati come “pubblici”, si ritiene doveroso precisare i criteri generali per l'esatta individuazione di tali soggetti ai fini di una miglior comprensione delle ipotesi di reato che si intendono prevenire con l'adozione del presente Modello e, in particolare, con le regole di condotta e le procedure indicate nel Capitolo A relativo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Si provvederà poi a esaminare le fattispecie criminose di cui all'art. 24 del Decreto 231 e quelle previste dall'art. 25.

⁶² Quali i delitti di concussione, di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione ex artt. 317 e ss. c.p.

⁶³ In particolare, malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa aggravata, truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1. I criteri per la definizione del Pubblico Ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale viene comunemente considerato “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nella Relazione del Guardasigilli si precisa che il concetto di “**Pubblica Amministrazione**” viene inteso in senso lato, «*in guisa da comprendere tutte le ampie categorie dei soggetti di diritto pubblico, che, secondo una tripartizione ormai universalmente accolta, si distinguono in soggetti appartenenti all'ordine legislativo, soggetti appartenenti all'ordine giudiziario, e soggetti appartenenti all'ordine esecutivo*»⁶⁴.

E ciò perché, si sottolinea ancora, «*tutti i soggetti di diritto pubblico – a qualsiasi di questi tre ordini appartengano – sono detentori di quell'autorità, che in essi si riverbera dall'ente, nel cui nome agiscono; a tutti aderisce quell'elemento pubblicistico, che contrassegna i fini degli enti, della cui realizzazione essi si fanno organo; e, quindi, rispetto a tutti è concepibile un'offesa, che, attraverso le loro persone, tocca la Pubblica Amministrazione, compromettendone il regolare funzionamento*»⁶⁵.

Sulla base di tali premesse, nel codice penale, rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p., sono delineate le nozioni di «*Pubblico Ufficiale*» e di «*persona incaricata di un pubblico servizio*».

Le citate disposizioni, a seguito della Riforma apportata dalla Legge n. 86/1990⁶⁶, hanno assunto, com'è noto, una connotazione oggettivistica e funzionale legata all'esercizio in concreto della pubblica funzione o del pubblico servizio, indipendentemente dallo *status* giuridico del soggetto e dall'esistenza di un effettivo rapporto di subordinazione con l'ente pubblico.

Infatti, con la Riforma del 1990 il nostro sistema penale ha sposato una nozione funzionalistica delle qualifiche pubblicistiche, in virtù della quale non rileva se una persona appartenga o meno alla P.A. o a un ente di derivazione pubblica, bensì il tipo di attività svolta e, più in particolare, la disciplina di tale attività.

Gli artt. 357 e 358 c.p. chiariscono che, ove una determinata attività e la relativa disciplina siano sottratte all'autonomia privata, dovendo rispondere a una regolamentazione non disponibile, si è in presenza di una attività pubblica e di una disciplina pubblicistica, sì che un medesimo soggetto può essere considerato Pubblico Ufficiale o incaricato di un pubblico servizio solo per quegli aspetti

⁶⁴ Cfr. la *Relazione del Guardasigilli* in Lavori preparatori del Codice penale – vol. V – parte II, p. 119.

⁶⁵ Cfr. nota precedente.

⁶⁶ L'art. 357 c.p. ante Riforma recitava: «*gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria; ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria*».

della sua attività in relazione ai quali non agisce quale soggetto privato né si pone su un piano di parità rispetto alla controparte

a) Il Pubblico Ufficiale.

Più segnatamente, ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p. è considerato Pubblico Ufficiale «*agli effetti della legge penale*» colui il quale esercita «*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*».

Pertanto, con particolare riferimento alla **funzione legislativa**, essa ricomprende i soggetti che prendono parte all'attività normativa in quanto tale e alle attività ad essa prodromiche o connesse (*i.e.* istituzioni comunitarie con poteri legislativi, il Parlamento, il Governo ove autorizzato *ex lege*, le Regioni⁶⁷, le Province).

Quanto alla **funzione giudiziaria**, nella nozione di Pubblico Ufficiale può includersi ogni soggetto, che prende parte non solo all'attività di *iudicare*, ma anche alle attività connesse e ausiliarie rispetto alla stessa.

Sotto tale profilo, dunque, sono soggetti pubblici *tanto* i giudici e i magistrati di tutte le Corti e le Autorità, i pubblici ministeri, i membri delle Corti Comunitarie e di Giustizia, *quanto* il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie⁶⁸ e tutti i funzionari e gli organici amministrativi delle Corti e delle Autorità sopra indicate.

Con specifico riguardo alla **funzione pubblica amministrativa**, al comma 2, dell'articolo citato si precisa che «*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*».

Ne segue che la funzione amministrativa assume la qualità di *pubblica funzione* ove sia disciplinata da «*norme di diritto pubblico*», ossia da norme volte al perseguimento e alla tutela di preminenti interessi pubblici e di carattere generale, e sia connotata «*da atti autoritativi*» ossia da atti di supremazia.

La disposizione in esame stabilisce, altresì, che è *pubblica* la funzione amministrativa caratterizzata dall'esercizio di poteri di carattere:

⁶⁷ In proposito si richiama, ad esempio, una pronuncia del Tribunale di Roma 9 ottobre 2012, relativa ai componenti del consiglio regionale, secondo cui «*Posto che i gruppi consiliari regionali devono intendersi soggetti di diritto pubblico, che contribuiscono e partecipano all'esercizio della funzione legislativa e, dunque, che i contributi ricevuti non possono essere ritenuti e gestiti come voce stipendiale, ma devono necessariamente avere una destinazione pubblica, secondo le specifiche indicazioni normative che vi si riferiscono, si configura il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale /capogruppo che di tali risorse - di cui è indiscussa la natura pubblica cui consegue un obbligo di rendiconto - abbia la disponibilità in ragione del suo ufficio, le distraiga a proprio favore invece di farne uso unicamente ai fini indicati dalla normativa*».

⁶⁸ Diversamente, ancora: «*Il Ctu nominato in un giudizio arbitrale non ha la qualità né di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, dal momento che ha una funzione ausiliaria in un procedimento di natura privatistica: non è pertanto configurabile il reato di corruzione*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 22 gennaio 2013, n. 5901).

- 1) *deliberativo* nell'ambito della «*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*», ossia qualsiasi attività che concorra, in qualunque modo, a esternare il potere deliberativo della P.A. In tale prospettiva, sono stati qualificati come «*Pubblici Ufficiali*» non solo i soggetti istituzionalmente preposti a esplicare tale potere e coloro che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma altresì i loro collaboratori, saltuari e occasionali che prendono parte al predetto *iter*;
- 2) *autoritativo* nella realizzazione dei fini e della volontà della P.A., che si esplica attraverso ordini, direttive e veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione. Infatti, la giurisprudenza considera poteri autoritativi non solo quelli coercitivi, ma anche tutte quelle attività espressione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova su un piano non paritetico rispetto all'Autorità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7958/1992);
- 3) *certificativo* in relazione ad attività di attestazione e documentazione, cui è attribuita rilevanza probatoria, con riferimento alle dichiarazioni di volontà della P.A. o alla rappresentazione di una determinata situazione, circostanza o evento come certi, in quanto avvenuti alla presenza di un pubblico agente.

L'attribuzione della qualifica di Pubblico Ufficiale, dunque, dipende da un lato, da una valutazione di carattere oggettivo, volta a verificare se l'attività svolta e singolarmente considerata sia disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi, e, dall'altro, da una valutazione di carattere funzionale, intesa a controllare se quella stessa attività si presenti nella sua concreta manifestazione come caratterizzata dalla possibilità di esercizio dei poteri tipici della pubblica funzione.

In via di estrema sintesi, richiamando l'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza penale, si può affermare: «*Per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., la pubblica funzione o il pubblico servizio prescindono da un rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, sì che l'attività del soggetto agente debba essere imputabile ad un soggetto pubblico, occorrendo privilegiare la verifica della reale attività esercitata e degli scopi pubblici o non attraverso la stessa perseguiti*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 17 ottobre 2012, n. 12385).

Da quanto sopra esposto è evidente peraltro che – come più sopra accennato – **la pubblica funzione possa essere esercitata sia da funzionari pubblici che privati**, poiché la qualità di Pubblico Ufficiale non presuppone necessariamente un rapporto di impiego tra la persona e l'ente pubblico, né esige quel rapporto che sorge quando una persona mette volontariamente la propria attività al servizio di altri in modo continuato e in cambio di una determinata retribuzione.

In proposito, si è precisato ad esempio che «*I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. (Fattispecie relativa a condanna per peculato di un direttore generale di una società per azioni, **concessionaria** di un pubblico servizio per conto di un Comune, ritenuto dalla S.C. incaricato di pubblico servizio)*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 27 novembre 2012, n. 49759)⁶⁹.

b) L'incaricato di un pubblico servizio.

L'art. 358 c.p., poi, si preoccupa di dare una definizione della *persona incaricata di un pubblico servizio* nei seguenti termini: «*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*» (comma 1).

Al secondo comma dell'articolo citato si precisa che «*per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Dunque, perché possa definirsi *pubblico il servizio* deve, al pari della pubblica funzione, essere disciplinato da norme di diritto pubblico, ma, a differenza della stessa, non comportare l'esercizio dei poteri certificativi, autorizzativi e deliberativi, propri della *pubblica funzione*.

In particolare, l'incaricato di pubblico servizio svolge un'attività che risulta, *in positivo*, disciplinata da norme sottratte alla libera disponibilità dei privati (*i.e.* di diritto pubblico), diretta alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale, sottoposta a un regime organizzativo pubblicistico e svolta in regime economico differenziato rispetto alle normali dinamiche di mercato, e, *in negativo*, che non sia caratterizzata dai poteri tipici della pubblica funzione amministrativa, e che non si risolva nel mero svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opere meramente materiali⁷⁰.

Per «*mansioni d'ordine*» si intende lo svolgimento di attività meramente esecutive di ordini altrui senza alcuna autonomia decisionale in capo al soggetto agente, mentre per «*opera materiale*»

⁶⁹ Si è altresì sostenuto che «*La qualifica di Pubblico Ufficiale segue la destinazione pubblicistica delle attività svolte dall'agente, anziché il nomen iuris dell'ente di appartenenza (nella specie, la Corte ha sottolineato che al capo del gruppo politico **consiliare regionale** sono riconosciute una serie di facoltà e di poteri il cui esercizio esalta la rilevanza della figura del presidente del gruppo, rendendolo diretto partecipe di una peculiare modalità progettuale ed attuativa della funzione legislativa regionale, che lo qualifica senza alcuna incertezza come Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p.)*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 3 dicembre 2012, n. 1053).

⁷⁰ In proposito si è precisato che: «*Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente delle Poste italiane s.p.a. che risulti esclusivamente addetto, con mansioni di "ripartitore", ad attività di mero smistamento della corrispondenza. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza, qualificando il fatto come appropriazione indebita aggravata dall'abuso di relazioni d'ufficio)*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 20 novembre 2012, n. 46245).

si intende l'attività che si esaurisce semplicemente in un dispiegamento di forze per portarla a compimento.

c) Il Pubblico Ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio stranieri.

Le norme e i principi sinora illustrati attengono ovviamente al cittadino italiano che riveste le qualifiche sopra esaminate di Pubblico Ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Trattandosi di materia in cui vige il principio di stretta legalità, al fine di tutelare, anche nel nostro Paese, l'Amministrazione Pubblica straniera e al contempo sanzionare, secondo l'ordinamento italiano, soggetti di cittadinanza straniera, si è resa necessaria – come noto – una previsione *ad hoc* che estendesse l'ambito di applicazione dei Reati ai danni della Pubblica Amministrazione, consentendo altresì l'adempimento di obblighi di incriminazione che il nostro Legislatore si era assunto con la stipula di alcune Convenzioni internazionali.

Il punto di riferimento per la disciplina in questione (e, in particolare, della c.d. corruzione internazionale) è costituito dall'art. 322 *bis* c.p., introdotto dalla legge delega che ha poi portato all'emanazione dello stesso Decreto 231 (Legge 29 settembre 2000, n. 300), la quale ha provveduto, tra l'altro, ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alle suddette Convenzioni internazionali e, più precisamente, alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e alla Convenzione OCSE di Parigi del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali⁷¹.

Il citato articolo ha, dunque, assolto lo scopo di chiarire che il riferimento alla pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ovvero alla prestazione di un pubblico servizio *ex artt.* 357 e 358 c.p. si estende anche a funzioni o servizi definibili come *pubblici* in base a ordinamenti stranieri e internazionali e, dunque, anche a coloro che vengono ritenuti dotati di analoghi poteri rispetto a quelli riconosciuti dall'ordinamento italiano.

Più segnatamente, esaminando la summenzionata disposizione, è dato osservare che, in alcuni casi, è lo stesso Legislatore che equipara ai soggetti pubblici italiani i soggetti esteri che ricoprono determinate qualifiche, ossia i membri degli organi istituzionali della Comunità Europea (la Commissione, il Parlamento europeo, la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti europee); i funzionari e gli agenti della Comunità europea, e i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati istitutivi CE (art. 322 *bis*, comma 1, nn. 1, 2 e 4, c.p.).

In altri casi, invece, il Legislatore utilizza un modello di assimilabilità che potremmo definire

⁷¹ La Convenzione OCSE delinea una nozione ampia di Pubblico Ufficiale straniero, recepita poi nel nostro ordinamento, che comprende qualsivoglia soggetto che svolga una pubblica funzione (amministrativa, legislativa e giudiziaria) in paese straniero, un dipendente di un'impresa pubblica o a partecipazione pubblica o un funzionario in servizio presso un'organizzazione internazionale etc.

aperto, in quanto si basa sulla funzione in concreto esercitata dal funzionario straniero e sulla sua corrispondenza rispetto alla funzione esercitata in Italia e alla disciplina dettata per la stessa.

In quest'ultima evenienza, come si è rilevato, «*Il giudice del processo per l'imputazione di corruzione di un funzionario di uno Stato estero deve procedere, anche d'ufficio, all'accertamento delle norme di diritto straniero utili al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio discende dall'art. 14, l. 31 maggio 1995 n. 218, il quale, in tema di accertamento della legge straniera, pone un principio generale dell'ordinamento, rilevante anche nel procedimento penale, in ogni caso in cui l'applicazione della legge penale nazionale presupponga l'accertamento di un dato normativo straniero)*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 5 novembre 2009, n. 49532).

Tale operazione deve essere compiuta dall'interprete con riferimento «*alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee*», «*a coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio*» (art. 322 bis, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.) e, infine, alle «*persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi*» (art. 322 bis, comma 3, c.p.).

Di recente è stata inserita una ulteriore disposizione che prevede l'applicazione di entrambi i criteri summenzionati nell'ipotesi di reati commessi dai membri della Corte Penale Internazionale, al cui Statuto istitutivo il Legislatore italiano si è adeguato solo da ultimo.

Infatti, il nuovo numero 5 bis, introdotto al comma 1 dell'art. 322 bis c.p. dalla Legge 20 dicembre 2012, n. 237 (art. 10), pubblicata sulla G.U. n. 6 dell'8 gennaio 2013, estende i reati contro la Pubblica Amministrazione «*ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale*».

Nel sopra indicato primo comma si provvede dunque a estendere l'applicabilità di specifiche ipotesi delittuose ai danni della Pubblica Amministrazione attraverso un ampliamento della nozione di Pubblico Ufficiale, al **oggetto pubblico "comunitario"** al fine di tutelare gli interessi sovranazionali propri della Comunità e dell'Unione Europea e di coordinare l'azione degli Stati membri nella tutela di tali interessi (c.d. **corruzione comunitaria**).

I successivi nn. 5 ter, 5 quater e 5 quinquies, inoltre, a seguito delle modifiche operate in forza

della Legge. n. 3/2019 e del D. Lgs. n. 75/2020, estendono l'applicabilità delle ipotesi delittuose ivi previste anche:

a) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

b) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

c) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Nel secondo comma, invece, sono puniti **esclusivamente i privati** che promettono, offrono o danno denaro o altra utilità⁷² «*alle persone indicate nel primo comma*» (e, dunque, siamo in presenza di un'ulteriore ipotesi di corruzione comunitaria: cfr. art. 322 *bis*, comma 2, n. 1, c.p.) e ai **soggetti pubblici stranieri “extracomunitari”**, ossia a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio italiani «*nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali*» (c.d. **corruzione extracomunitaria**: cfr. art. 322 *bis*, comma 2, n. 2, c.p.).

In dottrina si è parlato, in proposito, di *reato plurisoggettivo improprio* in quanto, pur trattandosi di delitto che, ai fini della sua integrazione, richiede il concorso necessario del privato e del Pubblico Ufficiale, la punibilità è limitata al primo dei predetti soggetti.

Plurime sono state le ragioni prospettate dagli studiosi a sostegno di tale scelta operata dal Legislatore italiano: da un lato, si è evidenziata l'opportunità che il pubblico agente straniero risponda penalmente secondo l'ordinamento di appartenenza (anche perché potrebbe non conoscere la legge penale italiana); dall'altro, si è segnalato il rischio di nuocere alle relazioni internazionali con lo Stato di appartenenza, nonché di riscontrare comunque difficoltà nel perseguire un soggetto non appartenente all'ordinamento italiano né ad ordinamenti comunitari.

In conclusione, ai fini della presente trattazione, con l'espressione *Pubblica Amministrazione* deve intendersi quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento affida la cura di interessi pubblici e che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere individuati nei seguenti soggetti:

- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività (ivi inclusi

⁷² Secondo gli schemi della corruzione attiva – di cui agli artt. 319 *quater* comma 2 («*Induzione indebita a dare o promettere utilità*») e 321 («*Pene per il corruttore*») – e della istigazione alla corruzione di cui all'art. 321 c.p.

lo Stato, gli enti governativi, territoriali, locali e settoriali, le autorità regolamentari, le Regioni, le Province, i Comuni, le circoscrizioni, etc.);

- i Pubblici Ufficiali (nazionali, comunitari e internazionali) che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro Ente Pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa (ivi inclusi i privati che comunque svolgono una funzione pubblica e che esercitano attività volte al perseguimento di interessi pubblici, i concessionari, gli organi di diritto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici e le società misto pubbliche-private);
- gli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale a uno specifico interesse pubblico (tra le quali le attività svolte – per concessione o convenzione – nell'interesse generale e sottoposte alla vigilanza di autorità pubbliche, le attività relative alla tutela della o relative alla vita, salute, previdenza, istruzione, etc.).

2. Le fattispecie criminose rilevanti ex art. 24 del Decreto 231.

Con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 24 del Decreto 231, rubricato «*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*⁷³», la norma prevede le seguenti ipotesi criminose.

- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)*⁷⁴.

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto, da parte dello Stato italiano, di un ente pubblico o dell'Unione Europea, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi o le attività cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, i contributi conseguiti lecitamente rispetto al vincolo di destinazione cui erano assoggettati, senza che rilevi l'attività programmata svoltasi in concreto.

Per effetto del *novum* normativo, nel 2022 è stato ampliato, nel corpo della disposizione, l'oggetto della condotta distrattiva, in precedenza circoscritto ai “contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici”, ora esteso ai “mutui agevolati” e alle “altre erogazioni pubbliche, comunque denominate”: per effetto di tali modifiche, il paradigma normativo della malversazione non è più

⁷³ Rubrica così modificata ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a), n. 1, del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁷⁴ Rubrica modificata dall'art. 28 bis, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in L. 28 marzo 2022, n. 25.

riferito a un catalogo chiuso – benché ampio - di provvidenze economiche, bensì ogni tipo di erogazione a matrice pubblicistica, simmetricamente a quanto previsto per il reato di truffa *ex art. 640 bis c.p.* (cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Relazione n. 31/22).

La *ratio* della norma incriminatrice di cui all'art. 316 *bis c.p.* consiste nel reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche⁷⁵: inoltre, con la soppressione dell'inciso "pubblico interesse" - in relazione alle finalità cui devono essere destinate le risorse - a seguito delle modifiche introdotte nel 2022, anche la distazione di fondi aventi finalità private assume penale rilevanza.

Invero, con la riforma del 2022, il Legislatore ha inteso offrire una tutela specifica rispetto a episodi che si caratterizzano per un uso delle erogazioni pubbliche, a prescindere dalla relativa denominazione, non rispettoso della destinazione originaria, in vista della quale sono state assegnate: in particolare, si è reso necessario costituire un presidio idoneo a reprimere tutte le operazioni illecite nell'utilizzo di erogazioni concesse nel contesto di politiche economiche e sociali di sostegno a seguito della pandemia da Covid-19.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo *una parte* dei fondi ricevuti sia impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando in alcun modo che l'attività programmata sia stata comunque svolta.

Risultano parimenti irrilevanti le diverse finalità che il soggetto agente abbia voluto perseguire, poiché ciò che rileva (anche sotto il profilo psicologico) è la sottrazione delle risorse e la volontà di sottrarle alla loro precipua destinazione.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il delitto in questione può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che attualmente non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

A titolo esemplificativo, l'ipotesi criminosa in esame potrebbe configurarsi ove, a seguito dell'ottenimento non fraudolento di una contribuzione pubblica (nazionale o comunitaria) erogata in favore della Società per fini connessi allo svolgimento della propria attività, la funzione aziendale preposta alla concreta gestione della suddetta contribuzione e/o le strutture interessate a fruire dei suddetti finanziamenti omettessero, poi, di destinare, anche solo in parte, le somme percepite alle predette finalità. In altre parole, il citato delitto si può realizzare ogni qual volta una sovvenzione di cui ha beneficiato la Società non venga "amministrata" correttamente.

⁷⁵ La norma, infatti, attiene a sovvenzioni, contributi o finanziamenti intesi come attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato.

- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche*⁷⁶ (art. 316 *ter* c.p.).

Il delitto in esame si realizza nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Anche con riferimento a tale fattispecie, la riforma del 2022 ha perseguito le medesime istanze ampliative di tutela già richiamate con riferimento al reato di malversazione, andando a ricomprendere nell'oggetto delle condotte descritte dall'art. 316 *ter* c.p. tutte le provvidenze a matrice pubblicistica comunque denominate, che siano conseguite attraverso le condotte descritte dalla norma, ed anche a prescindere dalla produzione di un danno per lo Stato.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto nella precedente ipotesi (art. 316 *bis*), non rileva come in concreto siano impiegate le erogazioni, poiché il reato si consuma al momento (“genetico”) dell'erogazione dei finanziamenti illecitamente ottenuti.

La fattispecie *de qua* costituisce un'ipotesi residuale sia rispetto al delitto di truffa in danno dello Stato *ex art.* 640, comma 2, n. 1, c.p. (cfr. par. 2.3.), sia rispetto al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640 *bis* c.p. (cfr. par. 2.4.).

Sotto quest'ultimo profilo, si evidenzia che, mentre il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si realizza tutte le volte in cui la condotta illecita sia posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, semplice omissione di informazioni dovute), si ricade nella diversa ipotesi di cui all'art. 640 *bis* c.p. – fattispecie più ampia e più grave – qualora gli strumenti ingannevoli impiegati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316 *ter* c.p., e riconducibili alla nozione di «*artifici o raggiri*» che contraddistinguono la condotta fraudolenta.

Sotto il primo profilo, invece, l'elemento specializzante rispetto alla truffa in danno dello Stato *ex art.* 640, comma 2, n. 1, c.p. è dato non più dal tipo di artificio o raggiro, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico tratto in inganno, che non consiste nell'ottenimento di un'erogazione, bensì in un profitto generico di qualsiasi natura.

A titolo esemplificativo, il delitto di cui all'art. 316 *ter* c.p. potrebbe realizzarsi nel caso in cui la Società avanzi alla Commissione Europea o a qualsivoglia altro ente pubblico (nazionale o europeo) una richiesta di stanziamento di un contributo pubblico, a sostegno della quale si presentino documenti falsi o siano omesse informazioni rilevanti e comunque dovute, consentendo così alla Società medesima di ottenere il finanziamento o la sovvenzione in questione.

⁷⁶ Rubrica modificata dall'art. 28 *bis*, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in L. 28 marzo 2022, n. 25.

- *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)*

Tale ipotesi di reato – introdotta nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente a mezzo del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137 – punisce chiunque con violenza o minaccia, con doni, promesse o collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La pena è aumentata nell'ipotesi prevista al comma 2, se il fatto è commesso da persona preposta dalla legge o dall'Autorità degli incanti o alle licitazioni, in ragione del maggior disvalore insito nella violazione dei doveri inerenti il ruolo ricoperto.

L'ambito di tutela viene esteso al comma 3 anche alle licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, per cui la pena è ridotta alla metà: per la giurisprudenza le licitazioni private per conto di privati sono quelle disposte liberamente da privati, e non imposte dalla legge o dall'Autorità (Cass. pen., n. 1934/ 2010).

Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la pubblica Amministrazione proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, prescindendo dal *nomen iuris* conferito alla procedura anche informale o atipica, osservandone invece il profilo sostanziale della selezione.

Tali ipotesi si verificano ogni qualvolta la Pubblica Amministrazione faccia dipendere l'esito dell'aggiudicazione di opere, forniture e servizi dall'esito di contatti avuti con soggetti interessati, ciascuno dei quali, consapevole della concorrenza ad opera di terzi, avanza la propria offerta, nel tentativo di presentare condizioni più convenienti ed ottenere l'aggiudicazione del contratto.

La norma indica tre possibili risultati della condotta: l'**impedimento** della gara, consistente nel mancato espletamento della procedura; il **turbamento**, ossia qualsiasi alterazione della regolarità del suo funzionamento, «*purchè idonea a pregiudicare la regolarità della competizione*» (cfr. Cass. Pen. n. 3223/2019). In particolare, «*il turbamento si verifica anche quando la condotta collusiva influisce nella regolarità della gara anche senza alterarne i risultati*» (cfr. Cass. Pen., n.15849/2019).

Infine, è previsto l'**allontanamento degli offerenti** per mancata presentazione della domanda o della offerta da parte di chi è interessato alla gara.

In ordine all'elemento oggettivo, ciascuna delle condotte illecite deve essere tassativamente realizzata attraverso l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere).

Si osserva che per «*promesse*» si intende la manifestazione di volontà, che preveda un corrispettivo in termini di fare o dare un *quid* al fine di ottenere come controprestazione la condotta desiderata dal soggetto agente; per «*collusioni*» si intende gli accordi di natura clandestina,

intercorrenti tra gli offerenti o tra questi e i preposti alla procedura di selezione; gli «*altri mezzi fraudolenti*» consistono, invece, in qualsiasi artificio, inganno o menzogna che siano in grado di alterare il regolare funzionamento e l'esito della gara, anche attraverso anomalie procedurali, quali il ricorso a prestanome o il dare informazioni scorrette ai partecipanti.

Quanto al **momento consumativo** del reato, esso è configurabile fino al momento della aggiudicazione definitiva, quando il procedimento di scelta del contraente giunge a conclusione (cfr. Cass. Pen., n. 34746/2018). Invero, la condotta non può essere realizzata oltre il momento dell'aggiudicazione del bando.

L'atteggiamento psicologico richiesto è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico, *i.e.* mediante le condotte descritte dalla disposizione, turbare o impedire lo svolgimento della gara, o impedire la partecipazione alla stessa di altri soggetti.

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Il delitto in esame – introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente a mezzo del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137- punisce chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica Amministrazione.

La norma in esame contiene una clausola di riserva che esclude il delitto in presenza di violenza, minacce o collusioni inquadrabili in altre fattispecie, come ad esempio nell'ipotesi di corruzione (art. 319 c.p.).

In particolare, tale fattispecie punisce i fatti che si collocano a monte della pubblicazione del bando di gara, o di altro atto equipollente, finalizzati a condizionarne il contenuto, intervenendo nella fase in cui potrebbero, ad esempio, intervenire accordi mirati al confezionamento di un “bando su misura” del candidato che si intende favorire, così che il bando contega requisiti talmente stringenti da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti.

La previsione di “atto equipollente” vale, poi, a ricomprendere ogni situazione in cui si debba sviluppare la libera attività di concorrenza (così Cass. Pen., n. 17876/2022), ovvero tutti quegli atti che, pur diversi dal bando, hanno medesimo valore ed efficacia.

La formulazione della ipotesi di reato in esame anticipa la soglia di rilevanza penale delle condotte antecedenti all'apertura di una gara pubblica. Pertanto, lo scopo della norma è evitare che, tra una pluralità di partecipanti, uno di questi abbia probabilità di un'aggiudicazione maggiore determinata dall'alterazione della procedura prodromica all'emanazione del bando di gara.

Si incrimina, invero, la condotta volta ad alterare il procedimento amministrativo quale momento preparatorio del bando (così Cass. Pen., n. 13431/2017). Ne consegue che le condotte tenute dopo la pubblicazione del bando ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 353 c.p.

Il reato può essere commesso da "chiunque" e, per essere integrato, la norma richiede le stesse modalità di condotta tassativamente previste dell'art. 353 c.p., quali la violenza o la minaccia, i doni, le promesse, le collusioni o altri mezzi fraudolenti. Tuttavia, il dato letterale, a differenza dell'art. 353 c.p., non prevede due eventi naturalistici alternativi – l'impedimento o il turbamento della gara –, ma unicamente il **turbamento** del procedimento amministrativo diretto alla formazione del contenuto del bando o di un atto equipollente.

Sul punto, si osserva che il turbamento del procedimento amministrativo «*si manifesta con il disturbo, l'alterazione, il condizionamento, lo sviamento del normale iter di questo in ragione della finalità di inquinamento del futuro contenuto del bando o di un atto a questo equipollente; uno sviamento volto a strumentalizzare la fissazione delle regole di partecipazione per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione*» (cfr. Cass. Pen., n. 5536/2021).

Quanto al **momento consumativo**, la condotta è integrata dal compimento anche di uno solo degli atti tassativamente specificati e destinati ad una concreta interferenza illecita, purchè l'ente pubblico abbia iniziato il procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre (così Cass. Pen., n. 26840/2015).

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie - inserita nel novero dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente a mezzo del D.Lgs. n. 75/2020 - punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 1032, chiunque commetta frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, ovvero nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali previsti dall'art. 355 c.p. (*"Inadempimento di contratti di pubbliche forniture"*⁷⁷).

⁷⁷ Ai sensi dell'art. 355 c.p. «*[c]hiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.*

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1. *sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;*
2. *cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;*
3. *cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.*

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura».

La pena è aumentata nelle ipotesi elencate al comma 2 dell'art. 355 c.p., ossia laddove la fornitura riguardi:

- a. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- b. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- c. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Trattandosi di reato proprio, soggetti attivi del reato sono il fornitore, nonché il subfornitore, il mediatore e il rappresentante del fornitore, i quali abbiano concluso contratti di fornitura con lo Stato, enti pubblici o imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità.

Sotto il profilo oggettivo, la condotta incriminata è costituita, alternativamente, dalla **frode** nell'**esecuzione** dei contratti di fornitura o nell'**adempimento** degli altri obblighi contrattuali ex art. 355 c.p., purchè si tratti di ipotesi iscritte già nella fase di esecuzione del contratto. Deve trattarsi di *«un inadempimento fraudolento che si ponga come momento di una complessiva inesecuzione della prestazione, letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza, salvo che gli stessi assumano un rilievo essenziale rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi assunti»* (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 2 ottobre 2013, n. 50334).

Tratto peculiare della fattispecie è rappresentato dalla controversa nozione di “**frode**”. La giurisprudenza ne ha ravvisato gli estremi nella malafede contrattuale: l'art. 356 c.p., infatti, sanziona quelle condotte contrattuali che nei rapporti con l'amministrazione violano il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 c.c. Pertanto, per integrare il reato di cui all'art. 356 c.p. *«non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, ma occorre un "quid pluris" rappresentato dalla malafede contrattuale e, dunque, la presenza di un espediente malizioso o di un inganno tali da fare apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti»* (così, con la risalente giurisprudenza di legittimità, Cass. Pen., Sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 5317).

Il reato di frode nelle pubbliche forniture, tuttavia, rappresenta un “*quid minus*” rispetto alla fattispecie di truffa: non richiede, infatti, *«una condotta implicante artifici o raggiri, [...] nè un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi»* (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 15 maggio 2014, n. 38346).

Quanto al **momento consumativo** del reato, esso coincide *«con la contestazione di specifici vizi o inadempienze all'appaltatore, non essendo sufficiente una qualsiasi difformità nell'esecuzione della prestazione o la mera interlocuzione fra le parti»*, atteso un necessario periodo antecedente, in cui il contraente pubblico abbia modo di verificare il mancato adempimento del contratto nei suoi profili essenziali (così Cass. Pen., Sez. VI, 15 maggio 2014, n. 38346).

A titolo esemplificativo, il suddetto reato potrebbe configurarsi laddove, avendo in essere un contratto di fornitura con una controparte pubblica, la Società fraudolentemente eseguisse la prestazione dovuta in maniera qualitativamente diversa da quanto pattuito, fornendo beni con caratteristiche diverse da quelle contrattualmente previste, o utilizzando materie prime del tutto inidonee a realizzare la funzione economico-sociale del contratto.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).*

Tale ipotesi criminosa si configura qualora si consegua un ingiusto profitto con altrui danno, mediante artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato, un altro ente pubblico o l'Unione Europea.

Si tratta, in questo caso, di una fattispecie generica di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dalla particolare qualifica del soggetto passivo (Stato, altro ente pubblico anche economico o l'Unione Europea), la cui natura pubblicistica determina un aggravamento sanzionatorio (comma 2, n. 1, del medesimo art. 640 c.p.).

La particolarità della fattispecie in esame consiste indubbiamente nella induzione in errore della vittima, realizzata o nel farle apparire come vera una situazione in realtà inesistente («*artifizi*»), o in un ragionamento teso a indurla in un falso convincimento («*raggiri*»).

Più precisamente, la condotta incriminata, definita “vincolata”, consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di «*artificio*» o «*raggiro*» (menzogna, silenzio, inganno) atto a sorprendere l'altrui buona fede allo scopo di ingannare il soggetto passivo, che così viene indotto a compiere un atto di disposizione patrimoniale che altrimenti non avrebbe compiuto. Atto di disposizione, requisito implicito della fattispecie criminosa, che rileva sotto il duplice profilo di produrre un indebito profitto per l'autore del reato e un danno per sé o per terzi.

Per tale ragione il reato *de quo* viene altresì definito quale fattispecie a cooperazione artificiosa della **vittima**.

In proposito, si ricorda che «*L'integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, cioè il titolare dell'interesse patrimoniale leso che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata a un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che, ovviamente, sussista il rapporto causale tra l'induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno. (Poiché, quindi, il soggetto passivo del reato, o persona offesa dal reato, è colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina, quando non vi sia coincidenza tra tale soggetto e la persona ingannata, la querela proposta solo da quest'ultima è priva di ogni effetto)*» (cfr. Cass., Sez. II pen., 12 novembre 2010, n. 44929).

Per quanto attiene al requisito implicito di fattispecie cui sopra si è fatta menzione, le Sezioni Unite Penali hanno affermato che: «*Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno*» (cfr. Cass., Sez. Un. Pen., 29 settembre 2011, n. 155).

Con particolare riferimento al «*profitto ingiusto*», la giurisprudenza ritiene che lo stesso sia ravvisabile «*quando un vantaggio, un'utilità o un incremento patrimoniale (che, nei reati nei quali è previsto come elemento costitutivo anche il danno, rappresenta concettualmente sul versante del soggetto attivo l'aspetto speculare dell'arricchimento - ma in un'accezione non necessariamente economica - conseguito dall'autore a fronte del pregiudizio subito dalla vittima) sia stato perseguito o realizzato sine causa o sine jure, in assenza cioè di condizioni giuridiche extrapenali legittimatrici; mentre esso va escluso rispetto ad ogni situazione in cui il vantaggio sia in qualche modo, direttamente o indirettamente, tutelato dall'ordinamento come giuridicamente rilevante*» (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. II pen., 3 giugno 2009, n. 26270).

Quanto al «*danno*» derivante dal reato in esame, esso, a differenza del profitto – che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale dell'agente o di altri –, deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un pregiudizio per il patrimonio del soggetto passivo.

Sotto il profilo della consumazione del reato, la truffa si configura come un reato istantaneo e di danno, che si esplicita con l'effettivo conseguimento del vantaggio da parte del suo autore e la definitiva perdita di natura patrimoniale (c.d. *deminutio patrimonii*) da parte della vittima.

Potendo il profitto e il danno in questione verificarsi in due momenti diversi, il reato *de quo* si perfeziona non con l'azione tesa al profitto, ma con la realizzazione del danno medesimo.

Diversamente, si ravvisa un'ipotesi di reato a consumazione prolungata, e non istantaneo, ove il soggetto agente «*dando a credere di essere in possesso del necessario titolo di studio, si faccia assumere come dipendente qualificato di una struttura pubblica e svolga quindi, indebitamente, le relative mansioni*» (cfr. Cass., Sez. II pen., 2 aprile 2009, n. 15670).

A titolo esemplificativo, detto reato può realizzarsi fornendo alla Pubblica Amministrazione, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, informazioni non veritiere (*i.e.* supportate da documentazione preordinatamente artefatta) od omettendo dati, informazioni o documenti essenziali per ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Infatti, «È configurabile il delitto di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen. nel caso in cui un soggetto stipuli contratti per la prestazione di servizi - successivamente effettuata - in favore di una P.A., ponendo in essere artifici o raggiri consistiti nel dichiarare falsamente l'esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita, ed inducendo in errore l'ente pubblico anche sulle effettive modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali. In tale caso, infatti, la riscossione degli importi liquidati quale corrispettivo delle prestazioni costituisce ingiusto profitto, cui corrisponde, per l'ente pubblico, il danno consistente nell'esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetti non qualificati» (cfr. Cass., Sez. II pen., 9 maggio 2007, n. 22170).

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)*.

Come in precedenza accennato, tale fattispecie delittuosa costituisce un'ipotesi aggravata della truffa semplice, caratterizzata dalla circostanza che la condotta fraudolenta mira specificatamente a conseguire indebite erogazioni pubbliche.

La lettera d) dell'art. 28 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, è intervenuta a modificare l'art. 640 bis c.p. al fine di ampliare l'area applicativa della norma, oltre che ai contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, anche alle "sovvenzioni", rendendo così omogenea la formula testuale della disposizione a quella del reato di indebita percezione ex art. 316 ter c.p.

L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa più sopra esaminato (ex art. 640 c.p.) è costituito dall'oggetto materiale della frode per la cui identificazione il Legislatore ha impiegato una formula volutamente generica, ossia l'«erogazione pubblica», con la quale si intende «ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea», finalizzata alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico.

Dal punto di vista oggettivo, per la sussistenza del reato è richiesta la presenza di artifici o raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogante.

Infatti, in giurisprudenza si è affermato che «Le somme provenienti da un pubblico finanziamento continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate; è pertanto configurabile il reato di truffa ex art. 640 bis c.p. nell'ipotesi in cui siano stati usati **artifici e raggiri** per conseguire un ingiusto profitto in relazione ai finanziamenti stessi» (cfr. Cass., Sez. III pen., 27 novembre 2012, n. 5150).

Il reato *de quo* può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui si pongono in essere artifici o raggiri, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Parimenti, integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'indicazione dell'esistenza di rapporti di lavoro mai costituiti al fine di conseguire l'erogazione di indennità da parte dell'INPS (cfr. G.I.P. del Tribunale di S. Maria C.V. 16 ottobre 2012, n. 816).

Il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata.

Invero, si ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità, «*Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche suddivise in più rate somministrate in tempi diversi è reato a consumazione prolungata ed è pertanto configurabile la responsabilità dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 qualora anche solo l'ultima erogazione sia stata percepita dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto*» (cfr. Cass., Sez. II pen., 9 luglio 2010, n. 28683).

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)*.

L'art. 640 *ter c.p.*, introdotto dalla Legge 23 dicembre 1993, n. 547 (recante “*Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica*”) prevede e disciplina una particolare figura di frode patrimoniale commessa attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e/o telematici.

L'esigenza di introdurre un'autonoma fattispecie criminosa, accanto a quella della truffa già disciplinata dall'art. 640 c.p., è stata dettata dalla preoccupazione di garantire la punibilità di condotte illecite che, siccome perpetrate mediante la fraudolenta ingerenza sul regolare funzionamento di un *computer* o la manipolazione dei dati oggetto di elaborazione elettronica, non sempre risultavano sanzionabili ai sensi dell'art. 640 c.p.

Come per il tradizionale reato di truffa, anche l'interesse giuridico tutelato si identifica con il patrimonio e, con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, del patrimonio pubblico, in quanto l'ipotesi in esame è stata inserita tra i reati-presupposto solo nel caso di danno nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico.

Sotto il profilo oggettivo del reato, sono previste due condotte alternative consistenti, rispettivamente, nell'alterare in qualsiasi modo il funzionamento del sistema informatico e nell'intervenire senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti.

Nel tentativo di attribuire un preciso significato alle dette espressioni, si è comunque sostenuto che la condotta di «*alterazione del funzionamento*» di un sistema informatico si concreta, sostanzialmente, in una modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o di trasmissione dei dati realizzato dal sistema informatico stesso.

Tale modifica può essere attuata «*in qualsiasi modo*» e può, quindi, riguardare sia la componente meccanica (*hardware*) che la componente logica (*software*) dell'elaboratore elettronico.

Con riferimento alla prima ipotesi, si pensi, ad esempio, alla manipolazione della stampante con cui, una volta terminata l'elaborazione, i dati vengono emessi in forma comprensibile dalla mente e dall'occhio umano. Rientrano, invece, nella seconda ipotesi le cc.dd. manipolazioni di programma, che possono consistere sia nell'alterazione di alcuni dei passaggi logici contenuti nel programma originario, sia nell'utilizzo di un programma diverso o ulteriore rispetto a quello normalmente in uso in un determinato sistema informatico, sia, infine, nell'uso di un programma c.d. contrario al sistema, che non si limita a eseguire operazioni diverse da quelle preventivate dal titolare del sistema, ma che agisce, addirittura, in senso contrario al programma regolare, alterandone o paralizzandone alcune funzioni.

Per quanto concerne la condotta di «*intervento senza diritto*» su dati, informazioni o programmi, trattasi di attività consistente nella manipolazione dei dati o delle informazioni oggetto di elaborazione, oppure delle istruzioni e dei comandi contenuti nel programma, «*senza diritto*», ossia attraverso un intervento realizzato al di fuori dell'esercizio di qualsiasi facoltà legittima (*i.e.* cancellazione dei dati, alterazione degli stessi ovvero delle loro correlazioni logiche, o inserimento di dati falsi).

Analogamente all'alterazione del funzionamento del sistema, tale condotta può realizzarsi «*con qualsiasi modalità*»: è indifferente, pertanto, che i dati siano cancellati, ad esempio, tramite i comandi dell'elaboratore, o anche avvicinando una calamita al supporto magnetico sul quale sono contenuti.

Per quanto concerne l'oggetto materiale del reato, il «*sistema informatico e telematico*»⁷⁸, ai fini dell'integrazione degli estremi del reato di truffa informatica, è necessario che esso sia in grado di produrre, senza un successivo intervento dell'uomo, lo spostamento patrimoniale da cui discendono danno e profitto.

⁷⁸ Come già precisato nel Capitolo B, dedicato alla *Gestione della sicurezza informatica*, nel nostro ordinamento non vi è una definizione normativa di sistema informatico e telematico. Pertanto, per colmare tale lacuna occorre richiamare le pronunce giurisprudenziali intervenute sul punto: «*sulla base del dato testuale ... l'espressione "sistema informatico" [contiene] in sé il concetto di una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione"), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati" di rappresentazioni elementari di un fatto; effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), in combinazioni diverse; tali "dati" elaborati automaticamente dalla macchina, generano le "informazioni" costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 4 ottobre 1999, n. 3067).

Il **sistema telematico** è un sistema informatico complesso, caratterizzato dalla interconnessione a distanza tra elaboratori elettronici, o tra un *computer* e i suoi terminali remoti, attraverso le vie della telecomunicazione quali, ad esempio, le linee telefoniche, le fibre ottiche, le onde elettromagnetiche.

Quanto ai «*dati*», essi consistono in rappresentazioni elementari di numeri, parole, immagini, suoni, segnali codificate in quella particolare forma (*bit*) non percettibile dall'uomo che ne rende possibile il trattamento e l'elaborazione da parte del *computer*; le «*informazioni*» sono, invece, un insieme di dati organizzati secondo una logica che consente di attribuire loro un particolare significato per l'utente; infine, i «*programmi*» sono un complesso di istruzioni, espresse sotto forma di dati, in base alle quali il *computer* procede all'elaborazione di dati e informazioni e al conseguente svolgimento delle varie operazioni per le quali è stato predisposto.

I dati, le informazioni e i programmi oggetto dell'intervento senza diritto devono essere poi «*contenuti nel sistema*», ossia registrati nella memoria del *computer* (*hard disk*), oppure «*ad esso pertinenti*», ossia destinati a essere utilizzati o elaborati dal sistema informatico ma memorizzati su supporti esterni all'elaboratore (tessere magnetiche, *compact disk*, *floppy disk*).

Sempre sotto il profilo oggettivo del reato, in base alla lettera dell'art. 640 *ter* c.p., è poi necessario, come per il delitto di truffa, che attraverso la condotta fraudolenta l'agente abbia procurato a sé o ad altri un «*profitto*» (di carattere economico-patrimoniale, ovvero consistente nel conseguimento di una diversa utilità materiale o nel soddisfacimento di un mero interesse di natura morale o psicologica), che sia «*ingiusto*», in quanto verificatosi *sine jus*, ovvero in assenza di un titolo giuridico che lo giustifichi.

Con riferimento all'ulteriore evento del delitto in esame, l'«*altrui danno*», è necessario che si realizzi un'effettiva perdita patrimoniale da valutare in base a parametri di carattere oggettivo e non, quindi, in relazione alla valutazione che di tale depauperamento può compiere colui che lo ha subito. L'atto di disposizione deve comunque determinare un *minus* rispetto alla precedente condizione: il danno consisterà, pertanto, nella differenza patrimoniale negativa, che dovrà essere effettiva e non meramente potenziale.

Sotto il profilo soggettivo, infine, si richiede la sussistenza del *dolo generico*, consistente nella consapevolezza e volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, sulla base del risultato irregolare di un procedimento di elaborazione dei dati, ottenuto attraverso un'alterazione del sistema di funzionamento dell'elaboratore, ovvero intervenendo, senza essere autorizzati, sui dati e sulle informazioni oggetto di trattamento.

La frode informatica, pertanto, si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto a seguito di un danno patrimoniale altrui, e postula necessariamente la manipolazione del sistema informatico danneggiato.

L'art. 640 *ter*, comma secondo e terzo, c.p. prevede le seguenti circostanze aggravanti qualora il fatto sia commesso (i) «*a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare*» (già contemplata dall'art. 640, comma 2, n. 1, c.p.); (ii) «*con abuso della qualità di operatore del sistema*»; (iii) «*con furto o indebito utilizzo dell'identità*

digitale” in danno di uno o più soggetti (tale circostanza aggravante è stata, di recente, introdotta dall’art. 9 comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ed è attualmente prevista dal terzo comma dell’art. 640 *ter* c.p.).

In particolare, si configura la circostanza aggravante dell’ **“abuso della qualità di operatore del sistema”** nell’ipotesi in cui l’operatore violi il dovere di fedeltà cui è tenuto nei confronti sia del titolare (o comunque dell’utente) del sistema informatico affidato alle sue cure, sia delle persone i cui interessi economici sono gestiti da quel sistema.

In proposito, per *“operatore del sistema”* deve intendersi soltanto quella particolare figura di tecnico dell’informatica (c.d. *system administrator*) che, all’interno di un’azienda, ha il controllo delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati – e, quindi, la possibilità di inserirsi in esse -, nonché l’opportunità di accedere a tutti i settori della memoria del sistema informatico su cui opera, ovvero di altri sistemi, qualora vi sia un collegamento in rete, sfruttando il canale di accesso legittimo all’elaboratore.

In tal caso, il soggetto agente presenta “una particolare pericolosità sociale in considerazione del suo rapporto privilegiato con il sistema”. Lo stesso, infatti, trovandosi a diretto contatto con l’elaboratore ha maggiori possibilità di intervenire abusivamente sui dati e sui programmi, i quali quindi sono in una posizione più accentuata di vulnerabilità (Cass. Pen., sent. 11 novembre 2009, Gabbriellini, CED 245696).

Esulano, invece, dalla nozione in esame, oltre che il semplice “operatore” (c.d. *operator*), che svolge funzioni meramente esecutive e manuali, anche le altre figure professionali – come, ad esempio, il programmatore, il sistemista e l’analista - che, pur essendo abilitate ad operare alla *console* dell’elaboratore, dispongono solo di una conoscenza settoriale e limitata del sistema, che non li pone in condizione di realizzare condotte rilevanti ai sensi del menzionato art. 640 *ter* c.p. con altrettanta facilità rispetto al c.d. “operatore di sistema”.

Con riferimento poi alla circostanza aggravante del **“furto o indebito utilizzo dell’identità digitale altrui in danno di uno o più soggetti”** (cfr. art. 640 *ter*, comma terzo, c.p.), essa si configura qualora il soggetto agente abbia posto in essere le condotte descritte nell’art. 640 *ter* c.p. “grazie” al furto o indebito utilizzo dell’identità digitale altrui.

L’ “identità digitale” è comunemente intesa come l’insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico a un particolare utilizzatore di quest’ultimo sotto un processo di identificazione, che consiste (per come definito, invece, dall’art. 1, lett. u-*ter* del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) nella validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo e univoco a un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso.

Scopo del recente intervento normativo appare quello di implementare la tutela dell'identità digitale al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzazione dei servizi *on line* e porre un argine al fenomeno delle frodi realizzate (soprattutto nel settore del credito al consumo) mediante furto di identità.

Quanto, infine, alle ipotesi esemplificative di realizzazione della fattispecie incriminatrice, in genere, essa può integrarsi qualora, ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, sia violato il sistema informatico di un ente pubblico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto, ovvero qualora si pongano in essere condotte di manipolazione dei dati inseriti nel sistema informatico attraverso la loro alterazione o la loro immissione abusiva, o un intervento illecito sul sistema operativo affinché questo operi in maniera differente rispetto alla sua progettazione; ciò, ovviamente, al fine di procurare un qualsiasi interesse o un vantaggio a favore della Società.

3. Le fattispecie criminali rilevanti ex art. 25 del Decreto 231.

Come più sopra accennato, l'art. 25 del Decreto 231 è stato oggetto di un importante intervento legislativo a opera della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (**art. 1, comma 77**), che – com'è noto – ha recepito le modifiche apportate, in particolare, al codice penale e, per l'effetto, al Decreto 231 dal c.d. D.D.L. Anticorruzione. La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. "*Spazzacorrotti*") ha apportato ulteriori modifiche, attraverso l'introduzione nel novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione che possono far sorgere la responsabilità dell'ente della fattispecie di Traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 *bis* c.p. e l'inasprimento delle sanzioni applicabili alla società.

Prima di procedere all'esame delle citate modifiche si ritiene opportuno soffermarsi, in generale, sulla portata dell'intervento riformatore del 2012, che non ha interessato solamente l'apparato punitivo dello Stato (previsto dal codice penale e dal citato Decreto 231) rispetto al fenomeno corruttivo, ma ha, altresì, approntato una molteplicità di strumenti e operato numerosi cambiamenti strutturali in seno alla Pubblica Amministrazione per porre in essere una strategia preventiva (oltre che repressiva) della corruzione che, per alcuni aspetti (che verranno evidenziati nel prosieguo), richiamano la disciplina dettata in tema di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato e, in particolare, i moduli organizzativi.

3.1. La ratio dell'intervento riformatore di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

La *ratio* sottesa all'intervento riformatore di cui alla citata Legge n. 190 del 2012 deve rinvenirsi nella lotta al fenomeno sempre più crescente della corruzione nella gestione della *res publica*.

Tale finalità è stata chiaramente espressa dalle parole dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti, che hanno accompagnato il "*Rapporto della Commissione per lo studio e*

l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione”, Roma – Anno 2012⁷⁹: «*Il diffondersi delle pratiche corruttive mina la fiducia dei mercati e delle imprese, scoraggia gli investimenti dall'estero, determina quindi, tra i suoi molteplici effetti, una perdita di competitività del Paese. È per queste ragioni che la lotta alla corruzione è stata assunta come una priorità del Governo*».

Inoltre, il Ministro della Pubblica Amministrazione, che ha istituito la sopra indicata Commissione, ha rilevato che «*come confermato dalle statistiche internazionali, la corruzione resta un fenomeno molto diffuso nel nostro paese. Si tratta di una delle principali cause dell'inefficienza dei servizi destinati alla collettività, del dissesto delle finanze pubbliche, come pure della disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche. La corruzione, infatti, è causa di ingenti costi economici ma anche sociali, perché determina la compromissione del principio di uguaglianza, minando le pari opportunità dei cittadini, così da rivelarsi uno dei fattori di disgregazione sociale. In tal senso, è necessario che nell'ordinamento siano introdotte – e nelle prassi amministrative attuate – le misure di prevenzione del fenomeno*».

In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario contabile della Corte dei Conti, il Vice Procuratore Generale, Alfredo Lerner, con riferimento ai danni alla P.A. conseguenti a illeciti penali e, in particolare, al fenomeno della corruzione, rilevando le ingenti dimensioni raggiunte dallo stesso (circa 60 miliardi di Euro l'anno⁸⁰), ha affermato che «*Alla fine del 2010 la stampa internazionale ha riportato il risultato di un'indagine del Transparency International sulla percezione della corruzione nella pubblica amministrazione di numerosi Stati, da cui l'Italia risulterebbe tra le ultime in classifica tra le nazioni esaminate. (...) In Italia, benché si sia posta particolare attenzione sugli illeciti da corruzione, intesa in senso lato (...) non sono stati raggiunti apprezzabili segni in controtendenza: dal 2004 al 2010 gli insufficienti dati raccolti dal Sistema di Indagini del Ministero dell'Interno segnano un leggerissimo trend discendente. Anche i positivi risultati connessi allo svolgimento di incisive ed estese indagini giudiziarie sono assolutamente temporanei ed effimeri, se non accompagnati da una adeguata politica di prevenzione che miri a cambiare il quadro di riferimento che ha reso possibile i comportamenti corruttivi. Nel mentre si nota una rimarchevole diminuzione delle denunce che potrebbe dare conto di una certa assuefazione al fenomeno verso una vera e propria “cultura della corruzione”(...)»⁸¹.*

⁷⁹ La Commissione predetta è stata istituita dal Ministro della Pubblica Amministrazione Filippo Patroni Griffi con decreto del 23 dicembre 2011.

⁸⁰ Cfr. *Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul DDL n. 2156 – B, approvato dal Senato della Repubblica in data 17 ottobre 2012 concernente: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, Delibera del 24 ottobre 2012: «*Sotto il profilo strettamente economico, è stato stimato dalla Corte dei Conti in sessanta miliardi di euro all'anno l'ammontare delle risorse sottratte allo Stato dalle attività corruttive*» (paragrafo 1).

⁸¹ Cfr. *Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2011 – Relazione scritta del Procuratore Generale Mario Ristuccia, Adunanza delle SS.RR. del 22 febbraio 2011, Presidente Luigi Giampaolino, pagg. 63 e 64.*

La necessità di introdurre modifiche al sistema di prevenzione e repressione della corruzione nasce, dunque, *sia* dalle superiori considerazioni, *sia* dagli impegni assunti dal nostro Paese nel corso degli anni, aderendo a molteplici accordi pattizi internazionali⁸², *sia*, secondo alcuni, da motivazioni di carattere, per così dire, “etico” o “eticizzante” rispetto al comportamento della classe dirigente, prevalentemente teso al conseguimento di interessi di natura personale in danno del buona andamento della Pubblica Amministrazione⁸³.

Stando così le cose, appare evidente che l’*iter* parlamentare, che ha dato poi la stura alla Legge n. 190 del 2012, non poteva non essere lungo, complesso e travagliato in ragione degli scopi che l’intervento riformatore si prefiggeva.

Infatti, sono occorsi oltre due anni di lavori parlamentari e di profonde modifiche del testo base per approdare, in data 31 ottobre 2012, alla definitiva approvazione della Camera dei Deputati (mentre quella del Senato vi è stata il 17 ottobre 2012) del disegno di legge “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (c.d. D.D.L. Anticorruzione), divenuto Legge n. 190 del 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012.

Il D.D.L. Anticorruzione ha rappresentato indubbiamente un passo avanti nell’approccio normativo di contrasto al fenomeno, in quanto con esso il Legislatore si è mosso in una duplice direzione di *carattere preventivo*, attraverso riforme e modifiche di natura organizzativo-amministrativa riguardanti la P.A. al fine di colpire la genesi della corruzione, e di *carattere penal-repressivo*, attraverso, tra l’altro, l’inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per i reati di corruzione e l’introduzione di nuove ipotesi criminose.

Il Comitato Ministeriale per la lotta alla corruzione «*riconosce che l’approvazione della recente*

⁸² Ci si riferisce in particolare, alla **Convenzione O.N.U. contro la corruzione**, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003, che è stata ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116 (dopo dunque sei anni dopo), e alle due Convenzioni del Consiglio d’Europa del 1999 – l’una, la **Convenzione penale sulla corruzione**, siglata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e l’altra, la **Convenzione civile sulla corruzione**, il 4 novembre 1999 –, che sono state oggetto di ratifica soltanto lo scorso anno, rispettivamente, con le Leggi 28 giugno 2012, nn. 110 e 112.

Si ricorda che l’art. 1 della Legge n. 190 del 2012 apre proprio nei seguenti termini: «*In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110,...*».

Rilevanti sono state, altresì, le sollecitazioni provenienti da istituzioni internazionali e sovranazionali, quali quelle di cui al rapporto redatto dal **GRECO**, ossia dal **Gruppo di Stati contro la corruzione** istituito nel 1999 dal Consiglio d’Europa per monitorare il rispetto degli *standard* anticorruzione da parte degli Stati membri e favorire l’attuazione delle necessarie riforme, fornendo una piattaforma di condivisione delle migliori prassi in materia di prevenzione della corruzione.

Al riguardo, si segnala infine il “*Rapporto sulla fase 3 dell’applicazione della convenzione anticorruzione dell’Ocse in Italia*” (ossia dell’**Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo**), pubblicato nel dicembre 2011 dal Gruppo di lavoro sulla corruzione, che valuta ed esprime raccomandazioni sull’implementazione e l’applicazione in Italia della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, nonché della Raccomandazione 2009 del Consiglio per il rafforzamento della lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

⁸³ Cfr. Le *Schede di analisi a cura dell’Ufficio Consiglio Nazionale forense* in ordine alla “Legge n. 190/2012” – Roma, 13 novembre 2012: «*la riforma ha cercato di sopire (volente o nolente) la sempre più pressante domanda, proveniente da più parti, di “eticizzare” il portato comportamentale della classe dirigente italiana da troppo tempo orientata al soddisfacimento dei propri interessi personali in danno del buon andamento della pubblica amministrazione di appartenenza e del funzionamento della “macchina amministrativa” nel suo complesso*» (pag. 4).

legge n. 190 del 2012 rappresenta per il nostro Paese l'occasione per l'introdurre nuove misure e migliorare quelle esistenti con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più generale, dell'illegalità all'interno della pubblica amministrazione» (cfr. pag. 1 delle “Linee di Indirizzo per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190”, emanate il 12 marzo 2013).

Al di là dell'art. 2 che prevede la sola clausola di invarianza finanziaria, la Legge in commento consta di un unico articolo, composto da 83 commi, in cui sono trattati i due aspetti sopra menzionati.

3.2. I profili organizzativo-amministrativi della Riforma.

Limitando la trattazione ai temi salienti della Riforma, l'**art. 1**, dal **comma 1** al **comma 74**, si preoccupa di dare attuazione a una strategia di prevenzione degli accordi e dei comportamenti corruttivi, attraverso l'«**azione sinergica**»⁸⁴ di tre soggetti:

- 1) il *Comitato interministeriale*, con il compito di fornire indirizzi attraverso la predisposizione delle linee guida su cui vedi *infra* (cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013);
- 2) il *Dipartimento della Funzione Pubblica*, con un ruolo propositivo e di coordinamento delle strategie di prevenzione e della loro attuazione;
- 3) l'*Autorità nazionale anticorruzione*, che viene individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – C.I.V.I.T. (istituita con D. Lgs. n. 150 del 2009), cui viene attribuito il compito di controllare, prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione (comma 1).

Tra le principali funzioni attribuite all'Autorità vi è:

- (i) una funzione *strictu sensu* preventiva, attraverso la collaborazione con gli organi paritetici stranieri, l'approvazione del *Piano nazionale anticorruzione* – P.N.A., l'analisi delle cause e dei fattori della corruzione e l'individuazione di interventi preventivi e di contrasto al fenomeno;
- (ii) una funzione consultiva, attuata mediante l'espressione di pareri facoltativi in ordine alla conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai CCNL, nonché in relazioni agli incarichi esterni svolti dai dirigenti amministrativi;
- (iii) una funzione di controllo e vigilanza sull'effettiva applicazione ed efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza

⁸⁴ Cfr. Circolare del 25 gennaio 2012 n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio Studi e Consulenza Trattamento del personale.

dell'attività amministrativa;

(iv) l'obbligo di riferire annualmente al Parlamento (comma 2).

L'Autorità è dotata di poteri di carattere ispettivo, che si esplicano mediante la «*richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle Pubbliche Amministrazioni*», e di intervento diretto, potendo «*ordina[re] l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani [anticorruzione] e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa*» ovvero «*la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati*» (comma 3).

Tali poteri sono stati rafforzati con la recente Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di conversione del Decreto-Legge 8 ottobre 2012, n. 179), con la quale si è previsto che l'Autorità possa avvalersi della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato della Funzione Pubblica al fine dello svolgimento delle indagini e degli accertamenti a essa spettanti.

Il sistema di prevenzione adottato con la Riforma del 2012 si articola, a livello nazionale, con la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (comma 4, lettera c), e, a livello di ciascuna Amministrazione centrale e territoriale (Regioni e gli altri enti locali), con la adozione di Piani Triennali di Prevenzione, che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi di carattere preventivo rispetto a tale rischio (comma 5).

In data 12 marzo 2013 il Comitato dei Ministri per la lotta alla corruzione ha elaborato le «*Linee di Indirizzo per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190*», cui il Dipartimento della Funzione Pubblica e le singole Amministrazioni Pubbliche dovranno far riferimento per l'elaborazione dei citati Piani Triennali (cfr. comma 4).

Come precisato nelle suddette *Linee di Indirizzo*, «*il P.N.A. rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le Strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale, il P.N.A. non si configura come un'attività compiuta, con un termine di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione*» (pag. 2).

Il P.N.A. dovrà consentire un'attuazione flessibile e differenziata delle linee guida da parte delle Pubbliche Amministrazioni, individuando le indicazioni ad applicazione generalizzata e le indicazioni rimesse alla discrezionale valutazione delle Amministrazioni destinatarie.

In parziale analogia con le logiche e con le finalità che presiedono i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto 231 e, più in generale, con l'accertamento, la valutazione e la gestione del rischio tipica del settore privato, i Piani Triennali devono rispondere alle seguenti

esigenze:

- 1) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (le cc.dd. attività sensibili della 231);
- 2) prevedere per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione (i moduli organizzativi della 231);
- 3) prevedere, con particolare riguardo alle attività così individuate, obblighi di informazione nei confronti del *Responsabile della prevenzione della corruzione* (comma 7) chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano (parimenti a quanto è previsto per l'OdV);
- 4) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- 5) monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- 6) individuare specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge (comma 9).

Il *Responsabile della prevenzione della corruzione* presso ogni Amministrazione ha il compito specifico di:

- verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché di proporre l'eventuale modifica dello stesso ove siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione predisposti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di cui al comma 11 (comma 10).

Il *Responsabile della prevenzione della corruzione* risponde secondo la disciplina dettata in tema di responsabilità dirigenziale dal Testo Unico del Pubblico Impiego, nonché sul piano disciplinare, in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, oltre che per il danno erariale e all'immagine della P.A.⁸⁵.

⁸⁵ Cfr. l'art. 21 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii., in tema di «*Responsabilità dirigenziale*»: «1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo

Sempre in analogia con quanto previsto per le società e gli enti, il Legislatore ha previsto un particolare regime di esenzione per detto *Responsabile* che ricorda il disposto di cui all'art. 6 del Decreto 231 («*l'ente non risponde se prova che (...)»*).

Infatti, il *Responsabile* risponde nei termini sopra indicati, «*salvo che provi tutte le seguenti circostanze*»:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano Triennale di cui al comma 5, di aver osservato le relative prescrizioni (comma 9) e di avere assolto i compiti a lui assegnati (comma 10);
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Infine, si segnala la previsione di un “Codice Etico”, ossia un **Codice di comportamento**, per le Pubbliche Amministrazioni che viene definito dal Governo «*al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico*» (cfr. nuovo art. 54, comma 1, Testo Unico del Pubblico Impiego, così come modificato dal comma 44 dell'art. 1, L. n. 190/2012).

Ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta a definire un proprio codice di comportamento che integra e specifica quello adottato dal Governo (cfr. art. 54, comma 5).

Il Codice, inoltre, impone a tutti i dipendenti pubblici il divieto di farsi dare o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i **regali d'uso**, purché di **modico valore** e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

La violazione dei doveri prescritti dal Codice, ivi inclusi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, comporta la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e può rilevare ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile «*ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti*» (cfr. art. 54, comma 3).

In attuazione delle sopra indicate disposizioni è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente a oggetto il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. **1-bis.** Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. [2. abrogato]. **3.** Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Al riguardo, si segnala quanto disposto dall'articolo 4 del predetto Decreto in tema di «Regali, compensi e altre utilità»: «**1.** Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. **2.** Il dipendente non accetta, per sé o per altri, **regali o altre utilità**, salvo quelli **d'uso di modico valore** effettuati **occasionalmente** nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali».

La norma si preoccupa di definire il concetto di «modico valore» nei seguenti termini: «*Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di **modico valore** si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a **150 euro**, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole Amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni*» (comma 5, art. 4 cit.).

È comunque previsto, come regola generale, che «*In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, **neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto***» (comma 2, secondo periodo, art. 4 cit.).

Inoltre si stabilisce che «*Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel **biennio** precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza*» (comma 6, art. 4 cit.).

I principi e le regole di comportamento sopra richiamati vengono dettati anche con riferimento ai rapporti di lavoro, subordinati e sovraordinati.

Infatti, «*Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio **subordinato**, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio **sovraordinato**, salvo quelli d'uso di modico valore*» (comma 3, art. 4 cit.).

Peraltro, «*I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali*» (comma 4, art. 4 cit.).

3.3. I profili penal-repressivi della Riforma.

Con riferimento agli aspetti di carattere penal-repressivo, il citato **art. 1**, dal **comma 75** al **comma 83**, ha provveduto a intervenire sul piano sanzionatorio al fine di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure già in essere volte a contrastare il fenomeno corruttivo.

Più esattamente, sono state apportate (tra l'altro) importanti modifiche al Codice Penale (che hanno interessato in particolare alcuni dei principali reati contro la Pubblica Amministrazione) e sono state introdotte nuove figure criminose nell'ambito dei Reati contro la Pubblica Amministrazione e dei Reati societari.

Nei prossimi paragrafi ci si soffermerà esclusivamente su quegli interventi normativi rilevanti ai fini della responsabilità degli enti dipendente da reato, mentre per mera completezza si indicano di seguito, sinteticamente, le ulteriori novità apportate dalla Riforma del 2012.

- 1) In tema di pene accessorie, è stato inserito il nuovo delitto di cui all'art. 319 *quater* c.p. tra le ipotesi che importano, in caso di condanna, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione *ex* art. 32 *quater* c.p.⁸⁶ o l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego *ex* art. 32 *quinquies* c.p. (art. 1, comma 75, lettere a e b).
- 2) L'art. 314 c.p., che – come noto – punisce il delitto di «**Peculato**», è stato modificato sotto il profilo sanzionatorio, nel senso che la pena detentiva principale è aumentata nel minimo da 3 a 4 anni restando invariati, sotto il profilo precettivo, gli altri elementi della fattispecie (art. 1, comma 75, lettera c). La Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha ulteriormente modificato la pena massima del reato di peculato, aumentandola da 10 anni a 10 anni e 6 mesi.
- 3) All'art. 322 *ter* c.p. si provvede ad adeguare la disciplina prevista in tema di confisca per equivalente rispetto alle disposizioni dettate in ordine alla confisca ordinaria, in quanto la misura viene oggi estesa non solo al «prezzo», ma anche al «profitto» del reato (comma 75 lettera o).
- 4) L'art. 323 c.p., che sanziona il reato di «**Abuso d'ufficio**», ha subito un semplice “ritocco” in aumento delle pene (prima, da 6 mesi a 3 anni di reclusione; oggi, da 1 a 4 anni) (comma 75, lettera p).

In conclusione, e prima di procedere all'analisi dei reati-presupposto di cui al nuovo art. 25 del Decreto 231, la Riforma da ultimo operata dal Legislatore ha riscosso in generale da più parti un giudizio positivo.

Infatti, la **Corte dei Conti**, in linea generale, «*ha confermato il positivo giudizio già espresso sul provvedimento nell'audizione del 2010, in ragione della circostanza che, diversamente da quanto operato in passato, l'approccio alla problematica non è di impostazione prevalentemente penalistica, come pur è nella tradizione del nostro ordinamento, bensì di ordine amministrativo, tendendo, cioè, all'individuazione di rimedi di natura organizzativa. Si tratta, quindi, di rimedi finalizzati a prevenire o a evidenziare la patologia e che debbono aggiungersi alle misure meramente sanzionatorie*».

⁸⁶ La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha aggiunto la fattispecie di cui all'art. 346 *bis* c.p. tra i reati che importano, in caso di condanna, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Corte ha, poi, evidenziato *«l'alto significato tecnico e deontologico, di elevare, alla stregua di quanto già stabilito dagli artt. 11 e 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la trasparenza dell'attività amministrativa a "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Apprezzamento è stato espresso, infine, in ordine all'introduzione del Piano nazionale anticorruzione, con riferimento alla sua genesi endogena all'Amministrazione, alla sua natura di rimedio programmatico ed ordinamentale contro il sorgere delle vicende corruttive»*⁸⁷.

Anche il *Direttore per il governo pubblico e lo sviluppo territoriale dell'OCSE, Mr. Rolf Alter*, ha salutato con favore il provvedimento *de quo* dichiarando: *«Il D.D.L. Anticorruzione va nella direzione giusta perché è basato su un accordo tra decisori politici»*.

Parimenti, una valutazione positiva al riguardo è giunta da **CONFINDUSTRIA**.

Invero da un lato, il Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci, ha asserito che *«Il D.D.L. Anticorruzione è molto [SEP] innovativo. Per la prima volta si adotta un approccio integrato [SEP] al problema: la prevenzione assume pari dignità rispetto alla [SEP] repressione»* e, dall'altro, il Delegato di Confindustria per la legalità, Dott. Antonello Montante, ha precisato che *«Confindustria sta provvedendo ad adeguare le Linee Guida 231 alle novità legislative e ai nuovi reati presupposto della responsabilità ex Decreto 231 (ad esempio reati di criminalità organizzata, violazioni in materia di proprietà intellettuale, reati contro l'industria e il commercio, reati ambientali) introdotti dopo l'ultimo aggiornamento del 2008 e lo stesso farà anche in relazione alla nuova fattispecie criminosa della corruzione tra privati, contenuta nel D.D.L. Anticorruzione»*, che è stato approvato definitivamente oggi dalla Camera.

Infine, il **Consiglio Superiore della Magistratura**, nel parere trasmesso al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10 della legge n. 195/58, ha affermato *«in definitiva ...deve valutarsi positivamente la determinazione con cui si tende dare spazio ad una riforma globale sistematica dei reati contro la Pubblica Amministrazione, che per raggiungere le sue finalità, richiede tuttavia alcune modifiche normative ed ulteriori incisivi interventi sui punti non toccati»*.

In particolare, il CSM si riferisce al sistema della prescrizione⁸⁸: *«(...) sembra opportuno porre in evidenza il grave rischio di avviare riforme di diritto sostanziale, inserite nell'attuale metodo di*

⁸⁷ Cfr. la *Relazione sull'attività svolta nell'anno 2011* (pagg. 28-29), resa dal Presidente della Corte dei Conti, Dott. Giampaolino, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012. Si ricorda che, in data 14 settembre 2011, si è tenuta l'audizione del Presidente della Corte presso le Commissioni I e II della Camera dei Deputati sul D.D.L. A.C. 4434, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e sul medesimo disegno di legge il Presidente era già stato audito al Senato il 27 luglio 2010.

⁸⁸ Cfr. *Parere del Consiglio Superiore della Magistratura* citato: *«Senza un radicale ripensamento del regime della prescrizione, ogni modifica legislativa rischia di risultare vana, in quanto è dimostrato dalle statistiche, ed è stato più volte evidenziato dagli studi in sede europea (da ultimo rapporto del GRECO del 23 marzo 2012), che la repressione del fenomeno corruttivo in Italia trova il suo principale ostacolo nel sistema attuale di calcolo e nei termini troppo brevi della prescrizione»* (paragrafo 3).

calcolo della prescrizione dei reati, che possono far lavorare a vuoto il sistema»⁸⁹.

4. Le singole fattispecie di reato di cui al nuovo art. 25 del Decreto 231.

Con specifico riguardo alle disposizioni di cui all'art. 25 del Decreto 231, l'**art. 1, comma 77**, della **Legge n. 190 del 2012** ha provveduto *in primis* a modificare la rubrica di tale disposizione nei seguenti termini (**lettera a**) «*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*», e *in secundis* a inserire la nuova fattispecie di cui all'art. 319 *quater* c.p. nel corpo dell'articolo (**lettera b**). Successivamente, il D. Lgs. n. 75/2020, ha ulteriormente modificato la citata disposizione, ora rubricata «*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*», essendo richiamati (al comma primo dell'art. 25) anche i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale, per i quali l'ente potrà essere ritenuto responsabile in caso di offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea (v. *infra*).

A seguito di tale intervento la citata norma disciplina le seguenti ipotesi criminose.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*.

L'originaria fattispecie di cui all'art. 317 c.p. in materia di «**Concussione**» ha subito importanti modifiche ad opera dell'**art. 1, comma 75, lettera d, della Legge n. 190 del 2012**, che hanno, altresì, portato alla nascita di una nuova ipotesi di reato *ex art. 319 quater* c.p., al fine di calibrare il disvalore delle condotte penalmente rilevanti e qualificabili in termini di concussione rispetto alle altre.

Come si legge nella Relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, dedicata all'analisi della Legge n. 190/2012 (Rel. n. III/11/2012 del 15 novembre 2012), «*le raccomandazioni provenienti in particolare dal “Rapporto sulla fase 3 dell'applicazione della Convenzione anticorruzione Ocse in Italia” hanno riguardato anche la necessità di evitare che l'applicazione della fattispecie della concussione possa funzionare quale strumento di possibile esonero da responsabilità per la corruzione internazionale, e che il Rapporto “Greco” ha segnalato la necessità di evitare che la previsione, non conosciuta nelle restanti codificazioni europee, consenta al corruttore di sfuggire a sanzioni presentandosi come vittima di concussione, la introduzione del nuovo reato appare frutto di una scelta in linea con le istanze internazionali, benché foriera di non poche complicazioni stante, a questo punto, la compresenza, nel sistema, di ben tre previsioni delittuose tra loro contigue (corruzione, induzione indebita e concussione)».*

In particolare, la riformulazione della norma in esame si è resa viepiù necessaria al fine di evitare margini di impunità in relazione alle ipotesi di c.d. “concussione ambientale”, caratterizzata –

⁸⁹ Cfr. *Parere del Consiglio Superiore della Magistratura* citato (paragrafo 6).

com'è noto – dall'assenza delle tipiche condotte di costrizione e di induzione proprie dell'originaria previsione di cui all'art. 317 c.p. e dalla determinazione del privato alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità, nella convinzione che, altrimenti, non avrebbe ottenuto quanto dovuto.

Secondo una pronuncia della giurisprudenza di legittimità, «*la concussione c.d. ambientale è connotata da situazioni in cui – per effetto di illecite prassi stabili e diffuse in determinati settori della Pubblica Amministrazione – la costrizione o induzione riconducibile al Pubblico Ufficiale agente diviene il portato di un deviante quadro di riferimento di quel settore (e, quindi, di quella specifica sfera 'ambientale')*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 14 settembre 2012, n. 35269).

Com'è noto, prima dell'intervento sopra richiamato, il citato art. 317 c.p. puniva la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della qualità o dei poteri, **costringeva** o **induceva** taluno a procurare, a sé o ad altri, una indebita dazione di denaro o altre utilità.

Con la Riforma del 2012, il Legislatore ha inteso circoscrivere il reato *de quo* alle sole ipotesi in cui la condotta abusiva abbia determinato una **effettiva costrizione** in capo al privato; per tale ragione si prevede quale unico soggetto attivo dell'illecito colui che risulti titolare di poteri autoritativi da cui può derivare il *metus publicae potestatis* per la parte privata, ossia il Pubblico Ufficiale, e non (più) anche l'incaricato di pubblico servizio. L'art. 3 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha apportato una ulteriore modifica all'art. 317 c.p. re-introducendo la punibilità dell'incaricato di pubblico servizio.

In proposito, la giurisprudenza ha affermato che «*il metus publicae potestatis va ravvisato non solo quando la volontà del privato sia coartata dall'esplicita minaccia di un danno o fuorviata dall'inganno, ma anche ove venga repressa dalla posizione di preminenza del Pubblico Ufficiale il quale, pur senza avanzare esplicite e aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover sottostare alle decisioni del Pubblico Ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo così a dare o promettere denaro o altra utilità*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 22 aprile 2010 n. 17234).

Pertanto, la condotta di *costrizione* rimane oggetto dell'art. 317 c.p., ove posta in essere dal pubblico funzionario, per il quale, inoltre, è previsto un aggravamento della risposta punitiva (*prima*, la reclusione da 4 a 12 anni; *ora*, da 6 a 12 anni).

Le condotte di *induzione*, invece, vengono fatte confluire in un'autonoma fattispecie di reato di nuovo conio, rubricata «**Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità**» (art. 319 *quater* c.p.), i cui soggetti attivi sono tanto il Pubblico Ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio, nonché il privato (su cui vedi *infra*).

Venendo all'esame della fattispecie di reato di cui al "riformato" art. 317 c.p. si rileva che essa si configura nell'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa un soggetto privato a promettere o procurare, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

A tale ultimo proposito, si osserva che l'avverbio «*indebitamente*» impiegato dalla norma incriminatrice qualifica non già l'oggetto della pretesa del Pubblico Ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione (cfr. Cass., Sez. VI pen., 1 febbraio 2011, n. 27444).

Rimane peraltro fermo il carattere decisivo che, ai fini dell'integrazione dell'illecito in parola, riveste la preminenza prevaricatrice esercitata dal soggetto pubblico sulla controparte privata per creare o insinuare nella stessa uno stato di timore atto a eliderne la volontà.

Poiché sia la posizione di preminenza sia quella di soccombenza possono manifestarsi nelle forme più eterogenee, non si è in grado di procedere a una esaustiva tipizzazione delle condotte concussive.

Per tale ragione, ci si limita a indicare una definizione di massima della condotta di «*costrizione*», la sola che caratterizza la nuova fattispecie di concussione, la quale si riferisce a ogni coazione psichica relativa, tale da implicare la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale rimane, tuttavia, libera di aderire alla richiesta o di subire (eventualmente) il male minacciato.

Si è precisato in proposito che «*In tema di concussione, la costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, implica l'impiego da parte del Pubblico Ufficiale della sola violenza morale, che consiste in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costrizione non ricomprende l'utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualità o di funzioni)*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 5 dicembre 2012, n. 3251, ric. Roscia).

Si è ulteriormente precisato che «*Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75, legge n. 190 del 2012, la **costrizione** consiste in quel comportamento del Pubblico Ufficiale idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di "metus", derivante dall'esercizio del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determinazione di quest'ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità e si distingue dall'**induzione**, elemento oggettivo della nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen. (pure introdotta dal medesimo art. 1, comma 75, legge n. 190 cit.), che invece può manifestarsi in un contegno implicito o blando del Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio in grado, comunque, di determinare uno stato di soggezione, ovvero in un'attività*

di determinazione più subdolamente persuasiva» (cfr. Cass., Sez. IV pen., 18 dicembre 2012, n. 3093)⁹⁰.

Pertanto, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 75 e ss., della Legge n. 190 del 2012, commette il reato di concussione, ad esempio, il Pubblico Ufficiale che, «*nella sua interazione con il privato, utilizzi modi bruschi e stressanti, accompagnati da comportamenti di abusi della qualità e/o dei poteri, preordinati a creare nel destinatario una condizione di riduzione dello "spatium deliberandi", idonea a determinare quest'ultimo a promettere o dare un'indebita utilità*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 21 febbraio 2013, n. 10981).

Nella specie, si è ritenuto integrato il delitto *de quo* da parte del Pubblico Ufficiale, il quale, utilizzando i modi indicati e prospettando al privato il potere di incidere sulla emissione di mandati di pagamento, connessi a un contratto di fornitura con la P.A., si faceva consegnare dallo stesso un fax; ovvero nel caso in cui un Pubblico Ufficiale nello svolgimento di una ispezione abbia accertato una violazione da parte della società sottoposta all'accertamento, prospettando alla medesima conseguenze gravi (di natura penale o amministrativa), ove non acceda alla richiesta di denaro o altra utilità.

In relazione a tale fattispecie soggetti passivi del reato sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso.

Dal lato attivo, invece, la norma punisce solo il soggetto pubblico, che, per effetto della previsione di cui all'art. 322 *bis* c.p., deve intendersi anche ogni membro degli organi delle Comunità Europee e ogni funzionario delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Inoltre, pur trattandosi di reato 'proprio'⁹¹, in virtù dei principi generali in tema di concorso nel reato (artt. 110 e ss. c.p.), un qualsivoglia esponente di ALNG S.r.L. potrebbe, in ipotesi, partecipare alla commissione dello stesso nel momento in cui, con la propria condotta, *concorra materialmente* con il Pubblico Ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero qualora *concorra moralmente* con il predetto pubblico agente mediante qualsiasi attività o comportamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

⁹⁰ Nello stesso senso Cass., Sez. VI pen., 25 febbraio 2013, n. 11944: «*La costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo del reato di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. così come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, sussiste quando il Pubblico Ufficiale agisca con modalità ovvero con forme di pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato; essa si distingue dall'induzione, che integra il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen., che si verifica, invece, quando il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca con modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, che concorre nel reato perché gli si prospetta un vantaggio diretto*». Conf. Cass., Sez. VI pen., 25 febbraio 2013, n. 11942.

⁹¹ Si definisce "reato proprio" l'illecito penale che può essere commesso esclusivamente da soggetti che rivestono una determinata qualifica (come nel caso del Pubblico Ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero del fallito in relazione ai reati di bancarotta).

- *Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 quater c.p.).*

La nuova fattispecie di reato introdotta dalla Riforma del 2012, e modificata dall'art. 1 della Legge 27 maggio 2015 n. 69, incrimina, salvo che il fatto costituisca più grave reato, e con pena della reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità⁹².

Come più sopra rilevato, l'introduzione di tale fattispecie è strettamente correlata all'esigenza di punire la fattispecie elaborata dalla giurisprudenza della c.d. concussione ambientale o, comunque, di quelle condotte che si pongono al confine tra la fattispecie di concussione e quelle di corruzione.

«Come noto, il decisivo elemento differenziatore tra la fattispecie della concussione e quella della corruzione propria è offerto dal ricostruibile atteggiamento delle volontà del Pubblico Ufficiale agente e del suo interlocutore privato e, quindi, del tipo di rapporto che si stabilisce tra i due soggetti. Se nella corruzione le loro rispettive volontà si incrociano su un piano sostanzialmente paritario (ognuno dei due avendo di mira, in forma deviata ma libera, un risultato di personale vantaggio o interesse), nella concussione, ex adverso, il Pubblico Ufficiale sfrutta la propria autorità e il proprio potere funzionali per coartare o condizionare la volontà del soggetto, facendogli capire che non dispone di alternative ad un'arrendevole adesione alle sue ingiuste richieste, così che lo stato volitivo del soggetto privato è scandito dalla sensazione di essere sottomesso alla predominante (o come tale percepita) volontà del Pubblico Ufficiale» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 14 settembre 2012, n. 35269).

Pertanto, ove venga a mancare e a dissolversi lo stato di soggezione del privato, che agisce quale protagonista per garantirsi vantaggi illeciti, avvalendosi se del caso di meccanismi criminosi e di prassi deviate del sistema, il rapporto illecito tra Pubblico Ufficiale e privato si sviluppa su un piano di sostanziale parità, si è in presenza di accordi corruttivi che, secondo la precedente disciplina, sarebbero stati qualificati in termini di corruzione propria, mentre oggi vengono puniti ai sensi del nuovo art. 319 quater c.p..

È per tale ragione che anche il soggetto privato – il quale mantiene un certo margine di libertà rispetto alle condotte di induzione perpetrate dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio – viene considerato meritevole di sanzione, sia pur in misura inferiore rispetto al pubblico agente (reclusione fino a tre anni, ovvero fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi

⁹² Cfr. il nuovo art. 319 quater c.p., «**Induzione indebita a dare o promettere utilità**», che così recita: «**1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. **2.** Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000), e non più vittima come nel caso di concussione per costrizione.

Al riguardo, si è affermato che tale scelta, unitamente al “distacco topografico” della nuova ipotesi criminosa rispetto a quella di concussione, con collocazione in posizione contigua alla figure di corruzione, *«segnala come in realtà, la nuova fattispecie di reato si collochi su una linea intermedia tra corruzione e concussione o, se si vuole, su **una posizione più prossima al reato di corruzione**, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito infatti anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità, **che a quello di concussione**».*

E con particolare riferimento alla distinzione tra il delitto in esame e la corruzione vera e propria si è rilevato che *«(...) proprio la entità più ridotta della pena prevista per il “concusso” per induzione (reclusione fino a tre anni) rispetto alla pena, ben più grave, prevista per il corruttore (come visto, da quattro ad otto anni nella nuova formulazione), è indice del fatto che il Legislatore sembra avere considerato l'**idoneità mitigatrice**, sul piano sanzionatorio, **della “induzione” proveniente dal Pubblico Ufficiale quale elemento di diversificazione** rispetto alla corruzione».*

Quanto, poi, al profilo materiale del reato, la condotta di «*induzione*» deve riferirsi a comportamenti tali da determinare uno stato di coazione psicologica *relativa*, un sopruso effettuato non direttamente, bensì in via indiretta e mediata, sì che il costretto può sempre sottrarsi rinunciando all'atto.

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte – formatosi sotto il previgente art. 317 c.p. – l'induzione si configura in presenza di comportamenti di sopraffazione del Pubblico Ufficiale o del incaricato di pubblico servizio (allusioni, silenzi, metafore), idonei a influire sul processo motivazionale di tale soggetto creando uno stato di soggezione psicologica.

Da ultimo, si è precisato che *«(...) Rientra ... nell'induzione ai sensi del successivo art. 319 quater c.p. la condotta del Pubblico Ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. Si tratta, cioè e pur sempre, della prospettazione di un male, ma, nella specie, questo non è ingiusto ed anzi il soggetto che lo dovrebbe legittimamente subire mira ad evitarlo, consentendo l'indebita richiesta. Ne risulta che **la distinzione tra le ipotesi di cui all'art. 317 c.p. e quelle di cui all'art. 319 quater c.p. non attiene all'intensità psicologica della pressione esercitata, sibbene alla qualità di tale pressione**: minaccia o meno in senso giuridico. E si comprende allora perché nella novellazione legislativa, il soggetto indotto non sia più considerato come vittima ma come autore di reato che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole»* (cfr. Cass., Sez. VI pen., 3 dicembre 2012, n. 7495).

E ancora: *«la condotta di “induzione” richiesta per la configurazione del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità” di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto ex lege n. 190/12, si realizza nel caso in cui il comportamento del Pubblico Ufficiale sia caratterizzato da un “abuso di*

poteri o di qualità” che valga a esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità sempre che colui che dà o promette abbia la consapevolezza che tali “utilità” non siano dovute» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 4 dicembre 2012, n. 8695).

Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito i rapporti tra le due fattispecie in questione, tracciando una soluzione in termini di **continuità** normativa, in quanto *«La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall’art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all’art. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell’indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità» (cfr. Cass. n. 8695/2012 cit.).*

Ne discende che *«gli attuali artt. 317 e 319 quater c.p., sono in rapporto di perfetta continuità con il precedente testo dell’art. 317 c.p., ex latu agente: la lettura congiunta delle due norme oggi modificate o introdotte dalla novella copre la medesima area in precedenza propria della concussione regolata dal precedente art. 317 c.p.» (cfr. Cass. n. 8695/2012 cit.).*

Parimenti si è affermato che *«poiché l’art. 317 c.p. oggi modificato già puniva entrambe le condotte del Pubblico Ufficiale, l’interprete, valendosi dei criteri appena tracciati, riconurrà le imputazioni precedentemente elevate alla prima o alla seconda norma, trascurando la terminologia impiegata nel capo di imputazione che necessariamente riflette la generica endiadi costringere o induce utilizzata nella disposizione che precede».*

Infine, si segnala che la clausola di riserva di cui all’incipit dell’art. 319 quater c.p. è volta a escludere la punibilità per induzione indebita qualora il fatto costituisca un più grave reato.

Tuttavia, è stato rilevato che *«La funzione di tale clausola non è di immediata evidenza, atteso che non è chiaro quali possano essere i diversi reati realizzabili dal Pubblico Ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio attraverso la condotta di induzione (salvo forse quello di truffa aggravata ai danni dello Stato)».*

Pertanto, sembra che *«in tal modo il Legislatore abbia voluto legittimare **non** già l’alterità concettuale dell’induzione rispetto alla costrizione, **quanto piuttosto** la riconducibilità alla nozione generale di “induzione” tanto di quella che determina una costrizione assoluta, quanto di quella che invece tale effetto non produce, attribuendo però la punizione della prima esclusivamente all’art. 317 c.p., con contestuale irrilevanza penale della condotta di colui che è vittima dell’induzione» (cfr. Rel. n. III/11/2012 del 15 novembre 2012 dell’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione cit.).*

- *In generale, i delitti di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.).*

Il delitto di corruzione, com'è noto, si articola in varie figure criminose (artt. 318 e ss. c.p.) che presentano un elemento fondamentale comune costituito dal c.d. *pactum sceleris*, ossia dall'accordo tra il privato corruttore e l'agente pubblico corrotto, avente a oggetto l'asservimento della funzione pubblica ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio (o l'omissione o il ritardo nel compimento di un atto dell'ufficio) dietro la corresponsione di un indebito compenso.

I delitti di corruzione si distinguono dal reato di concussione, poiché, mentre in quest'ultimo – come si è visto – il soggetto pubblico approfitta dello stato di timore creato nel soggetto passivo, si da viziarne o eliminarne la volontà (volontà prevaricatrice - stato di soggezione), nell'ambito della corruzione corrotto e corruttore convergono liberamente verso un comune obiettivo illecito.

Pertanto, la linea di demarcazione tra le due figure criminose è da rinvenirsi nel tipo di rapporto intercorrente tra le volontà dei soggetti coinvolti: paritario nella corruzione, squilibrato nella concussione a totale favore della volontà costrittiva dell'agente pubblico condizionante il libero esplicarsi della volontà del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. VI pen., 5 ottobre 2010, n. 38650).

Quanto alle plurime forme di corruzione, la diversificazione normativa attiene *oggi* alla differente struttura costitutiva che, per quanto attiene le due principali ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., si rinviene nel fatto che la 'nuova' corruzione impropria, a differenza della propria, non è più ancorata al compimento di un atto specifico proprio dell'ufficio o della funzione pubblica.

Altre fattispecie si distinguono, invece, sul piano sanzionatorio, che muta in ragione della qualifica del soggetto attivo del reato che giustifica distinte previsioni normative (Pubblico Ufficiale *ex* artt. 318-319 c.p.; incaricato di servizio pubblico *ex* art. 320 c.p.; funzionari comunitari o esteri *ex* art. 322 *bis* c.p. nell'ipotesi di c.d. corruzione internazionale), mentre, infine, vi sono autonome disposizioni che prevedono le pene per il privato corruttore (art. 321 c.p.) e l'ipotesi di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Con la Riforma operata dalla Legge n. 86 del 1990 sono state, poi, introdotte:

- la fattispecie criminosa della corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 *ter* c.p., e
- le circostanze aggravanti speciali per l'ipotesi di corruzione propria (art. 319 *bis* c.p.).

La sistematica codicistica sopra indicata non è stata alterata nel suo impianto originario con la Riforma operata dalla Legge n. 190 del 2012.

Infatti, le modifiche hanno interessato, in particolare, l'ipotesi di cui all'art. 318 c.p., oggi «*Corruzione per l'esercizio della funzione*», e il trattamento sanzionatorio, reso più severo, delle fattispecie di «*Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio*» (art. 319 c.p.), di «*Corruzione in atti*

giudiziari» (art. 319 *ter* c.p.), «Corruzione della persona incaricata di pubblico servizio» (art. 320 c.p.) e «Istigazione alla corruzione» (art. 322 c.p.). La Legge 27 maggio 2015 n. 69 e la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 hanno inasprito ulteriormente il regime sanzionatorio per i detti reati, come vedremo in seguito

a) *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*.

Con l'intervento riformatore più volte citato si è proceduto – come appena accennato – alla riformulazione dell'art. 318 c.p., nel senso di sostituire alla previgente ipotesi di «Corruzione per un atto d'ufficio»⁹³ quella di «Corruzione per l'esercizio della funzione» (c.d. *corruzione impropria*), che punisce il Pubblico Ufficiale il quale, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva denaro od altra utilità di carattere patrimoniale o ne accetti la promessa (**art. 1, comma 75, lettera f, della Legge n. 190 del 2012**).

La principale distinzione rispetto alla precedente ipotesi criminosa si rinviene nella eliminazione del nesso teleologico tra la ricezione di un'utilità indebita (o della sua promessa) e il compimento di un atto dell'ufficio, sì da configurare il reato *de quo* anche nel caso in cui l'asservimento della funzione o del potere pubblico non si sia estrinsecato in uno specifico atto.

Tale scelta trova la sua ragion d'essere nelle numerose difficoltà riscontrate sul piano probatorio di dimostrare la sussistenza di un collegamento causale tra la dazione o la promessa indebite e uno specifico atto dell'ufficio o del servizio.

Pertanto, in seguito all'intervento summenzionato risulta, allo stato, più agevole ricostruire, e con maggiore precisione, i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la *corruzione propria*, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), e, dall'altra, la *corruzione impropria*, in cui l'accettazione o la promessa di una utilità patrimoniale indebita da parte del Pubblico Ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio.

Più esattamente, il *pactum sceleris* in tale ipotesi di corruzione si sostanzia in un accordo che può avere a oggetto *sia* una generica condotta del Pubblico Ufficiale individuabile in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento del medesimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al “genus” previsto, *sia* il compimento di un atto non necessariamente individuato *ab origine*, ma comunque collegato, anche in questo caso, a un *genus* di atti preventivamente

⁹³ L'art. 318 *ante* Riforma stabiliva: «1. Il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno».

individuabili, *sia* l'asservimento – più o meno sistematico – della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni al soggetto pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori, *oltre che* – come nella previgente disciplina – la compravendita di specifici atti della funzione pubblica o del servizio pubblico a fronte di una somma di denaro o altra utilità che sia data o promessa al pubblico agente.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che il delitto di corruzione in esame si consuma anche con la mera accettazione della «*promessa*» di ricevere denaro o altro vantaggio non dovuti, senza che a questa promessa necessariamente si accompagni la dazione materiale, purché la stessa sia individuata e suscettibile di attuazione.

Ulteriore elemento di novità, introdotto dalla Riforma del 2012, attiene alla dazione di denaro o di altra utilità che non devono più assumere il carattere della «*retribuzione*» (ossia il ruolo di corrispettivo per il compimento di un atto d'ufficio).

Secondo alcuni Autori, il venir meno del carattere retributivo della dazione avrebbe conseguentemente comportato il venir meno del requisito della proporzione tra la prestazione del privato e quella del funzionario, che, in precedenza, veniva richiesto ai fini della configurabilità del reato.

Da ultimo, si rileva che la condotta punita dal nuovo art. 318 c.p., nonostante la sua riformulazione, presenta comunque un minor disvalore rispetto alla fattispecie di corruzione propria, sì da giustificare un trattamento sanzionatorio più tenue di quello previsto dall'art. 319 c.p. (rispettivamente, da 3 a 8 anni di reclusione e da 6 a 10 anni di reclusione, come previsto a seguito della riforma intervenuta con L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019), anche se significativamente più elevato di quelle previgente (che andava da 6 mesi a 3 anni di reclusione).

Infatti, tale reato si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 319 c.p., in quanto, nel primo caso, a seguito dell'accordo con il privato, il Pubblico Ufficiale viola il principio di correttezza e il dovere di imparzialità allo stesso imposti in qualità di soggetto pubblico, senza tuttavia che tale parzialità si trasferisca all'atto; mentre, nel secondo caso, ben può dirsi che la parzialità va a ricadere sull'atto, il quale, invero, non tende a realizzare la finalità pubblica ad esso sottesa, bensì il mero interesse del privato.

Si rileva infine che è venuta a cadere la distinzione corruzione propria antecedente e susseguente, che si fondava sul dato temporale di cui all'abrogato comma 2 dell'articolo in esame («*Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno*»).

b) *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).*

La norma in esame, secondo la tesi dominante, tutela i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione indicati nell'art. 97, comma 1, Costituzione: il buon andamento, in quanto il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio comporta la violazione delle regole di esercizio delle funzioni amministrative; l'imparzialità, poiché si viola l'obbligo della P.A. di porsi in posizione di estraneità rispetto agli interessi particolari e privati e di trattare questi ultimi in modo sostanzialmente egualitario e uniforme.

A differenza del reato previsto dall'art. 318 c.p., in precedenza esaminato, il delitto *de quo* si verifica allorché un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere un «atto non dovuto», anche se formalmente regolare, determinando un vantaggio in favore del corruttore.

L'«atto contrario ai doveri di ufficio» comprende qualsiasi comportamento del Pubblico Ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio.

In proposito si è precisato che «*In tema di corruzione propria sono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli **illeciti** (ossia vietati da atti imperativi) o **illegittimi** (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche gli atti che, pur formalmente regolari, **prescindono**, per consapevole volontà del Pubblico Ufficiale, **dall'osservanza dei doveri istituzionali**, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e d'imparzialità*» (cfr. Cass., Sez. II pen., 3 aprile 2008, n. 14021).

Inoltre, ai fini della configurabilità del delitto in parola, non è necessario che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nelle specifiche mansioni del Pubblico Ufficiale, essendo sufficiente che tale atto rientri nelle competenze dell'ufficio, cui appartiene il funzionario pubblico, e in relazione al quale il medesimo abbia, o possa avere, una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Al riguardo, si è invero affermato che, per ritenere sussistente il delitto di corruzione propria, «*pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il Pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorre che dal suo comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione mandatagli, poiché solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono* (cfr. Cass., Sez. VI pen., 15 maggio 2008, n. 34417; Id., 16 gennaio 2008, n. 20046; Id., 26 febbraio 2007, n. 21192)» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 8 giugno 2012, n. 22301).

Inoltre, si è chiarito che «*ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico*

servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (così, tra le tante, Sez. VI, n. 20502 del 2 marzo 2010, Martinelli, Rv. 247373; Sez. VI, n. 33435 del 4 maggio 2006, Battistella, Rv. 234359; Sez. I, n. 4177/04 del 27 ottobre 2003, Balsano, Rv. 227100)» (cfr. Cass. n. 22301/2012 cit.).

La Riforma operata dalla Legge n. 190 del 2012 ha lasciato invariato la fattispecie in esame, provvedendo esclusivamente a inasprire il trattamento sanzionatorio, laddove la pena detentiva viene elevata sia nel minimo che nel massimo edittale (la pena della reclusione, *prima*, andava da 1 anno a 5 anni; *poi*, da 4 a 8 anni ai sensi **art. 1, comma 75, lettera g, della Legge n. 190 del 2012**).

A seguito della ulteriore modifica intervenuta con L. n. 69/2015, l'attuale trattamento sanzionatorio è della reclusione da 6 a 10 anni.

c) Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.).

La circostanza aggravante in esame, che è limitata alla sola ipotesi di corruzione *ex art. 319 c.p.*, rileva nei casi in cui l'accordo delittuoso tra il Pubblico Ufficiale corrotto e il privato corruttore abbia a oggetto impieghi pubblici, stipendi, pensioni o contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene.

A tale ultimo proposito, si è precisato che *«Laddove l'art. 319 bis c.p. prevede l'aumento di pena nel caso in cui la corruzione abbia ad oggetto “la stipulazione di contratti”, intende dare rilievo a casi nei quali la corruzione propria dia luogo a impegni stabili dell'Amministrazione rispetto ai quali non possa più intervenire con atto autoritativo in autotutela. Il testo della norma non consente di porre alcun limite al tipo di contratto la cui conclusione integri l'aggravante, per cui, nell'ipotesi di conciliazione di cui all'articolo 48 decreto legislativo n. 546/1992 non interessa altro che valutare se la conciliazione sia un accordo negoziale o ci si trovi, invece, in presenza di un atto autoritativo della Amministrazione che ridetermina l'obbligo tributario, cui si aggiunge, in rapporto non paritario, il consenso del contribuente»* (cfr. Cass., Sez. VI pen., 24 gennaio 2013, n. 9079).

d) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

È opportuno premettere che il reato previsto dall'art. 319 *ter c.p.* non costituisce una circostanza aggravante rispetto ai reati di cui agli artt. 318 e 319 *c.p.*, ma una fattispecie del tutto autonoma, introdotta - come accennato - dalla Legge n. 86 del 1990, al fine di garantire lo svolgimento imparziale dell'attività giudiziaria.

Sebbene la rubrica del citato articolo indichi espressamente il riferimento ad *«atti giudiziari»*, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante di tale fattispecie di corruzione.

Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, persino il corrispettivo versato dal privato a un soggetto appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di un'istanza di dissequestro rientra nell'ambito di operatività della norma.

Pertanto, ai fini della configurabilità del reato in parola non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giurisdizionale in senso stretto, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 319 *ter* c.p. non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria, e riconducibili anche a soggetti diversi dal Giudice e dal Pubblico Ministero.

Per «*parte*» che può essere favorita o danneggiata dall'accordo corruttivo deve intendersi qualsivoglia persona fisica o giuridica che abbia proposto, o nei confronti della quale sia promossa, una domanda giudiziaria.

Con particolare riferimento al processo penale, si ricorda che la qualità di «*parte*» si deve riconoscere non solo all'imputato, ma anche all'indagato, alla persona offesa costituitasi parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, oltre che, ovviamente, all'Organo dell'Accusa.

Quanto al soggetto corrotto, la norma richiama esclusivamente le ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. (e non anche l'art. 320 c.p.⁹⁴), limitando così la punibilità ai soli soggetti pubblici che ricoprono la qualifica di Pubblici Ufficiali, senza, tuttavia, operare all'interno di tale categoria, alcuna distinzione fra diverse tipologie.

Infine, si ritiene opportuno rilevare che tale fattispecie può comportare la responsabilità a carico di ALNG S.r.L., ove sia realizzata al fine di ottenere un vantaggio per la stessa o comunque nel suo interesse, anche qualora la Società non sia parte direttamente coinvolta nel procedimento.

A titolo esemplificativo, il reato in esame si intende realizzato nel caso in cui ALNG S.r.L. sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento medesimo, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Da ultimo, si segnala che la Riforma operata dalla Legge n. 190/2012 ha modificato esclusivamente il sistema sanzionatorio della norma in esame: per l'ipotesi base di cui al comma 1, era *prima* prevista la pena della reclusione da 3 a 8 anni, poi elevata a quella da 4 a 10 anni; per l'ipotesi aggravata di cui al comma 2, prima parte, *prima* era prevista la pena detentiva da 4 a 12, poi elevata, solo nel minimo, a 5 anni (**art. 1, comma 75, lettera h, della Legge n. 190 del 2012**). La L. n. 69/2015 ha ulteriormente inasprito il trattamento sanzionatorio: la fattispecie in esame è ora punita con pena detentiva da 6 a 12 anni, mentre per l'ipotesi aggravata la pena è della reclusione da 6 a 14

⁹⁴ Tale norma, come si vedrà, estende la punibilità degli artt. 318 e 319 c.p. all'incaricato di pubblico servizio.

anni, se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, e da 8 a 20 anni, se dal fatto deriva la condanna di taluno alla reclusione superiore a 5 anni.

e) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).

Tale norma, da considerarsi autonoma rispetto alle ipotesi previste agli artt. 318 e 319 c.p., oggi prevede l'estensione della punibilità delle condotte di cui alle citate disposizioni all'incaricato di pubblico servizio, senza operare più, come *in passato*, alcuna distinzione sotto il profilo sanzionatorio tra coloro che rivestono o meno la qualità di pubblici impiegati (cioè legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o un ente pubblico).

Invero, in precedenza, la punizione per i fatti di corruzione impropria si limitava al solo incaricato di pubblico servizio che fosse anche Pubblico impiegato.

Tale modifica, che allarga il campo della punibilità, enfatizza i poteri dell'incaricato di pubblico servizio – a prescindere dalla sua natura di pubblico impiegato o meno – e conferma così la necessità di includere sempre l'incaricato di pubblico servizio tra i soggetti attivi dei reati di cui si tratta (**art. 1, comma 75, lettera l, della Legge n. 190 del 2012**).

In sostanza, oggi, le pene sono state uniformate per tutti coloro che esercitano un pubblico servizio, mitigando comunque la sanzione rispetto a quella prevista a carico del Pubblico Ufficiale.

f) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

La norma in esame, rimasta invariata dall'intervento riformatore del 2012, prevede che le pene stabilite in materia di corruzione si estendono anche al soggetto corruttore.

Invero, il reato di corruzione costituisce, com'è noto, un'ipotesi delittuosa a carattere necessariamente bilaterale; pertanto, così come è punito il pubblico agente che ha accettato la promessa o l'offerta di una dazione indebita, parimenti si considera meritevole di pena il soggetto privato che abbia posto in essere l'azione corruttrice.

Si ricorda infine che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 321 c.p. e della conseguente responsabilità penale del privato, non ha rilevanza il fatto che il funzionario pubblico resti eventualmente ignoto o vi siano dubbi circa la sua effettiva partecipazione al fatto criminoso. In questo caso, la punibilità del corruttore resta salva.

g) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura per il solo fatto dell'offerta o della promessa del denaro o di altra utilità non dovuti, effettuata in favore di un Pubblico Ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (o sollecitata dallo stesso Pubblico Ufficiale) per indurlo a compiere un atto d'ufficio ovvero

a omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.

Tale ipotesi criminosa rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione, che si articola in una duplice ipotesi: l'istigazione del privato (art. 322, comma 1 e 2, c.p.) e l'istigazione del pubblico funzionario (art. 322, comma 3 e 4, c.p.).

Sotto il primo profilo, il reato *de quo* si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un atto di corruzione, questo non si perfezioni, in quanto il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Per la configurabilità del reato occorre tener conto dell'entità del compenso offerto, delle qualità del destinatario, della sua posizione economica e di ogni altra connotazione relativa al caso concreto.

Più esattamente, elemento materiale del reato di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p. consiste nella effettiva offerta o promessa di denaro o altra utilità, ancorché non determinato nella quantità o qualità, con la quale l'agente intende compensare il Pubblico Ufficiale per indurlo o a compiere un atto del suo ufficio o a ometterlo, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Occorre, cioè, una promessa seria e idonea a conseguire lo scopo perseguito dall'agente.

Pertanto, il reato è escluso solo qualora manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente e assoluta impossibilità del Pubblico Ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli.

Ciò sta a significare che la serietà di un'offerta di denaro e l'idoneità della stessa a indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio è già, di per sé, sufficiente a integrare il reato in oggetto.

In giurisprudenza si è affermato che *«In tema di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p., la serietà dell'offerta e quindi la sua potenzialità conduttiva va necessariamente correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca»* (cfr. Cass., Sez. VI pen., 29 gennaio 2013, n. 7505).

Pertanto, nel caso di specie, ad esempio, si è esclusa la configurabilità del reato atteso che l'esibizione della somma di Euro 10,00 a due agenti di polizia, al fine di far loro omettere la contestazione dell'infrazione al codice della strada appena commessa dall'imputato, per la sua palese irrisorietà, potesse semmai configurare il reato di oltraggio per l'implicita offesa all'onore e al prestigio del Pubblico Ufficiale destinatario della dazione stessa.

Sotto il secondo profilo, attinente all'istigazione operata dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, essa si sostanzia nella «*sollecitazione*» del pubblico agente di una promessa

o una dazione di denaro o altra utilità da parte del privato, che «*si manifesti come forma di astuta e serpeggiante pressione psicologica sul privato*», senza sfociare nella costrizione che caratterizza il delitto di concussione.

Si precisa infine che, integra la figura criminosa della corruzione anche la proposta illecita fatta da un soggetto terzo che si interpone in veste di intermediario.

Da ultimo, si segnala che il Legislatore della Riforma ha aggiornato la norma in esame, nella parte in cui fa riferimento alla «*corruzione impropria*» di un incaricato di pubblico servizio, eliminando la necessità che questi debba essere anche un pubblico impiegato (**art. 1, comma 75, lettera m, della Legge n. 190 del 2012**).

Trattasi di adeguamento necessario rispetto alle modifiche apportate all'art. 320 c.p.

La giurisprudenza ha chiarito che «*Vi è continuità normativa tra le nuove disposizioni in materia di istigazione alla corruzione contenute nei commi 1 e 3 dell'art. 322 c.p., come sostituite dalla legge n. 190 del 2012, e le previgenti disposizioni contenute negli stessi commi, in quanto la finalità di tali modifiche è stata esclusivamente quella di adeguare le due fattispecie incriminatrici della istigazione alla corruzione, ivi previste, alla nuova figura criminosa della corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 c.p., anch'esso sostituito dalla stessa legge n. 190 del 2012: ciò fatto salvo il divieto di applicazione retroattiva delle nuove norme, ex art. 2, comma 4, c.p., nella parte in cui risulta ampliata la portata operativa della nuova fattispecie di corruzione di cui al predetto art. 318 c.p. (che assorbe la "vecchia" ipotesi della corruzione impropria) ed incrementata la relativa cornice sanzionatoria*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 11 febbraio 2013, n. 11792).

Peraltro, si è precisato che «*Sussiste il delitto di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 cod. pen., e non di induzione punita dall'art. 319 quater cod. pen., ove fra le parti si instauri un rapporto paritario diretto al mercimonio dei poteri*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 3 dicembre 2012, n. 3251).

h) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 322 bis c.p. si ritiene opportuno riportare il testo integrale della norma ai fini di una più agevole individuazione e comprensione delle stesse.

In particolare, la citata disposizione come modificata dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, afferma: «*1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche:*

- 1) *ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;*
 - 2) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;*
 - 3) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee,*
 - 4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;*
 - 5) *a coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
 - 5bis) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale;*
 - 5-ter) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
 - 5-quater) *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali*
 - 5-quinquies) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio⁹⁵.*
2. *Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*
- 1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
 - 2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*
3. *Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

Come più sopra chiarito, la norma in oggetto, introdotta con Legge 29 settembre 2000, n. 300, e successivamente modificata (da ultimo, dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 n.), estende a tutte le categorie dei soggetti ivi elencati (Stati esteri, Organi della Comunità europea e funzionari

⁹⁵ Numero inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

comunitari, Corte Penale Internazionale, Assemblee parlamentari internazionali quali quelle istituite in ambito NATO, Osce, Consiglio d'Europa ecc., organizzazioni internazionali), fatte salve le modalità di condotta delle fattispecie dinanzi esposte, l'applicabilità delle norme in materia di reati di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione di cui alla presente trattazione (oltre che il peculato).

Tale disposizione ha provveduto a estendere:

- da un lato, l'ambito di applicazione delle principali figure criminose ai danni della Pubblica Amministrazione alle ipotesi in cui siano state commesse da funzionari *comunitari* o agenti pubblici di Stato estero facente parte dell'UE, nonché da coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelli dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni internazionali, dai membri di Assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e da giudici e funzionari di corti internazionali;
- dall'altro, la punibilità del soggetto privato concusso nell'ipotesi di cui al neointrodotta art. 319 *quater*, comma 2, c.p., del privato corruttore (art. 321 c.p.) e dell'istigatore della corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio, di cui, rispettivamente, all'art. 322, comma 1 e 2, c.p., ove commessi «*anche*» nei confronti dei soggetti individuati dal primo comma della disposizione e verso coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione Europea.

Al riguardo, in ragione dell'ambigua formulazione, sotto il profilo sanzionatorio, dell'art. 25 del Decreto 231, che ha esteso la responsabilità degli enti anche alle ipotesi contemplate nell'articolo in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover precisare che «*Anche all'ente indagato per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25, D. Lgs. n. 231 del 2001 derivante dal reato di cui all'art. 322 bis c.p. (corruzione internazionale) si applicano le **misure cautelari interdittive**. Il comma 4 dell'art. 25 ha la funzione di estendere l'ambito soggettivo di quegli stessi delitti richiamati nei primi tre commi. Pertanto, il richiamo contenuto nel comma 5 dell'art. 25 cit. deve considerarsi rivolto alle ipotesi base di corruzione indicate nei commi 2 e 3, **comprehensive** anche delle estensioni soggettive contemplate nel comma 4» e in caso di condanna, per il delitto di corruzione di funzionari di uno Stato estero «*sono applicabili, nei confronti dell'ente di cui sia accertata la responsabilità amministrativa per tale reato, le **sanzioni interdittive previste***» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 30 settembre 2010, n. 42701).*

- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)*

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha riformato in maniera sostanziale la fattispecie di Traffico di influenze illecite, nella quale è stata assorbita l'ipotesi delittuosa di Millantato credito di cui all'art. 346 c.p. (abrogato).

Il novellato art. 346 *bis* c.p. così recita:

*«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, **sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita** verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero **per remunerarlo** in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

*Le pene sono altresì **aumentate** se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o **per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.***

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

L'incriminazione del Traffico di influenze illecite mira a sanzionare, tra l'altro, condotte prodromiche al vero e proprio accordo corruttivo tra privato e agente pubblico, così rafforzando la tutela anticipata degli interessi della Pubblica Amministrazione.

L'intervento riformatore del 2019 ha ridisegnato la fattispecie di cui all'art. 346 *bis* c.p., ampliandone la portata applicativa: e difatti, la “nuova” ipotesi di Traffico di influenze illecite punisce la condotta di colui che faccia dare o promettere, a sé o ad altri, da un privato “denaro o altra utilità” – dunque, anche benefici di natura non economica – rappresentadogli la possibilità di intercedere a suo vantaggio presso un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un pubblico servizio, **indipendentemente dalla circostanza che la relazione con il pubblico funzionario sia esistente o soltanto asserita**. Come evidenziato nelle prime pronunce di legittimità successive all'entrata in vigore della nuova disciplina, la fattispecie equipara sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di un credito con un pubblico funzionario soltanto asserita (e in realtà insussistente) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico agente: conseguentemente, la punibilità viene estesa al privato che intenda avvantaggiarsi dell'influenza anche nell'ipotesi in cui

questi sia vittima di una mera millanteria (al contrario, nella pregressa ipotesi di Millantato credito il cd. “compratore di fumo” assumeva la veste di danneggiato dal reato).

Per quanto riguarda invece il “venditore d’influenza illecita”, la Suprema Corte si è espressa nel senso di continuità normativa tra il delitto di Millantato credito previsto dall’abrogato art. 346 c.p. e quello di Traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346 *bis* c.p.

Con la riformulazione della fattispecie di cui all’art. 346 *bis* c.p. il Legislatore ha sganciato l’illiceità della mediazione rispetto all’illiceità del comportamento del Pubblico Ufficiale e dell’Incaricato di Pubblico Servizio, dovendosi immaginare anche ipotesi di mediazioni penalmente rilevanti pur se non finalizzate all’ottenimento di un comportamento contrario ai doveri d’ufficio del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un pubblico servizio, laddove l’illiceità si potrà riferire anche alle qualità del mediatore o comunque ai rapporti tra questi e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che mettano l’intermediario in una posizione tale da non garantire un rapporto di indipendenza tra questi e il pubblico agente.

Sul piano del fatto tipico permangono incertezze rispetto agli esatti confini della “mediazione illecita” penalmente sanzionata: sul punto (e nell’attesa di chiarimenti in sede giurisprudenziale), può affermarsi che l’opera di intermediazione risulterà illecita quando fondata su relazioni di parentela, amicizia o di natura politica tra il mediatore e il pubblico funzionario, ovvero sul possesso di incarichi pubblici da parte del mediatore. Inoltre, certamente illecita sarà la mediazione finalizzata a ottenere il compimento di un reato.

Nell’ipotesi in cui l’agente eserciti effettivamente un’influenza sul Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di pubblico servizio con conseguente mercimonio della pubblica funzione, tale condotta integrerà le più gravi ipotesi di corruzione richiamate dalla medesima norma incriminatrice (l’art. 346 *bis* c.p. contiene infatti la clausola di riserva «*fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322 bis*»).

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, il delitto di cui all’art. 346 *bis* c.p. è richiamato dall’art. 25 del Decreto 231, divenendo così reato-presupposto della responsabilità dell’ente. Invero, sia il mediatore illecito che il suo finanziatore ben potrebbero essere soggetti incardinati presso una società, ovvero collaboratori esterni incaricati di gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. consulenti che svolgono in nome o per conto dell’ente attività finalizzate al rilascio di licenze, autorizzazioni o permessi da parte di soggetti pubblici).

- I reati di peculato e abuso d’ufficio

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto tre nuove fattispecie nel novero dei reati richiamati dall’art. 25 del D.Lgs. 231/2001, e segnatamente:

- *Peculato* (art. 314, comma 1, c.p. – con esclusione, quindi, del peculato d’uso): la fattispecie in esame si configura allorché il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
- *Peculato mediante profitto dell’errore altrui* (art. 316 c.p.): la norma punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.
- *Abuso d’ufficio* (art. 323 c.p.): la disposizione, come novellata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (conv., con modif., in L. 11 settembre 2020, n. 120), punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Ai sensi del medesimo art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001, la commissione delle suddette fattispecie di reato potrà dar luogo alla responsabilità dell’ente qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea.

È interessante notare come le fattispecie di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323 c.p. rientrino nella categoria dei cd. “reati propri”, potendo essere commessi solo dai soggetti che rivestano le qualifiche richiamate dalle citate disposizioni (pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio): pertanto, la responsabilità in capo all’ente potrà configurarsi – laddove il fatto sia lesivo degli interessi finanziari dell’Unione europea – nell’ipotesi in cui agli esponenti aziendali possa essere attribuita la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in virtù dell’interesse pubblico perseguito dall’impresa; in alternativa, la persona giuridica potrà essere chiamata a rispondere nel caso in cui un proprio dipendente concorra, in qualità di *extraneus*, alla commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio (ad es. convincendo il pubblico funzionario a sottrarre fondi dell’Unione europea, per investirli nella società).

5. Le sanzioni applicabili all’ente

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha inasprito il trattamento sanzionatorio applicabile all’ente in caso di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, in caso di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell’art. 25 del Decreto 231, è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive per una durata **non inferiore a quattro**

anni e non superiore a sette anni, se il reato è commesso da un soggetto apicale, mentre se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, si applicano le sanzioni interdittive per una durata **non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni**, così derogandosi in entrambi i casi ai limiti (più favorevoli) di applicazione delle sanzioni interdittive previsti dall'art. 13 del Decreto 231⁹⁶.

Il novellato art. 25 del Decreto 231 prevede, altresì, che in caso di commissione dei reati richiamati dalla medesima disposizione, all'ente che prima della sentenza di primo grado si sia efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato, per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili o per il sequestro delle somme o di altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, si applicano le sanzioni interdittive nella misura ordinaria di cui all'articolo 13, comma secondo, del Decreto 231.

⁹⁶ L'art. 13 del Decreto 231 prevede al secondo comma che , in via generale e fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del medesimo Decreto, «*le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni*».

SEZIONE 3: Le fattispecie criminose rilevanti ex artt. 24 bis e 25 novies del Decreto 231.

Di seguito sono indicate le fattispecie delittuose, previste dal Decreto 231, in tema di “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*” (art. 24 bis), inserito dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, e di “*Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore*” (art. 25 novies), introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99.

1. *Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.).*

Tale reato si realizza qualora taluna delle ipotesi criminose previste in materia di «*Falsità in atti*» abbia a oggetto un documento informatico. In particolare, l’art. 491 bis c.p. estende la tutela prevista per il documento cartaceo al documento informatico⁹⁷ pubblico avente efficacia probatoria.

2. *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.).*

Tale ipotesi criminosa, diretta a tutelare il c.d. «*domicilio informatico*», si configura nel caso in cui taluno si introduca o permanga all’interno di un sistema informatico o telematico protetto da apposite misure di sicurezza in modo abusivo o comunque contrario alla volontà, espressa o tacita, di colui che detiene lo *jus excludendi* sul sistema (l’avente diritto).

3. *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).*

Tale disposizione, come modificata dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019-2020) a decorrere dal 1° febbraio 2022, sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di provocare un danno altrui, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero fornisca indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

4. *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.).*

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, che ha ampliato il novero delle condotte punibili, la fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno abusivamente si

⁹⁷ Per «*documento informatico*» si intende, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, qualsiasi «*rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*» (cfr., art. 1, lett. p, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.).

procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).

Tale reato si configura qualora taluno, in modo fraudolento, intercetti, interrompa o impedisca le informazioni e le comunicazioni contenute all'interno di un sistema informatico o telematico altrui, ovvero le informazioni intercorrenti tra più sistemi informatici o telematici. È, inoltre, punito colui che rivela a terzi, senza averne diritto e attraverso l'uso di qualsiasi mezzo di informazione pubblico, il contenuto delle informazioni captate attraverso la commissione delle condotte sopra citate.

6. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).

Il reato in questione, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, è commesso da chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi

7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ovvero di sistemi informatici o telematici privati (artt. 635 bis e 635 quater c.p.).

I delitti in esame sono volti a punire le ipotesi di danneggiamento informatico a danno di soggetti privati.

In particolare, ai sensi dell'art. 635 bis c.p., è punito colui che deteriora, cancella, altera o sopprime le informazioni, i dati o i programmi contenuti in un sistema informatico o telematico altrui. Ai sensi dell'art. 635 quater c.p., invece, è punito chi compia le predette condotte contro un sistema informatico o telematico altrui ovvero vi introduca o trasmetta programmi, dati o informazioni volti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibile ovvero ostacolare gravemente il funzionamento del predetto sistema.

A seguito della modifica operata dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, i delitti di cui agli artt. 635 *bis* e 635 *quater* c.p. sono aggravati se commessi con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ovvero di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (artt. 635 ter e 635 quinquies c.p.).

Le ipotesi delittuose in questione si configurano qualora taluno commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, ovvero commetta un fatto diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.

A differenza delle precedenti ipotesi di danneggiamento informatico (artt. 635 *bis* e *quater*), in tali fattispecie c.d. di attentato la soglia di punibilità viene anticipata agli estremi del tentativo, sì che, qualora fosse provocata l'effettiva distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici di pubblica utilità, ovvero l'effettivo danneggiamento o la distruzione del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, è previsto un aggravamento del trattamento sanzionatorio.

A seguito della modifica operata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, i delitti di cui agli artt. 635 *ter* e 635 *quinquies* c.p. sono aggravati se commessi con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

9. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Tale reato si realizza quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica viola gli obblighi imposti dalla legge ai fini del rilascio di un certificato qualificato.

Si rileva che, ai fini della punibilità, è richiesto che l'autore del reato agisca al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare un danno altrui.

10. Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Il novero dei delitti informatici richiamato dall'art. 24 *bis* è stato ampliato a seguito della conversione in legge del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (c.d. Decreto *Cybersecurity*). Tale disciplina ha lo scopo di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici

di interesse collettivo, e si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

L'attuazione del Decreto *Cybersecurity* è stata demandata ai DPCM, riguardanti – tra l'altro – l'individuazione dei soggetti esercenti servizi essenziali che sono inclusi nel PNSC, dei criteri e delle modalità di trasmissione dei elenchi delle beni, sistemi e servizi ICT.

La violazione di alcuni (rilevanti) obblighi previsti dal Decreto *Cybersecurity* è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, che punisce con la reclusione da uno a tre anni «*[c]hiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) [ndr: procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici], o al comma 6, lettera a) [ndr: procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi], o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto*».

11. Art. 171, comma 1, lett. a bis), e comma 3, della Legge 22 luglio 1941, n. 633.

La norma in esame punisce chi, senza averne diritto e a qualsiasi scopo, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante una qualsiasi connessione, un'opera di ingegno protetta o parte di essa. La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'opera di ingegno non si destinata alla pubblicazione, ovvero il reato sia posto in essere con usurpazione della paternità dell'opera o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

12. Art. 171 bis della Legge 22 luglio 1941, n. 633.

La disposizione in parola punisce la condotta di chi, al fine di trarne profitto, duplica abusivamente programmi per elaboratore o importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Parimenti, è punito il fatto di reato sopra indicato qualora abbia a oggetto un qualsiasi mezzo

inteso unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

Da ultimo, è punito chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati in violazione dei limiti stabiliti dalla legge.

13. Art. 171 ter della Legge 22 luglio 1941, n. 633.

L'articolo in esame punisce molteplici condotte illecite, tra le quali, in sintesi, possono indicarsi:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera d'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche-musicali o multimediali anche se inserite in banche dati o in opere collettive o composite;
- la comunicazione in pubblico, in violazione dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge, di un'opera dell'ingegno (o parte di essa) protetta dal diritto d'autore, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante una qualsiasi connessione;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato, in assenza di accordo con il distributore;
- l'installazione, distribuzione, vendita, cessione a qualsiasi titolo, nonché la introduzione nel territorio italiano e la detenzione per la vendita di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentano l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità di eludere le misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore;
- la rimozione abusiva o l'alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto dal diritto d'autore, ovvero la distribuzione, diffusione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere protette da cui siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- la fissazione abusiva su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la

comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita⁹⁸.

14. Art. 171 septies della Legge 22 luglio 1941, n. 633.

La disposizione in parola colpisce i produttori e gli importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunicano alla SIAE stessa i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi. Parimenti, è punito chiunque dichiari falsamente di aver assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore.

15. Art. 171 octies della Legge 22 luglio 1941, n. 633.

L'articolo in esame punisce la produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogica o digitale.

⁹⁸ Lettera introdotta dall'articolo 3, comma 1, della Legge 14 luglio 2023, n. 93.

SEZIONE 4: Le fattispecie criminose rilevanti ex art. 25 bis1 del Decreto 231.

Di seguito sono indicate le fattispecie delittuose che, con riferimento all'attività concretamente svolta da ALNG S.r.L., si considerano a maggior rischio di verifica nell'ambito dei reati contro l'industria e il commercio richiamati dall'art. 25 bis1 del Decreto 231.

1. *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque impedisca o turbi l'esercizio di un'industria o di un commercio mediante violenza sulle cose ovvero con mezzi fraudolenti.

La «violenza sulle cose» deve essere intesa come ogni forma di energia fisica esercitata su una cosa per effetto della quale si verifica un danneggiamento, la trasformazione o mutamento di destinazione della cosa stessa, mentre per «mezzi fraudolenti» devono intendersi gli artifici e raggiri idonei a trarre in inganno terzi sì da impedirne od ostacolare il libero svolgimento dell'attività industriale o commerciale.

2. *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.).*

Il reato in esame può essere commesso da chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva compie atti di concorrenza mediante minaccia o violenza.

Nonostante la norma di cui all'art. 513 bis c.p. individui il soggetto attivo in «chiunque» ponga in essere la condotta incriminata, trattasi in realtà di un reato proprio che può essere perpetrato esclusivamente da coloro che svolgono un'attività commerciale, industriale e produttiva, anche se non si richiede che il soggetto assuma la qualifica formale di imprenditore secondo la normativa civilistica vigente in materia.

La condotta sanzionata si sostanzia in comportamenti di concorrenza sleale che, per le particolari modalità di estrinsecazione («violenza o minaccia»), si concretizzano in forme di intimidazione finalizzate al controllo, o quantomeno al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive altrui.

Pertanto, la nozione di «illecita concorrenza» di cui alla disposizione in esame non si identifica con gli atti di «concorrenza sleale» di cui all'art. 2598 c.c.⁹⁹, dovendo comunque consistere in atti violenti o minacciosi volti a reprimere la capacità di autodeterminazione dei soggetti concorrenti.

⁹⁹ L'art. 2598 c.c. (rubricato «Atti di concorrenza sleale») stabilisce: «Fermo le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

La pena è aggravata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata, in tutto o in parte e in qualsiasi modo, dallo Stato o da altri enti pubblici.

3. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

Infine, il delitto di frode nell'esercizio del commercio – che può essere perpetrato anche in questo caso da qualsiasi soggetto («*chiunque*») purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico – punisce la consegna all'acquirente di una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita.

La norma in esame mira a sanzionare, pertanto, il c.d. *aliud pro alio* (ossia la difformità tra il pattuito e consegnato), che può aversi, ad esempio, nel caso in cui vi sia un divario di pregio, utilizzabilità o numero, peso o misura tra la *res* venduta e quella originariamente richiesta o pattuita, ovvero abbia una provenienza od origine diversa.

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».

SEZIONE 5: Le fattispecie criminoso rilevanti *ex artt. 25 ter e 25 sexies del Decreto 231.*

Di seguito sono indicate le fattispecie delittuose, previste dal Decreto 231, rilevanti ai sensi degli artt. 25 *ter* e 25 *sexies*, in tema di Reati societari e di Abusi di mercato.

1. *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).*

Le fattispecie di false comunicazioni sociali sono state oggetto nel corso degli anni di numerosi interventi legislativi, che hanno profondamente inciso sull'individuazione del fatto tipico sanzionato dalla norma incriminatrice.

A seguito della modifica operata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015, l'attuale assetto normativo prevede due diverse e autonome fattispecie incriminatrici, entrambe delittuose, che si differenziano in ragione della natura di società non quotata (art. 2621 c.c.) o quotata (art. 2622 c.c.).

In particolare, la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, **fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero**, ovvero omettono **fatti materiali rilevanti**, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, **in modo concretamente idoneo** a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Un trattamento sanzionatorio più mite è previsto nell'ipotesi in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di "lieve entità", tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero riguardino società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo *ex art. 1, comma 2, R.D. n. 267/1942* (in tale ultima ipotesi il reato è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale – art. 2621 *bis* c.c.). L'art. 2621 *ter* c.c. stabilisce i criteri ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. delle condotte di cui agli artt. 2621 e 2621 *bis* c.c.

L'art. 2622 c.c. sanziona le condotte di false comunicazioni sociali delle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, cui sono equiparate 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamento italiano o di altro

Paese dell'Unione europea; e) alle società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo specifico: il comportamento attivo od omissivo sopra descritto deve essere supportato dalla consapevolezza della concreta idoneità decettiva della condotta, al fine di conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato o di terzi.

Si precisa che la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, nonché i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

2. *Falso in prospetto (art. 173 bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).*

Tale ipotesi di reato, già prevista dall'art. 2623 c.c. (oggi abrogato¹⁰⁰), e ora dall'art. 173 bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza – TUF), consiste nell'esporre false informazioni o nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Tuttavia, preme rilevare, anche tenendo conto di quanto affermato dalle Linee Guida di Confindustria, che il citato art. 173 bis TUF non è stato richiamato dall'art. 25 ter in sostituzione della corrispondente previsione codicistica abrogata (art. 2623 c.c.). Ne segue, pertanto, l'inapplicabilità del Decreto al reato di «*falso in prospetto*», anche se le falsità in prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dalla norma possono rilevare ai sensi degli artt. 2621 e 2622 c.c., come «*false comunicazioni sociali*» qualora ne ricorrano i presupposti.

3. *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

4. *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione, da parte degli amministratori, di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che

¹⁰⁰ Ad opera dell'art. 34 della Legge n. 262/2005, che ha introdotto l'art. 173 bis del D.lgs. n. 58/98.

la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi consentiti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni da part e degli amministratori, tali da cagionare danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte poste in essere dagli amministratori e/o dai soci conferenti: *a)* formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; *b)* sottoscrizione reciproca di azioni o quote; *c)* sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

8. Impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Tale ipotesi di reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

9. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

In considerazione dell'importanza che rivestono, in generale, i delitti di corruzione nei recenti interventi riformatori operati dal nostro Legislatore, si reputa opportuno soffermarsi più nel dettaglio sulla fattispecie delittuosa della «*Corruzione tra privati*».

L'art. 2635 c.c., che prevede tale ipotesi criminosa, è stato modificato con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che – come noto e come si è visto nella Sezione 2 della presente Appendice normativa – ha inciso notevolmente (anche) sui “**Reati a danno della Pubblica Amministrazione**”, e, in particolare, sui delitti di cui agli artt. 318 e ss. c.p., al fine precipuo di prevenire e reprimere il fenomeno della corruzione.

In tale logica si inserisce, dunque, il suddetto intervento che ha introdotto, sostituendo la precedente fattispecie di «*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*» (introdotta nel 2002, e poi modificata dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), il delitto di «*Corruzione tra privati*», che si presenta il frutto di una consolidata elaborazione dottrinale.

La fattispecie in esame risponde all'esigenza di sanzionare le forme corruttive anche al di fuori del settore pubblico; esigenza, peraltro, affermata da diverse fonti europee¹⁰¹.

Infatti, sin dalla rubrica emerge con solare evidenza l'intento del Legislatore di qualificare come “corruzione”, aderendo alle fonti di diritto sovranazionale, anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che tipicamente integrano la fattispecie corruttiva tra il privato e il Pubblico Ufficiale.

Il D. Lgs. n. 38/2017 ha parzialmente riformulato il delitto di Corruzione tra privati, al fine di superare le criticità emerse in sede di applicazione della fattispecie,

Venendo a esaminare più nel dettaglio la fattispecie *de qua*, si rileva in sintesi che, ai sensi della novellata disposizione, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La medesima pena si applica se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti su citati.

Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel paragrafo che precede, si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Il Legislatore ha quindi individuato in maniera precisa i soggetti attivi del delitto in esame.

Trattasi, invero, di **reato proprio**, ossia di un illecito che può essere commesso esclusivamente dai soggetti indicati dalla norma incriminatrice, che sono, da un lato, gli stessi individuati dalla previgente disciplina (*i.e.* gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società; nel 2017 il novero dei soggetti

¹⁰¹ Cfr. Disegno di legge n. 2156-B. Infatti, con la Legge n. 120 del 2012 (comma 76) si è dato esecuzione all'obbligo nascente dalle Convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'O.N.U. in materia di corruzione nel settore privato già sanzionato in molti sistemi giuridici europei.

“intranee” è stato esteso a coloro che esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti sopra menzionati), e, dall’altro lato, «*chi è sottoposto alla direzione e alla vigilanza*» dei predetti (comma 2), anche se in quest’ultimo caso l’agente è punito meno gravemente.

Con l’estensione a tale ultima categoria di soggetti dell’ambito di applicazione del delitto in esame è stata introdotta per la prima volta un’autonoma incriminazione dell’infedeltà di soggetti non apicali o che non svolgono funzioni di controllo della gestione o dei conti.

Come è stato correttamente osservato al riguardo, «*la formula utilizzata dal Legislatore sembra suggerire ... che i soggetti attivi di questa seconda fattispecie non siano solo i lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma chiunque svolga per conto della società un’attività comunque sottoposta – per legge o per contratto – al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici*»¹⁰².

Inoltre, il delitto *de quo* si configura come **reato a concorso necessario**, commesso quindi con la partecipazione di almeno due soggetti, il corruttore e il corrotto, i quali, rispettivamente, pongono in essere la promessa e/o la dazione di denaro¹⁰³ o altra utilità, l’uno, e l’infedeltà «*a seguito*» della prima, l’altro, ossia il compimento o l’omissione di atti «*in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà*».

Il comma 3 dell’art. 2635 c.c. punisce, infatti, colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti cd. “intranee” citati nei primi due commi della disposizione: come si dirà più avanti, proprio (e unicamente) tale condotta di corruzione attiva può dar luogo alla responsabilità amministrativa dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale agisce il “corruttore” (mentre non risponderà l’ente cui appartiene il “corrotto”, che – al contrario – si ritiene possa subire solo un pregiudizio a causa della condotta posta in essere dal proprio dipendente).

Il Legislatore della Riforma del 2012 ha ampliato il catalogo degli obblighi la cui violazione è penalmente rilevante, prevedendo, accanto agli specifici doveri ricavabili dalle norme giuridiche o contrattuali che disciplinano la posizione del soggetto attivo, un più generico dovere di “fedeltà” nell’esercizio dell’ufficio privato; categoria, questa, che però appare di incerta determinazione nei suoi effettivi contenuti e, quindi, foriera di non pochi problemi in sede applicativa¹⁰⁴.

È comunque evidente la *ratio* sottesa a tale fattispecie incriminatrice: il prevenire e il reprimere qualsivoglia atto dal quale possa derivare una scorretta gestione societaria (ossia una *mala gestio*) da parte di soggetti riferibili all’ente.

Con particolare riferimento al *fatto tipico* si osserva, inoltre, che a seguito dell’intervento normativo del 2017 ai fini della configurabilità del reato non è più necessario che la condotta “cagioni

¹⁰² Cfr. Rel. n. III/11/2012 del 15 novembre 2012 cit.

¹⁰³ A differenza della precedente previsione, la norma ora punisce anche la promessa e la dazione di denaro oltre che di utilità, anche se tale ultima specificazione non è realmente innovativa, in quanto deve ritenersi ricompreso nell’ampia accezione di «*utilità*» – e sembra più che altro finalizzata all’omogeneizzazione del linguaggio normativo con quello utilizzato negli artt. 318 e 319 c.p.

¹⁰⁴ Cfr. Rel. n. III/11/2012 del 15 novembre 2012 cit.

nocumento alla società”, così trasformandosi la fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Quanto al **profilo psicologico**, come in passato, è richiesto in capo al soggetto agente il *dolo generico*, non altrimenti qualificato sotto il profilo dell'intensità, talché deve ritenersi che il delitto in esame sia punibile anche nella forma del dolo eventuale, essendo sufficiente a tal fine che l'agente si rappresenti il nocumento della società, accettandone il rischio di verifica in conseguenza della propria condotta illecita.

Infine, è prevista un'aggravante a effetto speciale al comma 4 dell'articolo in esame, sì che le pene sopra indicate sono raddoppiate in caso di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998).

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. “*Spazzacorrotti*”) ha da ultimo eliminato la procedibilità a querela del reato di Corruzione tra privati, al fine di incentivare l'applicabilità della previsione di cui all'art. 2635 c.c., allo stato perseguibile d'ufficio.

Con riferimento alla rilevanza del reato ai sensi del Decreto 231, la lettera *s bis* dell'art. 25 *ter* del Decreto 23 rinvia ai «*casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.*», sicché può essere chiamata a rispondere ai sensi del citato Decreto esclusivamente la società cui appartiene il **soggetto corruttore**, in quanto solo questa può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, il Legislatore non ritiene meritevole di punizione la società alla quale appartiene il **soggetto corrotto**, sul presupposto che la stessa subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà. La fattispecie di cui all'art. 2635 c.c. (unitamente a quella di cui al successivo art. 2635 *bis* c.c.) è la sola tra i reati societari richiamati dall'art. 25 *ter* del Decreto 231 che può dar luogo all'applicazione di sanzioni interdittive.

10. *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.)*

Tale ipotesi di reato – introdotta dal D.Lgs. n. 38/2017 – consiste nell'offerta o promessa indebita di denaro in favore di amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o di enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. In tale ipotesi, la responsabilità dell'ente sorge in relazione alla condotta attiva del soggetto che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti su citati.

Il delitto, a seguito della modifica a opera della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, è ora procedibile d'ufficio.

11. *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) (su titoli non quotati).

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, o a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di ALNG S.r.L. o di uno dei suoi soci.

I soggetti attivi del reato, nonostante la dizione legislativa «*chiunque*», sono identificabili nelle seguenti categorie: emittente, *advisor*, intermediario, estimatori del mercato quali analisti finanziari e giornalisti, revisore dell'emittente.

13. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- a) la prima si realizza: (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza¹⁰⁵, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime; (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- b) la seconda ipotesi si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

14. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

La normativa sugli abusi di mercato è stata innovata a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014 (cd. MAR), cui ha fatto seguito l'adozione del D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 107, che è intervenuto sulle disposizioni del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF) al fine di coordinare e adeguare la normativa nazionale con quella di rango europeo.

¹⁰⁵ Paragraph 3-bis, as amended by Article 26, para. 1, of Legislative Decree no. 224/2023, states that «[f]or the purposes of criminal law, the authorities and functions of resolution referred to in the Decree transposing Directive 2014/59/EU and Regulation (EU) 2021/23 and its implementing rules are equated with the authorities and functions of supervision».

A seguito dell'abrogazione dell'art. 181 TUF, la definizione di “**informazione privilegiata**” è fornita dal Regolamento (UE) n. 596/2014, il cui art. 7 prevede che per «*informazione privilegiata*» si intende:

a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati¹⁰⁶.

¹⁰⁶ L'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 chiarisce, altresì, che si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso (comma 2). Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate (comma 3). Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (cd. Legge Europea 2019/2020) ha modificato l'ambito di applicazione delle previsioni in materia di abusi di mercato. Secondo l'attuale formulazione dell'art. 182 TUF, le disposizioni in tema di reati (artt. 184 e 185 TUF) e in tema di illeciti amministrativi (artt. 187 *bis* e 187 *ter* TUF) si applicano ai fatti concernenti:

- a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF);
- d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali;
- e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Ai sensi del novellato art. 182 TUF, le disposizioni degli articoli 185 e 187 *ter* TUF si applicano (oltre che nelle ipotesi previste dal primo comma del medesimo art. 182 TUF) anche ai fatti concernenti:

- a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) gli indici di riferimento (*benchmark*).

Inoltre, a seguito della novella operata dalla Legge n. 238/2021, il nuovo art. 182 TUF prevede espressamente che le disposizioni sanzionatorie in materia di abuso di mercato si applicano a qualsiasi

avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati (comma 4). L'ESMA (*European Security and Market Authority*) pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati (comma 5).

operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione (comma 3), e che i reati e gli illeciti amministrativi previsti in materia di abusi di mercato sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione, alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano (comma 4).

Ai sensi dell'art. 183 TUF – da ultimo modificato dalla Legge n. 238/2021 – le disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato non si applicano:

- a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del Regolamento MAR, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;
- b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento MAR.
- b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento MAR, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento¹⁰⁷.

La condotta di abuso di informazioni privilegiate è sanzionata dall'art. 184 TUF, rubricato - a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 238/2021 - «*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*».

¹⁰⁷ Lettera aggiunta dall'articolo 26, comma 1, lett. b) della Legge 23 dicembre 2021, n. 238. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 596/2014, per "valori mobiliari" si intendono «i) le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni; ii) le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito; ovvero iii) i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni», laddove per "strumenti collegati" debbono intendersi «gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; iv) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni».

In particolare, ai sensi dell'art. 5, par. 4 e 5 del Regolamento MAR, il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato non si applica alla negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati ai fini della stabilizzazione di valori mobiliari quando: «a) la stabilizzazione è effettuata per un periodo limitato; b) sono comunicate e notificate le pertinenti informazioni in merito alla stabilizzazione all'autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 5; c) sono rispettati limiti adeguati in merito al prezzo; e d) tale negoziazione è conforme alle condizioni di stabilizzazione previste dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6».

La norma punisce chi, essendo in possesso di “**informazioni privilegiate**” in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, (i) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime (cd. *insider trading*); (ii) comunica tali informazioni ad altri (cd. *tipping*), al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁸; (iii) raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni *sub a*) (cd. *tuyautage*).

A seguito dell'entrata in vigore, in data 1° febbraio 2022, della Legge n. 238/2021, è stata introdotta la responsabilità penale, con un trattamento sanzionatorio meno grave, anche del c.d. *insider* secondario (in precedenza esposto alla sola sanzione amministrativa dell'art. 187 *bis* TUF), ovvero il soggetto che, in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle sopra citate, commetta alcuna delle condotte tipizzate con riferimento al c.d. *insider* primario.

Il comma 5 dell'art. 184 TUF prevede, infine, la punibilità, a titolo di delitto (e non più di contravvenzione), delle condotte di abuso di informazioni privilegiate che riguardino condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Nel caso di condotte rientranti nel campo di applicazione dell'art. 184 TUF, all'ente sarà applicabile la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (in caso l'ente abbia conseguito un prodotto o un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto).

Alla sanzione applicabile all'ente ai sensi del Decreto 231 si aggiunge quella pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 187 *quinquies* TUF in caso di violazione degli artt. 14 (*Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate*) e 15 (*Divieto di manipolazione del mercato*) del MAR¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Lettera modificata dall'articolo 4, comma 7, lettera a) del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 107.

¹⁰⁹ All'ente sono altresì applicabili le sanzioni di cui all'art. 187 *ter. I* TUF in caso di violazione degli obblighi in materia di prevenzione e individuazione di abusi di mercato e degli obblighi di comunicazione al pubblico di cui agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

15. Manipolazione di mercato (o aggio su titoli quotati) (art. 185 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

La realizzazione della fattispecie in parola prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Soggetto attivo del reato di cui all'art. 185 TUF è «*chiunque*», anche se i possibili autori dello stesso sembrano identificarsi nell'emittente, nell'*advisor*, nell'intermediario, negli estimatori del mercato (analista finanziario, giornalista) e nel revisore dell'emittente.

Come disposto a seguito della modifica operata con il D. Lgs. n. 107/2018, non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) n. 596/2014.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 238/2021, sono stati abrogati i commi 2 *bis* e 2 *ter* dell'art. 185 TUF. Deve, quindi, ritenersi che, a seguito della novella normativa, la manipolazione di mercato riguardante strumenti finanziari scambiati su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), su un sistema organizzato di negoziazione (OTF) o non negoziati in alcuna sede (OTC – *Over the Counter*), ovvero concernente derivati e quote di emissione, configuri un delitto, essendo stata abrogata la disposizione che ne prevedeva la condanna con l'arresto e l'ammenda.

Anche con riferimento alle manipolazioni di mercato, inoltre, sono fatti salvi i già citati casi di esenzione previsti dall'art. 183 TUF.

16. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.Lgs. n. 19/2023)

L'art. 55 del D.Lgs n. 19/2023 del 2 marzo 2023, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132, per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e scissioni transfrontaliere”, ha modificato il D.Lgs. n. 231/2001, attraverso l'introduzione, all'art. 25-*ter*, comma 1, lett. *s-ter*), del richiamo al delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Detta fattispecie, prevista dall'art. 54 del del D.Lgs n. 19/2023, punisce la condotta di chi, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del **certificato preliminare di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 19/2023**, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Segnatamente, il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio in qualità di pubblico ufficiale, su richiesta della società italiana partecipante all'operazione transfrontaliera, che attesta

l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

Alla richiesta di rilascio del certificato preliminare ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 19/2023 devono essere allegati diversi documenti (individuati dalla medesima disposizione, tra cui il progetto di fusione transfrontaliera, la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto, le relazioni degli esperti indipendenti ecc.).

Sulla base della documentazione e delle informazioni ricevute, il notaio è chiamato a verificare l'adempimento e l'osservanza, da parte della società richiedente, delle condizioni e delle formalità necessarie per realizzare l'operazione e, solo in caso di esito positivo, rilascia il certificato preliminare.

L'ipotesi di reato si presenta come un reato comune, tuttavia sembra essere configurabile soltanto da quei soggetti cui il D.Lgs. n. 19/2023 fa specifico riferimento, ad esempio coloro che svolgono la funzione di raccogliere i dati all'interno dell'impresa, elaborarli, comunicarli, ovvero coloro che partecipano alla procedura finalizzata all'ottenimento del certificato preliminare.

Venendo a esaminare più nel dettaglio la fattispecie *de qua*, la condotta può essere attiva (“**formare**”, ossia creare un atto prima inesistente; “**alterare**”, ovvero modificare un documento preesistente genuino, mediante l’aggiunta, sostituzione o soppressione di alcune parti costitutive) o omissiva (“**omettere informazioni rilevanti**”).

Oggetto materiale di tale delitto può essere qualsiasi documento prodromico al rilascio della certificazione, ad es. il progetto dell’operazione transfrontaliera (art. 8, 19 e 43 del D.lgs. n. 19/2023), le attestazioni sulla situazione debitoria e creditizia (art. 30), le relazioni degli amministratori (art. 21) o degli esperti (art. 22).

L'**elemento soggettivo** richiesto dalla fattispecie incriminatrice è quello del **dolo specifico**, essendo necessario che il soggetto agente abbia posto in essere il fatto, come tassativamente previsto dalla norma, «*al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare*» di cui all'art. 29 c. 3 D.Lgs. 19/2023.

Il reato di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 19/2023 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; in caso di condanna a una pena non inferiore a otto mesi di reclusione, all'autore dell'illecito si applica anche la sanzione dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Ai sensi dell'art. 25-ter, comma 1, lett. s-ter), all'ente si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

SEZIONE 6: Le fattispecie criminose rilevanti ex art. 25 septies del Decreto 231.

Di seguito sono indicate le fattispecie delittuose previste dal Decreto 231 in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In particolare, l'art. 25 septies introduce i reati di «*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*»¹¹⁰.

Il delitto di omicidio colposo è previsto dall'art. 589 c.p. («*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*»), mentre le lesioni personali colpose sono disciplinate dal successivo art. 590 c.p., che distingue tre diverse ipotesi (lesione lieve, grave e gravissima), la cui pena è commisurata alla gravità dell'evento cagionato.

In particolare, la lesione è da considerarsi grave «*1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo*» (art. 583, comma 1, c.p.).

È da considerarsi gravissima, invece, se dal fatto deriva: «*1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella*» (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, il fatto di reato deve essere stato commesso con la violazione della normativa dettata per prevenire gli infortuni e per tutelare l'igiene e la salute sul luogo di lavoro, ipotesi che determina per il colpevole un aumento di pena.

Inoltre, i delitti in esame sono integrati da qualsiasi tipo di condotta umana¹¹¹, attiva od omissiva, e non necessariamente violenta¹¹², che si caratterizzi per la violazione delle suddette norme e che rappresenti la causa determinante dell'evento previsto dalla norma (morte o lesione).

Quanto all'evento «*morte*» non si ritiene dover procedere a particolari approfondimenti, se non precisare che il delitto è integrato non solo in caso di morte fisica e naturale della vittima, ma anche in caso di c.d. morte cerebrale o “clinica”, ossia di cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo.

Quanto all'evento «*lesioni*», la malattia, che può colpire tanto il corpo quanto la mente della vittima, consiste in «*una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali*»¹¹³.

¹¹⁰ L'art. 25 septies è stato recentemente modificato dal D.lgs. n. 81/08, che ha provveduto a una riscrittura della fattispecie, preoccupandosi di specificare maggiormente il profilo sanzionatorio previsto per i reati-presupposto in questione (rimasti gli stessi).

¹¹¹ Infatti, si è soliti definire i reati in questione “a condotta libera”, proprio perché non richiedono modalità specifiche di esecuzione, diversamente dai reati c.d. “a forma vincolata”, come il delitto di truffa la cui particolare modalità esecutiva consiste negli «*artifici o raggiri*» di cui all'art. 640 c.p.

¹¹² Si pensi ai casi di morte o malattia cagionate mediante l'immersione in acqua, l'esposizione al freddo o la contaminazione del cibo.

¹¹³ Cfr. Relazione Ministeriale sul Progetto di Codice Penale.

Sotto il profilo soggettivo, le tre fattispecie di reato sono accomunate dal criterio di imputazione soggettivo della colpa¹¹⁴, e, più precisamente, della *colpa specifica*¹¹⁵.

In proposito, l'art. 25 *septies*, come accennato, prevede espressamente che, ai fini della responsabilità dell'ente, l'omicidio e le lesioni colposi siano commessi in violazione delle norme dettate in materia antinfortunistica, per tutelare la salute e l'igiene dei lavoratori sul luogo di lavoro, il cui criterio di imputazione soggettivo (ossia di attribuibilità del fatto al suo autore, o, se vogliamo, di rimproverabilità del medesimo) sia costituito dalla sola *colpa specifica*. Sì che un soggetto è "in colpa" quando abbia cagionato la morte di una persona o sue lesioni violando le norme antinfortunistiche che miravano specificamente a evitare detti eventi.

Al riguardo, il riferimento è a tutta la normativa di settore, e, in particolare, oltre alla norma di carattere generale di cui all'art. 2087 c.c. («*Tutela delle condizioni di lavoro*»¹¹⁶), alle disposizioni di cui al nuovo Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, e ad ogni altra norma, disciplina e regola emanata ed *emananda* nella suddetta materia.

A titolo esemplificativo, i delitti in questione potrebbero costituire presupposto per la nascita della responsabilità di cui al Decreto 231 in capo ad ALNG S.r.L. qualora, dalla loro commissione, sia derivato per la Società un «*vantaggio*» (ad esempio, in termini di risparmio economico o anche semplicemente di tempi), conseguito dalla mancata predisposizione da parte di ALNG S.r.L. delle necessarie e sufficienti risorse economiche in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi lavoro (*i.e.* non assegnando, per la predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione sul lavoro, un *budget* di spesa adeguato e congruo, da determinarsi tenendo conto, tra l'altro, delle dimensioni aziendali, delle sedi operative, del numero di dipendenti).

¹¹⁴ Il Legislatore non dà una definizione della colpa, ma definisce all'art. 43 c.p. il delitto colposo. Più precisamente, «*Il delitto: [...] è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.[...]*».

¹¹⁵ Si è soliti distinguere la c.d. *colpa generica* (che consiste nella violazione di regole cautelari che prescrivono, secondo massime di comune esperienza, di tenere o meno un determinato comportamento, o di tenerlo con particolari modalità), e la c.d. *colpa specifica*, quando ad essere violate sono specifiche regole cautelari dettate dall'Autorità e positivizzate in leggi (ivi compresi, decreti legge o decreti legislativi), in regolamenti, ordini o discipline.

¹¹⁶ L'art. 2087 c.c. recita: «*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*».

SEZIONE 7: Le fattispecie criminose rilevanti ex art. 25 *octies* e 25 *octies.1* del Decreto 231.

La presente Parte Speciale riguarda i reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti nel *corpus* del Decreto 231 all'art. 25 *octies*, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Inoltre, con Legge 15 dicembre 2014, n. 186, è stata introdotta nel sistema penale italiano la nuova fattispecie di Autoriciclaggio, pure richiamata all'art. 25 *octies* del Decreto 231.

Successivamente, il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 (entrato in vigore il 15 dicembre 2021) è intervenuto sulle fattispecie di cui agli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter.1* c.p., estendendone l'ambito di applicazione (come si dirà meglio *infra*): in particolare, l'ampliamento dell'ambito di operatività dei reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio ai proventi originati da qualsiasi delitto (anche colposo), nonché dalle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, comporta l'estensione dei reati che potrebbero costituire il "presupposto" delle condotte sanzionate dagli artt. 648 *bis* e 648 *ter.1* c.p., con conseguente incremento del rischio di commissione di tali fattispecie, che possono dar luogo alla responsabilità dell'ente.

Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*», che ha ampliato l'ambito di applicazione delle fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 493 *ter* c.p. e 640 *ter* c.p., e ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di «*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*», di cui all'art. 493 *quater* c.p. La suddetta normativa ha, altresì, comportato l'estensione dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, tramite l'introduzione nel Decreto 231 dell'art. 25 *octies.1*, rubricato «*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*».

Con tale provvedimento normativo il Legislatore italiano, in adempimento degli obblighi assunti a livello europeo, ha inteso approntare strumenti di repressione idonei a salvaguardare la sicurezza degli scambi economici alla luce del continuo processo di dematerializzazione dei pagamenti, al fine di contrastare le attività criminali inerenti al mercato digitale e tutelare i consociati dalle frodi sempre più diffuse in tale settore.

Da ultimo, l'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 3), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137, ha modificato la rubrica dell'art. 25 *octies.1*, che oggi recita «*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*» e include il reato di cui all'art. 512 *bis* c.p.

La collocazione dell'art. 25 *octies.1* del Decreto 231 in contiguità con l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 *octies*, relativo ai reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, consente di individuare nella gestione, controllo e monitoraggio dei flussi patrimoniali e finanziari le aree sensibili “comuni” alle diverse fattispecie incriminatrici richiamate dalle citate disposizioni.

1. Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato previste all'art. 25 *octies* del Decreto 231:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 648 c.p. ricorre nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o altre cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Ai fini dunque della configurabilità della fattispecie criminosa in oggetto è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.), che costituisce il presupposto della ricettazione, nel quale colui che acquista, riceve od occulta non ha partecipato (“fuori dai casi di concorso”).

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, la punibilità è stata estesa alle condotte di ricettazione che riguardino denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi: si tratta di un ampliamento applicativo significativo, alla luce del fatto che le contravvenzioni sono punite indifferentemente a titolo di dolo o colpa, con conseguente aumento della possibilità di verificarsi del reato presupposto della fattispecie di cui all'art. 648 c.p.

L'autore della condotta criminosa punita dall'art. 648 c.p. deve, in ogni caso, agire con dolo - anche nella forma eventuale - con riferimento alla conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e alla volontà di acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, di intromettersi nel favorire tali condotte.

Ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa in questione è altresì necessaria la sussistenza del dolo specifico: in particolare, l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere

– o di far raggiungere a terzi – un profitto. La nozione di profitto di cui all'art. 648 c.p. comprende qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si prefigga di conseguire.

In ogni caso, è importante precisare che l'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, a una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

Il delitto di Ricettazione è punito con la pena della reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00, ma la pena può essere aumentata nel caso in cui il denaro o le cose oggetto del reato provengano dai delitti di rapina aggravata (*ex art. 628, comma 3, c.p.*), di estorsione aggravata (*ex art. 629, comma 2, c.p.*), ovvero di furto aggravato (ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.). Nell'ipotesi in cui il denaro o le cose oggetto dell'illecito provengano da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, la pena è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da € 300 a € 6.000. Infine, se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a € 1000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto, e la pena della reclusione sino a 3 anni e della multa sino a € 800 nell'ipotesi di di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Si precisa che la fattispecie criminosa in esame ricorre anche nel caso in cui l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero nell'ipotesi in cui manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto, ovvero anche quando il reato *cd.* presupposto sia stato commesso interamente all'estero.

Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Come nel caso della fattispecie di ricettazione, la modifica legislativa intervenuta nel 2021 ha ampliato l'ambito di operatività della fattispecie, che si configura quando il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) oggetto della condotta illecita provengano dalla commissione di un precedente "delitto" (essendo stato espunto l'inciso "non colposo"), ma anche di una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, che ne costituiscono il presupposto.

Sotto il profilo soggettivo, ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa in commento si richiede il *c.d.* dolo generico, consistente nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e la volontà di realizzare le condotte sopra indicate di sostituzione o trasferimento o altre operazioni tali da ostacolare la provenienza delittuosa delle cose.

Il reato in questione è punito con la pena della reclusione da 4 a 12 anni e – per effetto dell’inasprimento delle pene pecuniarie previsto nella Legge 15 dicembre 2014, n. 186 - con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata nel caso in cui la condotta illecita sia stata commessa nell’esercizio di una attività professionale, nonché diminuita nell’ipotesi in cui il denaro, beni e altre utilità provengano da delitti per il quale è fissata la pena della reclusione inferiore nel minimo a 5 anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300 a € 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

In virtù del richiamo all’art. 648 c.p., la fattispecie criminosa in esame ricorre anche nel caso in cui l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero nell’ipotesi in cui manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

L’ipotesi delittuosa prevista all’art. 648 *ter* c.p. punisce - fuori dai casi di concorso nel reato e salvo che la condotta sia riconducibile ai reati di ricettazione e di riciclaggio – chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da qualsiasi delitto.

Il reato in esame è sanzionato con l’applicazione della pena della reclusione da 4 a 12 anni e – per effetto dell’inasprimento delle pene pecuniarie previsto nella Legge 15 dicembre 2014, n. 186 - con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata qualora la condotta criminosa sia posta in essere nell’esercizio di un’attività professionale, nonché diminuita nel caso in cui il denaro, beni e altre utilità provengano da delitti per il quale è fissata la pena della reclusione inferiore nel minimo a 5 anni. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 125, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Quanto all’elemento soggettivo, la norma incriminatrice richiede il c.d. dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni e volontà di realizzazione della condotta tipica sopra esplicitata.

Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)

Con la Legge 15 dicembre 2014, n.186 (recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”) il Legislatore ha, tra l’altro, introdotto nell’ordinamento italiano il

nuovo reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter.1* c.p., che punisce la condotta di chi, avendo commesso o concorso alla realizzazione di un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È importante precisare che, a seguito delle modifiche legislative introdotte nel 2021, il reato presupposto della condotta sopra descritta può essere qualunque delitto, ma anche una contravvenzione (purchè punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) e, dunque, il denaro, beni o altre utilità oggetto della condotta criminosa possono provenire anche dalla commissione di un reato non previsto nel novero delle fattispecie presupposto di responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La disposizione in commento esclude la punibilità delle condotte per effetto delle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Quanto al trattamento sanzionatorio, la norma incriminatrice prevede pene diversificate a seconda della gravità del reato presupposto. In particolare, ai sensi del comma primo dell'art. 648 *ter.1* c.p. il reato è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma si applica anche nel caso in cui il denaro i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. in tema di "Associazioni di stampo mafioso anche straniere", ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo medesimo articolo (cfr. art. 7. D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e ss.mm.ii.). La pena è invece diminuita nell'ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

La pena può essere, inoltre, aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, nonché diminuita - sino alla metà - nell'ipotesi in cui l'autore del reato si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte criminose siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

La fattispecie criminosa in esame ricorre anche nel caso in cui l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero nell'ipotesi in cui manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Si osserva da ultimo che, per far sorgere la responsabilità amministrativa in capo all'ente ai sensi del Decreto 231, è necessario che le condotte illecite siano poste in essere nell'interesse o vantaggio della Società. La ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio potrà ravvisarsi nell'ipotesi, ad esempio, di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di impiego di capitale in attività economiche e finanziarie attinenti all'oggetto sociale. Al contrario, andrà esclusa la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente laddove non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività di impresa esercitata dall'impresa.

In caso di commissione di uno dei delitti sopra menzionati, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Inoltre, nel caso di condanna per uno dei reati menzionati dall'art. 25 *octies*. del Decreto 231, all'ente saranno applicabili anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del medesimo Decreto 231, per una durata non superiore a due anni.

2. Con riferimento alle fattispecie di reato richiamate all'art. 25 *octies*.1 del Decreto 231, è utile in primo luogo far riferimento alla definizione di “strumento di pagamento diverso dai contanti”, contenuta all'art. 1 del D. Lgs. n. 184/2021, vale a dire un dispositivo, oggetto o *record* protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Ciò premesso, si indicano di seguito i delitti richiamati dall'art. 25 *octies*.1 del Decreto 231:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.)

Tale fattispecie sanziona con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 310 a Euro 1.550 chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

La novella legislativa del 2021 ha ampliato l'operatività del delitto in esame, che originariamente (art. 55 del D. Lgs. n. 231/2007, poi transitato nel codice penale per effetto del D. Lgs. n. 21/2018) era limitato all'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, così da ricomprendere i mezzi di pagamento immateriali, quali gli account di mezzi di pagamento digitali (come, ad esempio, Satispay e Paypal), ma anche le cd. criptovalute.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.)

Il delitto in esame, introdotto nel codice penale a opera del D. Lgs. n. 184/2021, punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a Euro 1.000 chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori illeciti concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti: per la sua configurabilità è, inoltre, richiesto il **dolo specifico**, che si sostanzia nel fine di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato – introdotta nel novero dei reati presupposto a mezzo del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137 – punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità del denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p. (*Ricettazione*), 648-*bis* c.p. (*Riciclaggio*) e 648-*ter* c.p. (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*).

Il reato in esame può essere integrato da una varietà di negozi simulati riguardanti beni di diversa natura; in particolare si concretizza nell'**attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene** e consiste in una situazione di **apparenza formale** della titolarità di tali beni, difforme dalla realtà sostanziale, con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione

patrimoniale, di contrabbando o di agevolare i reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita (così Cass.Pen., n. 8452/2019).

L'espressione «*attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità*» ha una valenza ampia, che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata (così Cass.Pen., n. 15781/2015).

Tale fattispecie si caratterizza, quindi, per la consapevole determinazione di una **situazione di difformità** tra **titolarietà formale**, meramente apparente, e **titolarietà di fatto** di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta.

Anche colui che si rende fittiziamente titolare di beni risponde *ex art. 512 bis c.p.*, a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione (così Cass. Pen., n. 22106/2022): si pensi a colui che, diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto di società per conto di proprietari effettivi (così Cass. Pen., n.27123/2023).

Il reato si intende consumato nel momento in cui si conclude il negozio simulato e avviene lo spostamento apparente del bene, in particolare «*nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia, sicchè, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzione fraudolenta*» (cfr. Cass. Pen. n. 16520/2021).

Anche le successive condotte di ulteriore fittizia attribuzione, diverse dalla prima attribuzione e pur aventi ad oggetto il medesimo bene o la stessa compagine sociale, costituiscono ipotesi di reato autonomamente punibili *ex art. 512 bis c.p.*, in quanto comunque finalizzate ad operare una elusione del reale intestatario e ad impedire l'ablazione del bene (così Cass. Pen., n.11881/2018).

L'**elemento psicologico** del delitto prevede altresì un **dolo specifico**, che consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p.

Con specifico riferimento all'ipotesi di trasferimento al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori è sufficiente soltanto che l'autore possa temere l'istaurazione di detta misura, non occorrendo la preventiva emanazione o la pendenza del relativo procedimento (così Cass. Pen., n. 22954/2017).

Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il D. Lgs. n. 184/2021 ha introdotto, al comma secondo, una nuova circostanza aggravante (che si aggiunge a quella già prevista per l'ipotesi in cui la condotta sia commessa con abuso della qualità di operatore del sistema), nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Tale ipotesi aggravata è richiamata espressamente all'art. 25 *octies.1* del Decreto 231

A seguito, dunque, della novella normativa del 2021, la frode informatica rileva ai fini della responsabilità dell'ente in due distinte ipotesi: ai sensi dell'art. 24 del Decreto 231, quale reato punito nella sua previsione integrale, ma soltanto se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea; ai sensi dell'art. 25 *octies.1* del Decreto 231, quale fattispecie punibile anche se commessa nei confronti di un privato, laddove sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito, che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

L'apparato sanzionatorio previsto a carico dell'ente ai sensi del Decreto 231 si presenta estremamente diversificato a seconda dell'oggetto dell'illecito, segnatamente:

- in relazione al delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 493 *ter* c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (art. 25 *octies.1*, comma primo, lett. a);
- per il reato di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 493 *quater* c.p., e per il delitto di frode informatica di cui all'art. 640 *ter* c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per il reato (art. 25 *octies.1*, comma primo, lett. b).

Inoltre, il comma secondo dell'art. 25 *octies.1* prevede che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di qualsiasi altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- fino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;

- da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.

In proposito, la dottrina ha evidenziato che la formulazione del comma secondo dell'art. 25 *octies.1* non appare rispettosa del principio di tassatività sancito dall'art. 2 del Decreto 231, non circoscrivendo il perimetro di applicazione dell'illecito amministrativo ai reati contemplati dal Decreto 231. Una interpretazione rigorosa della norma dovrebbe condurre a ritenere compresi nel novero dei nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del comma secondo dell'art. 25 *octies.1* esclusivamente i reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, previsti dal codice penale e già presenti nel Decreto 231.

Nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati ai commi primo e secondo dell'art. 25 *octies.1* sono, inoltre, applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto 231.

SEZIONE 8: La fattispecie criminosa rilevante *ex art. 25 decies* del Decreto 231.

Il reato-presupposto di seguito indicato è stato introdotto nell'ambito del Decreto 231, all'art. 25 *decies*, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116.

In particolare, il Legislatore ha inserito tra i reati la cui commissione può determinare la responsabilità per la Società il delitto previsto all'art. 377 *bis* c.p., che punisce l'«*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*».

Il delitto in parola si configura quando si induce, attraverso la violenza o minaccia, ovvero con un'offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti all'Autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Si precisa, anzitutto, che presupposto del reato in esame è la pendenza di un procedimento penale. Com'è noto, tale procedimento prende avvio dalla c.d. *notitia criminis* (ossia una denuncia, una querela ovvero una segnalazione da parte di privati ovvero delle Forze dell'ordine), e prevede nella fase iniziale lo svolgimento delle indagini da parte del Pubblico Ministero ed eventualmente, in un secondo momento, l'instaurazione del processo penale vero e proprio.

Pertanto, per «*Autorità giudiziaria*» di cui all'art. 377 *bis* c.p. si intende un qualunque organo appartenente all'ordinamento giudiziario, ivi compresi gli organi dell'Ufficio del Pubblico Ministero nonché i giudici (Tribunale monocratico o collegiale, in funzione temporanea o permanente).

Quanto all'autore del reato, la norma non richiede una particolare qualifica, riferendosi a «*chiunque*», e, quindi, ben può trattarsi di qualsiasi soggetto purché, ovviamente, sia “interno” alla Società (ai sensi dell'art. 5 del Decreto 231).

Con riferimento al soggetto passivo, invece, il destinatario dell'induzione può essere esclusivamente colui il quale, come accennato, chiamato dall'Autorità giudiziaria al fine di rendere dichiarazioni (ad esempio perché destinatario di un invito a presentarsi da parte del Pubblico Ministero), può avvalersi della facoltà di non rispondere.

In particolare, la norma in esame si riferisce alla persona sottoposta alle indagini (ossia il c.d. “indagato”), all'imputato e all'imputato in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p.

A tali soggetti, invero, il Legislatore ha riconosciuto espressamente il diritto al silenzio nonché il diritto a mentire (vale a dire i due diritti in cui può estrinsecarsi la sopra indicata facoltà di non rispondere), qualora, ad esempio, siano sottoposti, nell'ambito di un procedimento penale, a interrogatorio ovvero esaminati durante il dibattimento (cfr. artt. 64 e 210 c.p.p.).

La condotta illecita può estrinsecarsi in diverse modalità, tra loro alternative, quali la

violenza¹¹⁷, la minaccia, la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità¹¹⁸, purché sia tale da indurre effettivamente il suo destinatario alla reticenza o alla menzogna processuale.

Pertanto, ai fini dell'integrazione del reato in esame, non è sufficiente un mero comportamento istigatore, ma è necessario che, per effetto di tale comportamento, sia stata effettivamente resa una falsa dichiarazione ovvero non sia stata resa alcuna dichiarazione da parte del soggetto passivo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere.

In ipotesi, tale delitto può concretizzarsi qualora due soggetti facenti capo alla Società, indipendentemente dal ruolo ricoperto, siano coinvolti in un medesimo procedimento o in un procedimento connesso, e uno induca l'altro a non rivelare determinati elementi o fatti a lui noti o a rivelarne di falsi, offrendogli denaro o altro vantaggio ovvero minacciandolo, ad esempio, di licenziamento.

¹¹⁷ La «*violenza*» deve intendersi come qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.

¹¹⁸ «*Altra utilità*» deve intendersi come un vantaggio di natura non necessariamente economica, un favore o un regalo di qualsiasi genere.

SEZIONE 9: Le fattispecie criminose rilevanti ex art. 25 *undecies* del Decreto 231.

Con riferimento ai «**Reati ambientali**» di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto 231, introdotto a opera del D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, occorre premettere che il Legislatore italiano, in attuazione delle Direttive comunitarie in tema di tutela penale dell'ambiente e di inquinamento provocato da navi¹¹⁹, ha previsto l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti a una molteplicità di fattispecie penali, poste a tutela del bene giuridico "ambiente".

Tali fattispecie, che rappresentano i reati-presupposto i quali, ove commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono determinarne una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto 231, sono di seguito distinte in cinque gruppi:

- a) i reati previsti dal codice penale di cui agli artt. 727 *bis* e 733 *bis*, introdotti dal citato D.lgs. n. 121/2011, nonché i nuovi delitti introdotti sotto il Titolo VI *bis* del Libro Secondo del codice penale a seguito dell'entrata in vigore della Legge 22 maggio 2015, n. 68, richiamati dall'art. 25 *undecies* del Decreto 231;
- b) alcune ipotesi di reato, per lo più contravvenzionali, previste dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente o Testo Unico Ambientale - TUA), in relazione agli scarichi idrici, alla gestione dei rifiuti, agli obblighi di bonifica e alle emissioni in atmosfera;
- c) alcuni reati disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di detenzione e commercio di specie animali e vegetali protette;
- d) alcuni reati disciplinati dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"), concernenti gli obblighi relativi alla riduzione e cessazione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono;
- e) alcuni reati, infine, attinenti lo sversamento di idrocarburi e altre sostanze liquide da parte delle navi, previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

In generale, è d'uopo precisare che la maggior parte delle violazioni penali in materia di tutela dell'ambiente si presentano quali ipotesi contravvenzionali¹²⁰.

Inoltre, tra le nuove ipotesi delittuose, rientranti nel novero dei c.d. "reati presupposto", inserite nel codice penale a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 68/2015, vi sono altresì fattispecie punite anche a titolo di colpa.

¹¹⁹ Cfr. Direttiva 2008/99/CE e Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE. Il D.lgs. n. 121/2011 è stato emanato in esecuzione della delega conferita al Governo dalla *Legge comunitaria 2009* (Legge 4 giugno 2010, n. 96).

¹²⁰ Ipotesi delittuose, nell'ambito dei reati ambientali sono previste, ad esempio, agli artt. 258 e 260 *bis* del TUA nonché agli artt. 8 e 9 della D.lgs. n. 202/2007, nonché tra le nuove fattispecie introdotte dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Ne discende che, ai fini dell'integrazione del reato, e, in particolare, dell'elemento soggettivo (o psicologico) dello stesso, occorre tener presente i principi generali dettati dal codice penale, e, in particolare, quanto disposto dall'art. 42, ultimo comma¹²¹.

Invero, il nostro codice prevede una fondamentale distinzione, nell'ambito dell'ampio *genus* 'reati', tra i delitti e le contravvenzioni, stabilendo per *i primi* la regola generale della loro punibilità a titolo di dolo (costituendo la responsabilità colposa una eccezione, che deve essere prevista *expressis verbis*), per *le seconde*, invece, una identità o, per meglio dire, un'indifferenza tra dolo e colpa quali criteri di imputazione soggettiva del reato.

In altri termini, l'autore del reato contravvenzionale viene chiamato a rispondere della sua azione od omissione (cosciente e volontaria) «*sia essa dolosa o colposa*» (art. 42, ul. co., cit.)

Pertanto, un reato ambientale, di natura contravvenzionale, potrà essere punito anche per la mera **negligenza, imprudenza o imperizia** da parte del suo autore (ossia a titolo di *colpa generica*), ovvero per **la violazione di specifiche regole cautelari** dettate dall'Autorità e positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. *colpa specifica*).

Tale scelta non deve indurre a ritenere una scarsa considerazione o una minor attenzione del Legislatore nei confronti delle tematiche ambientali, poiché, al contrario, è proprio la preminenza di tali interessi e la esigenza di apprestare una più adeguata tutela al bene giuridico "ambiente" che ha indotto ad anticipare la 'soglia del penalmente rilevante' a ipotesi meramente contravvenzionali, il cui accertamento, sotto il profilo strettamente soggettivo, appare ben più agevole rispetto ai delitti, non dovendosi dimostrare l'intenzionalità dell'offesa, in capo al soggetto agente, ma semplicemente la sua colpa.

Tanto chiarito, di seguito verrà analizzata la disciplina concernente **le ipotesi di reato**, che – a seguito dell'attività di mappatura del rischio – **sono da considerarsi maggiormente esposte al rischio di verifica, in relazione all'attività concretamente svolta da ALNG S.r.L.**

Alla luce dell'importanza che riveste la tutela dell'ambiente nell'ambito della politica della Società, si è ritenuto, comunque, opportuno inserire, al termine della presente Sezione 8, una Tabella riepilogativa di **tutte** le fattispecie incriminatrici previste dall'art. 25 *undecies* del Decreto 231 e le relative sanzioni.

a) Reati previsti dal Codice Penale.

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

¹²¹ Si veda, inoltre, l'art. 43, ultimo comma, c.p., secondo cui «*la distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico*» (es. gravità del reato/pena, recidiva, dichiarazione di abitudine e professionalità nel reato).

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;^{[L] [S&EP]}

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.^{[L] [S&EP]}

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»¹²².

La fattispecie di “Inquinamento ambientale” è stata introdotta nel sistema penale italiano dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68. La norma di nuova formulazione presenta evidenti caratteri di discontinuità rispetto alle caratteristiche tipiche degli ecoreati così come normativamente disciplinati prima dell'entrata in vigore della riforma del 2015.

Sino alla recente riforma, infatti, i reati ambientali si sono sempre caratterizzati quali tipiche fattispecie contravvenzionali di condotta, volte a sanzionare penalmente l'esercizio di attività inquinanti in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia fissati dalla legge.

Il delitto di cui all'art. 452 *bis* c.p., invece, si discosta dalla previgente disciplina, trattandosi di un tipico reato di evento e di danno, che sanziona il verificarsi di una “compromissione” o “un deterioramento” significativi e misurabili 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Le espressioni utilizzate dal Legislatore per descrivere l'evento sembrano disciplinare tutte quelle ipotesi in cui si verifichi un effettivo danneggiamento del bene oggetto di tutela.

In tal senso, sotto un profilo meramente lessicale, mentre l'espressione “compromissione” sembra riferirsi a una situazione tendenzialmente irrimediabile, caratterizzata da una definitiva inabilità del bene rispetto alle sue funzioni, il concetto di deterioramento deve ricondursi a un mero stato di peggioramento rispetto alle preesistenti condizioni del bene stesso.

In ambito normativo, come sottolineato nella relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sulla Legge n. 68 del 22 maggio 2015, i due termini si rinvencono entrambi nella definizione di danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente), individuato in “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso

¹²² Comma così sostituito dall'art. 6-ter, comma 3, lett. b), del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif. in l. 9 ottobre 2023, n. 137.

arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato"; una formula che corrisponde alla progressione misurabile del danno ambientale, al cui interno il deterioramento coincide in una perdita, per l'appunto, del grado di usabilità e/o di funzionalità ecologica.

Tuttavia, la compromissione e il deterioramento ambientale assumono effettiva rilevanza penale laddove siano «*significativi e misurabili*».

Con tale espressione, che riprende quella utilizzata dall'art. 300 Codice dell'Ambiente per la definizione di danno ambientale («*è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*»), il Legislatore sembra aver inteso punire solo ed esclusivamente quelle condotte che siano, rispettivamente, caratterizzate da una chiara rilevanza sotto il profilo inquinante, nonché passibili di una oggettiva quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite, che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, ecc.) dell'alterazione.

I predetti termini, però, presentano diversi profili di criticità sotto il profilo interpretativo, trattandosi - come osservato dai primi commentatori della disposizione in esame - di espressioni caratterizzate da indubbia vaghezza e indeterminatezza.

Con riferimento, invece, all'oggetto materiale del reato *de quo* si evidenzia che mentre la prima parte della disposizione (relativa alla compromissione e al deterioramento «*delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo*») non presenta particolari problemi interpretativi, non pochi dubbi sembrerebbero residuare con riferimento al concetto di **ecosistema**. Sul punto, infatti, non è facile cogliere quale sia la sostanziale differenza tra la predetta nozione rispetto all'insieme delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) evocate nella prima parte della norma. Sotto il profilo della condotta, la fattispecie di cui all'art. 452 *bis* c.p. si delinea come un reato a forma libera, che può essere realizzato sia attraverso una condotta attiva, che mediante un comportamento omissivo, ovvero con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, ai sensi della normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a un determinato fatto inquinante, dannoso o pericoloso.

Inoltre, la disposizione utilizza il termine "abusivamente" per definire il carattere illecito della condotta: l'utilizzo dell'avverbio "abusivamente" appare finalizzato a far assumere penale rilevanza a qualsivoglia condotta posta in essere in violazione di disposizioni normative, anche non strettamente connesse con la tutela dell'ambiente. Peraltro, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in materia ambientale, la situazione "abusiva" non dovrebbe essere confinata all'assenza delle necessarie autorizzazioni, ma andrebbe estesa anche alle ipotesi di autorizzazioni illegittime o scadute, ovvero ai casi di violazione delle prescrizioni o dei limiti delle autorizzazioni.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, l'art. 452 *bis* c.p. disciplina una fattispecie a **dolo generico** rispetto alla quale sono ipotizzabili tutte le forme di dolo, tra cui il dolo eventuale.

Occorre inoltre rilevare che l'ipotesi di inquinamento ambientale è punita, ai sensi del successivo art. 452 *quinquies* c.p. (disposizione richiamata dall'art. 25 *undecies* del Decreto 231), anche **a titolo di colpa**: in tal caso la pena edittale prevista è diminuita da un terzo a due terzi rispetto alla corrispondente fattispecie dolosa.

In caso di condanna dell'ente per il reato di cui all'art. 452 *bis* c.p., è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote nonché, in virtù dell'inserimento del comma 1 *bis* dell'art 25 *undecies* del Decreto 231, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 D. Lgs. 231/2001, per un periodo non superiore a un anno.

- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà»¹²³.*

Il reato di disastro ambientale si presenta come la novità più significativa della riforma del 2015, ove si consideri che, fino a oggi, in assenza di una disciplina *ad hoc*, tutti i casi di disastro ambientale sono stati ricondotti dalla giurisprudenza (con l'avallo della Corte Costituzionale) alla fattispecie di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., così da ricomprendervi tutte le ipotesi in cui una contaminazione ambientale avesse provocato un pericolo per l'incolumità pubblica.

Al pari della fattispecie di inquinamento ambientale, anche il reato di cui all'art. 452 *quater* c.p. si caratterizza per essere un delitto di evento a forma libera, che punisce ogni condotta attiva od omissiva che abbia cagionato, in via alternativa, uno degli eventi che rientrano nella nozione di “disastro” di cui al secondo comma del medesimo art. 452 *quater* c.p.

¹²³ Comma così sostituito dall'art. 6-ter, comma 3, lett. c), del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif. in l. 9 ottobre 2023, n. 137.

Oggetto materiale del reato è, in primo luogo, rappresentato dalla «*alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema*» e dalla trasformazione dello stesso «*la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali*».

Le predette due ipotesi, che senz'altro rappresentano i casi più gravi di danneggiamento ambientale, si riferiscono alle eventualità in cui gli effetti dannosi cagionati a un ecosistema siano stabili e non più recuperabili, oppure a situazioni in cui il ripristino dello *status quo ante* sia connotato da particolare difficoltà.

Quanto al terzo “evento” di disastro descritto dalla norma, concernente «*l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo*», si rileva come tale ipotesi, rispetto a quelle sopra descritte, sembra integrata da una mera situazione di pericolo per la pubblica incolumità, in assenza di qualsivoglia forma di danno all'ambiente. In proposito, è stato osservato che l'ipotesi di cui al numero 3) introduce nel reato di disastro ambientale una fattispecie di mera condotta, priva peraltro di riferimenti specifici alla tutela ambientale, tanto che alcuni commentatori rinvencono in tale ipotesi una speciale fattispecie di “disastro sanitario”.

Con riferimento all'elemento psicologico del reato, anche il disastro ambientale si caratterizza per essere una fattispecie a **dolo generico** rispetto alla quale sono ipotizzabili tutte le forme di dolo, tra cui il dolo eventuale.

Ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p., il delitto in esame è punito anche a titolo di colpa, applicandosi in questo caso diminuzione di pena da un terzo ai due terzi rispetto alla corrispondente fattispecie dolosa.

In caso di condanna dell'ente per il reato di cui all'art. 452 *quater* c.p., è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote nonché, in virtù dell'inserimento del comma 1 *bis* dell'art 25 *undecies* del Decreto 231, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 D. Lgs. 231/2001.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)

«*Se taluno dei fatti di cui agli art.452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo»

La suddetta previsione attribuisce penale rilevanza alle condotte di inquinamento ambientale e di disastro ambientale commesse con colpa.

Il secondo comma dell'art. 452 *quinquies* c.p. prevede una ulteriore diminuzione di pena quando dai comportamenti di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p. derivi il **pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale. Obiettivo di tale disposizione è sanzionare anche quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento ambientale o un disastro ambientale, così da dare piena attuazione agli obblighi di incriminazione di condotte anche pericolose previsti dalla Direttiva sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008). Tuttavia, si osserva che la suddetta norma – oltre a suscitare problemi interpretativi, ad esempio in merito alla sua applicabilità con riferimento all'ipotesi di disastro ambientale che si sostanzia in un'offesa della pubblica incolumità, andandosi così a sanzionare il “pericolo della messa in pericolo” della pubblica incolumità – appare pleonastica, ove si consideri che le suddette condotte di pericolo risultavano già punibili, sul versante doloso, configurando la forma tentata dei nuovi delitti ambientali, e - con riferimento alle ipotesi colpose - per il tramite dei già esistenti illeciti contravvenzionali, per lo più strutturati come reati di pericolo.

In caso di condanna dell'ente per il reato di cui all'art. 452 *quinquies* c.p., è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.»^[1]^[2]

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:^[1]^[2]

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;^[1]^[2]

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.»^[1]^[2]

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà».

In caso di condanna dell'ente per il reato di cui all'art. 452 *sexies* c.p., è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 250 a 650 quote.

- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)

«Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale»

L'introduzione delle circostanze aggravate "ambientali" con riferimento al reato di associazione a delinquere risponde all'esigenza, di politica criminale, di contrastare il fenomeno delle organizzazioni che traggono ingenti profitti dalla criminalità ambientale.

In caso di condanna dell'ente per i nuovi reati ambientali commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche di stampo mafioso, ai sensi degli artt. 416 e 416 bis c.p., è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.

Altre disposizioni introdotte dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 che si ritengono comunque di interesse per l'ente sono le seguenti:

- Confisca (art. 452 undecies c.p.)

«Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.<sup>[L]
[SEP]</sup>

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.<sup>[L]
[SEP]</sup>

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi».

- Ripristino dello stato dei luoghi (art. 452 duodecies c.p.)

«Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.^[124]

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale».

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)¹²⁴.

Tale ipotesi criminosa, già inclusa tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231 prima della riforma del 2015, si configura nel caso in cui, al di fuori dei casi consentiti, si uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti a una specie *animale* selvatica protetta (comma 1), ovvero si distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti a una specie *vegetale* selvatica protetta (comma 2).

A tal fine si chiarisce che per «*specie animali o vegetali selvatiche protette*» si intendono quelle indicate, rispettivamente, nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CE del Consiglio, datata 21 maggio 1992 (c.d. Direttiva Habitat), e nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 30 novembre 2009 (c.d. Direttiva Uccelli).

Tuttavia, la configurabilità del reato rimane esclusa ove «*l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*».

Da tale clausola di esclusione della responsabilità penale (e, dunque, anche amministrativa) si evince che il *bene giuridico* tutelato dalla norma non sia tanto il singolo esemplare appartenente a una specie protetta, quanto lo «*stato di conservazione*» della stessa, che viene esposta a pericolo o danneggiata dalle condotte incriminate.

¹²⁴ Rubrica modificata dall'art. 15, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 135.

Trattandosi di ipotesi contravvenzionali, tali condotte sono punibili a titolo di dolo o di colpa, e quindi anche qualora, ad esempio, la morte o la distruzione di un esemplare animale o vegetale, tali da incidere sullo stato di conservazione della relativa specie, sia avvenuta per mera distrazione o imperizia.

A seguito dell'entrata in vigore, in data 27 settembre 2022, del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 135, il comma 3 dell'art. 727 *bis* c.p. sanziona chiunque, salvo che il fatto configuri un più grave reato, commerci illegalmente specie animali e vegetali protette.

- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).*

La contravvenzione in esame si realizza allorquando venga distrutto un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo si deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733 *bis* c.p., per «*habitat all'interno di un sito protetto*» si deve intendere qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della sopra citata Direttiva Uccelli (Dir. 2009/147/CE), o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CE).

Anche in questo caso, sotto il profilo psicologico, è sufficiente che il soggetto abbia agito con colpa.

b) Reati previsti dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente o Testo Unico Ambientale - TUA).

- *Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del TUA).*

L'art. 137 del Codice dell'Ambiente contempla una molteplicità di condotte illecite, che si sostanziano in un'aggressione alla risorsa idrica.

In particolare tali condotte riguardano principalmente lo scarico di reflui industriali non autorizzato; pertanto, si segnala che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. ff) del TUA, per «*scarico*» deve intendersi: «*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione*»¹²⁵.

¹²⁵ Dall'ambito di tale nozione sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del TUA.

Tuttavia, ai fini della responsabilità amministrativa di cui all'art. 25 *undecies*, comma 2, lett. a), solo alcune ipotesi assumono rilevanza, e più esattamente:

- lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del TUA **in assenza** della prescritta autorizzazione (comma 2);
- lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del TUA **senza osservare le prescrizioni** dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente (comma 3);
- lo scarico di acque reflue industriali con **superamento**, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del TUA, dei limiti tabellari di cui alla Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, di cui Tabella 4 dell'Allegato 5 alla citata Parte III del TUA, ovvero con **superamento** dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo periodo);
- lo scarico di acque reflue industriali con **superamento** dei limiti sopra indicati, **unitamente** ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 della Parte III del TUA (comma 5, secondo periodo);
- la violazione dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli artt. 103 e 104 del TUA (comma 11);
- lo scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il **divieto assoluto di sversamento** ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare, e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (comma 13).

Si rappresenta che tutte le condotte sopra indicate sono ipotesi contravvenzionali.

- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo, del TUA).*

L'art. 256 del TUA, norma centrale di tutto il sistema sanzionatorio in tema di gestione dei rifiuti, punisce una pluralità di condotte autonome e distinte, caratterizzate dalla mancanza del titolo abilitativo prescritto *ex lege*, che le rende lecite (es. autorizzazione, iscrizione o comunicazione).

Prima di esaminare le diverse tipologie di reato disciplinate dalla norma in esame, risulta indispensabile chiarire le nozioni di «*rifiuto*», l'oggetto materiale degli illeciti ivi contemplati, e di «*gestione*», termine nel quale vengono ricomprese genericamente le condotte illecite *ex art. 256*.

Sotto il primo profilo, si rileva che per «**rifiuto**» deve intendersi «*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*» (art. 183, comma 1, lettera a) del TUA).

In generale, i rifiuti vengono classificati, secondo l'origine, in rifiuti *urbani* e rifiuti *speciali*, e, secondo le caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del TUA, in rifiuti *pericolosi* e *non pericolosi* (art. 184, comma 1 e 4, del TUA).

Non costituisce rifiuto, secondo il disposto dell'art. 184 *bis*, il «*sottoprodotto*», ossia qualsiasi sostanza od oggetto che: (i) sia stato originato da un processo di produzione, (ii) verrà utilizzato, direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, (iii) dal produttore o dai terzi e (iv) il cui ulteriore utilizzo sia «*legale*», ossia in conformità della normativa posta a tutela della salute e dell'ambiente.

Al contempo, il Legislatore esclude dal *genus* 'rifiuti' di cui al citato art. 256, e più precisamente dall'ambito di applicazione della Parte IV del TUA (recante «*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*»), alcuni oggetti e sostanze indicate all'art. 185¹²⁶ nonché, le terre e le rocce da scavo, che rispettino le condizioni di cui all'art. 186.

Si ricorda infine che, in attuazione della Dir. 2008/98/CE¹²⁷, sono state dettate specifiche disposizioni in tema di «*cessazione della qualifica di rifiuto*» di cui all'art. 184 *ter*, introdotto dal D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 2005.

In proposito, si stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale quando: (i) la sostanza o l'oggetto è stato sottoposto a un'operazione di recupero (ivi compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo), (ii) è comunemente utilizzato per scopi specifici, (iii) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto, (iv) soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* applicabili ai prodotti, (v) l'utilizzo non porterà impatti complessi negativi sull'ambiente o sulla natura umana.

Sotto il secondo profilo, si osserva che per «**gestione**» deve intendersi «*la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante e intermediario*» (art. 183, comma 1, lettera n) del TUA).

In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che «*il concetto di gestione del rifiuto ...non va inteso in senso imprenditoriale, ovvero come esercizio professionale dell'attività tipizzata, ma in senso*

¹²⁶ Quali, a titolo esemplificativo, le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, il terreno in situ, il suolo non contaminato, i rifiuti radioattivi e i materiali esplosivi in disuso.

¹²⁷ Tale Direttiva, «*relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*», è stata adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 19 novembre 2008.

ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione del rifiuto».

In particolare, il Legislatore ha chiarito che deve intendersi per:

- «**raccolta**» l'operazione di prelievo, cernita preliminare e deposito di rifiuti, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art. 183, comma 1, lettera *o*) cit.);
 - «**recupero**» qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (art. 183, comma 1, lettera *t*) cit.);
 - «**smaltimento**» qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (art. 183, comma 1, lettera *z*) cit.).
- Alcune attività ricomprese nel termine di «*gestione*» non sono state esplicitamente definite dal citato art. 183; tuttavia, è possibile dare una definizione nei termini che seguono:
- il «**trasporto**» consiste nell'attività di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione a quello dove gli stessi sono sottoposti a operazioni di recupero o smaltimento;
 - l'«**intermediazione**» consiste nell'attività di colui il quale, senza detenere materialmente i rifiuti, si limita a mettere in contatto il produttore dei rifiuti e/o altri soggetti interessati alla loro gestione, per il compimento di attività volte al recupero o allo smaltimento dei rifiuti medesimi;
 - il «**commercio**» consiste nell'acquisto e vendita dei rifiuti, tramite raccolta e trasporto da altri effettuati, senza la loro detenzione materiale.

Lo svolgimento delle attività sopra indicate, sottoposte a controlli di diversa natura (preventiva, successiva, parallela), è consentito da specifici titoli abilitativi. In questa sede, ci si limita a osservare, in generale, che per le attività comportanti maggior rischio per l'ambiente è necessario un apposito provvedimento autorizzativo, mentre per altre attività meno rischiose è richiesta la semplice iscrizione ad albi o il ricorso a procedure semplificate¹²⁸.

Passando a esaminare le condotte previste all'art. 256, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 25 *undecies*, comma 2, lett. *b*), esse consistono in:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti *non pericolosi e pericolosi in mancanza* della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lettere *a*) e *b*), del TUA)¹²⁹;

¹²⁸ Cfr. artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del TUA.

¹²⁹ Si precisa che in giurisprudenza è stato affermato il principio dell'istantaneità del reato di **trasporto di rifiuti senza** autorizzazione, sì che è sufficiente la singola condotta delittuosa ai fini della configurabilità del reato, che si perfeziona, dunque, nel momento e nel luogo in cui essa si compie (cfr. Cass. pen. 13 aprile 2010, n. 216555, in CED Cassazione 2010; Cass. pen. 25 novembre 2009, n. 8300,

- realizzazione o gestione di una **discarica abusiva**, ossia non autorizzata, anche qualora sia stata destinata, pure solo in parte, allo smaltimento di rifiuti **pericolosi** (comma 3, primo e secondo periodo). In proposito, si ricorda che la condotta di «*realizzazione*» di una discarica abusiva viene integrata dalla destinazione e allestimento di un'area a discarica, con effettuazione delle opere a tal fine occorrenti (es. spianamento area, apertura dei relativi accessi, etc.), mentre la condotta di «*gestione*» presuppone l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste nell'attivazione di una organizzazione di persone, cose e/o macchine diretta al funzionamento della discarica stessa¹³⁰.

Nelle ipotesi in cui le condotte indicate nei punti che precedono siano state commesse per inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione, ovvero in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, è prevista un'attenuazione della sanzione amministrativa irrogabile all'ente (comma 4);

- attività non consentita di **miscelazione di rifiuti** in violazione dei divieti di cui all'art. 187 (comma 5)¹³¹;
- **deposito temporaneo**¹³² presso il luogo di produzione di **rifiuti sanitari pericolosi** in violazione del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 ex art. 227, comma 1, lett. b) (comma 6, primo periodo).

Con particolare riferimento ai **soggetti** che possono realizzare il reato in esame, si ritiene utile richiamare quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo:

*«Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. pen. Sez. III, n. 6420 del 7 gennaio 2007, dep. 11 febbraio 2008) “Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2, comma 3, già prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di **tutti** i soggetti “coinvolti”, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi “beni da cui originano i rifiuti” e **il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 178, comma 3, ha puntualmente ribadito il principio di “responsabilizzazione e***

in *Ambiente e sviluppo*, 2010, 754). Sotto questo profilo, il reato in questione si differenzia rispetto all'ipotesi di cui all'art. 260 TUA (ora art. 452 *quaterdecies* c.p.), che punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in cui rileva la continuità dell'attività illecita (cfr. paragrafo 6) (cfr. Cass. pen., 25 maggio 2011, n. 24428, in CED Cassazione 2011).

¹³⁰ Con riferimento alla nozione di **discarica abusiva** è stato reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che: «*In tema di gestione di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di **realizzazione** o **gestione** di discarica non autorizzata, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 3, è necessario l'accumulo, più o meno sistematico ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, la eterogeneità dell'ammasso dei materiali, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione*» (cfr. Cass., Sez. III pen., 7 gennaio 2008, n. 203; *Id.*, 17 giugno 2004, n. 27296; *Id.*, 8 settembre 2004, n. 36062).

¹³¹ L'art. 187, comma 1, recita: «*È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi*», salvo che venga rilasciata apposita autorizzazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Si ricorda inoltre che per “*miscelazione*” deve intendersi anche la diluizione di sostanze pericolose.

In giurisprudenza si è chiarito che tale divieto è dovuto a un principio di buon senso, in quanto la miscelazione genera evidenti difficoltà di tracciabilità dei rifiuti, rendendo così impossibile una valutazione sulla loro distinta destinazione.

¹³² Per «*deposito temporaneo*» si intende «*il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti*» alle condizioni prescritte *ex lege* all'art. 183, comma 1, lett. bb), del TUA.

di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti» (cfr. Cass., Sez. III pen., 15 giugno 2011, n. 23971; *Id.*, 17 gennaio 2012, n. 5033).

Si è ulteriormente precisato: «*Sul punto... questa Corte (Sez. III pen., 24 febbraio 2004, n. 7746, Turati ed altro) ha rilevato che, in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti*» (cfr. Cass. n. 23971/2011 cit.)¹³³.

In applicazione dei suddetti principi, il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzati (previsto dal comma 1 dell'articolo in esame) è stato ascritto al titolare dell'impresa anche sotto il profilo dell'**omessa vigilanza** sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata.

Infatti, «*in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda*» (cfr. Cass. n. 23971/2011 cit.; Cass., Sez. III pen., 8 maggio 2009, n. 19332).

La giurisprudenza è, altresì, univoca nel sostenere che il produttore/detentore di rifiuti di speciali non pericolosi, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, ha il **dovere di accertarsi** che coloro ai quali conferisce il rifiuto per il suo smaltimento definitivo siano forniti, ognuno per le attività di pertinenza (trasporto, stoccaggio provvisorio, smaltimento definitivo), delle necessarie autorizzazioni, e che l'omesso controllo sulla sussistenza di tale requisito comporti una responsabilità penale quantomeno a titolo di colpa (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III pen., 15 gennaio 2008, n. 7461; *Id.*, 28 novembre 2007, n. 44291; *Id.*, 27 marzo 2007, n. 21777).

È stato inoltre affermato che «*il detentore dei rifiuti ha l'obbligo di disfarsene in conformità delle prescrizioni dettate attualmente dal D.lgs. n. 152/2006, sicché lo stesso risponde a titolo di colpa, in concorso con i terzi non autorizzati cui abbia incautamente affidato lo smaltimento dei rifiuti stessi*». In tali ipotesi, invero, si configura «*una culpa in eligendo a carico del detentore dei rifiuti che, in spregio alle responsabilità configurate dalla legge, li affidi a terzi senza preventiva verifica del fatto che questi sono in possesso dei provvedimenti abilitativi richiesti dalle norme* (cfr.,

¹³³ Tali principi risultano sostanzialmente ribaditi anche alla luce del D.lgs. n. 205/2010 (artt. 2 e 16).

ex pluris, Cass., Sez. III pen., 1° marzo 2012, n. 8018; *Id.*, 7 febbraio 2008, n. 6101; *Id.*, 6 maggio 2004, n. 21588).

Alla luce di quanto sopra chiarito e rilevato, e in particolare del principio di “*responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti*”, di cui alla giurisprudenza sopra richiamata, emerge che, in generale, i citati reati in materia di “*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*” potrebbero essere realizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal soggetto responsabile della gestione dei rifiuti della Società, in concorso *ex art.* 110 c.p. con un qualsivoglia soggetto aziendale, in posizione apicale o subordinata.

È evidente che tale soggetto deve agire nell’interesse o a vantaggio della Società (es. al fine di ridurre i costi per lo smaltimento di materiali qualificabili come “rifiuto”), violando i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare ogni condotta illecita nell’attività di gestione dei rifiuti ovvero non rispettando le misure e i protocolli stabiliti *ex lege* o dalla Società medesima al riguardo.

- *Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, del TUA).*

L’articolo in esame¹³⁴ punisce al primo comma, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, due distinte fattispecie contravvenzionali di natura omissiva.

La *prima* è integrata dalla mancata comunicazione di cui all’art. 242 del TUA, che il responsabile dell’inquinamento, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, è tenuto a eseguire nei confronti del Comune, della Provincia o della Regione nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché del Prefetto della Provincia.

In tale comunicazione devono essere precisati gli aspetti pertinenti della situazione e, in particolare, devono essere indicate: le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire (art. 304 del TUA).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in proposito che «*la comunicazione che il responsabile dell’inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità in base all’art. 242 d.lgs. 152/06 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall’art. 257 medesimo decreto*» (cfr. Cass., Sez. III pen., 29 aprile 2011, n. 16702).

La *seconda* ipotesi, prevista sempre dal comma 1 dell’articolo sopra indicato, consiste nella mancata esecuzione della bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall’Autorità competente, in caso di inquinamento del suolo o del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque

¹³⁴ L’art. 257 del D.Lgs. 152/2006 è stato modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.

sotterranee, avvenuto a seguito del superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). È previsto un aggravamento della sanzione nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2).

Trattasi di un reato di danno che viene integrato dall'inquinamento dei siti, definito in termini di superamento di determinati parametri (CSR) (cfr. Cass., Sez. III pen., 14 marzo 2007, n. 26474).

In giurisprudenza si è precisato che, per la configurabilità dell'ipotesi criminosa *de qua*, a differenza della precedente disciplina di cui all'art. 51 *bis* del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi), sono necessari sia il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) sia l'adozione del progetto di bonifica approvato dall'autorità competente, nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. del TUA (che regolano la procedura di caratterizzazione e il suddetto progetto di bonifica).

Infatti, «con l'introduzione del Decreto n. 152, art. 257, la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242», e, pertanto, «in assenza di un progetto definitivamente approvato, non [può] nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257 TUA» (cfr. Cass., Sez. III pen., del 13 aprile 2010 - 9 giugno 2010, n. 699; *Id.* 29 gennaio 2009, n. 9492, Rv. 243115).

Tuttavia, è stato altresì chiarito che risponde del reato in questione anche colui che impedisce la stessa formazione del progetto di bonifica e la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione necessario per predisporlo (cfr. Cass., Sez. III pen., 2 luglio 2010 - 6 ottobre 2010, n. 35774).

A seguito delle modifiche introdotte con la riforma del 2015, è ora previsto che l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti TUA costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di cui al comma primo dell'art. 257 TUA.

- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, del TUA).*

Il Legislatore ha esteso la responsabilità degli enti anche all'ipotesi in cui, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché all'ipotesi di uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato si deve inserire nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 188 *bis* TUA in ordine alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei rifiuti, nell'impianto normativo del Codice dell'Ambiente è stato, infatti, previsto che la stessa avvenga mediante adesione al sistema di tracciabilità dei rifiuti - RENTRI ai sensi dell'art. 188 *bis* del TUA.

In particolare, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 188 *bis* del TUA, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato, con D.M. 4 aprile 2023, n. 59, il regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che contempla le procedure e gli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo TUA, integrate nel RENTRI. Il regolamento è entrato in vigore il 15 giugno 2023.

La tenuta dei registri di carico e scarico avviene secondo quanto dettato dall'art. 4 e 5 del D.M. n. 59/2023, il formulario di identificazione (FIR) è, invece, disciplinato dagli artt. 6 e 7 del D.M. n. 59/2023.

Le condotte di falsificazione di certificato e di uso di certificato falso, di cui all'art. 258 comma 4, ultimo periodo, del TUA, ipotesi speciali rispetto ai reati di falsità in atti previsti nel codice penale, sono fattispecie delittuose la cui punibilità è disposta esclusivamente a titolo di dolo.

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 del TUA).

La norma in esame punisce due distinte condotte, consistenti nel traffico illecito di rifiuti secondo la normativa comunitaria di cui all'art. 26 del Regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259, e nella spedizione dei rifiuti elencati nell'Allegato II del medesimo Regolamento, in violazione della particolare disciplina dettata per tali rifiuti (cfr. art. 1, comma 3, lett. *a*, *b*, *c* e *d* del citato Regolamento).

La normativa comunitaria sopra richiamata, relativa alla “*sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio*”, al fine di garantire il rispetto da parte di tutti i sistemi nazionali di alcuni criteri minimi di protezione dell'ambiente naturale e della salute umana, detta complesse procedure per consentire ai singoli Stati membri - il cui territorio viene interessato dal trasporto (in partenza o in uscita) o dal transito di rifiuti - di conoscere esattamente le caratteristiche del rifiuto, la sua provenienza, proprietà, il percorso che seguirà e la sua destinazione finale.

L'obiettivo che si vuole perseguire è la soppressione dei traffici illeciti di rifiuti unitamente alla limitazione, attraverso il relativo controllo, dei traffici leciti.

Più precisamente, si avrà ***traffico illecito di rifiuti*** qualora si versi **alternativamente** in una delle seguenti condizioni, previste dall'art. 26 del Reg. CEE citato, ove la spedizione dei rifiuti:

- a) effettuata senza la notifica a tutte le autorità competenti interessate (art. 26, lett. *a*), del Reg. cit.);

- b) eseguita senza il consenso delle autorità competenti interessate o con il consenso di tali autorità ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode (art. 26, lett. *b*) e *c*), del Reg. cit.);
- c) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento (art. 26, lett. *d*), del Reg. cit.);
- d) effettuata in modo da determinare uno smaltimento o recupero in violazione di norme comunitarie o internazionali (art. 26, lett. *e*), Reg. cit.);
- e) contrarietà alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all'interno degli Stati membri di cui agli artt. 14, 16, 19 e 21 del Regolamento in questione (art. 26, lett. *f*), del Reg. cit.).

Sotto il profilo soggettivo, si tratta, anche in questo caso, di ipotesi contravvenzionali, che vengono punite indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

Tenuto conto che – come sopra accennato – con riferimento alla gestione dei rifiuti la Società ha stipulato un contratto che affida a società terze l'attività relativa a tale gestione, i dipendenti di ALNG S.r.L. potrebbero incorrere nelle contravvenzioni *de quibus* nell'ipotesi in cui, direttamente o indirettamente, diano un contributo causale (psicologico o materiale) all'eventuale attività illecita posta in essere dal terzo, comportando una responsabilità a titolo di concorso *ex art.* 110 c.p.

In particolare, a titolo esemplificativo, il reato di cui al citato art. 259 si potrebbe configurare allorquando vi siano irregolarità nella documentazione allegata a una spedizione di rifiuti, tali da determinare una totale incertezza sulla individuazione dell'effettivo autore delle diverse fasi del trasporto.

- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p., già art. 260, comma 1 e 2, del TUA).*

Il delitto di cui all'art. 260 T.U.A. è stato abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018. La disposizione abrogata, tuttavia, non rimane priva di rilievo penale, poiché la medesima fattispecie è ora disciplinata dall'art. 452 *quaterdecies* c.p. Nonostante l'art. 25 *undecies*, comma 2, lettera f), del Decreto 231 continui a indicare quale reato presupposto della responsabilità entizia il delitto di cui all'art. 260 T.U.A., l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p. rientra nel novero dei reati presupposti in forza del disposto dell'art. 8 D.Lgs. n. 21/2018 secondo cui i richiami alle disposizioni abrogate, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale.

Il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti mira a contrastare tutte le attività di gestione abusiva dei rifiuti che, per le caratteristiche di continuità, di sistematicità e di organizzazione dei traffici e per avere a oggetto ingenti quantitativi di rifiuti, si svolgono necessariamente con strategie cumulative e sono caratterizzate da aspetti di professionalità e abitudine (cfr., *inter alia*, Cass., Sez. III pen., 14 luglio 2011, n. 46189).

L'ipotesi delittuosa in esame può essere integrata da una molteplicità di condotte, caratterizzate dal fatto di essere realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Tali condotte consistono nella cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (comma 1) e, in caso di rifiuti ad alta radioattività, è previsto un aggravamento del trattamento sanzionatorio (comma 2).

Occorre innanzitutto precisare che il reato in esame ha natura monosoggettiva e non plurisoggettiva (come si potrebbe ritenere, visto il termine «*organizzazione*»); pertanto, ai fini della configurabilità dello stesso, non è affatto l'intervento di più soggetti agenti, anche se nella pratica può assumere, di fatto, carattere associativo e di criminalità organizzata.

La struttura monosoggettiva del reato in esame si deduce agevolmente dalla stessa terminologia adoperata dal Legislatore nell'*incipit* dell'art. 452 *quaterdecies* c.p. («*chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto... cede, trasporta, esporta...*»); del resto, tale affermazione non muta con riferimento alla necessità di una pluralità di operazioni in continuità temporale tra loro, afferendo tale circostanza a un dato meramente oggettivo della condotta illecita (cfr. Cass., Sez. III pen., 16 dicembre 2005, n. 4503; *Id.*, 20 aprile 2011, n. 15630).

Sotto il profilo materiale, e con particolare riferimento alla condotta di «*gestione abusiva*», la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'espressione «*riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di "gestione" di cui ... all'art. 183, lett. d), del D.Lgs. n. 152/06, né limitato ai casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni*» (cfr. Cass., Sez. III pen., 4 maggio 2006, n. 28685).

Pertanto, rientra nella suddetta ipotesi non solo la gestione di rifiuti clandestina, ma tutte le attività di gestione (abusiva), che siano svolte in violazione delle regole vigenti in materia ovvero in assenza dei titoli abilitativi prescritti (cfr. Cass., Sez. III pen., 12 dicembre 2008, n. 46029) o in totale difformità rispetto al titolo stesso (cfr. Cass., Sez. III pen., 20 novembre 2007, n. 358; Corte d'Appello di Palermo, Sez. IV pen., 18 marzo 2011, n. 889), e quindi anche nell'ipotesi in cui il provvedimento autorizzativo sia scaduto, illegittimo o non corrispondente al tipo di rifiuto trattato.

Il reato in discorso non richiede, altresì, l'esistenza di una struttura che operi in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa inserirsi nell'ambito di operazioni commerciali riguardanti i rifiuti, svolte con modalità lecite (in tal senso Cass., Sez. III pen., 19 ottobre 2011, n. 47870).

Quanto alla nozione di «*ingente quantitativo*» di rifiuti si è ritenuto che la stessa vada riferita «*al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta, e ciò*

indipendentemente dalla circostanza che l'illegittimità derivi da mancanza di autorizzazione o da difformità alla stessa» (cfr. Cass., Sez. III pen., 8 gennaio 2008, n. 358; *Id.*, 10 luglio 2008, n. 30847).

Sotto il profilo soggettivo, poi, il delitto previsto dall'art. 452 *quaterdecies* c.p. richiede, oltre alla volontà di porre in essere le condotte sopra indicate, anche il c.d. *dolo specifico*, ossia la volontà di perseguire uno scopo ulteriore rispetto al semplice compimento dell'attività illecita, che, nel caso di specie, consiste nel conseguimento di un profitto ingiusto.

Al riguardo, la giurisprudenza ha sottolineato che tale profitto non deve assumere necessariamente natura di ricavo patrimoniale, ben potendo essere integrato dall'ottenimento di vantaggi anche di natura meramente personale (es. acquisizione di prestigio) nonché – principio assai importante ai fini della responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231 – da un **risparmio di costi aziendali** (cfr., *ex multis*, Corte d'Appello Palermo, n. 889/2011 cit.).

Anche con riferimento a tale ipotesi criminosa occorre tener presente che la gestione dei rifiuti della Società è stata affidata a soggetti terzi.

Pertanto, la responsabilità di ALNG S.r.L., ai sensi del Decreto 231, potrebbe ravvisarsi qualora un soggetto aziendale, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorra nell'attività illecita posta in essere dalla società incaricata della gestione dei rifiuti, che, ad esempio, violi le regole vigenti in materia di gestione di rifiuti ovvero svolga tale attività in assenza dei titoli abilitativi prescritti (o nonostante la scadenza del titolo) o in totale difformità rispetto al titolo stesso.

Ai sensi del comma 4 *bis* della disposizione in esame, è sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- Violazioni della normativa relativa al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6,7, secondo e terzo periodo, e 8 del TUA).

Com'è noto, con il D.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 il Legislatore italiano ha dato attuazione alla normativa comunitaria sui rifiuti (Direttiva 98/08/CE).

In particolare, e per quanto qui interessa, il citato Decreto aveva previsto l'adattamento della Parte IV del TUA al **Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI** (istituito con D.M. 17 dicembre 2009), in tal modo rendendo operativo tale sistema in tutte le sue modalità, e aveva predisposto altresì un sistema sanzionatorio, di cui all'art. 260 *bis* (modificato dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121), in caso di violazione degli obblighi previsti dal suddetto Sistema.

Obiettivo di tale Sistema era la lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali e al proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti. Al sistema cartaceo vigente, imperniato

sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), si intendeva sostituire soluzioni tecnologiche volte a semplificare le procedure e gli adempimenti a carico delle imprese (con una conseguente riduzione dei costi sostenuti) e a gestire in modo innovativo e più efficiente un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

Tuttavia, la piena operatività del SISTRI è stata oggetto di continue proroghe relativamente alla sua entrata in vigore, sino ad arrivare alla sua soppressione a opera del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (cd. “*D.L. Semplificazione*”, conv. in L. 30 ottobre 2013, n. 125) a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Successivamente, in data 26 settembre 2020, è entrato in vigore il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Tale provvedimento ha riscritto il testo dell’art. 188 *bis* TUA, sostituendo l’ormai soppresso SISTRI con il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)**, disciplinato dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, come integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti dal D.M. n. 59/2023. Il regolamento è entrato in vigore il 15 giugno 2023.

Occorre evidenziare che gli interventi legislativi sopra citati, che hanno condotto alla soppressione del SISTRI e all’introduzione del RENTRI non hanno provveduto ad abrogare formalmente le disposizioni di cui all’art. 260 *bis* TUA, relative alle sanzioni in caso di violazioni degli adempimenti previsti dalla disciplina SISTRI: tuttavia, tali disposizioni risultano attualmente inapplicabili, essendo state abrogate le disposizioni precettive che disciplinavano il SISTRI.

L’apparato sanzionatorio relativo al RENTRI è previsto dai commi da 10 a 13 dell’art. 258 TUA, che – tuttavia – non sono richiamati all’art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

- *Violazione dei valori limite di emissione e di qualità dell’aria (art. 279, comma 5, del TUA).*

La norma di cui all’art. 279, comma 5, del TUA prevede un’ipotesi contravvenzionale, integrata dalla violazione, nell’esercizio di uno stabilimento, dei **valori limite di emissione** o delle prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati 1, 2, 3 o 5 alla Parte V del TUA, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’art. 271, o delle **prescrizioni** altrimenti imposte dall’autorità competente, qualora detto superamento dei valori limite determini **anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria** previsti dalla vigente normativa.

La natura contravvenzionale del reato in questione comporta la sua punibilità, indifferentemente, a titolo di dolo o di colpa.

c) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549.

La Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (recante “*Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente*”) ha previsto una serie di misure atte a favorire la cessazione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico e dannose per l’ambiente, unitamente a una disciplina specifica per le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze in conformità con la normativa comunitaria e internazionale.

In particolare, all’art. 3 (rubricato «*Cessazione e riduzione delle sostanze lesive dell’ozono*»), si stabilisce che la produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive devono seguire le disposizioni di cui al Regolamento CE n. 3093/94 (comma 1), nonché il divieto di autorizzare impianti che prevedano l’utilizzazione di tali sostanze, fatto salvo quanto disposto dal citato Regolamento comunitario (comma 2).

La graduale eliminazione e riduzione dell’utilizzo di tali sostanze per l’ozono è soggetta inoltre a una particolare normativa secondaria, disposta con decreto ministeriale.

La violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 comporta la responsabilità per gli enti ai sensi dell’art. 25 *undecies*, comma 4, del Decreto 231, che richiama i reati indicati al comma 6 del predetto art. 3.

d) Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

Gli artt. 8 e 9 della D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (“*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*”) prevedono, rispettivamente, il delitto di inquinamento doloso e di inquinamento colposo provocato da navi.

Più precisamente, le norme sopra indicate presentano una identica struttura sotto il profilo materiale del reato, mentre si differenziano sotto il profilo soggettivo.

Si premette che i soggetti attivi del reato in esame (che è quindi un reato ‘proprio’) sono il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave.

Quanto alla condotta punita, essa consiste nella violazione della disposizione di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 202/2007, che sancisce il divieto per le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, nelle acque interne (comprese i porti), di «*versare in mare sostanze inquinanti di cui all’art. 2 comma 1, lett. b)*» nonché di «*causare lo sversamento di dette sostanze*». In particolare, ci si riferisce alle sostanze inquinanti inserite nell’Allegato I (**idrocarburi**) e nell’Allegato II (**sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa**) alla Convenzione Marpol 73/78.

L’evento cagionato dalla condotta di versamento o sversamento è l’inquinamento delle acque.

Al riguardo, nonostante non vi siano pronunce giurisprudenziali sul punto, sembra ragionevole ritenere che il concetto di inquinamento debba intendersi in senso formale, in quanto l'evento giuridico viene a perfezionarsi con la mera condotta di sversamento di taluna delle sostanze indicate negli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78, senza che sia necessario il raggiungimento di un particolare livello di contaminazione.

La causazione di un danno rilevante alla qualità delle acque o alle specie animali e vegetali comporta, infatti, l'integrazione dell'ipotesi più grave prevista al secondo comma, ma laddove tale danno non sia comprovato, non sembra possibile ritenere lecita la condotta di sversamento.

Sotto il profilo soggettivo, invece, le due norme si differenziano, in quanto:

- l'una (l'art. 8) punisce il soggetto agente a titolo di dolo, anche meramente *eventuale*, quando, cioè, il soggetto agente si rappresenta la possibilità di verifica dell'evento (nel caso di specie l'inquinamento) e, ciò nonostante, abbia accettato tale rischio come possibile conseguenza del proprio agire illecito;
- e l'altra (l'art. 9) a titolo di colpa, generica o specifica.

TABELLA RIEPILOGATIVA
Art. 25 *undecies* del Decreto 231
«Reati ambientali»

N°	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
1	Inquinamento ambientale (art. 452 <i>bis</i> c.p.)	Da 250 a 600 quote	<p>Per un periodo non superiore a un anno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
2	Disastro ambientale (art. 452 <i>quater</i> c.p.)	Da 400 a 800 quote	<ol style="list-style-type: none"> 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
3	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 <i>quinquies</i> c.p.)	Da 200 a 500 quote	Nessuna

N°	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
4	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 <i>sexies</i> c.p.)	Da 250 a 600 quote	Nessuna
5	Associazione per delinquere (comune o mafiosa) aggravata ai sensi dell'art. 452 <i>octies</i> c.p.	Da 300 a 1000 quote	Nessuna
6	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 <i>bis</i> c.p.)	Fino a 250 quote	Nessuna
7	Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto (art. 733 <i>bis</i> c.p.).	Da 150 a 250 quote	Nessuna
8	Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'Ambiente senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3, Codice dell'Ambiente)	Da 150 a 250 quote	Nessuna
9	Superamento, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'Ambiente ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competente in relazione alle sostanze indicate dalla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'Ambiente (art. 137, comma 5, primo periodo, Codice dell'Ambiente).	Da 150 a 250 quote	Nessuna

N°	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
10	Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui e in presenza di preventiva autorizzazione (art. 137, comma 13, Codice dell'Ambiente).	Da 150 a 250 quote	Nessuna
11	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del TUA in assenza della prescritta autorizzazione (art. 137, comma 2, Codice dell'Ambiente).	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non superiore a 6 mesi 1) l'interdizione dall'esercizio delle attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
12	Superamento, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 della Parte III del Codice dell'Ambiente (art. 137, comma 5, secondo periodo, Codice dell'Ambiente).	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non superiore a 6 mesi 1) l'interdizione dall'esercizio delle attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

N°	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
			l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
13	Violazione dei divieti di scarico di cui agli artt. 103 e 104 del Codice dell'Ambiente ¹³⁵ (art. 137, comma 11, Codice dell'Ambiente).	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non superiore a 6 mesi 1) l'interdizione dall'esercizio delle attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
14	Attività di gestione di rifiuti non pericolosi non autorizzata (art. 256, comma 1, lett. a) TUA).	Fino a 250 quote	Nessuna
15	Attività di gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata (art. 256, comma 1, lett. b) del Codice dell'Ambiente).	Da 150 a 250 quote	Nessuna
16	Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo, del Codice dell'Ambiente).	Da 150 a 250 quote	Nessuna
17	Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non superiore a 6 mesi; 1) l'interdizione dall'esercizio delle attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

¹³⁵ I citati articoli 103 e 104 stabiliscono i divieti, rispettivamente, in relazione agli scarichi sul suolo e agli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

N°	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
	periodo, del Codice dell'Ambiente).		concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
18	Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4, del Codice dell'Ambiente).	Sanzione pecuniarie dimezzate	Nessuna
19	Attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi, in violazione dei divieti di cui all'art. 187 (art. 256, comma 5, del Codice dell'Ambiente).	Da 150 a 250	Nessuna
20	Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione dell'art. 227, comma 1, lett. b) (art. 256, comma 6, primo periodo, del Codice dell'Ambiente).	Fino a 250 quote	Nessuna
21	Omessa bonifica dei siti in caso di inquinamento del suolo o del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) (art. 257, comma 1, del Codice dell'Ambiente).	Fino a 250 quote	Nessuna
22	Omessa bonifica, in caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose (art. 257,	Da 150 a 250 quote	Nessuna

N°	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
	comma 2, del Codice dell'Ambiente).		
23	Falsificazione del certificato di analisi rifiuti o uso di certificato falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, Codice dell'Ambiente).	Da 150 a 200 quote	Nessuna
24	Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Codice dell'Ambiente).	Da 150 a 250 quote	Nessuna
25	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, Codice dell'Ambiente; ora art. 452 <i>quaterdecies</i> c.p.).	Da 300 a 500 quote	Per un periodo non superiore a 6 mesi: 1) l'interdizione dall'esercizio delle attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi ¹³⁶ .
26	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, del Codice dell'Ambiente; ora art. 452 <i>quaterdecies</i> , comma 2, c.p.).	Da 400 a 800 quote	Per un periodo non superiore a 6 mesi: 1) l'interdizione dall'esercizio delle attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

¹³⁶ Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

N°	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
			<p>4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi¹³⁷.</p>
27	<p>Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati 1, 2, 3 o 5 alla Parte V del Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271, o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, qualora il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, del Codice dell'Ambiente).</p>	Fino a 250 quote	Nessuna
28	<p>Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'All. A, App. I, e nell'All. C, Parte 1, del Reg. CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3.12.1982, e ss.mm.ii., in violazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro del commercio con l'Estero del 31.12.1983 (art. 1, comma 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150¹³⁸).</p>	Fino a 250 quote	Nessuna

¹³⁷ Cfr. nota precedente.

¹³⁸ Legge 7 febbraio 1992, n. 150 reca la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre

N°	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
29	Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'All. A, App. I e III, e nell'All. C, Parte 2, del Reg. CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3.12.1982, e ss.mm.ii., in violazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro del commercio con l'Estero del 31.12.1983 1983 (art. 2, comma 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150).	Fino a 250 quote	Nessuna
30	Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista (art. 2, comma 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150).	Fino a 250 quote	Nessuna
31	Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato (art. 1, comma 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150).	Da 150 a 250 quote	Nessuna
32	Fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), e l), del Reg. CE n. 338/97 del Consiglio, del 9.12.1996, e ss.mm.ii., in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di	Per i reati del codice penale <i>ex art. 3 bis</i> , comma 1: - sanzione pecuniaria fino a 250 quote, se commesso reato per cui è prevista la reclusione non superiore nel massimo a 1 anno;	Nessuna

1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" ^{SEPSSEP}

N°	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
	un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3 <i>bis</i> , comma 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150).	<p>- sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, se commesso reato per cui è prevista la reclusione non superiore nel massimo a 2 anni;</p> <p>- sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, se commesso reato per cui è prevista la reclusione non superiore nel massimo a 3 anni;</p> <p>- sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, se commesso reato per cui è prevista la reclusione superiore nel massimo a 3 anni.</p>	
33	Violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, in tema di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 ¹³⁹).	Da 150 a 250 quote	Nessuna
34	Inquinamento doloso, commesso in caso di violazione dolosa delle disposizioni dell'art. 4 ¹⁴⁰ da parte del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dai membri dell'equipaggio, dal proprietario e dall'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso (art. 8, comma 1, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 ¹⁴¹).	Da 150 a 250 quote	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi:</p> <p>1) l'interdizione dall'esercizio delle attività;</p> <p>2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le</p>

¹³⁹ La Legge 28 dicembre 1993, n. 549 disciplina le "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

¹⁴⁰ Cfr. art. 4 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202: «(...) è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze».

¹⁴¹ Il D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 reca "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

N°	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
			prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi ¹⁴² .
35	Inquinamento doloso, di cui al comma 1, che abbia causato danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 8, comma 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non superiore a 6 mesi: 1) l'interdizione dall'esercizio delle attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi ¹⁴³ .
36	Inquinamento colposo, commesso in caso di violazione per colpa delle disposizioni dell'art. 4 ¹⁴⁴ (salvo che il fatto costituisca più grave reato) da parte del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione (art. 9, comma 1, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).	Fino a 250 quote	Nessuna

¹⁴² Cfr. nota n. 118.¹⁴³ Cfr. nota n. 118.¹⁴⁴ Cfr. nota n. 122.

N°	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
37	Inquinamento colposo di cui al comma 1, che abbia causato danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 9, comma 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).	Da 150 a 250 quote	Per un periodo non superiore a 6 mesi: 1) l'interdizione dall'esercizio delle attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi ¹⁴⁵ .

¹⁴⁵ Cfr. nota n. 117.

SEZIONE 10: La fattispecie criminosa rilevante ex art. 25 *duodecies* del Decreto 231.

Si esamina di seguito la fattispecie di «*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*» rilevante ai sensi dell'art. 25 *duodecies* del Decreto 231.

In particolare, la suddetta ipotesi delittuosa è stata inserita nel novero dei reati-presupposto dall'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, recante “*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 agosto 2012), al fine di contrastare il fenomeno del c.d. lavoro irregolare o “lavoro nero” e di responsabilizzare gli enti collettivi rispetto a eventuali comportamenti scorretti del mercato.

L'intervento normativo in parola risponde, più esattamente, all'esigenza di armonizzare sul piano legislativo, e in particolare repressivo, gli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione Europea, sì da colpire uniformemente tutti i soggetti imprenditoriali che si avvalgono di manodopera immigrata priva di regolare permesso di soggiorno allo scopo, o comunque con l'intento di falsare altresì i principi della libera concorrenza e del libero mercato.

Con l'introduzione del citato art. 25 *duodecies* del Decreto 231, assumono rilevanza le condotte previste e punite dall'art. 22, comma 12 *bis*, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cd. Testo Unico sull'Immigrazione) ove siano poste in essere nell'interesse e/o a vantaggio delle società, le quali vengono colpite esclusivamente con una sanzione di carattere pecuniario - da 100 a 200 quote - il cui limite massimo è pari a Euro 150.000,00.

Ai fini dell'esatta individuazione delle condotte illecite che il Legislatore ha inteso scongiurare con tale previsione, a fronte di plurimi rinvii operati dalle norme suindicate, appare opportuno indicare di seguito le disposizioni che disciplinano la nuova fattispecie di illecito amministrativo.

Invero, l'art. 22, comma 12 *bis* del Testo Unico Immigrazione, individua un'ipotesi aggravata del delitto previsto all'art. 22, comma 12, del medesimo T.U., il quale sancisce quanto segue:

*«Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri **privi** del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia **scaduto** e del quale **non** sia stato chiesto, nei termini di legge, il **rinnovo**, **revocato** o **annullato**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato».*

Con particolare riferimento alla responsabilità entizia, la sopra richiamata condotta del datore di lavoro assume rilievo solo in presenza delle condizioni di cui al comma 12 *bis* del medesimo art. 22 del Testo Unico Immigrazione, introdotto proprio dal D.Lgs. n. 109/2012, che così dispone:

«Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) *se i lavoratori occupati sono in numero **superiore a tre**;*

- b) *se i lavoratori occupati sono **minori** in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle **altre** condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale».*

Da ultimo, il terzo comma dell'art. 603 bis c.p. («*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*») prevede che:

«*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia **superiore a tre**;*
- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano **minori** in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni **di grave pericolo**, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».*

Pertanto, si ritiene che, in assenza delle tre circostanze aggravanti sopra richiamate di carattere alternativo, il reato in esame non sia fonte di responsabilità ai sensi del Decreto 231, salvo che le condotte poste in essere non integrino fattispecie criminose più gravi, quali ad esempio il reato di «*Riduzione in schiavitù*» ex art. 600 c.p., così come richiamato dall'art. 25 *quinquies* del citato Decreto, o il delitto di «*Associazione per delinquere*» ex art. 416 c.p. previsto dall'art. 24 *ter* del Decreto 231.

Sotto il profilo della materialità del fatto di reato si rileva che, sulla base del dato testuale della norma in esame, autore del reato appare essere esclusivamente il «*datore di lavoro*».

Tuttavia, occorre segnalare in proposito che la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che possono essere chiamati a rispondere del reato *de quo* tanto il datore di lavoro quanto colui che - per conto, o delegato, o comunque alle dipendenze del datore di lavoro stesso - abbia provveduto alla personale e diretta assunzione del lavoratore in condizioni di illegalità (cfr. Cass., Sez. I pen., 18 maggio 2011, n. 25615).

Infatti, la norma incriminatrice di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, T.U. Immigrazione punisce «*chi occupa alle proprie dipendenze*», condotta, dunque, che prescinde dal momento specifico dell'assunzione, potendo realizzarsi, oltre che con l'assunzione medesima, con l'avvalersi del lavoratore straniero irregolare, tenendolo alle proprie dipendenze, più o meno stabilmente, giovandosi dell'assunzione effettuata da altri.

La condotta sanzionata dunque («*avere alle proprie dipendenze*»), ossia non solo l'assumere ma anche l'avvalersi di manodopera straniera, deve avvenire in violazione delle disposizioni dettate in materia di «*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*», e di cui, in particolare, al summenzionato art. 22 del Testo Unico Immigrazione.

Il procedimento per il rilascio del nulla osta all'avviamento al lavoro subordinato di cittadini stranieri è regolato dalle norme del citato art. 22 del T.U. Immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante «*Regolamento recante norme di attuazione del*

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286" e ss.mm.ii.

Al riguardo, si segnala in sintesi che, al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con un cittadino straniero (extracomunitario) residente all'estero, il datore di lavoro - italiano o straniero regolarmente soggiornante - deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al competente 'Sportello unico per l'immigrazione', istituito presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, corredata da idonea documentazione (comma 1 e 2 dell'art. 22 cit.).

Lo Sportello Unico, una volta acquisiti i pareri del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta, e della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro, **rigetta** l'istanza in caso di parere negativo da parte di almeno uno dei predetti Uffici, **ovvero** in caso di parere favorevole:

- convoca il datore di lavoro per la **consegna del nulla osta** e per la firma del contratto (che successivamente viene sottoscritto anche dal lavoratore straniero dopo l'ingresso in Italia);
- trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari (cfr. art. 31 del Regolamento cit.).

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a **6 mesi** dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto (comma 5 dell'art. 22 cit.).

Una volta sottoscritto il contratto di soggiorno e accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, che è soggetto ad alcuni obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro¹⁴⁶.

Da ultimo, si ricorda che il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una *durata* pari a quella prevista dal contratto di soggiorno e, comunque, **non superiore a 2 anni** se il contratto è a tempo indeterminato, e **a 1 anno** nel caso di un lavoro a tempo determinato (art. 5, comma 3 *bis*, T.U. Immigrazione).

Pertanto, prima della scadenza del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero deve presentare **la domanda di rinnovo**, compilata su apposito modulo e corredata dalle documentazione necessaria, *prima* della scadenza del permesso e, comunque, non oltre 60 giorni dalla scadenza del permesso.

¹⁴⁶ Si segnala in proposito che il datore di lavoro deve effettuare le seguenti comunicazioni:

- 1) comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, e tale comunicazione vale anche per l'INAIL e per l'INPS;
- 2) se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, comodato), presentare la specifica comunicazione di "cessione del fabbricato" entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Invero, ove la domanda fosse presentata in un momento successivo, la stessa potrebbe essere rifiutata e il cittadino straniero potrebbe essere espulso.

Tanto chiarito in ordine agli obblighi e alle procedure che devono essere rispettati ai fini di una regolare assunzione di un lavoratore straniero, si rileva che il reato in esame può, dunque, essere integrato sotto un profilo oggettivo, ove uno o più di tali obblighi siano violati dal soggetto agente si da avvalersi di lavoratori (appunto) “irregolari”, e sempre che ricorrano le ulteriori condizioni previste dal comma 12 *bis* dell’art. 22 citato.

Sotto il profilo soggettivo, si precisa che, prima dell’intervento riformatore dovuto dal c.d. Pacchetto sicurezza (D.L. 23 maggio 2008, n. 92, entrato in vigore il 23 maggio 2008), l’art. 22 sopra indicato puniva meno gravemente l’ipotesi criminosa in parola (con l’arresto da 3 mesi a 1 anno e con l’ammenda pari a Euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato), qualificandola in termini reato contravvenzionale, sanzionabile anche per mera colpa del datore di lavoro che, ad esempio, non avesse provveduto a effettuare direttamente i necessari controlli e verifiche circa il regolare possesso del permesso di soggiorno da parte del soggetto assunto o da assumere.

Successivamente, invece, tale fattispecie illecita viene inasprita e qualificata come delitto, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di Euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

La Riforma del 2008 ha dunque comportato la punibilità dell’illecito *ex art. 22, comma 12 bis, T.U. Immigrazione* solo a titolo di dolo, ossia solo nel caso in cui possa ravvisarsi in capo al datore di lavoro la coscienza e la volontà in ordine all’assunzione di lavoratori irregolari e/o clandestini.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in proposito che *«L’intervento normativo del 2008 ha reso per conseguenza penalmente irrilevante la responsabilità colposa [i.e. dovuta a mera negligenza, imprudenza o imperizia], risolvendosi, per tale ipotesi, in una abolizione parziale della fattispecie previgente. (...) Ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, anche le condotte pregresse, di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno valevole a fini lavorativi, possono dunque essere tuttora punite solamente se dolose»* (cfr. Cass., Sez. I pen., 11 marzo 2011, n. 9882).

Pertanto, *«Deve concludersi che l’errore, ancorché colposo, del datore di lavoro sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato, cadendo su elemento normativo integrante la fattispecie comporta l’esclusione della responsabilità penale»* (cfr. Cass. n. 9882/2011 cit.).

L’art. 25 *duodecies* D.Lgs. n. 231/2001 è stato modificato dalla L. n. 161/2017, che ha introdotto il richiamo ai delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, e comma 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

In particolare, l’art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 286/1998 punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del medesimo Decreto, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso

nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti¹⁴⁷; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3 *bis*, T.U. sull'Immigrazione, se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), la pena è aumentata.

Il successivo comma 3 *ter* prevede che, ove i fatti di cui al comma 3 (e quelli di cui al comma 1) sono commessi *i*) al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorire lo sfruttamento, o *ii*) al fine di trarne profitto, anche indiretto, la pena è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 Euro.

Il comma 3 *quater* qualifica espressamente come circostanze aggravanti le ipotesi di cui all'art. 12, comma 3 *bis* e 3 *ter*, T.U. Immigrazione.

Da ultimo, il comma 5 dell'art. 12 del D .Lgs. n. 286/1998, punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 del medesimo Decreto, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme sul T.U. sull'Immigrazione. E' prevista una circostanza aggravante quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.

¹⁴⁷ La Corte Costituzionale, con sentenza. n. 63/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «limitatamente alle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti". È manifestamente sproporzionata la pena da cinque a quindici anni di reclusione [oggi da sei a sedici anni a seguito della riforma del D.L. n. 20/2023], prevista dal Testo unico sull'immigrazione per chi abbia aiutato qualcuno a entrare illegalmente nel territorio italiano utilizzando un aereo di linea e documenti falsi. Le elevatissime pene stabilite per le ipotesi aggravate di favoreggiamento dell'immigrazione si possono ragionevolmente spiegare solo in chiave di contrasto al traffico internazionale di migranti, gestito da organizzazioni criminali che ricavano da questa attività ingenti profitti, ma sono evidentemente sproporzionate rispetto a situazioni diverse, nelle quali non risulta alcun coinvolgimento in tali organizzazioni».

SEZIONE 11: Le fattispecie criminose rilevanti ex art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto 231.

I reati tributari sono stati introdotti nell'ambito del Decreto 231, all'art. 25 *quinquiesdecies* (*Reati tributari*), dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”. Successivamente, il D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 – in vigore dal 30 luglio 2020 –, recependo la “*Direttiva Europea (UE) PIF 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*”, ha ulteriormente ampliato il novero dei reati di natura tributaria idonei a fondare un addebito di responsabilità all'ente, includendovi anche le fattispecie di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione - rispettivamente previste dagli artt. 4, 5 e 10 *quater* del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 -, nell'ipotesi in cui tali delitti siano «*commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato Membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a a dieci milioni di euro*»¹⁴⁸.

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato richiamate all'art. 25 *quinquiesdecies*, commi 1 e 1 *bis*, del Decreto 231.

• **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2, comma 1, punisce con la reclusione da quattro a otto anni la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La riforma del 2019 ha inserito, all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, il comma 2 *bis*, che prevede un trattamento sanzionatorio più mite quando l'ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a € 100.000.

Il soggetto attivo del reato è il titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e/o ai fini dell'IVA, vale a dire il diretto contribuente, ovvero altro soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti, persone fisiche o di sostituto d'imposta (art. 1, lett. c, D. Lgs. 74/2000).

Si tratta di una fattispecie cui il Legislatore attribuisce particolare disvalore, tanto che non è prevista una soglia di punibilità per l'integrazione del reato. Tale scelta è giustificata in considerazione della particolare insidiosità della condotta, che si realizza attraverso il ricorso a fatture o altri documenti aventi valore probatorio analogo in base alle norme tributarie (es. note spese,

¹⁴⁸ Questo alinea è stato così modificato dall'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

ricevute fiscali, scheda carburante, ecc.), emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (inesistenza oggettiva), o che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (sovrafatturazione), ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli tra i quali l'operazione sia effettivamente avvenuta (inesistenza soggettiva).

Il secondo comma dell'art. 2 specifica che il fatto si considera commesso *avvalendosi* di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'integrazione del reato è richiesto che l'autore della condotta criminosa agisca con il c.d. dolo specifico, inteso quale volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il Legislatore del 2019 ha, altresì, previsto, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, laddove l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia superiore a € 200.000, l'applicazione della cd. confisca di sproporzione o allargata di cui all'art. 240-*bis* c.p. (con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima). Tale disposizione consente la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. La confisca allargata può essere effettuata anche per equivalente, attraverso l'apprensione di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona.

Quanto alle sanzioni irrogabili alla persona giuridica, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l'articolo 25 *quinquiesdecies*, comma 1, lett. a) e b), prevede l'applicazione agli enti della sanzione pecuniaria fino a 500 quote, ovvero fino a 400 quote nell'ipotesi "attenuata" della fattispecie. Inoltre, all'ente saranno applicabili le sanzioni interdittive previste all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto 231 (divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

A titolo esemplificativo, l'ente può essere ritenuto responsabile di tale delitto ove il personale della società, al fine di evadere le imposte sui redditi, contabilizzi fatture per operazioni inesistenti, ovvero stipuli contratti per la fornitura di beni o servizi in realtà mai ricevuti o, ancora, metta a rimborso e richieda deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute.

• **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)**

Tale ipotesi di reato - la cui versione attuale costituisce il frutto di significativi interventi riformatori, tra i quali rileva, in particolare, il D.Lgs. n. 158 del 2015 - si applica, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, *congiuntamente*, ricorrano le due seguenti condizioni:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1,5 milioni, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000.

Occorre in primo luogo precisare come il suddetto delitto possa essere commesso da qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IVA.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato in esame è caratterizzata da una struttura bifasica, essendo la condotta articolata in due segmenti, vale a dire 1) la dichiarazione mendace e 2) l'attività ingannatoria prodromica a sostegno del mendacio materializzato nella dichiarazione, attività ingannatoria che si risolve nella realizzazione delle condotte tipiche tra loro alternative richiamate dalla fattispecie, ovvero il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, il ricorso a documenti falsi (diversi "*fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*"), o il ricorso a mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. In particolare, ai sensi della lett. *g-ter*) dell'art.1 del D. Lgs. 74/2000, per "*mezzi fraudolenti*" si intendono le condotte artificiose attive o omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà –.

Il secondo comma della medesima disposizione chiarisce che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il terzo comma dell'art. 3 precisa, altresì, come non costituiscano mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la norma incriminatrice richiede il c.d. dolo specifico, inteso quale volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il delitto in commento è punito con la reclusione da tre a otto anni. Quando l'imposta evasa è superiore a € 100.000, in caso di condanna o di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.*, si applica altresì la c.d. confisca di sproporzione o allargata di cui all'art. 240 *bis c.p.*

Ai sensi dell'art. 25 *quiquiesdecies*, comma 1, lett. c), all'ente, nel cui interesse o a vantaggio del quale tale reato sia stato commesso, si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Diverse sono le condotte che possono integrare gli "altri artifici" previsti dal reato dichiarativo di cui all'art. 3 del D. Lgs., 74/2000: si pensi, a titolo esemplificativo, al ricorso a negozi simulati al solo fine di registrare costi fittizi, all'utilizzo di conti correnti o depositi accesi a nome di terzi su cui far confluire i proventi di operazioni poste in essere dalla Società non registrate in contabilità, l'occultamento di merci in locali diversi dal magazzino, o ancora la riqualificazione di poste di bilancio in violazione dei principi contabili o fiscali per conseguire un indebito risparmio di imposta.

• Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- 1) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro centomila;
- 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro due milioni.

La clausola di riserva «fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3» indicata nell'*incipit* caratterizza l'art. 4 quale norma "di chiusura", tipizzando la discrasia tra il valore imponibile rappresentato e il valore imponibile reale, in assenza della frode richiesta dagli artt. 2 e 3 (cfr. Cass. Sez. V, 23 maggio 2013, n. 36894).

Sotto il profilo dei soggetti attivi, si tratta di un reato proprio, essendo la disposizione rivolta unicamente ai destinatari dell'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale a fini dell'imposta sui redditi, *ex art. 1, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 600*, o sul valore aggiunto, *ex art. 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, fatto salvo il disposto di cui all'art. 1, lett. c) del D. Lgs. 74/2000, che annovera tra i soggetti attivi del reato anche gli amministratori, i liquidatori e, più in generale, i rappresentanti legali delle società, enti o persone fisiche, che nei casi previsti dalla legge presentino dichiarazioni.

Sotto il profilo oggettivo, la condotta tipica si manifesta nell'indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti ovvero di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

I commi 1 *bis* e 1 *ter* definiscono meglio il perimetro di tipicità della fattispecie, delineandone i limiti esegetici. Il Legislatore ha previsto, infatti, una area di non punibilità che si estende sotto un duplice profilo:

- ai sensi del comma 1 *bis*, ai fini dell'applicazione del reato in questione, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;
- ai sensi del successivo comma 1 *ter*, fuori dai casi di cui al comma 1 *bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette, non tenendo conto degli importi compresi in tale percentuale nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Quanto all'elemento psicologico, l'impostazione giurisprudenziale ritiene che, per integrare la fattispecie, il dolo debba essere di tipo specifico, e dunque il contribuente, oltre che aver coscienza e volontà di rendere una dichiarazione infedele, deve avere di mira l'evasione d'imposta (cfr. Cass. Sez. III, 1° dicembre 2011, n. 13296).

Ai sensi dell'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, lett. a), all'ente, nel cui interesse o a vantaggio del quale tale reato sia stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato Membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a a dieci milioni di euro, si applica la sanzione pecuniaria fino a 300 quote e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

• **Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)**

Tale ipotesi criminosa punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

L'omessa dichiarazione rappresenta un reato proprio, che può essere commesso solo dagli obbligati alla presentazione delle dichiarazioni dalla normativa tributaria, salvo il disposto di cui all'art. 1, lett. c), che prevede la punibilità anche di coloro che rivestono la qualifica di amministratore, liquidatore o rappresentante legale di società, enti o persone fisiche.

Dal punto di vista della condotta materiale, tale ipotesi costituisce una fattispecie omissiva propria, essendo sanzionata l'inosservanza del precetto tributario che impone la presentazione delle dichiarazioni rilevante ai fini dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, infine, nel delitto in esame è richiesto il dolo specifico, la cui prova può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del dolo eventuale (così Cass., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 39960).

È inoltre sanzionato con la stessa pena, ai sensi del comma 1 *bis*, chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Il comma 2, invece, restringe la sfera di rilevanza penale, stabilendo che, ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 *bis*, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Ai sensi dell'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, lett. b), all'ente, nel cui interesse o a vantaggio del quale tale reato sia stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato Membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a a dieci milioni di euro,, si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

• **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)**

L'ipotesi delittuosa prevista all'art. 8 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa in commento, il soggetto attivo può essere chiunque, obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, così come definite dalla lett. a) dell'art. 1 del medesimo D. Lgs. 74/2000. La norma tutela dunque il bene giuridico intermedio della trasparenza fiscale.

Non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 8, che i documenti fiscali siano effettivamente utilizzati per evadere le imposte, risultando invece sufficiente la loro mera "emissione" o il loro "rilascio", vale a dire che i documenti escano dalla sfera individuale del reo per entrare nella disponibilità di terzi. Ne deriva che il delitto in questione può essere qualificato come reato di pericolo.

Sotto il profilo soggettivo, è necessaria la sussistenza del c.d. dolo specifico: in particolare, occorre che l'autore del fatto agisca allo scopo specifico di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La giurisprudenza ha chiarito che per la configurabilità dell'illecito non è richiesto, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi sia esclusivo, potendo la condotta essere perpetrata per conseguire un concorrente profitto dell'agente.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, l'autore della condotta criminosa è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Il comma 2 *bis* dell'art. 8 prevede un'ipotesi attenuata del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, punita con la reclusione da un anno a sei mesi a sei anni laddove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazione inesistente sia inferiore, per il periodo d'imposta considerato, a € 100.000.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta *ex art.* 444 c.p.p., quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a € 200.000, si applica la c.d. confisca di sproporzione o allargata di cui all'art. 240 *bis* c.p.

L'articolo 25-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. d) ed e), prevede, in caso di commissione del suddetto reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente, l'irrogazione alla persona giuridica della sanzione pecuniaria fino a 500 quote, ovvero fino a 400 quote nell'ipotesi attenuata, e delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

• **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)**

Tale fattispecie di reato, che si applica in via residuale, ove non ricorra un più grave reato, punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Appare in primo luogo opportuno precisare come il delitto di cui all'art. 10 possa essere commesso sia da soggetti direttamente obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sia da soggetti diversi dal contribuente a cui queste si riferiscono.

La condotta sanzionata dal suddetto reato è quella di occultamento o distruzione, anche solo parziale, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, secondo la normativa fiscale o civilistica, e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via amministrativa dall'art. 9 del D.Lgs. n. 471 del 1997, o della loro falsificazione, che potrebbe invece integrare la più grave ipotesi di delitto di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000.

Ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa in esame, è necessario che alla condotta descritta segua l'impossibilità della ricostruzione del reddito o del volume degli affari.

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il c.d. dolo specifico e occorre, quindi, che l'autore del reato agisca al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi. Non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'erario, il delitto in commento può essere qualificato come reato di pericolo concreto.

Quanto al trattamento sanzionatorio, l'autore della condotta criminosa è punito con la reclusione da tre a sette anni.

In base a quanto previsto dall'art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. f), all'ente, nel cui interesse o vantaggio del quale tale delitto sia stato commesso, è applicabile la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

• **Indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000)**

Tale ipotesi delittuosa punisce con la reclusione da sei mesi a due anni la condotta di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma prevede inoltre, al comma 2, un aumento di pena (da un anno e sei mesi a sei anni) laddove vengano utilizzati in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Quanto ai soggetti attivi, anche in questo caso si delinea una fattispecie di reato proprio, che può essere commesso unicamente dal contribuente persona fisica, ovvero, per gli enti, dalle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza in base allo statuto o alla legge, che siano tenuti alla presentazione del Modello F24 (attraverso il quale operare il versamento delle imposte dovute, compensando il pagamento dei tributi con eventuali crediti).

La condotta tipica, dunque, si innesta sulla facoltà, riconosciuta – oltre che dalla richiamata disposizione *ex art.* 17, D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241¹⁴⁹ – dall'art. 8, comma 1, dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), di estinguere l'obbligazione tributaria anche per compensazione. Gli estremi della fattispecie sono integrati laddove la compensazione tributaria avvenga utilizzando:

- crediti non spettanti, ossia quelli che, pur certi nella loro esistenza ed esatto ammontare, siano, *«per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabil[i] (ovvero non più utilizzabil[i]) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario»* (cfr. Cass., Sez. III, 26 giugno 2014, n. 3367). A titolo esemplificativo, si pensi all'ipotesi in cui il credito del contribuente sia detraibile soltanto in un periodo temporale diverso rispetto a quello di riferimento del debito di imposta, ovvero il caso in cui la parte di credito ecceda i limiti legali per operare la compensazione;
- crediti inesistenti, cioè quei crediti artificiosamente costruiti o rappresentati in sede contabile o di dichiarazione o in qualunque altro modo, quali - ad esempio - i crediti IVA non risultanti dalle dichiarazioni o dalle denunce periodiche di cui all'art. 17, D. Lgs. n. 241/1997.

L'elemento psicologico del reato in oggetto è costituito dal dolo generico, ma il reato è punibile anche a titolo di dolo eventuale: coscienza e volontà dovranno, pertanto, investire sia l'indicazione nel modello di compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, sia il superamento della soglia di punibilità di cinquantamila euro prevista dai commi 1 e 2.

¹⁴⁹Ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i debiti e crediti oggetto di versamento unitario e compensazione si riferiscono:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
- b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (IRAP);
- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
- h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
- h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
- h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
- h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
- h-septies) alle tasse scolastiche.

Ai sensi dell'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, lett. c), all'ente, nel cui interesse o a vantaggio del quale tale reato sia stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato Membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

• **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)**

La fattispecie criminosa prevista dall'art. 11, comma 1, punisce chiunque, al fine di **sottrarsi al pagamento di imposte** sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a Euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il comma 2 della medesima disposizione punisce, invece, chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un **pagamento parziale dei tributi** e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a € 50.000.

Il soggetto attivo del reato è, nella fattispecie di cui al primo comma, il debitore d'imposta, mentre nell'ipotesi di cui al comma secondo possono essere sia il debitore d'imposta che persone diverse dal debitore, in quanto la norma fa espressamente riferimento al "*fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi*".

La condotta penalmente rilevante può quindi consistere:

- 1) ai sensi del comma primo, nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, da intendersi quali atti che, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, in modo da pregiudicare - secondo un giudizio "*ex ante*" - la riscossione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di una somma che, a titolo di imposta ovvero di interessi e sanzioni amministrative relativi a dette imposte, superi la soglia di € 50.000 (si tratta, quindi, di un'attività di materiale sottrazione di disponibilità);
- 2) ai sensi del comma secondo, nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (ponendo in essere un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale).

Sotto il profilo soggettivo è richiesto il c.d. dolo specifico, consistente nel fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Appare, altresì, opportuno evidenziare come mentre la fattispecie di cui al primo comma punisce la spoliazione artefatta del proprio patrimonio da parte del contribuente al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, a prescindere sia dalla manifestazione formale di una pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia, ancor più, dall'avvio di una procedura di riscossione coattiva, la fattispecie di cui al comma successivo presuppone, invece, per la sua integrazione che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, dal momento che richiama espressamente una procedura di transazione fiscale in atto.

La giurisprudenza ha chiarito che il profitto derivante dal reato in commento può identificarsi con il valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti dell'Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempito (Cass. Pen., Sez. V, 14.03.2019, n. 32018).

Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, l'ipotesi base di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è punita con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Nel caso del delitto di cui al primo comma, ove l'ammontare delle imposte, sanzioni o interessi, sia superiore a Euro 200.000, è prevista la più elevata sanzione della reclusione da un anno a sei anni. Inoltre, ove l'ammontare delle imposte, sanzioni o interessi sia superiore a € 100.000, si applica la c.d. confisca di sproporzione o allargata di cui all'art. 240-*bis* c.p.

In relazione alla fattispecie di cui al secondo comma, se l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a € 200.000, si applica la maggiore pena della reclusione da un anno a sei anni, nonché la c.d. confisca di sproporzione o allargata di cui all'art. 240-*bis* c.p.

Con riferimento, invece, alle sanzioni irrogabili all'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale sia stato commesso il suddetto delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, l'articolo 25 *quiquiesdecies*, comma 1, lett. g) prevede l'applicazione allo stesso della sanzione pecuniaria fino a 400 quote e delle sanzioni interdittive

Si pensi all'ipotesi in cui la Società, nella pendenza di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, ponga in essere la cessione di propri cespiti "sottocosto" alla sua controllata.

* * *

Si osserva, da ultimo, che il comma secondo dell'art. 25 *quiquiesdecies* prevede che tutte le sanzioni applicabili all'ente sono **umentate di un terzo** se, a seguito della commissione di uno dei reati tributari sopra indicati, l'ente ha conseguito un **profitto di rilevante entità**.

Appare altresì opportuno evidenziare che, a seguito dell'introduzione dell'art. 25 *quiquiesdecies* nel D.Lgs. 231/2001, è stata resa possibile, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001, l'applicazione della **confisca** "diretta" o "per equivalente" del prezzo o del profitto del

reato tributario nei confronti dell'ente a beneficio del quale il delitto sia stato commesso, nonché del **sequestro preventivo**, di cui all'art. 53 del medesimo D.Lgs. n. 231/2001, prodromico a tale confisca.

SEZIONE 12: Le fattispecie criminose rilevanti ex art. 25 *sexiesdecies* del Decreto 231.

La presente Parte Speciale riguarda i reati di Contrabbando di cui all'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto 231, introdotto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di recepimento della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea - cd. Direttiva PIF), nel quale sono richiamati i reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (cd. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale – TULD).

La *ratio* della Direttiva PIF è proseguire l'opera di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri con particolare riferimento ai tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In tale scenario, come indicato anche nella Relazione illustrativa del decreto legislativo di attuazione della Direttiva PIF, a seguito dell'istituzione di un'unione doganale comune a tutti gli Stati membri dell'UE, i dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell'Unione e, come tali, concorrono al finanziamento del bilancio eurounitario.

Ai sensi dell'art. 34 TULD, si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. In particolare, tra i diritti doganali, costituiscono "diritti di confine" i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione e inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Ciò premesso, il delitto di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato merci in violazione delle disposizioni in materia doganale, sottraendole dolosamente al pagamento dei diritti di confine.

Il delitto di contrabbando potrebbe anche realizzarsi attraverso un uso fraudolento dell'istituto del c.d. "deposito IVA" (art. 50 *bis* del DL 331/1993) e, dunque, illecitamente profittando del meccanismo di autofatturazione: l'utilizzo illecito del meccanismo dell'importazione in libera pratica tramite "deposito IVA" viene, infatti, talvolta contestato quale modalità di realizzazione del contrabbando (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. 20 maggio 2015, n. 26202).

Ai sensi dell'art. 25 *sexiesdecies*, all'ente responsabile del reato di contrabbando si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote per le ipotesi in cui i diritti di confine dovuti non superino

i 100.000 Euro¹⁵⁰; sopra questa soglia, invece, si applicherà la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Inoltre, in entrambi i casi è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto 231, ovvero divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle più rilevanti fattispecie previste dal TULD, che sono state oggetto di inserimento nel novero dei cd. reati 231:

Art. 282 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

¹⁵⁰ L'art. 1, comma 4 del D. Lgs. n. 8/2016 aveva previsto la depenalizzazione dei reati di cui al TULD puniti con la sola pena pecuniaria. Tale disposizione è stata modificata dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2020, che stabilisce oggi che ai reati di cui al Testo Unico in materia doganale non deve essere applicata la depenalizzazione, purché l'ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia superiore a 10.000,00 euro. Ne deriva che, al di sotto di tale soglia, la condotta punita con sola pena pecuniaria configura un illecito amministrativo, non idoneo a costituire reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente (che potrà, invece, sorgere laddove i diritti di confini evasi siano superiori a 10.000,00 euro).

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale

Art. 285 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale

Art. 286 Contrabbando nelle zone extra-doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288 Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio o in circolazione.

Art. 290 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 292 Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.



Terminale GNL Adriatico S.r.l
adriaticlng.it